Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NSD No. 786021

ACC 10000|146|507 (1 of 2 folders)

091.45 d

ACCIDENT INSURANCE

OCT. 1943 . MAY 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NRD No. 786021



INSURANCE

MAY 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

# ORGANI E SERVIZI CENTRALI

## *ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ORGANI E SERVIZI CENTRALI

# ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI

---

799

PAOLETTI & M. TRELLI - MILANO TU 1943 2.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI.

CONSI

CO

DIR

VICE

| SERVIZIO AFFARI GENERALI | SERVIZIO DEL PERSONALE | SERVIZIO ORGANIZZ. E ISPETTORATO | SERVIZIO ASSICURATIVO | SERV FINANZ. E PAT |
|---|---|---|---|---|
| (Reggente: Avv. Pietro Riccardelli) | (Dr. Edoardo Squadrilli) | (Ing. Giuseppe Mauruzj) | (Dirigente: al nord) Reggente: Dr. Giuseppe Vania | (Reggente: Martin |
| Direttore di servizio | Ispettore generale sospeso | Ispettore generale | Direttore di servizio sospeso | Direttore di |
| (Ufficio unico) | (Ufficio unico) | UFFICI 2: a) Organizzazione b) Ispettorato centrale | UFFICI 3: a) Centrale rischi b) Centrale infortuni c) Gestioni e prestazioni varie | UFFICI a) Amministr.vo Finan b) Tecnico |

TALE TINO
ISPETTORE COMPARTIM. AMMINISTR
(Dr. Galli Del Drago Gino)
ISPETTORE GENERALE
SOSPESO

SEDE DI ROMA
(Direttore: Dr. Angelo Callis
DIRETTORE DI 1ª CLASSE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

RTUNI.

**PRESIDENTE**

**CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

**COMITATO ESECUTIVO**

**DIRETTORE GENERALE**

**VICE DIRETTORE GENER.** — Avv. Paride Pozzilli

**COMMISSARIO**: Avv. Leopoldo Ranucci

| SERVIZIO ASSICURATIVO | SERVIZIO FINANZ. E PATRIMONIALE | SERVIZIO RAG.-STATIST.-ATTUARIALE | SERVIZIO ASSICURAZ. AGRICOL | SERVIZIO SANITARIO |
|---|---|---|---|---|
| (Dirigente: al nord) Reggente: Dr. Giuseppe Vania Direttore di servizio sospeso | (Reggente: Martini Luigi Giorgio) Direttore di 1ª classe | (Dr. Luigi Fournier) Ispettore generale | (Dirigente: al nord) | (Dirigente: al nord) Reggente: Dr. Giorgio Betocc... Consulente medico di 1ª clas... |
| **UFFICI 3:** a) centrale rischi b) centrale infortuni c) cestioni e prestazioni varie | **UFFICI 2:** a) Amministr.vo finanz.rio patrimoniale b) tecnico | **UFFICI 2:** a) ragioneria b) statistico-attuariale | Costituito in via provvisoria all'atto dell'assorbimento ~~dell'assorbimento~~ della assicurazione agricola da parte dell'Istituto. In via di scioglimento. Le varie competenze passeranno ai Servizi interessati. Resterà un ufficio dipendente dal Servizio Assicurativo. | **UFFICI 2:** a) organizzazione sanitar... b) medico assicurativo |

Tale
Ispettore compartim. San...
(Dr. Francesco Barettoni...
Consul.te medico di 1ª clas...

**SEDE DI ROMA**
(Direttore: Dr. Angelo Callisto)
direttore di 1ª classe

**REPARTO OSPEDALIERO**
(Direttore: Dr. Francesco D'Ambrosio)
consulente medico di 1ª classe

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

...TRAZIONE

...TIVO

...ERALE

...GENER.

COMMISSARIO: Avv. Leopoldo Ranucci

Avv. Paride Pozzilli

| ...SERVIZIO ...TATIST. - ATTUARIALE | SERVIZIO ASSICURAZ. AGRICOLA | SERVIZIO SANITARIO | SERVIZIO LEGALE | SEZIONE ASSIST. GRANDI INVALIDI |
|---|---|---|---|---|
| (...Luigi Fournier) ...TORE GENERALE | (Dirigente: al nord) | (Dirigente: al nord) Reggente: Dr. Giorgio Betocchi consulente medico di 1ª classe | (Avv. Italo Giudici) consulente legale generale | (Direttore: al nord) Reggente: Dr. Francesco Chiari direttore di 3ª classe |
| ...FFICI 2: ...IONERIA ...TISTICO - ATTUARIALE | Costituito in via provvisoria all'atto dell'assorbimento ~~dell'assorbimento~~ della assicurazione agricola da parte dell'Istituto. In via di scioglimento. Le varie competenze passeranno ai Servizi interessati. Resterà un ufficio dipendente dal Servizio Assicurativo. | UFFICI 2: a) organizzazione sanitaria b) medico assicurativo | UFFICI 2: a) consulenza e contenz. 50 centr. 44 b) consulenza e contenz. 30 sedi | (UFFICIO UNICO) |

| ISPETTORE COMPARTIM. SANIT. (Dr. Francesco Barrettoni) consul. te medico di 1ª classe | ISPETTORE COMPART. LEGALE (Avv. Menotti Minotti) consulente legale superiore: al nord |
|---|---|

REPARTO OSPEDALIERO
(Direttore: Dr. Francesco D'Ambrosio)
consulente medico di 1ª classe

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE
Corso della Repubblica n.16 - Telefono n.2311
= L E C C O =

SERVIZIO DEL PERSONALE
n. 2289 C.C.

Lecco, 22 Maggio 1944

RISERVATA

Al a DELEGAZIONI DIREZIONE GENERALE
R O M A

Ai DIRETTORI DI SEDE

Il Commissario, in sede di approvazione del bilancio 1943 e con delibera in data odierna, ha stabilito di concedere in aggiunta ed a complemento della gratificazione recentemente accordata una somma pari a mezza mensilità della retribuzione dei compensi percepiti al 31/12/43 dal personale indicato a pag. 1 e 2 - punto A - B e C - della Circolare n. 25/1944 che, già alle dipendenze dell'Istituto nel 1943, si trovi tuttora in servizio.

Fra detto personale deve intendersi compreso anche quello proveniente dalle ex Casse Mutue Agricole esclusi i dirigenti di Compartimento e della ex Federazione.

Tale gratifica non compete al personale dei primi tre gradi della categoria Direttiva (amministrativi, legali, sanitari e tecnici) ad eccezione di quelli del Grado 3° che alla data del 31/12/43 esercitavano le funzioni di Direttore di

999

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SERVIZIO DEL PERSONALE

n. 2289 C.C.

Lecce, 27 Maggio 1944

RISERVATA

Al a DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE

R O M A

Ai DIRETTORI DI SEDE

Il Commissario, in sede di approvazione del bilancio 1943 e con delibera in data odierna, ha stabilito di concedere in aggiunta ed a complemento della gratificazione recentemente accordata una somma pari a mezza mensilità della retribuzione dei compensi percepiti al 31/12/43 dal personale indicato a pag. 1 e 2 - punto A - B e C - della Circolare n. 25/1944 che, già alle dipendenze dell'Istituto nel 1943, si trovi tuttora in servizio.

999

Fra detto personale deve intendersi compreso anche quello proveniente dalle ex Casse Mutue Agricole esclusi i dirigenti di Compartimento e della ex Federazione.

Tale gratifica non compete al personale dei primi tre gradi della categoria Direttiva (amministrativi, legali, sanitari e tecnici) ad eccezione di quelli del Grado 3° che alla data del 31/12/43 esercitavano le funzioni di Direttore di Sede o di Reggente di servizio della Direzione Generale.

Ai funzionari dei primi tre gradi nonchè ai Direttori di Sede, della ex Federazione e dei Compartimenti delle ex Mutue Agricole saranno fatte ulteriori comunicazio-

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ni individuali.

Inoltre per le Sedi che per rendimento saran no ritenute meritevoli verrà messa a disposizione dei Dirigenti una somma da distribuire agli impiegati che si sono maggiormente distinti.

Per quanto riguarda le retribuzioni ed i compensi da assumere a base per il computo di detta gratifica; le ritenute da effettuare sulla medesima; i casi di esclusione o di riduzione dalla gratificazione stessa, valgono le istruzioni ed i criteri stabiliti con la su riferita Circolare 25/1944.

oo

oo oo

PERSONALE RICHIAMATO ALLE ARMI = PERSONALE DELLE SEDI OLTREMARE E DI QUELLE CON LE QUALI SONO TEMPORANEAMENTE INTERROTTE LE COMUNICAZIONI - Norme Contabili. -

Per il personale alle armi, (per le famiglie originarie a carico od acquisite) dei prigionieri di guerra dispersi o internati e per le famiglie dirette del personale delle Sedi oltremare e di quelle con le quali sono temporaneamente interrotte le comunicazioni, che abbiano ottenuto la concessione dell'anticipazione mensile sulla retribuzione dell'impiegato, la gratificazione suppletiva sarà calcolata e corrisposta con le stesse modalità previste dalla ripetuta circolare 25/1944.

oo

oo oo



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per quanto riguarda le retribuzioni ed i compensi da assumere a base per il computo di detta gratifica; le ritenute da effettuare sulla medesima; i casi di esclusione o di riduzione dalla gratificazione stessa, valgono le istruzioni ed i criteri stabiliti con la su riferita Circolare 25/1944.

oo

oo oc

PERSONALE RICHIAMATO ALLE ARMI = PERSONALE DELLE SEDI OLTREMARE E DI QUELLE CON LE QUALI SONO TEMPORANEAMENTE INTERROTTE LE COMUNICAZIONI - Norme Contabili. -

Per il personale alle armi, (per le famiglie originarie a carico od acquisite) dei prigionieri di guerra dispersi o internati e per le famiglie dirette del personale delle Sedi oltremare e di quelle con le quali sono temporaneamente interrotte le comunicazioni, che abbiano ottenuto la concessione dell'anticipazione mensile sulla retribuzione dell'impiegato, la gratificazione suppletiva sarà calcolata e corrisposta con le stesse modalità previste dalla ripetuta circolare 25/1944.

oo

oo oc

998

Il nuovo provvedimento di benevolenza adottato dal Commissario per sopperire alle maggiori necessità determinate dalle circostanze del momento non potranno passare inosservate al personale; il quale sono certo, troverà - nel-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la comprensione per esso dimostrata dall'Amministrazione dell'Istituto - motivo di incitamento per una sempre più efficace ed attiva collaborazione.

oo

oo oo

D'urgenza dovrà essere intanto accusata ricevuta e trasmesso a questa Direzione Generale un elenco del personale che - in relazione a quanto precede - risulterebbe ora escluso dal beneficio.

oo

oo oo

Si autorizza a disporre per l'immediato pagamento della gratifica di che trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Francesco Cassinelli)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

oo oo

D'urgenza dovrà essere intanto accusata ricevuta e trasmesso a questa Direzione Generale un elenco del personale che - in relazione a quanto precede - risulterebbe ora escluso dal beneficio.

oo

oo oo

Si autorizza a disporre per l'immediato pagamento della gratifica di che trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Francesco Cassinelli)



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C O P I A

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI
DIREZIONE GENERALE
Corso della Repubblica, 16 - tel. 23 - 11
L E C C O

SERVIZIO DEL PERSONALE — RISERVATA

n. 300 Ris. — Lecco, 19 maggio 1944

AI DIRETTORI DI SEDE
p.c. agli Ispettori Comp. Amministrativi

OGGETTO = Personale provvisorio

Poichè tra il personale provvisorio assunto in sostituzione dei richiamati alle armi, destinato peraltro ad essere gradatamente eliminato, vi sono alcuni elementi che hanno dimostrato di possedere attitudini e preparazione idonei ai servizi dell'Istituto, si comunica che si è stabilito di effettuare il trasferimento dei migliori di tali elementi nella categoria del personale straordinario.

Le Sedi sono pertanto invitate a segnalare i nominativi particolarmente distintisi, trasmettendo un dettagliato rapporto informativo per ciascuno, avvertendo che si procederà ad una accurata selezione, allo scopo appunto di scegliere soltanto qualche elemento che dia sicuro affidamento per l'avvenire.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Cassinelli

996

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica 16 - Telef. 2311

L E C C O

CONSULENZA LEGALE GENERALE

Circ. n. 45
1944

Lecco, 12 maggio 1944

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI LEGALI

Ai CAPI DEGLI UFFICI LEGALI DISTRETTUALI
Ai DIRETTORI DI SEDE
e per conoscenza

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE
ROMA,

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRA-
TIVI [illegible]

OGGETTO: Speciali competenze al personale legale.-

Il Commissario, con delibera 19 aprile 1944 - ritenuta l'opportunità che a favore dei legali, di ruolo transitorio o a contratto, venga riconosciuto il diritto alla ripartizione degli onorari già sanciti dagli art. 19 a 24 del "Regolamento competenze accessorie" abrogati con delibera 5 gennaio 1943 (vedi circolare n. 31 del 19 Marzo 1943) adottando, peraltro, un sistema che peregui, rispetto al grado gerarchico la distribuzione del fondo - ha deciso che a decorrere dal 1° gennaio 1943 gli articoli da 19 a 24 del "Regolamento per le competenze accessorie" approvato dal Comitato esecutivo nella seduta del 31 gennaio 1944 siano sostituiti dai seguenti:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONSULENZA LEGALE GENERALE

Circ. n. 45 / 1944

Lecco, 12 maggio 1944

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI LEGALI

Ai CAPI DEGLI UFFICI LEGALI DISTRETTUALI
Ai DIRETTORI DI SEDE
e per conoscenza

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE
ROMA,

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRA-
TIVI [illegible] .+

OGGETTO: Speciali competenze al personale legale.-

Il Commissario, con delibera 19 aprile 1944 - ritenuta l'opportunità che a favore dei legali, di ruolo transitorio o a contratto, venga riconosciuto il diritto alla ripartizione degli onorari già sanciti dagli art. 19 e 24 del "Regolamento competenze accessorie" abrogati con delibera 5 gennaio 1943 (vedi circolare n. 31 del 13 Marzo 1943) adottando, peraltro, un sistema che pareggi, rispetto al grado gerarchico la distribuzione del fondo - ha deciso che a decorrere dal 1° gennaio 1943 gli articoli da 19 a 24 del "Regolamento per le competenze accessorie" approvato dal Comitato esecutivo nella seduta del 31 gennaio 1944 siano sostituiti dai seguenti:

ART. 19 = A favore dei legali dell'Istituto di ruolo transitorio ed a quelli a contratto è costituito un fondo delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato ricuperati dalle controparti, in virtù di sentenza o di amichevole composizione seguite a liti trattate dai legali medesimi.-

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Esclusi i giudizi nei confronti degli operai infortunati o dei loro aventi diritto, nei casi di transazione dopo sentenza favorevole all'Istituto o nei casi di pronunciata compensazione di spese, sarà devoluta al detto fondo la metà delle competenze e degli onorari che si sarebbero ricuperati dalla parte soccombente, in conformità alla norma dell'art. 21 del T.U. sull'avvocatura dello Stato, approvato con Decreto 30 ottobre 1943 n. 1611.-

Non saranno, invece, devolute al fondo le competenze e gli onorari relativi ai giudizi nei quali abbiano totalmente prestato la loro opera, di procuratore o di avvocato, legali non indicati nel primo comma. In questo caso le somme ricuperate rimarranno a favore dell'Istituto.-

Le somme da destinarsi al fondo debbono essere al netto delle spese occorse per gli atti giudiziari.-

ART. 20 = Il fondo predetto sarà ripartito alla fine di ogni anno fra tutti i legali dell'Istituto in relazione ai gradi, attribuendo al Consulente Legale Generale una quota pari a cinque, ai Consulenti Legali Superiori una quota pari a quattro, ai Consulenti Legali di I^ una quota pari a tre e mezzo, ai Consulenti Legali di II^ una quota pari a tre, ai Sostituti Consulenti Legali una quota pari a due e mezzo, agli Avvocati e Procuratori di I^ una quota pari a uno e mezzo, a quelli di seconda una quota pari a uno.

ART. 21 = Il Legale di ruolo transitorio o a contratto che abbia fatto parte degli Uffici Legali dell'Istituto per un perio-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dalla parte soccombente, in conformità alla norma dell'art.31 del T.U. sull'avvocatura dello Stato, approvato con Decreto 30 ottobre 1933 n. 1611.-

Non saranno, invece, devolute al fondo le competenze e gli onorari relativi ai giudizi nei quali abbiano totalmente prestato la loro opera, di procuratore o di avvocato, legali non indicati nel primo comma. In questo caso le somme ricuperate rimarranno a favore dell'Istituto.-

Le somme da destinarsi al fondo debbono essere al netto delle spese occorse per gli atti giudiziari.-

ART. 20 = Il fondo predetto sarà ripartito alla fine di ogni anno fra tutti i legali dell'Istituto in relazione ai gradi, attribuendo al Consulente Legale Generale una quota pari a cinque, ai Consulenti Legali Superiori una quota pari a quattro, ai Consulenti Legali di I^ una quota pari a tre e mezzo, ai Consulenti Legali di II^ una quota pari a tre, ai Sostituti Consulenti Legali una quota pari a due e mezzo, agli Avvocati e Procuratori di I^ una quota pari a uno e mezzo, a quelli di seconda una quota pari a uno.

ART. 21 = Il Legale di ruolo transitorio o a contratto che abbia fatto parte degli Uffici Legali dell'Istituto per un periodo inferiore ad un anno avrà diritto a tanti dodicesimi della quota spettantegli per quanti mesi egli ha prestato la sua opera professionale; i dodicesimi residuati andranno ad aumentare le quote da ripartire tra gli altri legali con i medesimi criteri di cui all'articolo precedente.

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nel caso di cessazione del servizio, la quota calcolata come sopra, verrà liquidata nel 1° trimestre dell'anno successivo a quello in cui ebbe luogo la cessazione del servizio, a meno che l'avente diritto non abbia tacitamente od espressamente rinunciato abbandonando il posto e riscuotendo le altre eventuali indennità.-

ART. 22 = Agli effetti di cui ai precedenti articoli, ciascun Ufficio Legale Distrettuale dovrà rimettere alla Direzione Generale entro il 30 gennaio di ogni anno il prospetto delle competenze ed onorari da destinarsi al fondo, con elenco delle relative cause.-

ART. 23 = Al personale che per incarico dell'Istituto compia prestazioni richieste da altri Enti o da terzi sarà devoluta una quota degli emolumenti riscossi dall'Istituto a tale titolo con le modalità che saranno stabilite dal Direttore Generale.-

Si dispone infine che gli elenchi di cui all'art.22 vengano sottoposti, per il controllo contabile, all'esame dei Dirigenti la Sede e da questi vistati.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Cosinelli)



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

eventuali indennità.-

ART. 22 = Agli effetti di cui ai precedenti articoli, ciascun Ufficio Legale Distrettuale dovrà rimettere alla Direzione Generale entro il 20 gennaio di ogni anno il prospetto delle competenze ed onorari da destinarsi al fondo, con elenco delle relative cause.-

ART. 23 = Al personale che per incarico dell'Istituto compia prestazioni richieste da altri Enti o da terzi sarà devoluta una quota degli emolumenti riscossi dall'Istituto a tale titolo con le modalità che saranno stabilite dal Direttore Generale.-

Si dispone infine che gli elenchi di cui all'art.22 vengano sottoposti, per il controllo contabile, all'esame dei Dirigenti la Sede e da questi vistati.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Cascinelli)

Cascinelli

993

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785027

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

Assistenza ai Grandi Invalidi del Lavoro

DIREZIONE GENERALE

Assist.Invalidi del Lavoro

n. 44
1944

Lecco, 12 Maggio 1944

AI DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza

ALLA DELEGAZ.DELLA DIREZIONE GENERALE - ROMA

ALLA DELEGAZ.DELLA SEZIONE ASSISTENZA AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - ROMA

OGGETTO: Rapporti con l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro

Sono pervenute a diverse Sedi, da parte di rappresentanze locali dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, richieste di elenchi nominativi, con determinati dati, dei mutilati e invalidi del lavoro insigniti dello speciale distintivo d'onore.

Devesi rammentare che già una circolare n.69/1942 del 17 luglio 1942, avente per oggetto: "Circa le richieste di elenchi di invalidi del lavoro da parte di organi sindacali, del Patronato, ecc..." dell'allora Commissario dell'I.N.F.A.I.L. Dott.Anselmi, autorizzava ad aderire ad analoghe richieste di organi sindacali, dell'E.N.C.L.I., ecc. con l'invio degli elenchi ai loro uffici periferici richiedenti; e ciò anche quando si fosse allegato a motivo della richiesta l'agevolare la costituzione, in seno alle rispettive unioni provinciali sindacali, di gruppi di mutilati e invalidi del lavoro.

992

E' ovvio che la ricordata autorizzazione a mag-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

1944

e per conoscenza

AI DIRETTORI DI SEDE

ALLA DELEGAZ.DELLA DIREZIONE GENERALE - ROMA

ALLA DELEGAZ.DELLA SEZIONE ASSISTENZA AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - ROMA

OGGETTO: Rapporti con l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro

Sono pervenute a diverse Sedi,da parte di rappresentanze locali dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro,richieste di elenchi nominativi,con determinati dati,dei mutilati e invalidi del lavoro insigniti dello speciale distintivo d'onore.

Devesi rammentare che già una circolare n.69/1942 del 17 luglio 1942,avente per oggetto: "Circa le richieste di elenchi di invalidi del lavoro da parte di organi sindacali,del Patronato,ecc..." dell'allora Commissario dell'I.N.F.A.I.L. Dott.Anselmi,autorizzava ad aderire ad analoghe richieste di organi sindacali,dell'E.N.C.L.I.,ecc. con l'invio degli elenchi ai loro uffici periferici richiedenti; e ciò anche quando si fosse allegato a motivo della richiesta l'agevolare la costituzione,in seno alle rispettive unioni provinciali sindacali,di gruppi di mutilati e invalidi del lavoro.

992

L' ovvio che la ricordata autorizzazione a maggior ragione debba valere ora nei riguardi dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro,che si è recentemente costituita con rogito notarile registrato a Roma il 23 settembre 1942 - Atti Pubblici - al n.5166 Vol.547,e che, pur essendo ancora in attesa dell'approvazione ministeriale, è già in funzione e va completando la sua organizzazione,

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

provvedendo a disciplinare organicamente i gruppi preesistenti,con lo scopo ed il compito di inquadrare,rappresentare e tutelare i minorati del lavoro,per gli interessi di categoria,in collaborazione con la nostra Sezione,alla quale rimane pur sempre esclusivamente affidata la loro assistenza.

Le Sedi pertanto,se e quando richieste,vorranno senz'altro provvedere ad inviare con la possibile sollecitudine gli elenchi di cui trattasi,che esse dovrebbero avere già pronti per l'invio,salvo i necessari aggiornamenti.

Cade qui acconcio far presente ai Direttori di Sede che i rapporti del nostro Istituto,e più particolarmente della sua Sezione per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro,con la predetta Associazione devono essere improntati ad un senso di effettiva collaborazione e di cordialità,e perciò,nel reciproco interesse e a tutto vantaggio degli assistiti,le Sedi non manchino di intrattenere con i rappresentanti dell'Associazione le migliori relazioni,al fine di rendere principalmente più tempestiva ed efficace la nostra azione assistenziale verso gli invalidi stessi,badando però ad evitare in ogni caso,col dovuto tatto,che si verifichino mai da parte dell'Associazione e dei suoi delegati inframmettenze od invadenze inammissibili nel campo specificamente assistenziale,che è e resta riservato alla nostra Sezione.

591

L'Associazione e i suoi organi infatti,potranno sempre segnalare,relazionare,appoggiare eventuali casi di assistenza,come anche proporre adeguate soluzioni dei casi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stenza.

Le Sedi pertanto,se e quando richieste,vorranno senz'altro provvedere ad inviare con la possibile sollecitudine gli elenchi di cui trattasi,che esse dovrebbero avere già pronti per l'invio,salvo i necessari aggiornamenti.

Cade qui acconcio far presente ai Direttori di Sede che i rapporti del nostro Istituto,e più particolarmente della sua Sezione per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro,con la predetta Associazione devono essere improntati ad un senso di effettiva collaborazione e di cordialità,e perciò,nel reciproco interesse e a tutto vantaggio degli assistiti,le Sedi non manchino di intrattenere con i rappresentanti dell'Associazione le migliori relazioni,al fine di rendere principalmente più tempestiva ed efficace la nostra azione assistenziale verso gli invalidi stessi,badando però ad evitare in ogni caso,col dovuto tatto,che si verifichino mai da parte dell'Associazione e dei suoi delegati inframmettenze od invadenze inammissibili nel campo specificamente assistenziale,che è e resta riservato alla nostra Sezione.

991

L'Associazione e i suoi organi infatti,potranno sempre segnalare,relazionare,appoggiare eventuali casi di assistenza,come anche proporre adeguate soluzioni dei casi stessi,ma non mai sostituirsi nelle prestazioni di legge e regolamentari alla speciale Sezione,od esercitare sulla sua gestione e sul suo funzionamento un controllo che è compito di appositi organi così dell'I.N.F.A.I.L. che del Ministero.

In proposito,poi,giacchè si è dato il caso di qualche rappresentante locale dell'Associazione il quale ha

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rivolto a talune Sedi richieste di contributi o di altro,si richiama l'attenzione dei Direttori di Sede sulla norma sempre vigente che essi non hanno facoltà di accoglierle, quanto sul fatto che esse sono per la loro stessa frammentarietà inaccoglibili,e quindi non trasmissibili alla Direzione Generale,in quanto l'eventuale erogazione di un eccezionale contributo da parte dell'Istituto non potrebbe che essere prerogativa dell'Amministrazione Centrale dell'Istituto stesso,la quale può disporre,come ha già fatto con l'Associazione,solo in forma unitaria su domanda della presidenza delle istituzioni richiedenti.

Attendesi assicurazione di attenersi alle disposizioni impartite con la presente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Francesco Cassinelli)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nale contributo da parte dell'Istituto non potrebbe che essere prerogativa dell'Amministrazione Centrale dell'Istituto stesso,la quale può disporre,come ha già fatto con l'Associazione,solo in forma unitaria su domanda della presidenza delle istituzioni richiedenti.

Attendesi assicurazione di attenersi alle disposizioni impartite con la presente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Francesco Cassinelli)

Cassinelli



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NSD No. 786021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica 16 - Telef 23'1

L E C C O

SERVIZIO ASSICURATIVO

Circ. n. 43
I944

Lecco, 11 Maggio I944

Ai DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE

R O M A

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI

OGGETTO: Assicurazione dei rischi inerenti all'uso dei mezzi meccanici in lavorazioni agricole.- U.M.A.)

Tra questa Direzione Generale e l'Ente Utenti Motori Agricoli (U.M.A.) sono intervenuti degli accordi in base ai quali i premi unitari, sinora in vigore per l'assicurazione dei rischi inerenti all'uso dei mezzi meccanici in lavorazioni agricole (premi riportati nella circolare 29/1938 del 10/6/I938), sono aumentati nella misura del 40% (quaranta per cento) con decorrenza I° maggio I944.-

Di conseguenza a partire da tale data, la tariffa di cui alle pagine 2 e 3 della circolare suddetta deve intendersi così modificata:

| | Operai presunti | Premio annuo |
|---|---|---|
| A) Macchine con motore per la lavora- | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SERVIZIO ASSICURATIVO

Circ. n. 43
I944

Lecco, 11 Maggio I944

Ai DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE

R O M A

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI

OGGETTO: Assicurazione dei rischi inerenti all'uso dei mezzi meccanici in lavorazioni agricole.- U.M.A.)

Tra questa Direzione Generale e l'Ente Utenti Motori Agricoli (U.M.A.) sono intervenuti degli accordi in base ai quali i premi unitari, sinora in vigore per l'assicurazione dei rischi inerenti all'uso dei mezzi meccanici in lavorazioni agricole (premi riportati nella circolare 26/1938 del 10/6/1938), sono aumentati nella misura del 40% (quaranta per cento) con decorrenza I° maggio I944.-

Di conseguenza a partire da tale data, la tariffa di cui alle pagine 2 e 3 della circolare suddetta deve intendersi così modificata:

| | Operai presunti | Premio annuo |
|---|---|---|
| A) Macchine con motore per la lavorazione del terreno e per il raccolto | | |
| 1)Trattori a scoppio | N. 2 | (V. Convenzione U.M.A.) |
| 2)Motocoltivatori e fresatrici | " 1 | £. 70 |
| 3)Falciatrice a motore | " 1 | " 63 |
| 4)Seminatrice a motore | " 1 | " 56 |

./..

989

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | Operai presunti | Premio annuo |
|---|---|---|---|
| B) | Macchine per la cernita - pulitura e ventilatura cereali | | |
| | 5) Decuscutatore . . . . . N. | 2 | £. 49 |
| | 6) Specciatoio . . . . . " | 2 | " 49 |
| | 7) Pulitore - Ventilatore . . . . . " | 1 | " 42 |
| | 8) Sfogliatrice da granoturco. . . . . " | 3 | " 70 |
| C) | Essiccatoi | | |
| | 9) Essiccatoio per cereali. . . . . " | 3 | " 70 |
| | 10) " " bozzoli . . . . . " | 3 | " 70 |
| | 11) " " altri prodotti . . " | 3 | " 70 |
| D) | Macchine per preparare e conservare foraggi e mangimi | | |
| | 12) Pressapaglia - Pressaforaggio . . " | 5 | " 140 |
| | 13) Trinciaforaggi . . . . . " | 2 | " 70 |
| | 13) Trinciaforaggi insilatore . . . " | 2 | " 84 |
| | 15) Trinciatuberi-Trinciaradici-trita-pannelli-Frangigrani-Macina tutoli Molinetti frangitutto, ecc. . . . " | 1 | " 42 |
| E) | Macchine per la preparazione di frutta, agrumi, tuberi, ecc. | | |
| | 16) Lavatrici . . . . . " | 2 | " 35 |
| | 17) Calibratrici e selezionatrici . . " | 2 | " 35 |
| | 18) Depicciolatrici-snocciolatrici . " | 2 | " 35 |
| | 19) Smallatrici per noci . . . . . " | 3 | " 35 |
| | 20) Sgusciatrici da castagne . . . . " | 2 | " 35 |
| | 21) Macchine per estrazioni essenze e succo agrumi . . . . . " | 3 | " 42 |
| F) | Macchine enologiche (Non più di due macchine per tipo, altrimenti si dovrà provvedere all'assicurazione come "stabilimento enologico") | | |

988

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 9) Essiccatoio per cereali . . . . . | " | 3 | " 70 |
| | 10) " " bozzoli . . . . . | " | 3 | " 70 |
| | 11) " " altri prodotti . . | " | 3 | " 70 |
| D) | Macchine per preparare e conservare foraggi e mangimi | | | |
| | 12) Pressapaglia - Pressaforaggio . . | " | 5 | " 140 |
| | 13) Trinciaforaggi . . . . . | " | 2 | " 70 |
| | 14) Trinciaforaggi insilatore . . . | " | 2 | " 84 |
| | 15) Trinciatuberi-Trinciaradici-trita-pannelli-Frangigrani-Macina tutoli Polinetti frangitutto, ecc. . . . | " | 1 | " 42 |
| E) | Macchine per la preparazione di frutta, agrumi, tuberi, ecc. | | | |
| | 16) Lavatrici . . . . . | " | 2 | " 35 |
| | 17) Calibratrici e selezionatrici . . | " | 2 | " 35 |
| | 18) Depicciolatrici-snocciolatrici . | " | 2 | " 35 |
| | 19) Smallatrici per noci . . . . . | " | 2 | " 35 |
| | 20) Sgusciatrici da castagne . . . . | " | 2 | " 35 |
| | 21) Macchine per estrazioni essenze e succo agrumi . . . . . | " | 3 | " 42 |
| F) | Macchine enologiche (Non più di due macchine per tipo, altrimenti si dovrà provvedere all'assicurazione come "stabilimento enologico") | | | |
| | 22) Pigiatrici - Diraspatrici . . . | " | 2 | " 42 |
| | 23) Torchio o pressa . . . . . | " | 2 | " 70 |
| | 24) Pompe . . . . . | " | 1 | " 28 |
| G) | Impianti idraulici | | | |
| | 25) Pompe da acqua e concimaie . . . | " | 1 | " 28 |

989

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26) Pompe in pozzo sino a 10 metri | N. | 2 | £. | 126 |
| 27) " " " da 10 mt. a 30 mt. . | " | 3 | " | 175 |
| 28) " " " oltre 30 metri . . . | " | 3 | " | 210 |

H) Seghe e mole

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29) Seghe a nastro . . . . . | " | 1 | " | 84 |
| 30) Seghe a disco . . . . . | " | 1 | " | 84 |
| 31) Mola smeriglio . . . . . | " | 1 | " | 56 |

Alle suddette macchine si sono aggiunte anche le seguenti, tenendo presente che i premi per esse indicati devono intendersi già comprensivi dell'aumento del 40%:

| | Operai presunti | premio annuo |
|---|---|---|
| 32) Ventilatore per stalle . . . . | N. 1 | £. 14 |
| 33) Pilatura riso . . . . . | " 2 | " 42 |
| 34) Silos con paranco ed elevatore | " 2 | " 49 |
| 35) Compressore per gomme . . . . ; | " 1 | " 28 |
| 36) Fatutto dell'azienda . . . . . | " 1 | " 70 |
| 37) Fabbro meccanico . . . . . | " 1 | " 70 |
| 38) Conducente autocarro aziendale | " 1 | " 168 |
| 39) Trasporto latte e suoi derivati | " 1 | " 98 |
| 40) Essicatura cereali anche per conto di terzi . . . . . | " 3 | " 105 |
| 41) Macinazione cereali per l'allevamento bestiame anche per conto di terzi . . . . . | " 2 | " 84 |
| 42) Pilatura riso anche per conto di terzi . . . . . | " 2 | " 84 |

In attesa della ristampa del mod.3 bis D.L., occorrerà aggiungere tali macchine (qualora necessario) in fine e nel retro del modulo stesso. Si dovranno - s'intende - anche modificare le singole cifre, a stampa, dei premi unitari.-

087

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785027

Alle suddette macchine si sono aggiunte anche le seguenti, tenendo presente che i premi per esse indicati devono intendersi già comprensivi dell'aumento del 40%:

| | Operai presunti | premio annuo |
|---|---|---|
| 32) Ventilatore per stalle . . . . | N. 1 | £. 14 |
| 33) Pilatura riso . . . . . | " 2 | " 42 |
| 34) Silos con paranco ed elevatore | " 2 | " 49 |
| 35) Compressore per gomme . . . . | " 1 | " 28 |
| 36) Fatutto dell'azienda . . . . . | " 1 | " 70 |
| 37) Fabbro meccanico . . . . . | " 1 | " 70 |
| 38) Conducente autocarro aziendale | " 1 | " 168 |
| 39) Trasporto latte e suoi derivati | " 1 | " 58 |
| 40) Essicatura cereali anche per conto di terzi . . . . . | " 3 | " 105 |
| 41) Macinazione cereali per allevamento bestiame anche per conto di terzi . . . . . | " 2 | " 84 |
| 42) Pilatura riso anche per conto di terzi . . . . . | " 2 | " 84 |

In attesa della ristampa del mod.3 bis D.L., occorrerà aggiungere tali macchine (qualora necessario) in fine e nel retro del modulo stesso. Si dovranno - s'intende - anche modificare le singole cifre, a stampa, dei premi unitari.-

Si conferma che l'assicurazione riguarda unicamente gli esercenti di macchine che impiegano le macchine stesse nella loro azienda agricola ed esclusivamente per i propri prodotti; in altri termini i "datori di lavoro - agricoltori" e non anche quelli che impiegano

987

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le macchine per sé o per conto di terzi, né tanto meno coloro che impiegano le macchine soltanto per conto di terzi. E' ovvio che per questi ultimi si dovranno osservare le norme comuni ed applicare la tariffa in vigore.

Eccezionalmente è stato consentito che le seguenti lavorazioni: essiccazione di cereali - macinazione cereali per allevamento bestiame - pilatura riso - possano essere eseguite anche per conto di terzi alle condizioni di cui al n.40, 41 e 42 della suindicata tariffa.

Si ricorda, inoltre, che gli accordi presi con l'U.N.A. riguardano esclusivamente i rischi indicati nella presente circolare, rimanendo quindi esclusi quelli relativi alla trebbiatura e lavorazioni accessorie: quelli della frangitura olive, dei caseifici, delle costruzioni murarie stradali, dell'abbattimento e lavorazioni piante ed in genere ogni altro rischio non specificatamente indicato.

I premi forfetari, fissati nella tariffa suddetta, sono annui e non frazionabili entro l'anno solare; vanno cioè applicati interamente, in qualsiasi periodo dell'anno sia fatta la denuncia di esercizio.-

Poichè, peraltro, l'aumento del 40% ultimamente consentito, decorre dal 1° maggio 1944, i premi già corrisposti antecedentemente a tale data non dovranno essere aumentati di tale percentuale.-

= = = = = =

In attesa della tabella dei salari convenzionali, per la formazione della quale sono state già avviate le opportune pratiche, le indennità di infortunio saranno liquidate sulla base dei salari indicati dai datori di lavoro nella denuncia di infortunio, salari che dovranno essere corrispondenti a quelli pattuiti dai patti sindacali locali.-

986

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

to di terzi alle condizioni di cui ai n.40, 41 e 42 della suindicata tariffa.

Si ricorda, inoltre, che gli accordi presi con l'U.M.A. riguardano esclusivamente i rischi indicati nella presente circolare, rimanendo quindi esclusi quelli relativi alla trebbiatura e lavorazioni accessorie; quelli della frangitura olive, dei caseifici, delle costruzioni murarie stradali, dell'abbattimento e lavorazioni piante ed in genere ogni altro rischio non specificatamente indicato.

I premi forfetari, fissati nella tariffa suddetta, sono annui e non frazionabili entro l'anno solare; vanno cioè applicati interamente, in qualsiasi periodo dell'anno sia fatta la denuncia di esercizio.-

Poichè, peraltro, l'aumento del 40% ultimamente convenuto, decorre dal 1° maggio 1944, i premi già corrisposti antecedentemente a tale data non dovranno essere aumentati di tale percentuale.-

= = = = = =

In attesa della tabella dei salari convenzionali, per la formazione della quale sono state già avviate le opportune pratiche, le indennità di infortunio saranno liquidate sulla base dei salari indicati dai datori di lavoro nella denuncia di infortunio, salari che dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dai patti sindacali locali.-

986

Restano ferme le altre istruzioni impartite con la circ.29/1943, che non siano state abrogate o modificate con successive disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Francesco Casanelli)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica 16 - Telef. 2311 - 1551

L E C C O

Circolare n. 42
1944

Lecco, 1 maggio 1944

Ai DIRETTORI DI SEDE
Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI
e per conoscenza
ALLA DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE
R O M A

OGGETTO: Assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi. Regolazione dei premi supplementari.-

Questa Direzione Generale ha avuto modo di constatare come non tutte le Sedi abbiano applicato esattamente e con uniformità di criteri, le istruzioni impartite con la circolare n.306 Ar del 28/12/1943 concernente l'assicurazione in oggetto.-

Alcune segnalazioni mettono persino in evidenza che qualche Sede ha ritenuto che il tasso di premio supplementare dovesse essere conteggiato non sul totale delle mercedi erogate, ma bensì sull'importo dei salari corrisposti ai soli operai addetti alle lavorazioni specifiche.

Le istruzioni contenute nella circolare sopracchiamata, erano di per se stesse chiare e dettagliate, ma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Ai DIRETTORI DI SEDE

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI

e per conoscenza

ALLA DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE
R O M A

OGGETTO: Assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.
Regolazione dei premi supplementari.-

Questa Direzione Generale ha avuto modo di constatare come non tutte le Sedi abbiano applicato esattamente e con uniformità di criteri, le istruzioni impartite con la circolare n.306 Ar del 28/12/1943 concernente l'assicurazione in oggetto.-

Alcune segnalazioni mettono persino in evidenza che qualche Sede ha ritenuto che il tasso di premio supplementare dovesse essere conteggiato non sul totale delle mercedi erogate, ma bensì sull'importo dei salari corrisposti ai soli operai addetti alle lavorazioni specifiche.

Le istruzioni contenute nella circolare sopraricordata, erano di per se stesse chiare e dettagliate, ma comunque non si comprende come i dirigenti di quelle Sedi alle quali si accenna, non abbiano - se dubbio vi è stato - chiesti gli opportuni chiarimenti agli Ispettori Compartimentali od a questa Direzione Generale.-

./..

985

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Come è precisato nella circolare anzidetta, il tasso supplementare per la speciale assicurazione di cui trattasi, si ottiene aumentando il tasso base (quello cioè applicato alle lavorazioni normali) in ragione dell'incidenza dei salari specifici sul totale dei salari corrisposti a <u>tutti</u> gli operai impiegati nello stabilimento, miniera ecc.-

Ottenuto il tasso di premio supplementare, questo va conteggiato, sia in sede presuntiva che in sede consuntiva, su <u>tutti</u> i salari corrisposti dalle ditte alle loro maestranze e non sui soli salari degli addetti alle lavorazioni specifiche.-

Altre Sedi hanno ritenuto di dover modificare in sede consuntiva - cioè dopo ricevuti i fogli di dichiarazione salari - il rapporto di incidenza già stabilito in base alle denuncie mod. 16 D.L. allo scopo di stabilire un nuovo tasso di premio supplementare, basato sulle merce i effettivamente erogate per le lavorazioni specifiche.- Questo criterio di applicazione non si può dire errato, ma non è pratico e porterebbe a degli inconvenienti e contestazioni che è facile intravedere. Basta soffermarsi sul fatto delle inevitabili oscillazioni delle mercedi specifiche, che ripercuotendosi sul rapporto di incidenza, renderebbe variabile, ad ogni regolazione di premio, il tasso supplementare.

Le Sedi pertanto regoleranno il premio in sede consuntiva, applicando lo stesso tasso in precedenza determinato e senza scendere ad un nuovo esame dell'effettivo rapporto di incidenza.-

Alle Sedi, peraltro, rimane - come si è già detto nella circolare 306 citata - il compito di controllare, mediante accertamenti ispettivi, il rapporto di incidenza dei salari specifici su quelli generali e di tenere presente le variazioni che possono verificarsi nelle lavorazioni eseguite dalle ditte, eventualmente e sen-



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ottenuto il tasso di premio supplementare, questo va conteggiato, sia in sede presuntiva che in sede consuntiva, su tutti i salari corrisposti dalle ditte alle loro maestranze e non sui soli salari degli addetti alle lavorazioni specifiche.-

Altre Sedi hanno ritenuto di dover modificare in sede consuntiva - cioè dopo ricevuti i fogli di dichiarazione salari - il rapporto di incidenza già stabilito in base alle denuncie mod. 16 D.L. allo scopo di stabilire un nuovo tasso di premio supplementare, tasate sulle mercedi effettivamente erogate per le lavorazioni specifiche.- Questo criterio di applicazione non si può dire errato, ma non è pratico e porterebbe a degli inconvenienti e contestazioni che è facile intravedere. Basta soffermarsi sul fatto delle inevitabili oscillazioni delle mercedi specifiche, che ripercuotendosi sul rapporto di incidenza, renderebbe variabile, ad ogni regolazione di premio, il tasso supplementare.

Le Sedi pertanto regoleranno il premio in sede consuntiva, applicando lo stesso tasso in precedenza determinato e senza procedere ad un nuovo esame dell'effettivo rapporto di incidenza.-

Alle Sedi, peraltro, rimane - come si è già detto nella circolare 306 citata - il compito di controllare, mediante accertamenti ispettivi, il rapporto di incidenza dei salari specifici su quelli generali e di tenere presente le variazioni che possono verificarsi nelle lavorazioni eseguite dalle ditte, eventualmente e sensibilmente modificanti il rapporto di incidenza medesimo.- 984

Decorrenza delle prestazioni assicurative -

Sono state rivolte a questa Direzione Generale delle domande per conoscere da quale data decorrano, per le malattie professionali manifestatesi prima della entrata in vigore della legge 12 apri-

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le 1942, n. 455, le prestazioni assicurative nel caso che gli interessati (lavoratori o superstiti) non le abbiano prima richieste giudizialmente al istore di lavoro, ma le richiedano all'Istituto solo dopo l'entrata in vigore della legge stessa.-

Allo stato, le prestazioni assicurative - per le malattie professionali manifestatesi prima dell'entrata in vigore della legge - debbono decorrere dall'entrata in vigore di essa.

Le relative domande potranno essere prese in considerazion solo se avanzate entro un anno della entrata in vigore della legge.- Trascorso tale termine si potrà eccepire la prescrizione annal ai sensi dell'articolo 67 della legge 1935.-

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Francesco Cassinelli)

983

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della legge.

Le relative domande potranno essere prese in considerazion solo se avanzate entro un anno della entrata in vigore della legge.- Trascorso tale termine si potrà eccepire la prescrizione annal ai sensi dell'articolo 67 della legge 1935.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Cassinelli)

983

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica, 16 - tel. 2311 - 1751

L E C C O

Circolare n. 41

1944

Lecco, 29 aprile 1944

Ai DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza

ALLA DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE -ROMA-

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI

OGGETTO: Assicurazione dei lavori eseguiti per conto della Organizzazione Todt e delle FF.AA.Germaniche.-

Alcune incertezze rivelatesi nella pratica attuazione delle norme di cui alla circolare n. 302/ Ar.3 del 13/12/1943, consigliano questa Direzione Generale di fornire opportuni chiarimenti in merito alla speciale forma di assicurazione per i dipendenti della O.T. e delle FF.AA. Germaniche, disciplinata con Decreto Ministeriale 29/11/1943.-

a) Organizzazione Todt:

Come già precisato, il Decreto Ministeriale 29/11/1943 si deve intendere applicabile ai lavoratori dipendenti sia dalla O.T. direttamente, sia da imprese private italiane che eseguono lavori per conto della Organizzazione medesima.-

982

o

o o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ai DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza

ALLA DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE -ROMA-

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI

OGGETTO: Assicurazione dei lavori eseguiti per conto della Organizzazione Todt e delle FF.AA.Germaniche.-

Alcune incertezze rivelatesi nella pratica attuazione delle norme di cui alla circolare n. 302/ Ar.3 del 10/12/1943, consigliano questa Direzione Generale di fornire opportuni chiarimenti in merito alla speciale forma di assicurazione per i dipendenti della O.T. e delle FF.AA. Germaniche, disciplinata con Decreto Ministeriale 29/11/1943.-

a) Organizzazione Todt:

Come già precisato, il Decreto Ministeriale 29/11/1943 si deve intendere applicabile ai lavoratori dipendenti sia dalla O.T. direttamente, sia da imprese private italiane o che eseguono lavori per conto della Organizzazione medesima.-

982

o

o o

In mancanza dell'obbligo di presentazione della denuncia di esercizio, le Sedi dovranno esercitare un attento controllo - possibilmente in collaborazione con gli uffici dell'I.N.P.S. e con quelli della stessa O.T.- per accertare i nominativi delle ditte appaltatrici o assuntrici dei lavori del-

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'Organizzazione medesima, nonchè l'entità della mano d'opera impiegata e il periodo delle lavorazioni. Per evitare possibili evasioni, è stato anche convenuto che la O.T. sospenda la liquidazione del saldo dei lavori appaltati fino a che la ditta non esibisca una dichiarazione del nostro Istituto e dell'I.N.F.P.S. attestante il regolare pagamento dei contributi assicurativi: è opportuno quindi che le Sedi prendano contatto cogli uffici locali della O.T. per accordarsi anche su questa particolare norma di cautela.-

o

o o

Allo scopo di facilitare la regolazione dei rapporti per l'esercizio 1943 con le imprese appaltatrici o assuntrici, ove le imprese stesse non fossero venute tempestivamente a conoscenza del Decreto Ministeriale citato, sarà loro consentito - analogamente a quanto venne disposto dall'I.N.F.P.S.- di adottare la nuova procedura dalla data del ricevimento delle istruzioni all'uopo diramate dall'I.N.F.P.S. e comunque non posteriormente al I° gennaio 1944. In tal caso però le ditte interessate dovranno corrispondere direttamente al nostro Istituto il premio per l'assicurazione infortuni relativamente ai mesi di novembre e dicembre 1943, applicando il tasso percentuale del 10,5 ai nuovi salari convenzionali fissati nel Decreto, da computarsi sulla presenza che le Sedi accerteranno per mezzo di elenchi (da richiedersi appositamente) o di annotazioni sui libri paga.-

o

o o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

no contatto cogli uffici locali delle O.T. per accordarsi anche su questa particolare norma di cautela.-

o

o o

Allo scopo di agevolare la regolazione dei rapporti per l'esercizio 1943 con le imprese appaltatrici o assuntrici, ove le imprese stesse non fossero venute tempestivamente a conoscenza del Decreto Ministeriale citato, sarà loro consentito - analogamente a quanto venne disposto dall'I.N.F.P.S.- di adottare la nuova procedura dalla data del ricevimento delle istruzioni all'uopo diramate dall'I.N.F.P.S. e comunque non posteriormente al I° gennaio 1944. In tal caso però le ditte interessate dovranno corrispondere direttamente al nostro Istituto il premio per l'assicurazione infortuni relativamente ai mesi di novembre e dicembre 1943, applicando il tasso percentuale del 10,5 in base ai salari convenzionali fissati nel Decreto, da computarsi sulle presenze che le Sedi accerteranno per mezzo di elenchi (da richiedersi opportunamente) o di registrazioni sui libri paga.-

o

o o

Un Decreto del Procuratore Generale Germanico in data 951
9/10/1943 per il regolamento delle condizioni di lavoro degli operai delle O.T. in Italia, stabilisce che ai dipendenti dalla O.T. o dalle imprese appaltatrici o assuntrici delle Organizzazioni stesse sia mantenuta, in caso di infortunio

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786027

la corresponsione dell'intera retribuzione per la durata di sei settimane.-

Si deve quindi ritenere, per ragioni giuridiche e morali, che il lavoratore, per il periodo di tempo in cui tale prestazione gli viene corrisposta dal datore di lavoro, non abbia diritto a percepire l'indennità di temporanea, la quale dovrà pertanto decorrere solo a cominciare dal 43° giorno dopo l'infortunio, a meno che l'operaio non dimostri, con una dichiarazione del datore di lavoro, che per la durata dell'inabilità non ha percepito né percepirà dal medesimo alcuna somma a tale titolo.- I casi di inabilità temporanea eventualmente cessata prima dello scadere del 43° giorno dovranno essere chiusi negativamente.-

Nessun rinvio dovrà subire la decorrenza delle rendite di permanente o di morte.-

o
o o

Le eventuali inadempienze in ordine a qualsiasi obbligo a cui le imprese devono attenersi per il buon andamento della gestione, dovranno essere subito segnalate a questa Direzione Generale la quale a sua volta ne informerà il Gruppo Italiano delle O.T. per i provvedimenti del caso.

b) Forme dirette tedesche:

Con regolamento del Generale Plenipotenziario delle FF.AA. Germaniche in Italia in data 9/11/1943 e successiva circolare dell'Intendente Capo presso il Comando Superiore del Gruppo B, di cui ci è recentemente venuti a conoscenza, furono diramate disposizioni perchè tutti i Comandi dell'Esercito, dell'Arma Aerea e della Marina si attenessero - per quanto con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

43° giorno dopo l'infortunio, a meno che l'operaio non dimostri, con una dichiarazione del datore di lavoro, che per la durata dell'inabilità non ha percepito né percepirà dal medesimo alcuna somma a tale titolo.- I casi di inabilità temporanea eventualmente cessata prima dello scadere del 43° giorno dovranno essere chiusi nuovamente..

Nessun rinvio dovrà subire la decorrenza delle rendite di permanente o di morte.-

. o
o o

Le eventuali inadempienze in ordine a qualsiasi obbligo a cui le imprese devono attenersi per il buon andamento della gestione, dovranno essere subito segnalate a questa Direzione Generale la quale a sua volta ne informerà il Gruppo Italiano della O.T. per i provvedimenti del caso.

b) Forze Armate Germaniche:

Con regolamento del Generale Plenipotenziario delle FF.AA. Germaniche in Italia in data 2/11/1943 e successiva circolare dell'Intendente Capo presso il Comando Superiore del Gruppo B, di cui si è recentemente venuti a conoscenza, furono diramate disposizioni perchè tutti i Comandi dell'Esercito, dell'Arma Aerea e della Marina si attenessero - per quanto concerne il trattamento assicurativo dei dipendenti operai - alle stesse modalità seguite dalla O.T.- Il campo di applicazione del Decreto Ministeriale 29/11/1943 viene pertanto ad essere esteso a tutti indistintamente i lavoratori assunti dalle FF.AA. Germaniche. Del Regolamento e della circolare cita-

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ta si invia un esemplare, con relativa traduzione dei brani concernenti la materia assicurativa (rispettivamente la parte III° e il § 5°), affinchè le Sedi possano eventualmente esibirle ai Comandi interessati e richiederne l'osservanza.-

Gli infortuni dei dipendenti dalle FF.AA.Germaniche dovranno perciò essere imputati alla gestione Stato (Ministero delle Forze Armate) fino a tutto il 31/10/1943; dal 1 novembre 1943 in poi saranno invece registrati sulla posizione assicurativa delle O.T. e FF.AA.Germaniche, semprechè da tale data risultino regolarmente presentati da parte dei Comandi Germanici gli elenchi mensili ed in tali elenchi figurino i nominativi degli operai infortunati.-

Solo in tal caso gli infortuni già addebitati alla gestione Stato saranno stornati e imputati alla gestione ordinaria.- Sarà bene ad ogni modo che le Sedi insistano presso i Comandi interessati per ottenere il regolare pagamento dei premi dal 1 novembre 1943, come per le O.T.-

c
o o

Le imprese Italiane che lavorano per conto delle FF.AA.Germaniche sono parimenti tenute a presentare all'I.N.F.P.S. i prescritti elenchi. Per la regolazione dei premi relativi al 1943 valgono le stesse norme indicate per le ditte appaltatrici delle O.T.-

o
o o

Anche per la liquidazione delle indennità di temporanea ai dipendenti dalle FF.AA. o dalle imprese italiane che lavorano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

niche dovranno perciò essere imputati alla gestione Stato (Ministero delle Forze Armate) fino a tutto il 31/10/1943; dal 1 novembre 1943 in poi saranno invece registrati sulla posizione assicurativa delle O.T. e FF.AA.Germaniche, semprechè da tale data risultino regolarmente presentati da parte dei Comandi Germanici gli elenchi mensili ed in tali elenchi figurino i nominativi degli operai infortunati.-

Solo in tal caso gli infortuni già addebitati alla gestione Stato saranno stornati e imputati alla gestione ordinaria.- Sarà bene ad ogni modo che le Sedi insistano presso i Comandi interessati per ottenere il regolare pagamento dei premi dal 1 novembre 1943, come per le O.T.-

o
o o

Le imprese Italiane che lavorano per conto delle FF.AA.Germaniche sono parimenti tenute a presentare all'I.N.F.P.S. i prescritti elenchi. Per la regolazione dei premi relativi al 1943 valgono le stesse norme indicate per le ditte appaltatrici delle O.T.-

o
o o

Anche per la liquidazione delle indennità di temporanea ai dipendenti dalle FF.AA. o dalle imprese italiane che lavorano per conto delle FF.AA.Germaniche - in armonia a quanto stabilisce il Regolamento del Generale Plenipotenziario in data 6/11/1943 (cfr.allegato) - le Sedi si atterranno alle medesime disposizioni date impartite per i dipendenti dalle O.T.- 979

o
o o

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Le eventuali inadempienze riscontrate a carico dei Comandi delle FF.AA.Germaniche o dalle imprese da essi dipendenti, dovranno essere segnalate a questa Direzione Generale, la quale provvederà ad informarne l'Intendente Capo presso il Comando Superiore delle Forze Armate Germaniche.-

c) Disposizioni di carattere generale

Si fa presente che le distinte riepilogative devono essere a carattere nominale e che, nell'eventuale impossibilità di raggruppare le distinte stesse per ragioni di esecuzione dei lavori, le Sedi dovranno indicare,a fianco di ciascun Ente elencato, il mese cui si riferiscono i contributi da incassare.-

Allo scopo di poter immediatamente rilevare eventuali smarrimenti, si invitano le Sedi a contrassegnare le distinte suddette con un numero progressivo, mentre, per le distinte inviate a questa Direzione Generale anteriormente al ricevimento della presente circolare, dovrà essere trasmesso un elenco riepilogativo in cui sarà indicato per ognuna la data della lettera di trasmissione ed il numero degli allegati.

o
o o

Questa Direzione Generale si riserva di comunicare se nel tasso stabilito dal Decreto debbasi intendere compresa la maggiorazione per l'assicurazione della silicosi e asbestosi. Le eventuali denuncie di dette malattie professionali dovranno comunque avere regolare corso.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Passinelli)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Si fa presente che le distinte riepilogative devono essere a carattere nominale e che, nell'eventuale impossibilità di raggruppare le distinte stesse per ragioni di associazione dei lavori, le Sedi dovranno indicare, a fianco di ciascun Ente elencato, il mese cui si riferiscono i contributi da incassare.-

Allo scopo di poter tempestivamente rilevare eventuali smarrimenti, si invitano le Sedi a contrassegnare le distinte suddette con un numero progressivo, mentre, per le distinte inviate a questa Direzione Generale anteriormente al ricevimento della presente circolare, dovrà essere trasmesso un elenco riepilogativo in cui sarà indicato per ognuna la data della lettera di trasmissione ed il numero degli allegati.

o
o o

Questa Direzione Generale si riserva di comunicare se nel tasso stabilito dal Decreto debbasi intendere compresa la maggiorazione per l'assicurazione delle silicosi e asbestosi. Le eventuali denuncie di dette malattie professionali dovranno comunque avere regolare corso.-

IL MINISTRO GENERALE
(Dr. Francesco Castinelli)

1978

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI
DIREZIONE GENERALE
Corso della Repubblica, 16
L E C C O

Lecco, 28 aprile 1944

R I S E R V A T A

DIRETTORE NELLA SEDE DI

A TUTTE LE SEDI

Servizio: Assicurativo
Ufficio: Centrale Rischi
n. 318 Kr.

OGGETTO -
Convenzione U.M.A. 1944

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 38/1944 concernente la convenzione U.M.A.1944, e più precisamente i salari medi convenzionali da assumersi a base per il calcolo degli indennizzi, si fa presente che, date le difficoltà di ottenere, nelle attuali circostanze, l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 40 del Regolamento Infortuni e la conseguente fissazione dei salari stessi da parte del Ministero, dovranno le Sedi attenersi alle seguenti disposizioni:

a) per i salari convenzionali proposti nel 1943 e già ratificati con decreto ministeriale, i salari stessi potranno essere ritenuti alidi anche per il 1944, maggiorandoli del 30%;

b) per i salari la cui misura non sia stata ancora ratificata o fissata dal Ministero, potranno valere quelli indicati nella circolare n. 58/1943 (del 24.5.1943) maggiorandi anche essi del 30%;

c) ove non sia stato, per qualche provincia, raggiunto nel 1943 l'accordo fra le organizza-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zioni interessate, potrà essere preso a base il salario convenzionale della provincia viciniore.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to F. Cassinelli

COPIA PER CONOSCENZA
- alla Delegazione Direzione Generale - Roma -
agli Ispettori Compartimentali amministrativi - Loro Sedi -

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA INFORTUNI

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica 16 - Telef. 23-1

L.S.2.C.3

Circolare n. 10
1944

Lecce, 23 aprile 1944

Ai DIRETTORI DI SEDE
e p.c. Alla CONFEDERAZIONE DIREZIONE GENERALE-ROMA-
Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

OGGETTO: Funzioni degli Uffici Legali distrettuali.-

I- Gli Uffici Legali distrettuali dipendono direttamente dalla Direzione Generale (Consulenza Legale Generale) in Lecce e provvedono:

a) alla consulenza legale delle Sedi, comprese entro la circoscrizione territoriale del distretto cui sono preposti, per tutto quanto riguarda l'esercizio dell'assicurazione e dei normali atti di amministrazione.-

b) alla difesa nei giudizi civili di competenza delle Sedi comprese nella circoscrizione distrettuale sia per le controversie con gli infortunati e i superstiti, con i datori di lavoro, con i terzi responsabili civili, sia per le controversie relative ai normali atti di amministrazione di competenza delle Sedi; tanto in primo che in secondo grado; nonchè alla difesa dell'Istituto avanti agli Ispettorati dell'Economia Corporativa per i giudizi di prima istanza previsti dalla legge infortuni

c) alla consulenza legale che fosse loro richiesta dall'Ispettore Com-

976

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINI-
STRATIVI e LEGALI -

OGGETTO: Funzioni degli Uffici Legali distrettuali.-

I- Gli Uffici Legali distrettuali dipendono direttamente dalla Direzione Generale (Consulenza Legale Generale) in Roma e provvedono:

a) alla consulenza legale delle Sedi, comprese entro la circoscrizione territoriale del distretto cui sono preposti, per tutto quanto riguarda l'esercizio dell'assicurazione e dei normali atti di amministrazione.-

b) alla difesa nei giudizi civili di competenza delle Sedi comprese nella circoscrizione distrettuale sia per le controversie con gli infortunati e i superstiti, con i datori di lavoro, con i terzi responsabili civili, sia per le controversie relative ai normali atti di amministrazione di competenza delle Sedi; tanto in primo che in secondo grado; nonchè alla difesa dell'Istituto avanti agli Ispettorati dell'Economia Corporativa per i giudizi di prima istanza previsti dalla Legge Infortuni

c) alla consulenza legale che fosse loro richiesta dall'Ispettore Compartimentale Amministrativo.

d) alle trattative di conciliazione amministrativa delle vertenze tra le Sedi e gli organi assistenziali dei lavoratori semprechè sia loro richiesto dal Direttore della Sede.-

Per gli affari penali spettano agli Uffici legali Distrettuali riferire alla Direzione Generale (Consulenza Legale Generale)

./.

976

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che darà le istruzioni del caso.-

II - L'opera di consulenza legale potrà svolgersi di regola mediante corrispondenza diretta tra le Sede e l'Ufficio Distrettuale e l'invio delle relative pratiche; occorrendo con sopralluoghi periodici del Capo dell'Ufficio Legale Distrettuale presso ciascuna Sede.-

Quando la materia implichi una questione di massima o nuova o di particolare importanza o di difficile soluzione l'Ufficio Legale Distrettuale dovrà riferirne per parere e per istruzioni alla Direzione Generale (Consulenza Legale Generale) sottoponendole una precisa e estagliata relazione del fatto e dei termini della questione.-

La relazione - intesa ad evitare l'invio dei documenti, date le attuali difficoltà delle comunicazioni per causa della guerra - deve essere fedele e precisa in ogni suo elemento e impegna la personale responsabilità del Capo dell'Ufficio Legale Distrettuale.-

Riguardo ai giudizi civili in grado di appello sia attivi come passivi, gli uffici legali distrettuali in considerazione dei brevi termini stabiliti dalla procedura vigente, potranno proporli o resistervi, rimediando le attuali difficoltà di comunicazioni, senza di regola richiedere la preventiva autorizzazione della Direzione Generale (Consulenza Legale Generale).-

Egualmente provvederanno direttamente per i ricorsi e le resistenze relativi ai giudizi pendenti agli Ispettorati dell'Economia Corporativa.-

Dovrà però essere cura personale del Capo dell'Ufficio Legale Distrettuale di inviare con ogni sollecitudine copia della sentenza di primo grado dell'Autorità Giudiziaria ordinaria o copia della sentenza dell'Ispettorato dell'Economia Corporativa con una dettagliata relazione delle questioni di fatto e di diritto per l'esa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

gale Distrettuale dovrà riferirne per parere e per istruzioni alla Direzione Generale (Consulenza Legale Generale) sottoponendole una precisa e dettagliata relazione del fatto e dei termini della questione.-

La relazione - intesa ad evitare l'invio dei documenti, date le attuali difficoltà delle comunicazioni per causa della guerra - deve essere fedele e precisa in ogni suo elemento e impegna la personale responsabilità del Capo dell'Ufficio Legale Distrettuale.-

Riguardo ai giudizi civili in grado di appello sia attivi come passivi, gli uffici legali distrettuali in considerazione dei brevi termini stabiliti dalla procedura vigente, potranno proporli o resistervi, finchè durano le attuali difficoltà di comunicazioni, senza di regola richiedere la preventiva autorizzazione della Direzione Generale (Consulenza Legale Generale).-

Qualmente provvederanno direttamente per i provvedimenti relativi di giudizi avanti agli Ispettorati dell'Economia Corporativa.-

Dovrà però essere cura personale del Capo dell'Ufficio Legale Distrettuale di inviare con ogni sollecitudine copia della sentenza di primo grado dell'Autorità Giudiziaria ordinaria o copia della sentenza dell'Ispettorato dell'Economia Corporativa 975 con una dettagliata relazione delle questioni di fatto e di diritto per l'esame e il controllo da parte della Direzione Generale (Consulenza Legale Generale).-

Dovrà infine essere personale cura del Capo dell'Ufficio Legale Distrettuale di rimettere subito, e se possibile prima che si inizi il termine per il gravame, copia delle sentenze definitive pro-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

nunciate in grado di appello o in unico grado e di trasmettere in tempo utile, con le cautele del caso date le attuali difficoltà di comunicazioni, gli atti ed i fascicoli a causa necessari per la resistenza o per l'eventuale ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, attività queste di competenza della Consulenza Legale Generale.-

Si richiama l'attenzione sul fatto che giusto un recente insegnamento della Corte Suprema (sc. n.33 del 1976 Nava c/Inail) il termine per ricorrere in Cassazione è di un mese in virtù dell'art. 56 capoverso del R.D. del 1935, che deve ritenersi ancora in vigore.

III- In relazione alla suddivisione di competenza che per gli affari stragiudiziari è stata effettuata, in dipendenza dell'attuale situazione; dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 1976 N.II n. 10 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 5 febbraio 1976 N.II) e poichè l'opera consultiva non può non essere connessa all'eventuale opera contenziosa si stabilisce che gli Uffici Legali distrettuali dell'Aquila e di Roma potranno far capo alla delegazione della Direzione Generale (Ufficio Legale) in Roma, informando però sempre la Direzione Generale (Consulenza Legale Generale).-

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Castaldi)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

... 56 capoverso del R.D. del 1936, che deve ritenersi ancora in vigore.

III- In relazione alla suddivisione di competenze che per gli affari giudiziari è stata effettuata, in dipendenza dell'attuale situazione; dal Decreto Ministeriale 20 gennaio 1944 XXII n. 10 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1 febbraio 1944 XXII) e poichè l'opera consultiva non può non essere connessa all'eventuale opera contenziosa si stabilisce che gli Uffici Legali Distrettuali dell'Aquila e di Roma potranno far capo alla Delegazione della Direzione Generale (Ufficio Legale) in Roma, informando però sempre la Direzione Generale (Consulenza Legale Generale).-

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Cosentini)

974

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O N A Z I O N A L E I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica, 16 - telef. 2[illegible] - 1569

L E C C O

SERVIZIO ASSICURATIVO

Circ. 39
1944

Lecco, 28 aprile 1944

Ai DIRETTORI DI SEDE
Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATI
VI

OGGETTO Prestazioni ad operai infortunati rimpatriati dalla Germania.

Si invitano le Sedi a prendere nota di quanto appresso, regolandosi in conformità, nelle prestazioni dovute agli operai rimpatriati infortunatisi in Germania:

1) COMMISSARIO DEI LAVORATORI ITALIANI IN GERMANIA

I compiti già demandati all'Ufficio Sindacale Italiano (U.S.I.) - per quanto concerne i rapporti con gli Istituti assicuratori tedeschi in rappresentanza del nostro Istituto - sono stati trasferiti al Commissario dei Lavoratori Italiani in Germania, presso l'Ambasciata d'Italia a Berlino.-

Conseguentemente le comunicazioni e le richieste, che le Sedi rivolgevano all'U.S.I., dovranno d'ora in poi essere indirizzate al prefatto Commissario dei Lavoratori Italiani in Germania - presso l'Ambasciata d'Italia - BERLINO N. 35.

Poichè anche l'archivio è stato poi trasferito, le risposte ad eventuali richieste dell'U.S.I. dovranno essere indirizzate al Commissario, facendo risultare la provenienza e gli estremi del foglio cui si risponde.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

1944

Ai DIRETTORI DI SEDE

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

VI

OGGETTO Prestazioni ad operai infortunati rimpatriati dalla Germania.

Si invitano le Sedi a prendere nota di quanto appresso, regolandosi in conformità, nelle prestazioni dovute agli operai rimpatriati infortunatisi in Germania:

1) COMMISSARIO DEI LAVORATORI ITALIANI IN GERMANIA

I compiti già demandati all'Ufficio Sindacale Italiano (U.S.I.) - per quanto concerne i rapporti con gli Istituti assicuratori tedeschi in rappresentanza del nostro Istituto - sono stati trasferiti al Commissario dei Lavoratori Italiani in Germania, presso l'Ambasciata d'Italia a Berlino.-

Conseguentemente le comunicazioni e le richieste, che le Sedi rivolgevano all'U.S.I., dovranno d'ora in poi essere indirizzate al predetto Commissario dei Lavoratori Italiani in Germania - presso l'Ambasciata d'Italia - BERLINO W. 35.

Poichè anche l'archivio è stato ivi trasferito, le risposte ad eventuali richieste dell'U.S.I. dovranno essere indirizzate al Commissario, facendo risultare la provenienza e gli estremi del foglio cui si risponde.

2) MODELLO S.A.

Si fa presente che i Mod. S.A., di richiesta di autorizzazione alle prestazioni, debbono essere trasmessi in duplice copia al Commissario predetto e compilati con la massima precisione ed in ogni loro parte. In particolare, non dovrà per alcun motivo omettersi l'indicazione della Ditta presso la quale l'operaio lavorava

./..

973

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

al momento del sinistro e, allo scopo di facilitare agli Uffici del Commissariato il lavoro di smistamento, sarà opportuno aggiungere, in calce al modulo medesimo, l'indicazione dell'Istituto assicuratore Germanico. Questo dato, importantissimo, si potrà rilevare dai libretti personali dell'operaio interessato od eventualmente da lettere, buste paga, ecc.

Date le attuali contingenze si fa presente che, dovendo rivolgere a detto Commissario sollecitazioni per l'invio del modello 1 di autorizzazione alle prestazioni, sarà opportuno allegare 2 copie del mod. S.A. già trasmesso a suo tempo.

Con l'occasione si ricorda che di ogni modello S.A. inoltrato al Commissario per i lavoratori italiani in Germania deve essere trasmessa copia a questa Direzione Generale.-

III) AMMONTARE DELLA INDENNITA'

Avendo rilevato che alcune Sedi continuano a corrispondere le indennità dovute agli infortunati al cambio di L. 7.60 per marco, si fa rilevare che il cambio attuale del marco è di L. 10.=

IV) RELAZIONI MEDICHE

Si richiamano le istruzioni impartite con le circolari n. 56/1942 (pag.4) e n. 107/1941 (pag.6) e si invitano i Direttori di Sede a sorvegliare affinchè le relazioni mediche, tanto per visite di controllo quanto di accertamento postumi, siano circostanziate al massimo e forniscano tutti gli elementi che si dimostreranno utili agli effetti di una equa ed esatta determinazione della menomazione fisica e delle possibilità di miglioramento dell'infortunato.

V) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE NOTE SPESE

Si ricorda che il rimborso delle note-spese verrà rifiutato se le note stesse non perverranno ai competenti Istituti Assicuratori tedeschi entro 3 mesi dall'ultima prestazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Date le attuali contingenze si fa presente che, dovendo rivolgere a detto Commissario sollecitazioni per l'inoltro del modello 1 di autorizzazione alle prestazioni, sarà opportuno allegare 2 copie del mod. S.S. già trasmesso a suo tempo.

Con l'occasione si ricorda che di ogni modello S.S. inoltrato al Commissario per i lavoratori italiani in Germania deve essere trasmessa copia a questa Direzione Generale.-

III) AMMONTARE DELLA INDENNITA'

Avendo rilevato che alcune Sedi continuano a corrispondere le indennità dovute agli infortunati al cambio di L. 9.60 per marco, si fa rilevare che il cambio attuale del marco è di L. 10.=

IV) RELAZIONI MEDICHE

Si richiamano le istruzioni impartite con le circolari n. 56/1942 (pag.4) e n. 107/1941 (pag.6) e si invitano i Direttori di Sede a sorvegliare affinchè le relazioni mediche, tanto per visite di controllo quanto di accertamento postumi, siano circostanziate al massimo e forniscano tutti gli elementi che si rivelassero utili agli effetti di una equa ed esatta determinazione della menomazione fisica e delle possibilità di miglioramento dell'infortunato.

V) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE NOTE SPESE

Si ricorda che il rimborso delle note-spese verrà rifiutato se le note stesse non perverranno ai competenti Istituti Assicuratori tedeschi entro 4 mesi dall'ultima prestazione.

Si invitano pertanto i Direttori di Sede a trasmettere a questa Direzione Generale le note di che trattasi, non più tardi di due mesi prima della scadenza dei termini.-

---

972

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AVVERTENZE IMPORTANTI

La precisione richiesta nella osservanza dei termini, nella stesura delle relazioni mediche, ed in una parola nella documentazione tutta che si riferisce all'assolvimento degli incarichi di cui si tratta, oltre che rispondere alle ben note esigenze della procedura tedesca danno agli Istituti assicuratori germanici la misura ed il conseguente apprezzamento della nostra capacità organizzative.

-

Si informa, infine, che l'archivio dell'Ufficio Gestioni e Prestazioni Varie è stato trasferito dalla Delegazione di Roma a questa Direzione Generale, alla quale quindi tutte le Sedi dovranno rivolgere le loro comunicazioni.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Cassinelli)



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sura ed il conseguente ampliamento della nostra capacità organizzativa.

-

Si informa, infine, che l'archivio dell'Ufficio Gestioni e Prestazioni Varie è stato trasferito dalla Delegazione di Roma a questa Direzione Generale, alla quale quindi tutte le Sedi dovranno rivolgere le loro comunicazioni.-

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Francesco Cassinelli)



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI
DIREZIONE GENERALE
Corso della Repubblica,16
L E C C O

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO
Circolare n.38/1944

Lecco, 28 aprile 1944

AI DIRETTORI DI SEDE
e per conoscenza
ALLA DELEGA DELLA DIREZIONE GENERALE - ROMA -
AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI DI AMMINISTRATIVO.

OGGETTO: Assicurazione degli addetti ai trattori, ai motori a scoppio ed alle macchine trainate od azionate dagli stessi trattori o motori per operazioni aventi prettamente carattere agrario. -Convenzione U.M.A. 1944.

E' stata rinnovata, per l'anno 1944, con l'Ente Utenti Motori Agricoli ( U.M.A.) la convenzione concernente l'assicurazione degli addetti ai trattori, ai motori a scoppio ed alle macchine mosse dagli stessi trattori o motori.

Le modalità dell'accordo ( fatta eccezione per quanto afferisce alla base economica ) sono identiche a quelle stabilite nella convenzione 1943.

Per la pratica applicazione dell'assicurazione di cui è cenno si richiamano pertanto gli uffici dipendenti sulle osservanze delle istruzioni impartite con le circolari n.67/1939, n.22/1941 e n.58/1943 la quale ultima deve intendersi integralmente confermata sia per quanto riguarda l'azionamento dei motori assicurati, sia per le formalità che devono accompagnare la denuncia degli infortuni, sia infine per la esclusione di quei particolari rischi che la casistica infortunistica trova ai margini della convenzione stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Circolare n.38/1944

I DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza

GLI ENTE DELEGA IOSE DIREZIONE GENERALE -RCLA-

GLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI.

OGGETTO: Assicurazione degli addetti ai trattori, ai motori a scoppio ed alle macchine trainate od azionate dagli stessi trattori o motori per operazioni aventi prettamente carattere agrario. -Convenzione U.M.A. 1944.

E' stata rinnovata, per l'anno 1944, con l'Ente Utenti Motori Agricoli ( U.M.A.) la convenzione concernente l'assicurazione degli addetti ai trattori, ai motori a scoppio ed alle macchine mosse dagli stessi trattori o motori.

Le modalità dell'accordo ( fatta eccezione per quanto afferisce alla base economica ) sono identiche a quelle stabilite nella convenzione 1943.

Per la pratica applicazione dell'assicurazione di cui è cenno si richiamano pertanto gli uffici dipendenti sulla osservanza delle istruzioni impartite con le circolari n.67/1935,n.22/1941 e n.58/1943 la quale ultima deve intendersi integralmente confermata sia per quanto riguarda l'ammontare dei motori assicurati, sia per le formalità che devono accompagnare le denuncie degli infortuni, sia infine per la declaratoria di quei particolari rischi che la casistica infortunistica trova ai margini della convenzione stessa.

Per quanto riguarda i criteri da prendersi a base delle liquidazioni delle indennità d'infortunio, seguiranno le opportune istruzioni.

Allo scopo, poi, di esaminare la risultanza del rischio di cui trattasi, le Sedi dovranno inviare entro il mese di giugno 1945 il prospetto degli infortuni avvenuti nell'anno 1944, avendo cura di accertare con particolare diligenza le effettive o presunte

970

o/o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

conseguenza dei singoli infortuni per modo da mettere questa Direzione Generale in grado di effettuare le operazioni di conguaglio del premio convenuto con l' U.M.',

Per le stesse ragioni e con la medesima modalità le Sedi ripeteranno al 30 giugno 1944 l'invio del prospetto degli infortuni avvenuti nel 1943.

Per i dati da prendersi in esame le Sedi trasmetteranno uno specchio che dovrà contenere gli stessi elementi indicati nel tracciato mod.B allegato alla circolare n.227/C del 3 novembre 1942.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Cassinelli)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per i dati da prendersi in esame le Sedi trasmetteranno uno specchio che dovrà contenere gli stessi elementi indicati nel tracciato mod.B allegato alla circolare n.227/C del 3 novembre 1947.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Cassinelli)



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica n.16

L E C C O

SERVIZIO ASSICURATIVO

Circolare n. 37
1944

Lecco, 22 aprile 1944

AI DIRETTORI DI SEDE
e per conoscenza:

ALLA DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE ROMA-
AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTR.

OGGETTO: Opzione fra indennità d'infortunio e pensione di guerra in dipendenza di infortunio causato da azioni belliche.

Con riferimento alla circolare 121/1942 del 19/10/1942, si precisa che nel caso in cui gli interessati od i loro aventi diritto optino per la pensione di guerra, alle comunicazioni da fare al Ministero delle Finanze provvederà questa Direzione Generale alla quale le Sedi dovranno limitarsi a rimettere due copie della dichiarazione di opzione rilasciando nella lettera accompagnatoria:

- nome e cognome dell'infortunato e - nei casi di morte anche quello degli aventi diritto;
- data dell'infortunio;
- ditta dalla quale l'operaio dipendeva (precisando la residenza o l'industria esercitata dalla ditta stessa);
- causale dell'infortunio;
- ammontare della rendita annua base spettante - in virtù della legge infortuni - all'infortunato od a ciascuno degli aventi diritto (vanno indicati a parte l'assegno di cumulo e le eventuali quote integrative)
- decorrenza della rendita.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785027

SERVIZIO ASSICURATIVO

Circolare n. 37
1944

Lecce, 22 aprile 1944

AI DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza:

ALLA DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE-ROMA-
AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTR.

OGGETTO: Opzione fra indennità d'infortunio e pensione di guerra in dipendenza di infortunio causato da azioni belliche.

Con riferimento alla circolare 121/1942 del 19/10/1942, si precisa che nel caso in cui gli interessati od i loro aventi diritto optino per la pensione di guerra, alle comunicazioni da fare al Ministero delle Finanze provvederà questa Direzione Generale alla quale le Sedi dovranno limitarsi a rimettere due copie della dichiarazione di opzione indicando nella lettera accompagnatoria:

- nome e cognome dell'infortunato e - nel caso di morte anche quello degli aventi diritto;
- data dell'infortunio;
- ditta dalla quale l'operaio dipendeva (precisando la residenza e l'industria esercitata dalla ditta stessa);
- causale dell'infortunio;
- ammontare della rendita annua base spettante - in virtù della legge infortuni - all'infortunato od a ciascuno degli aventi diritto (vanno indicati a parte l'assegno di guerra e le eventuali quote integrative)
- decorrenza della rendita.

Nel caso in cui l'infortunato od i suoi aventi diritto optino invece per il trattamento concesso dal nostro Istituto, basterà che la Sede ne dia comunicazione a questa Direzione Generale, unendo una sola copia della dichiarazione di opzione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Cassinelli)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica, 16 - telef. n. 2311 - 1551

L E C C O

SERVIZIO PATRIMONIALE FINANZIARIO

n° 36
1944

Lecco, 20 Aprile 1944

AI DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza:
ALLA DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE = ROMA
AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: danni di guerra -

---

Poichè si ha motivo di ritenere che, per varie ragioni, questa Direzione Generale non sia a conoscenza di tutti i danni di guerra subiti dalle proprietà dell'Istituto o, quanto meno, della loro effettiva entità, allo scopo di avere una esatta ed aggiornata situazione su tale delicata ed importantissima materia, si dispone che codesta Sede faccia pervenire non oltre il 31 Maggio p.v. tre distinti elenchi dei vari danni subiti per effetto di eventi bellici rispettivamente per:

a) immobili e relativi materiali infissi (comprendendovi i danni di piccola entità, quale rottura di vetri, ecc.);
b) mobili propriamente detti, sia distrutti che lesionati;
c) oggetti vari di arredamento e materiali comunque in dotazione agli Uffici, Ospedali ed Ambulatori.

Nei suddetti elenchi, che vanno riferiti dall'inizio della guerra a tutto il mese corrente, debbono inoltre essere precisate tutte le notizie relative alle pratiche svolte per il risarcimento dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SERVIZIO PATRIMONIALE FINANZIARIO
n° 36
1944

AI DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza:
ALLA DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE = ROMA
AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: danni di guerra -

---

Poichè si ha motivo di ritenere che, per varie ragioni, questa Direzione Generale non sia a conoscenza di tutti i danni di guerra subiti dalle proprietà dell'Istituto o, quanto meno, della loro effettiva entità, allo scopo di avere una esatta ed aggiornata situazione su tale delicata ed importantissima materia, si dispone che codesta Sede faccia pervenire non oltre il 31 Maggio p.v. tre distinti elenchi dei vari danni subiti per effetto di eventi bellici rispettivamente per:

a) immobili e relativi materiali infissi (comprendendovi i danni di piccola entità, quale rottura di vetri, ecc.);
b) mobili propriamente detti, sia distrutti che lesionati;
c) oggetti vari di arredamento e materiali comunque in dotazione agli Uffici, Ospedali ed Ambulatori.

Nei suddetti elenchi, che vanno riferiti dall'inizio della guerra a tutto il mese corrente, debbono inoltre essere precisate tutte le notizie relative alle pratiche svolte per il risarcimento dei danni stessi o loro esito, nonchè, per i materiali riparati a cura dell'Istituto, le spese sostenute.

Tali elenchi vanno trasmessi anche se negativi e debbono essere riferiti a tutte le proprietà nella zona di competenza delle rispettive Sedi, comprese quelle degli Uffici periferici e dei cessati compartimenti agricoli.

Allo scopo infine di porre questa Direzione Generale nella

967

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

condizione di intervenire - ove necessario - con i propri organi tecnici, successivamente dovranno essere trasmesse, con la massima urgenza, tutte le eventuali varianti alla situazione riepilogativa di cui trattasi.

Quanto sopra non pregiudica le disposizioni della circolare Presidenziale nº 17/1943 del 29/9/1943 e della successiva circolare nº 4/501/C dell'11/1/1944, che hanno sempre pieno vigore.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Francesco Cassinelli)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

...uanto sopra non pregiudica...

re Presidenziale nº 17/1943 del 29/9/1943 e della successiva circola-
re nº 4/501/C dell'11/1/1944, che hanno sempre pieno vigore.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Francesco Cassinelli)

966

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica 10 - Telef. n.2311 - 1551

L E C C O

N. 35
1944

Lecco, 5 aprile 1944

Ai DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE - ROMA-

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI

OGGETTO: Diarie agli infortunati invitati a visita.-

La Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, in considerazione delle presenti eccezionali circostanze, ha richiesto un adeguamento delle diarie corrisposte agli infortunati invitati a visita per cure o accertamenti presso gli Ambulatori dell'Istituto. Questa Direzione Generale aderendo alla richiesta ha - d'accordo con la Confederazione stessa - fissato le seguenti nuove diarie da corrispondersi con effetto immediato, in sostituzione di quelle indicate con circolare n.29/1942:

a) per assenza fuori residenza per più di quattro ore . . . L. 10.=
b) per assenza fuori residenza per una intera giornata. . . " 20.=
c) per assenza fuori residenza con il pernottamento . . . " 30.=

Per evidenti ragioni di uniformità, lo stesso trattamento si deve ritenere esteso anche ai lavoratori dell'agricoltura, i quali finora percepivano delle diarie in misura diversa a seconda delle consuetudini locali.-

Nei riguardi di entrambe le categorie di lavoratori, è facile constatare come le nuove diarie segnino un sensibile aumento ri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per conoscenza

*Alla DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE - ROMA-*

*Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI*

*OGGETTO: Diarie agli infortunati invitati a visita.-*

*La Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, in considerazione delle presenti eccezionali circostanze, ha richiesto un adeguamento delle diarie corrisposte agli infortunati invitati a visita per cure o accertamenti presso gli ambulatori dell'Istituto. Questa Direzione Generale aderendo alla richiesta ha - d'accordo con la Confederazione stessa - fissato le seguenti nuove diarie da corrispondersi con effetto immediato, in sostituzione di quelle indicate con circolare n.39/1942:*

*a) per assenza fuori residenza per più di quattro ore . . . L. 10.=*
*b) per assenza fuori residenza per una intera giornata. . . " 20.=*
*c) per assenza fuori residenza con il pernottamento . . . " 30.=*

*Per evidenti ragioni di uniformità, lo stesso trattamento si deve ritenere esteso anche ai lavoratori dell'agricoltura, i quali finora percepivano delle diarie in misura diversa a seconda delle consuetudini locali.-*

*Nei riguardi di entrambe le categorie di lavoratori, è facile constatare come le nuove diarie segnino un sensibile aumento rispetto a quelle fino ad ora applicate, specialmente nei casi nei quali l'infortunato sia costretto ad assentarsi dalla propria residenza durante l'intera giornata o a pernottare fuori, circostanza questa che, data la scarsezza dei mezzi di comunicazione, è*

965

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

probabile difettichi assai frequentemente.-

Ad evitare maggiori disagi ai lavoratori - e anche per ragioni di economia - si raccomanda quindi di distribuire gli orari delle visite mediche in modo che gli infortunati, per quanto possibile, usufruiscano nello spazio di poche ore o al massimo entro la stessa giornata delle corse di andata e ritorno delle ferrovie o tranvie o autocorriere.- I medici collaboreranno a loro volta, con la più rigorosa osservanza dell'orario, affinchè il servizio sanitario si svolga senza intralci e senza che gli infortunati siano costretti a lunghe e non sempre giustificabili attese.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Cassinelli)

AVVERTENZA: Alle Sedi non verrà più richiesta ricevuta delle circolari. Il mancato arrivo di qualcuna di esse potrà essere rilevato dalla interruzione della serie dei numeri progressivi: in tal caso le Sedi interessate richiederanno a questa Direzione Generale un nuovo invio degli esemplari non giunti a destinazione.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

siano costretti a lunghe e non sempre giustificabili attese.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Cassinelli)

AVVERTENZA: Alle Sedi non verrà più richiesta ricevuta delle circolari. Il mancato arrivo di qualcuna di esse potrà essere rilevato dalla interruzione della serie dei numeri progressivi: in tal caso le Sedi interessate richiederanno a questa Direzione Generale un nuovo invio degli esemplari non giunti a destinazione.-

964

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NRD No. 786021

**I. N. F. A. I. L.**

**DIREZIONE GENERALE**

Circolare N.° 34/944

*LECCO, 31 Marzo 1944.*

*Alle DIREZIONI DI SEDE*
*Ai COMPARTIMENTI AGRICOLI – Gestione Stralcio*
e per conoscenza
*Alla DELEGAZIONE della DIREZIONE GENERALE – ROMA*
*Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI*

**OGGETTO: Unificazione dei servizi delle gestioni industriali ed agricola**

Come è noto con circolare n. 20 della Presidenza in data 17 Dicembre 1943 è stato disposto che — con decorrenza dal 1° Gennaio c. a. — la « fusione ed accentramento dei locali, degli uffici, del personale, del patrimonio, della contabilità, ecc., fra la Sezione industriale e la Sezione agricola dovrà essere *assoluta* » e che con tale data la responsabilità di entrambe le gestioni incombe esclusivamente sui Direttori delle Sedi.

Con la predetta circolare furono altresì tracciate le direttive di massima da seguirsi per l'attuazione del provvedimento.

Questa Direzione Generale ritiene ora opportuno mettere in evidenza gli importanti scopi che con tali disposizioni si intendono conseguire, esponendo nella presente circolare le principali norme ed istruzioni inerenti alla nuova organizzazione della gestione dell'assicurazione nel settore agricolo, ad integrazione di quelle impartite per la parte contabile e statistica con circolare n. 18/1944 del 18 Febbraio u. s.

* * *

Sono ben note le profonde e notevoli differenze fra le disposizioni legislative riguardanti l'assicurazione infortuni industriali e quelle relative all'assicurazione infortuni agricoli, principali fra esse:

*a)* tutte le persone indicate nell'art. 1° della Legge 23 Agosto 1917, n. 1450, e negli art. 3-4 del Regolamento 21 Novembre 1918, n. 1889, dall'età di anni 12 ad anni 65 compiuti sono assicurate di pieno diritto contro gli infortuni in agricoltura.

Tale limite massimo di anni 65 fissato dalla Legge è stato poi elevato per la durata della guerra, e per i sei mesi successivi, ad anni 70 per i lavoratori fissi ed avventizi di *sesso maschile (D. L. 17 Marzo 1941, n. 288, andato in vigore il 18 Maggio 1941)* e così pure per i mezzadri, proprietari ed affittuari conduttori diretti di *sesso maschile (D. L. 31 Ottobre 1942, n. 1576, con decorrenza di applicazione 15 Novembre 1942).*

*b)* l'obbligo della denuncia dell'infortunio, a norma dell'art. 71 del Regolamento alla Legge, incombe al medico che presta la prima assistenza anziché al datore di lavoro.

La denuncia è compilata su apposito modulo approvato dal Ministero e fornito dall'Istituto assicuratore. Le norme che deve seguire il medico denunciante sono riportate nel detto art. 71 e seguenti.

*c)* le [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

*Ai COMPARTIMENTI AGRICOLI - Gestione Stralcio*

e per conoscenza

*Alla DELEGAZIONE della DIREZIONE GENERALE - ROMA*

*Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI*

**OGGETTO: Unificazione dei servizi delle gestioni industriali ed agricola**

Come è noto con circolare n. 20 della Presidenza in data 17 Dicembre 1943 è stato disposto che — con decorrenza dal 1° Gennaio c. a. — la « fusione ed accentramento dei locali, degli uffici, del personale, del patrimonio, della contabilità, ecc., fra la Sezione industriale e la Sezione agricola dovrà essere *assoluta* » e che con tale data la responsabilità di entrambe le gestioni incombe esclusivamente sui Direttori delle Sedi.

Con la predetta circolare furono altresì tracciate le direttive di massima da seguirsi per l'attuazione del provvedimento.

Questa Direzione Generale ritiene ora opportuno mettere in evidenza gli importanti scopi che con tali disposizioni si intendono conseguire, esponendo nella presente circolare le principali norme ed istruzioni inerenti alla nuova organizzazione della gestione dell'assicurazione nel settore agricolo, ad integrazione di quelle impartite per la parte contabile e statistica con circolare n. 18/1944 del 18 Febbraio u. s.

* * *

Sono ben note le profonde e notevoli differenze fra le disposizioni legislative riguardanti l'assicurazione infortuni industriali e quelle relative all'assicurazione infortuni agricoli, principali fra esse:

*a)* tutte le persone indicate nell'art. 1° della Legge 23 Agosto 1917, n. 1450, e negli art. 3 - 4 del Regolamento 21 Novembre 1918, n. 1889, dall'età di anni 12 ad anni 65 compiuti sono assicurate di pieno diritto contro gli infortuni in agricoltura.

Tale limite massimo di anni 65 fissato dalla Legge è stato poi elevato per la durata dalla guerra, e per i sei mesi successivi, ad anni 70 per i lavoratori fissi ed avventizi di *sesso maschile (D. L. 17 Marzo 1941, n. 288, andato in vigore il 18 Maggio 1941)* e così pure per i mezzadri, proprietari ed affittuari conduttori diretti di *sesso maschile (D. L. 31 Ottobre 1942, n. 1576, con decorrenza di applicazione 15 Novembre 1942).*

*b)* l'obbligo della denuncia dell'infortunio, a norma dell'art. 71 del Regolamento alla Legge, incombe al medico che presta la prima assistenza anzichè al datore di lavoro.

La denuncia è compilata su apposito modulo approvato dal Ministero e fornito dall'Istituto assicuratore. Le norme che deve seguire il medico denunciante sono riportate nel detto art. 71 e seguenti.

*c)* le indennità per i casi mortali, da devolversi secondo le norme previste dall'articolo 11 della Legge, e quelle per le inabilità permanenti totali o parziali, sono tuttora corrisposte in capitale e non in rendita, nella misura fissata nella tabella annessa alla Legge 23 Agosto 1917, n. 1450, e successive modifiche (allegato n. 1).

La indennità per inabilità permanente — totale o parziale — deve essere versata — a norma dell'art. 111 del Regolamento — all'Istituto di Previdenza Sociale, nella sua nuova Sede in Vittorio Veneto, nei casi in cui la indennità stessa, convertita in rendita in base alla tariffa per la costituzione delle rendite vitalizie immediate (allegato n. 2), dia una rendita superiore alle L. 500 annue.

963

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La inabilità permanente parziale, per essere indennizzabile, deve ridurre la capacità lavorativa in misura superiore al 15 per cento (art. 3 Legge 23 Agosto 1917, n. 1450), riduzione di capacità lavorativa che dovrà essere valutata secondo la tabella riportata nell'art. 103 del Regolamento la quale si differenzia da quella annessa alle legge industriale.

Per i lavoratori di sesso maschile, compresi nelle classi di età dai 65 ai 70 anni, le indennità per inabilità temporanea e per inabilità permanente parziale saranno liquidate secondo i massimali di legge previsti per le classi di età dai 55 ai 65 anni.

Circa la misura della indennità per inabilità temporanea — la quale per i casi in cui compete, deve essere liquidata direttamente dalle Sedi — vedasi allegato 1. Per l'indennità di che trattasi la legge prevede una franchigia di giorni dieci: l'indennità, cioè, dovrà essere corrisposta dall'undicesimo giorno da quello dell'infortunio ed è *dovuta ai soli lavoratori fissi od avventizi ed ai sovrastanti con esclusione, quindi, dei proprietari, affittuari o mezzadri e loro famigliari.*

A norma, però, dell'art. 82 del Regolamento nel caso in cui l'infortunato indugi a farsi visitare per più di tre giorni da quello dell'infortunio, agli effetti del pagamento delle indennità *sarà considerata come data dell'infortunio quella della prima visita medica.*

*Se per patto contrattuale di lavoro*, l'infortunato abbia diritto a percepire, per un determinato periodo di astensione dal lavoro, tutto o parte della rimunerazione, non peraltro inferiore alla metà, *non sarà dovuta*, durante quel periodo, la indennità per inabilità temporanea (art. 3 della Legge).

La procedura della revisione delle indennità — per quanto si attiene ai casi nei quali la stessa è ammessa, i termini entro cui deve essere esperita e le particolari norme da seguire — è disciplinata dall'art. 11 della Legge e dall'art. 118 del relativo Regolamento.

*d)* per il tassativo disposto dell'art. 10 della Legge, per i casi mortali e di inabilità permanente le indennità sono liquidate da apposito Comitato detto di liquidazione, con le norme di cui al Capo 3° del Regolamento (art. 106 e seguenti).

In particolare, le norme vigenti conferiscono al Comitato di liquidazione le attribuzioni specificatamente richiamate negli art. 106, 108, 109, 113, 116 e 117 del Regolamento.

La prassi successivamente seguita, allo scopo di snellire il lavoro ed accelerare la definizione delle pratiche, ha poi limitato l'attività del Comitato stesso alla cognizione, per conseguente delibera, dei soli casi controversi, per i quali verta cioè contestazione sull'*an* o sul *quantum debeatur*.

La delibera del Comitato di liquidazione chiude la fase amministrativa: l'infortunato, pertanto, non può adire l'autorità giudiziaria, se il Comitato di liquidazione non si è pronunciato (ultimo capoverso art. 109).

*e)* la Legge agricola non prevede l'obbligo delle cure agli infortunati; pur tuttavia le cessate Casse Mutue Infortuni provvedevano ad esse, in base ad una convenzione interconfederale, della quale si unisce il testo (allegato n. 3) a mezzo delle Mutue Agricole di Malattia, ora gestite dall'Ente di Mutualità Fascista.

Detta convenzione riguarda le categorie di lavoratori (avventizi, fissi, mezzadri) inscritte alle ex Mutue Malattia e non si applica ai proprietari e agli affittuari conduttori diretti di aziende agricole.

Ciò, nonostante, le ex Casse Mutue Infortuni nei casi di maggior bisogno e con prudente criterio accordavano gli stessi benefici anche alle su citate categorie.

Da parte di questa Direzione Generale sono in corso trattative con l'Ente di Mutualità Fascista per rivedere la suddetta convenzione che deve intendersi prorogata sino al 30 Giugno p. v.

In conseguenza, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria degli agricoli infortunati,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cui compete, deve essere liquidata direttamente dalle Sedi — vedasi allegato 1. Per l'indennità di che trattasi la legge prevede una franchigia di giorni dieci: l'indennità, cioè, dovrà essere corrisposta dall'undicesimo giorno da quello dell'infortunio ed è *dovuta ai soli lavoratori fissi od avventizi e ai sovrastanti con esclusione, quindi, dei proprietari, affittuari o mezzadri e loro famigliari.*

A norma, però, dell'art. 82 del Regolamento nel caso in cui l'infortunato indugi a farsi visitare per più di tre giorni da quello dell'infortunio, agli effetti del pagamento delle indennità *sarà considerata come data dell'infortunio quella della prima visita medica.*

*Se per patto contrattuale di lavoro*, l'infortunato abbia diritto a percepire, per un determinato periodo di astensione dal lavoro, tutto o parte della rimunerazione, non peraltro inferiore alla metà, *non sarà dovuta*, durante quel periodo, la indennità per inabilità temporanea (art. 3 della Legge).

La procedura della revisione delle indennità — per quanto si attiene ai casi nei quali la stessa è ammessa, i termini entro cui deve essere esperita e le particolari norme da seguire — è disciplinata dall'art. 11 della Legge e dall'art. 118 del relativo Regolamento.

*d)* per il tassativo disposto dell'art. 10 della Legge, per i casi mortali e di inabilità permanente le indennità sono liquidate da apposito Comitato detto di liquidazione, con le norme di cui al Capo 3° del Regolamento (art. 106 e seguenti).

In particolare, le norme vigenti conferiscono al Comitato di liquidazione le attribuzioni specificatamente richiamate negli art. 106, 108, 109, 113, 116 e 117 del Regolamento.

La prassi successivamente seguita, allo scopo di snellire il lavoro ed accelerare la definizione delle pratiche, ha poi limitato l'attività del Comitato stesso alla cognizione, per conseguente delibera, dei soli casi controversi, per i quali verta cioè contestazione sull'*an* o sul *quantum debeatur*.

La delibera del Comitato di liquidazione chiude la fase amministrativa: l'infortunato, pertanto, non può adire l'autorità giudiziaria, se il Comitato di liquidazione non si è pronunciato (ultimo capoverso art. 109).

*e)* la Legge agricola non prevede l'obbligo delle cure agli infortunati; pur tuttavia le cessate Casse Mutue Infortuni provvedevano ad esse, in base ad una convenzione interconfederale, della quale si unisce il testo (allegato n. 3) a mezzo delle Mutue Agricole di Malattia, ora gestite dall'Ente di Mutualità Fascista.

Detta convenzione riguarda le categorie di lavoratori (avventizi, fissi, mezzadri) inscritte alle ex Mutue Malattia e non si applica ai proprietari e agli affittuari conduttori diretti di aziende agricole.

Ciò, nonostante, le ex Casse Mutue Infortuni nei casi di maggior bisogno e con prudente criterio accordavano gli stessi benefici anche alle su citate categorie.

Da parte di questa Direzione Generale sono in corso trattative con l'Ente di Mutualità Fascista per rivedere la suddetta convenzione che deve intendersi prorogata sino al 30 Giugno p. v.

In conseguenza, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria degli agricoli infortunati, le Sedi continueranno ad attenersi in tutto ai criteri seguiti nella particolare materia dalle ex Casse Mutue Infortuni Agricoli.

Circa poi le comunicazioni da farsi e le modalità da osservarsi nei rapporti con l'Ente di Mutualità Fascista si rinvia a quanto è detto nella convenzione e nelle note riportate in calce della stessa.

Per tenere in evidenza i ricoveri ospedalieri di infortunati agricoli le Sedi istituiranno degli appositi registri, usando — con gli opportuni adattamenti — il mod. 128 I. attualmente adoperato per i ricoveri della gestione industriale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

In particolare dovrà essere tenuto per i ricoveri effettuati dal 1° Gennaio 1944:

1.°) Registro dei ricoveri disposti per il tramite dell'Ente Mutualità Fascista o direttamente da questo in base alla convenzione.

Per tutti quei casi che *non risulteranno indennizzabili come infortuni agricoli*, nella colonna annotazioni sarà posta una succinta indicazione dei motivi della non indennizzabilità come ad esempio « non infortunio - malattia » « infortunio industriale », ecc., e gli estremi della relativa comunicazioue all'Ente della Mutualità Fascista.

Inoltre, nella colonna « spese accessorie » saranno indicate le spese, le quali, secondo la convenzione, nel caso di trasferimento dell'operaio in altro ospedale, siano a carico dell'Istituto. Nella colonna, invece « documento che autorizza il ricovero » saranno indicati gli estremi della segnalazione ricevuta dall'Ente della Mutualità Fascista e della conferma del ricovero da parte delle Sedi.

2.°) Registro dei ricoveri ospedalieri disposti direttamente dalle Sedi per infortunati non assistiti dall'Ente di Mutualità Fascista (proprietari, affittuari, coltivatori diretti)

3.°) Registro dei ricoveri per la cura radicale dell'ernia.

4.°) Registro dei ricoveri ospedalieri disposti d'iniziativa delle Sedi per i casi non previsti dalla convenzione e non rientranti fra quelli di cui ai n. 1 e 2.

Si chiarisce che queste spedalizzazioni riguardano quei casi che non rientrano nell'applicazione della convenzione, ma che dipendono da diretta iniziativa delle Sedi, quali ad esempio atti operativi ritenuti utili per rendere meno gravi le conseguenze degli infortuni, cure fisiche eseguite allo stesso scopo, ricoveri per l'applicazione di apparecchi protetici, ecc.

Alla fine di ogni semestre le Sedi faranno pervenire per ognuno dei suddetti registri un prospetto numerico riassuntivo (opportunamente intestato) dal quale dovranno risultare i seguenti elementi:

*a)* Numero complessivo dei ricoveri avvenuti nel semestre.

*b)* Dimessi nel semestre o antecedentemente (per i soli casi riconosciuti indennizzabili):

1.°) Numero complessivo;

2.°) Numero complessivo delle giornate di degenza corrispondenti;

3.°) Ammontare complessivo delle spese (extra convenzione) sostenute effettivamente dalle Sedi

*c)* Numero complessivo dimessi nel semestre per casi non riconosciuti indennizzabili.

Solo quando tale giudizio sarà emesso, i casi riconosciuti indennizzabili saranno compresi nei dati di cui al punto *b)* dell'elenco che verrà inviato alla fine del semestre successivo.

È ovvio che per quanto riguarda i registri di cui ai n. 2, 3 e 4 si indicheranno solo i dati richiesti al punto *a)* e *b)*.

Per le altre segnalazioni periodiche che le Sedi riceveranno dalle Mutue Malattie, dovranno inviare uno specchio numerico riassuntivo.

*Si raccomanda la esatta compilazione dei prospetti di che trattasi, dovendo gli stessi servire per rilevare i dati da desumere a base della determinazione del contributo da corrispondersi all'Ente Mutualità Fascista per effetto della convenzione.*

Per tutti i ricoveri ospedalieri dovrà compilarsi la scheda di ricovero ospedaliero così come fatto per gli infortuni industriali, ponendo nell'alto della scheda l'annotazione « Gestione Agricola » e avendo cura di mettere in evidenza nella scheda stessa la categoria alla quale il ricovero si riferisce, con le seguenti indicazioni, da apporsi sotto lo spazio riservato al numero del registro dei ricoveri, a seconda dei casi: « degli assistiti dall'Ente Mutualità Fascista » (reg. n. 1), oppure « dei non assistiti dall'Ente Mutualità Fascista » (reg. n. 2), e « per cura radicale dell'Ernia » (reg. n. 3), od infine « per cure

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la convenzione, nel caso di trasferimento dell'operaio in altro ospedale, siano a carico dell'Istituto. Nella colonna, invece « documento che autorizza il ricovero » saranno indicati gli estremi della segnalazione ricevuta dall'Ente della Mutualità Fascista e della conferma del ricovero da parte delle Sedi.

2.°) Registro dei ricoveri ospedalieri disposti direttamente dalle Sedi per infortunati non assistiti dall'Ente di Mutualità Fascista (proprietari, affittuari, coltivatori diretti).

3.°) Registro dei ricoveri per la cura radicale dell'ernia.

4.°) Registro dei ricoveri ospedalieri disposti d'iniziativa delle Sedi per i casi non previsti dalla convenzione e non rientranti fra quelli di cui ai n. 1 e 2.

Si chiarisce che queste spedalizzazioni riguardano quei casi che non rientrano nell'applicazione della convenzione, ma che dipendono da diretta iniziativa delle Sedi, quali ad esempio atti operativi ritenuti utili per rendere meno gravi le conseguenze degli infortuni, cure fisiche eseguite allo stesso scopo, ricoveri per l'applicazione di apparecchi protetici, ecc.

Alla fine di ogni semestre le Sedi faranno pervenire per ognuno dei suddetti registri un prospetto numerico riassuntivo (opportunamente intestato) dal quale dovranno risultare i seguenti elementi:

*a)* Numero complessivo dei ricoveri avvenuti nel semestre.

*b)* Dimessi nel semestre o antecedentemente (per i soli casi riconosciuti indennizzabili):

1.°) Numero complessivo;

2.°) Numero complessivo delle giornate di degenza corrispondenti;

3.°) Ammontare complessivo delle spese (extra convenzione) sostenute effettivamente dalle Sedi.

*c)* Numero complessivo dimessi nel semestre per casi non riconosciuti indennizzabili.

Solo quando tale giudizio sarà emesso, i casi riconosciuti indennizzabili saranno compresi nei dati di cui al punto *b)* dell'elenco che verrà inviato alla fine del semestre successivo.

È ovvio che per quanto riguarda i registri di cui ai n. 2, 3 e 4 si indicheranno solo i dati richiesti al punto *a)* e *b)*.

Per le altre segnalazioni periodiche che le Sedi riceveranno dalle Mutue Malattie, dovranno inviare uno specchio numerico riassuntivo.

*Si raccomanda la esatta compilazione dei prospetti di che trattasi, dovendo gli stessi servire per rilevare i dati da desumere a base della determinazione del contributo da corrispondersi all'Ente Mutualità Fascista per effetto della convenzione.*

Per tutti i ricoveri ospedalieri dovrà compilarsi la scheda di ricovero ospedaliero così come fatto per gli infortuni industriali, ponendo nell'alto della scheda l'annotazione « Gestione Agricola » e avendo cura di mettere in evidenza nella scheda stessa la categoria alla quale il ricovero si riferisce, con le seguenti indicazioni, da apporsi sotto lo spazio riservato al numero del registro dei ricoveri, a seconda dei casi: « degli assistiti dall'Ente Mutualità Fascista » (reg. n. 1), oppure « dei non assistiti dall'Ente Mutualità Fascista » (reg. n. 2), o « per cura radicale dell'Ernia » (reg. n. 3), od infine « per cure varie » (reg. n. 4).

Dette schede dovranno inviarsi unitamente al corrispondente prospetto semestrale, annotando la data dell'invio nel relativo registro.

*Per ognuna delle suddette categorie di ricoveri ospedalieri effettuati nel corso del 1943, gli Uffici Stralcio invieranno subito i prospetti numerici riassuntivi redatti secondo lo schema sopra descritto, oltre quelli relativi alle cure ambulatorie e domiciliari effettuate sia direttamente che per il tramite dell'Ente Mutualità Fascista.*

962

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

// al fabbisogno dell'assicurazione si provvede mediante contributi, costituenti quote addizionali dell'imposta erariale sui fondi rustici (art. 7 della Legge). Pertanto ai datori di lavoro non incombe l'obbligo della denuncia di lavoro, nè quello relativo alla tenuta dei libri paga e matricola.

* * *

L'art. 1° del D. L. 25 Marzo 1943 - XXI, n. 315, relativo al trasferimento dell'assicurazione agricola dalle Casse Mutue all' « Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro » dispone che l'Istituto stesso tenga per detta assicurazione agricola una gestione separata e distinta. Pertanto la nuova organizzazione deve raggiungere lo scopo di ottenere l'unificazione totalitaria dei servizi, pur realizzando la voluta distinzione e separazione delle gestioni.

Per il raggiungimento di questi fini s'impartiscono le istruzioni seguenti:

## 1° — Uffici Stralcio.

L'unificazione dei servizi tra settore industriale e settore agricolo ha avuto decorrenza col 1° Gennaio u. s.

Con tale data la gestione dell'assicurazione agricola viene assunta dalle Sedi dell'Istituto e la responsabilità e direzione di tale gestione sono demandate ai Direttori delle Sedi.

Per la trattazione delle pratiche riguardanti i *casi denunciati alle ex Casse Mutue Agricole fino al 31 Dicembre 1943*, sono stati costituiti degli « Uffici Stralcio » nella località ove ha sede il Compartimento Agricolo. L'organizzazione ed il funzionamento dei detti Uffici Stralcio verranno disciplinati dal Direttore della locale nostra Sede.

È indispensabile che della nuova organizzazione dell'assicurazione agricola vengano informati — a mezzo di apposite circolari — i medici condotti, le direzioni degli ospedali ed in genere di luoghi di cura, le Unioni Provinciali degli Agricoltori, le Unioni Provinciali dei lavoratori dell'Agricoltura, i Pretori, i Cancellieri delle Preture e dei Tribunali; e, in genere, coloro, Enti o persone, che hanno interesse a conoscere il provvedimento.

Si lascia, infine, al giudizio discrezionale degli Ispettori Compartimentali amministrativi di stabilire l'epoca più opportuna per la chiusura della gestione stralcio con il conseguente trasferimento delle pratiche di infortuni tuttora in corso alle nostre Sedi.

## 2° — Infortuni.

*a)* Per gli infortuni agricoli le Sedi terranno archivio e protocollo distinti da quelli della gestione industriale. Mentre si lascia alle Sedi di provvedere alla conservazione degli schedari relativi agli infortuni agricoli denunciati a tutto il 31 Dicembre 1943; gli infortuni segnalati dopo tale data dovranno essere inseriti nello schedario della gestione industriale — che diverrà così unico — in quanto ogni « schedina » è bene contenga tutti i precedenti infortunistici dell'intestatario.

Naturalmente nella schedina, dovrà essere posto in evidenza che si tratta di infortunio agricolo (per esempio con la indicazione, ben visibile, *A*).

All'arrivo dei certificati denunzia, dei certificati medici di prosecuzione, dei certificati medici definitivi, *le Sedi provvederanno ad accreditare ai medici i compensi loro spettanti ai sensi dell'art. 87 del Regolamento alla Legge agricola.*

Per tenere in evidenza gli importi così dovuti, le Sedi potranno usare i mod. 44 *bis* S. S. avendo cura di mettere bene in evidenza che il modulo stesso si riferisce ai soli infortuni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gli infortuni sul lavoro » dispone che l'Istituto stesso tenga per detta assicurazione agricola una gestione separata e distinta. Pertanto la nuova organizzazione deve raggiungere lo scopo di ottenere l'unificazione totalitaria dei servizi, pur realizzando la voluta distinzione e separazione delle gestioni.

Per il raggiungimento di questi fini s'impartiscono le istruzioni seguenti:

## 1° — Uffici Stralcio.

L'unificazione dei servizi tra settore industriale e settore agricolo ha avuto decorrenza col 1° Gennaio u. s.

Con tale data la gestione dell'assicurazione agricola viene assunta dalle Sedi dell'Istituto e la responsabilità e direzione di tale gestione sono demandate ai Direttori delle Sedi.

Per la trattazione delle pratiche riguardanti i *casi denunciati alle ex Casse Mutue Agricole fino al 31 Dicembre 1943*, sono stati costituiti degli « Uffici Stralcio » nella località ove ha sede il Compartimento Agricolo. L'organizzazione ed il funzionamento dei detti Uffici Stralcio verranno disciplinati dal Direttore della locale nostra Sede.

È indispensabile che della nuova organizzazione dell'assicurazione agricola vengano informati — a mezzo di apposite circolari — i medici condotti, le direzioni degli ospedali ed in genere di luoghi di cura, le Unioni Provinciali degli Agricoltori, le Unioni Provinciali dei lavoratori dell'Agricoltura, i Pretori, i Cancellieri delle Preture e dei Tribunali; e, in genere, coloro, Enti o persone, che hanno interesse a conoscere il provvedimento.

Si lascia, infine, al giudizio discrezionale degli Ispettori Compartimentali amministrativi di stabilire l'epoca più opportuna per la chiusura della gestione stralcio con il conseguente trasferimento delle pratiche di infortuni tuttora in corso alle nostre Sedi.

## 2° — Infortuni.

*a)* Per gli infortuni agricoli le Sedi terranno archivio e protocollo distinti da quelli della gestione industriale. Mentre si lascia alle Sedi di provvedere alla conservazione degli schedari relativi agli infortuni agricoli denunciati a tutto il 31 Dicembre 1943; gli infortuni segnalati dopo tale data dovranno essere inseriti nello schedario della gestione industriale — che diverrà così unico — in quanto ogni « schedina » è bene contenga tutti i precedenti infortunistici dell'intestatario.

Naturalmente nella schedina dovrà essere posto in evidenza che si tratta di infortunio agricolo (per esempio con la indicazione, ben visibile, *A*).

All'arrivo dei certificati denunzia, dei certificati medici di prosecuzione, dei certificati medici definitivi, *le Sedi provvederanno ad accreditare ai medici i compensi loro spettanti ai sensi dell'art. 87 del Regolamento alla Legge agricola*.

Per tenere in evidenza gli importi così dovuti, le Sedi potranno usare i mod. 44 *bis* S. S. avendo cura di mettere bene in evidenza che il modulo stesso si riferisce ai soli infortuni agricoli, con la dicitura « Gestione Agricola » da apporsi in inchiostro rosso sopra lo spazio riservato all'indicazione del Comune.

Alla fine di ogni semestre, ed in base agli accreditamenti effettuati, le Sedi provvederanno a liquidare ai medici quanto loro dovuto per il rilascio dei certificati.

Per le segnalazioni al Ministero dell'Economia Corporativa degli infortuni mortali, e per la richiesta di benestare nell'ipotesi prevista dall'art. 113 del Regolamento, valgono le istruzioni impartite con la circolare n. 12/1044 del 4 Febbraio 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Inoltre, dovranno essere compilate le schede d'inabilità permanente mod. 1 *b* (infortuni agricoli) di cui saranno inviate: una copia al C. C. I., una copia a questa Direzione Generale ed una copia alla Delegazione in Roma, Piazza 5 Giornate n. 3; oltre che le schede per infortuni mortali delle quali saranno inviate: una copia al Ministero dell'Economia Corporativa, una copia a questa Direzione Generale ed un'altra alla Delegazione di Roma.

Il rappresentante dell'Istituto nel Comitato di Liquidazione avrà funzione di Segretario relatore. Questi sarà il Direttore della Sede della città nella quale funzionava la ex Cassa Mutua e ad esso le altre Sedi — facenti parte della circoscrizione del Compartimento stesso — invieranno — appena completamente istruite — le pratiche da sottoporre all'esame del Comitato di Liquidazione, corredate da una succinta e precisa relazione dalla quale risulti chiaramente la ragione del contendere. Tali pratiche saranno restituite alla Sede competente con la deliberazione del detto Comitato.

Le Sedi, fino a nuova disposizione, si avvarranno del modulario in uso presso le ex Casse Mutue, apponendo sui moduli il timbro « Istituto Nazionale Infortuni — Gestione Agricola — Sede di . . . . . ».

*b)* Le vertenze per infortuni sul lavoro in primo grado, già demandate alle Commissioni Arbitrali Compartimentali (art. 13, 14, 16 Legge e 109, 114, 116 relativo regolamento) sono ora di competenza del Giudice ordinario (Tribunale) col rito speciale delle controversie in materia corporativa (Capo 3°, art. 459 C. P. C.). Così per il giudizio di appello (ammesso soltanto per le cause di valore superiore alle L. 10.000) il procedimento è ora quello stabilito dal Titolo IV (art. dal 450 - 454 C. P. C.) e per il giudizio di Cassazione quello fissato dal Libro II, Capo III, essendo, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, cessata la competenza delle Commissioni Arbitrali.

Esse, peraltro, continuano a funzionare per i giudizi proposti, prima dell'entrata in vigore del nuovo codice.

### 3.° — Contributi demaniali.

Per la riscossione dei contributi demaniali provvede direttamente questa Direzione Generale, alla quale le Sedi dovranno inviare copia del riassunto dei ruoli dei detti contributi demaniali, non appena in loro possesso.

### 4.° — Gestione del fondo di previdenza del personale delle ex Casse Mutue Agricole.

Per quanto riguarda *i fondi di previdenza del personale*, le ex Casse Mutue consegneranno alla sede in loco le attività dei fondi stessi e la relativa contabilità particolare.

Le Sedi non effettueranno nessuna registrazione nella prima nota per la presa in carico di dette attività.

Ogni mese le Sedi registreranno in entrata della prima nota della gestione industriale le trattenute del fondo di previdenza eseguite sullo stipendio al personale proveniente dalle ex Casse Mutue e registreranno in uscita l'importo del contributo complessivo del fondo stesso (importo trattenuto per quote a carico del personale — quote a carico dell'Istituto) alla voce: « *Contributi del personale e dell'Istituto al fondo di previdenza* ».

La somma sarà utilizzata come per il passato (versamento sui libretti di risparmio, pagamenti premio assicurazione vita, ecc.), sospendendo però gli investimenti in titoli e in buoni postali fruttiferi.

Le Sedi capoluogo dei Compartimenti agricoli dovranno pertanto continuare a tenere la contabilità particolare della gestione *del fondo di previdenza del personale delle ex Casse Mutue Agricole* [illegible]

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

dei Comitato di Liquidazione, corredate da una succinta e precisa relazione dalla quale risulti chiaramente la ragione del contendere. Tali pratiche saranno restituite alla Sede competente con la deliberazione del detto Comitato.

Le Sedi, fino a nuova disposizione, si avvarranno del modulario in uso presso le ex Casse Mutue, apponendo sui moduli il timbro « Istituto Nazionale Infortuni — Gestione Agricola — Sede di . . . . . ».

*b)* Le vertenze per infortuni sul lavoro in primo grado, già demandate alle Commissioni Arbitrali Compartimentali (art. 13, 14, 16 Legge e 100, 114, 116 relativo regolamento) sono ora di competenza del Giudice ordinario (Tribunale) col rito speciale delle controversie in materia corporativa (Capo 3°, art. 459 C. P. C.). Così per il giudizio di appello (ammesso soltanto per le cause di valore superiore alle L. 10.000) il procedimento è ora quello stabilito dal Titolo IV (art. dal 450-451 C. P. C.) e per il giudizio di Cassazione quello fissato dal Libro II, Capo III, essendo, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, cessata la competenza delle Commissioni Arbitrali.

Esse, peraltro, continuano a funzionare per i giudizi proposti, prima dell'entrata in vigore del nuovo codice.

### 3.° — Contributi demaniali.

Per la riscossione dei contributi demaniali provvede direttamente questa Direzione Generale, alla quale le Sedi dovranno inviare copia del riassunto dei ruoli dei detti contributi demaniali, non appena in loro possesso.

### 4.° — Gestione del fondo di previdenza del personale delle ex Casse Mutue Agricole.

Per quanto riguarda *i fondi di previdenza del personale*, le ex Casse Mutue consegneranno alla sede in loco le attività dei fondi stessi e la relativa contabilità particolare.

Le Sedi non effettueranno nessuna registrazione nella prima nota per la presa in carico di dette attività.

Ogni mese le Sedi registreranno in entrata della prima nota della gestione industriale le trattenute del fondo di previdenza eseguite sullo stipendio al personale proveniente dalle ex Casse Mutue e registreranno in uscita l'importo del contributo complessivo del fondo stesso (importo trattenuto per quote a carico del personale — quote a carico dell'Istituto) alla voce: « *Contributi del personale e dell'Istituto al fondo di previdenza* ».

La somma sarà utilizzata come per il passato (versamento sui libretti di risparmio, pagamenti premio assicurazione vita, ecc.), sospendendo però gli investimenti in titoli e in buoni postali fruttiferi.

Le Sedi capoluogo dei Compartimenti agricoli dovranno pertanto continuare a tenere la contabilità particolare della gestione *del fondo di previdenza del personale delle ex Casse Mutue Agricole* ed i relativi conti individuali fino a nuove disposizioni di questa Direzione Generale.

Le ex Casse Mutue dovranno rimettere alla Direzione Generale il bilancio analitico del fondo al 31 Dicembre 1943 e una situazione del fondo stesso alla data in cui verrà effettuata la consegna delle attività patrimoniali alle Sedi.

Copia di detti documenti dovrà essere inviata anche alla Delegazione della Direzione Generale in Roma.

961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

* * *

Si confida che il Personale delle Sedi, compenetrato della importanza del provvedimento cui si riferiscono le istruzioni emanate con la presente circolare, voglia dare ad essa diligente e completa esecuzione, con l'abituale spirito di attaccamento e di collaborazione, rivolgendosi a questa Direzione Generale per eventuali dubbi o chiarimenti in merito.

**IL DIRETTORE GENERALE**
Dott. FRANCESCO CASSINELLI

*Errata corrige:* Circolare n. 18/1944 del 18 Febbraio 1944:

a pag. 1, riga 11, leggasi: registri dei premi e delle indennità *nonchè* nella prima nota invece di: registro dei premi e delle indennità *anzichè* nella prima nota.

a pag. 3, riga 18, leggasi: entro il 25 dei mesi *pari* anzichè 25 dei mesi *fissi*.

a pag. 7, riga 15, leggasi: Direzione Generale e, *in copia*, alla Delegazione di Roma, *anzichè* solo Direzione Generale.

a pag. 8, riga 1ª, leggasi: le registrazioni dovranno essere distinte per *Provincia e per anno* anzichè: le registrazioni dovranno essere distinte per anno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N.° 1

# TABELLA DELLE INDENNITÀ

## PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO IN AGRICOLTURA

Età della vittima dell'infortunio

| | SESSO | |
|---|---|---|
| *Infortuni mortali:* | Uomini | Donne |
| dai 12 ai 15 anni compiuti | 3.000,— | 2.250,— |
| » 15 » 23 » » | 6.000,— | 3.000,— |
| » 23 » 55 » » | 7.500,— | 3.750,— |
| » 55 » 65 » » | 4.500,— | 2.250,— |
| » 65 » 70 » » (per i soli lavor. di sesso maschile) | 4.500,— | —— |
| *Infortuni che producono inabilità assoluta:* | | |
| dai 12 ai 15 anni compiuti | 5.400,— | 3.600,— |
| » 15 » 23 » » | 7.500,— | 4.500,— |
| » 23 » 55 » » | 9.750,— | 6.000,— |
| » 55 » 65 » » | 6.000,— | 3.000,— |
| » 65 » 70 » » (per i soli lavor. di sesso maschile) | 6.000,— | —— |

*Infortuni che producono inabilità permanente parziale che diminuisca di più del 15 per cento l'attitudine al lavoro.*

L'indennità è calcolata sulla base di quella stabilita per l'inabilità permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro.

| | INDENNITÀ GIORNALIERA | |
|---|---|---|
| *Infortuni che producono inabilità temporanea:* | Uomini | Donne |
| dai 12 ai 15 anni compiuti | 1,50 | 1,50 |
| » 15 » 65 » » | 4,— | 3,— |
| » 65 » 70 » » (per i soli lavor. di sesso maschile) | 4,— | —— |

Le vedove che siano a capo famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennità, agli uomini.

Alle indennità stabilite per i casi di inabilità permanente e di morte un aggiunta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Età della vittima dell'infortunio | SESSO | |
|---|---|---|
| | Uomini | Donne |
| *Infortuni mortali:* | | |
| dai 12 ai 15 anni compiuti | 3.000,— | 2.250,— |
| » 15 » 23 » » | 6.000,— | 3.000,— |
| » 23 » 55 » » | 7.500,— | 3.750,— |
| » 55 » 65 » » | 4.500,— | 2.250,— |
| » 65 » 70 » » (per i soli lavor. di sesso maschile) | 4.500,— | —— |
| *Infortuni che producono inabilità assoluta:* | | |
| dai 12 ai 15 anni compiuti | 5.400,— | 3.600,— |
| » 15 » 23 » » | 7.500,— | 4.500,— |
| » 23 » 55 » » | 9.750,— | 6.000,— |
| » 55 » 65 » » | 6.000,— | 3.000,— |
| » 65 » 70 » » (per i soli lavor. di sesso maschile) | 6.000,— | —— |

*Infortuni che producono inabilità permanente parziale che diminuisca di più del 15 per cento l'attitudine al lavoro.*

L'indennità è calcolata sulla base di quella stabilita per l'inabilità permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro.

| | INDENNITÀ GIORNALIERA | |
|---|---|---|
| | Uomini | Donne |
| *Infortuni che producono inabilità temporanea:* | | |
| dai 12 ai 15 anni compiuti | 1,50 | 1,50 |
| » 15 » 65 » » | 4,— | 3,— |
| » 65 » 70 » » (per i soli lavor. di sesso maschile) | 4,— | —— |

Le vedove che siano a capo famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennità, agli uomini.

Alle indennità stabilite per i casi di inabilità permanente e di morte, va aggiunto un decimo per la moglie e per ciascun figlio minore degli anni 15 fino alla concorrenza del 50 per cento: nel caso che la persona colpita di infortunio sia una donna va aggiunto un decimo per ciascun figlio minore degli anni 15 fino al massimo predetto.

Nel caso di morte la ripartizione della indennità fra gli aventi diritto a norma dell'articolo 11 sarà fatta dopo la eventuale aggiunta dei decimi di cui nel comma precedente.

Le indennità sono pagate in capitale; saranno versate però all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale per essere convertite in rendita vitalizia, quando questa risulti almeno di 500 lire all'anno.

960

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N.° 2

# Tariffe per le rendite vitalizie immediate

Interesse 4,50 °/₀; Tavole di sopravvivenza della popolazione italiana, maschi e femmine, calcolata in base ai censimenti del 1901 e del 1911 ed alle statistiche mortuarie del triennio 1910 - 1912; pagamento della rendita in rate mensili anticipate.

*Somme per le quali si corrisponde una rendita annua vitalizia di una lira pagate in rate mensili anticipate.*

| ETÀ | Somme corrispondenti alla rendita di una lira | ETÀ | Somme corrispondenti alla rendita di una lira | ETÀ | Somme corrispondenti alla rendita di una lira | ETÀ | Somme corrispondenti alla rendita di una lira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 20.048 | 29.6 | 18.117 | 47 | 14.642 | 64.6 | 8.821 |
| 12.6 | 19.990 | 30 | 18.049 | 47.6 | 14.504 | 65 | 8.638 |
| 13 | 19.931 | 30.6 | 17.977 | 48 | 14.367 | 65.6 | 8.454 |
| 13.6 | 19.874 | 31 | 17.906 | 48.6 | 14.225 | 66 | 8.270 |
| 14 | 19.818 | 31.6 | 17.831 | 49 | 14.083 | 66.6 | 8.086 |
| 14.6 | 19.762 | 32 | 17.757 | 49.6 | 13.937 | 67 | 7.903 |
| 15 | 19.707 | 32.6 | 17.679 | 50 | 13.792 | 67.6 | 7.722 |
| 15.6 | 19.652 | 33 | 17.601 | 50.6 | 13.642 | 68 | 7.541 |
| 16 | 19.598 | 33.6 | 17.519 | 51 | 13.493 | 68.6 | 7.363 |
| 16.6 | 19.544 | 34 | 17.438 | 51.6 | 13.339 | 69 | 7.185 |
| 17 | 19.490 | 34.6 | 17.353 | 52 | 13.185 | 69.6 | 7.011 |
| 17.6 | 19.437 | 35 | 17.268 | 52.6 | 13.028 | 70 | 6.837 |
| 18 | 19.383 | 35.6 | 17.181 | 53 | 12.871 | 70.6 | 6.667 |
| 18.6 | 19.331 | 36 | 17.093 | 53.6 | 12.710 | 71 | 6.496 |
| 19 | 19.279 | 36.6 | 17.002 | 54 | 12.548 | 71.6 | 6.331 |
| 19.6 | 19.226 | 37 | 16.910 | 54.6 | 12.383 | 72 | 6.165 |
| 20 | 19.177 | 37.6 | 16.815 | 55 | 12.217 | 72.6 | 6.005 |
| 20.6 | 19.127 | 38 | 16.720 | 55.6 | 12.048 | 73 | 5.846 |
| 21 | 19.077 | 38.6 | 16.621 | 56 | 11.875 | 73.6 | 5.691 |
| 21.6 | 19.027 | 39 | 16.523 | 56.6 | 11.705 | 74 | 5.537 |
| 22 | 18.978 | 39.6 | 16.420 | 57 | 11.532 | 74.6 | 5.389 |
| 22.6 | 18.928 | 40 | 16.318 | 57.6 | 11.356 | 75 | 5.241 |
| 23 | 18.878 | 40.6 | 16.211 | 58 | 11.180 | 75.6 | 5.099 |
| 23.6 | 18.827 | 41 | 16.104 | 58.6 | 11.002 | 76 | 4.957 |
| 24 | 18.777 | 41.6 | 15.994 | 59 | 10.824 | 76.6 | 4.821 |
| 24.6 | 18.724 | 42 | 15.883 | 59.6 | 10.644 | 77 | 4.685 |
| 25 | 18.670 | 42.6 | 15.768 | 60 | 10.464 | 77.6 | 4.555 |
| 25.6 | 18.614 | 43 | 15.652 | 60.6 | 10.283 | 78 | 4.425 |
| 26 | 18.557 | 43.6 | 15.533 | 61 | 10.102 | 78.6 | 4.301 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

*Somme per le quali si corrisponde una rendita annua vitalizia di una lira pagate in rate mensili anticipate.*

| ETÀ | Somme corrispondenti alla rendita di una lira | ETÀ | Somme corrispondenti alla rendita di una lira | ETÀ | Somme corrispondenti alla rendita di una lira | ETÀ | Somme corrispondenti alla rendita di una lira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 20.048 | 29.6 | 18.117 | 47 | 14.642 | 64.6 | 8.821 |
| 12.6 | 19.990 | 30 | 18.049 | 47.6 | 14.504 | 65 | 8.638 |
| 13 | 19.931 | 30.6 | 17.977 | 48 | 14.367 | 65.6 | 8.454 |
| 13.6 | 19.874 | 31 | 17.906 | 48.6 | 14.225 | 66 | 8.270 |
| 14 | 19.818 | 31.6 | 17.831 | 49 | 14.083 | 66.6 | 8.086 |
| 14.6 | 19.762 | 32 | 17.757 | 49.6 | 13.937 | 67 | 7.903 |
| 15 | 19.707 | 32.6 | 17.679 | 50 | 13.792 | 67.6 | 7.722 |
| 15.6 | 19.652 | 33 | 17.601 | 50.6 | 13.642 | 68 | 7.541 |
| 16 | 19.598 | 33.6 | 17.519 | 51 | 13.493 | 68.6 | 7.363 |
| 16.6 | 19.544 | 34 | 17.438 | 51.6 | 13.339 | 69 | 7.185 |
| 17 | 19.490 | 34.6 | 17.353 | 52 | 13.185 | 69.6 | 7.011 |
| 17.6 | 19.437 | 35 | 17.268 | 52.6 | 13.028 | 70 | 6.837 |
| 18 | 19.383 | 35.6 | 17.181 | 53 | 12.871 | 70.6 | 6.667 |
| 18.6 | 19.331 | 36 | 17.093 | 53.6 | 12.710 | 71 | 6.496 |
| 19 | 19.279 | 36.6 | 17.002 | 54 | 12.548 | 71.6 | 6.331 |
| 19.6 | 19.228 | 37 | 16.910 | 54.6 | 12.383 | 72 | 6.165 |
| 20 | 19.177 | 37.6 | 16.815 | 55 | 12.217 | 72.6 | 6.005 |
| 20.6 | 19.127 | 38 | 16.720 | 55.6 | 12.048 | 73 | 5.846 |
| 21 | 19.077 | 38.6 | 16.621 | 56 | 11.878 | 73.6 | 5.691 |
| 21.6 | 19.027 | 39 | 16.523 | 56.6 | 11.705 | 74 | 5.537 |
| 22 | 18.978 | 39.6 | 16.420 | 57 | 11.532 | 74.6 | 5.389 |
| 22.6 | 18.928 | 40 | 16.318 | 57.6 | 11.356 | 75 | 5.241 |
| 23 | 18.878 | 40.6 | 16.211 | 58 | 11.180 | 75.6 | 5.099 |
| 23.6 | 18.827 | 41 | 16.104 | 58.6 | 11.002 | 76 | 4.957 |
| 24 | 18.777 | 41.6 | 15.994 | 59 | 10.824 | 76.6 | 4.821 |
| 24.6 | 18.724 | 42 | 15.883 | 59.6 | 10.644 | 77 | 4.685 |
| 25 | 18.670 | 42.6 | 15.768 | 60 | 10.464 | 77.6 | 4.555 |
| 25.6 | 18.614 | 43 | 15.652 | 60.6 | 10.283 | 78 | 4.425 |
| 26 | 18.557 | 43.6 | 15.533 | 61 | 10.102 | 78.6 | 4.301 |
| 26.6 | 18.498 | 44 | 15.413 | 61.6 | 9.919 | 79 | 4.177 |
| 27 | 18.439 | 44.6 | 15.289 | 62 | 9.737 | 79.6 | 4.058 |
| 27.6 | 18.377 | 45 | 15.165 | 62.6 | 9.554 | 80 | 3.939 |
| 28 | 18.315 | 45.6 | 15.037 | 63 | 9.371 | ed oltre | |
| 28.6 | 18.250 | 46 | 14.908 | 63.6 | 9.188 | | |
| 29 | 18.185 | 46.6 | 14.775 | 64 | 9.005 | | |

959

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ALLEGATO N.° 3

# CONVENZIONE INTERCONFEDERALE

## IN DATA 21 APRILE 1942-XX

**I. - Le Casse Infortuni Agricoli provvedono al ricovero in Ospedali od in altri idonei Istituti di cura degli infortunati compresi nella loro giurisdizione, allorquando ricorrono gli estremi della necessità e della urgenza.**

**Al ricovero dei lavoratori agricoli infortunati COMPRESI NEGLI ELENCHI ANAGRAFICI COMUNALI compilati dalle due Confederazioni Nazionali dell'Agricoltura sarà provveduto dalle Mutue di Malattia, a ciò delegate nell'interesse delle Casse Infortuni.**

---

*Note concordate tra la Federazione Nazionale Fascista Casse Mutue Infortuni Agricoli e la Federazione Mutue di Malattia in applicazione dell'art. 9 della convenzione.*

1). — I requisiti della necessità e dell'urgenza debbono ricorrere per autorizzare il ricovero iniziale *(primo ricovero)*.

La subordinazione dei ricoveri agli estremi su accennati è diretta *a limitare* questo provvedimento assistenziale *ai casi che ne presentano la precisa indicazione clinico-terapeutica*. Il criterio vale tanto per i ricoveri disposti dalle Casse Infortuni quanto per quelli disposti dalle Mutue di Malattia.

2). — Il criterio della necessità e dell'urgenza va inteso nel senso che il ricovero risponda al canone della *indispensabilità*, rilevabile, obbiettivamente dalla gravità delle lesioni, dallo stato dell'infermo, dall'indole della terapia che conviene seguire e dal giudizio prognostico del danno che potrebbe derivare all'infortunato qualora non intervenissero adeguati e pronti provvedimenti assistenziali.

La *tabella* annessa alla convenzione del 1938 conserva valore non tassativo ma indicativo.

3). — Le Casse Infortuni assumono direttamente l'iniziativa del ricovero ospedaliero quando si tratti di categorie alle quali non siano estese le prestazioni di malattia e che beneficiano invece di quelle contro gli infortuni.

Parimenti le Mutue Malattia assumono direttamente l'iniziativa del ricovero ospedaliero quando si tratti di categorie di lavoratori che siano assicurate simultaneamente per il rischio di malattia e per quello d'infortunio.

Qualora fosse mancata l'iniziativa da parte delle Mutue di Malattia a favore di un infortunato appartenente alle categorie ad esse associate, *la Cassa Infortuni ne solleciterà i provvedimenti per il ricovero*, o, avvenuto il ricovero di urgenza, ne avvertirà la Mutua di Malattia competente per averne lo scarico delle spese di spedalità.

4). — Le Mutue Malattia sono *tenute a notificare* alle Casse Infortuni gli estremi dell'avvenuto ricovero.

Tale notificazione deve essere fatta *entro il più breve termine possibile* (normalmente entro i dieci giorni dalla data del ricovero).

Dal momento in cui la Cassa Infortuni ha ricevuta la notificazione suddetta la istrut-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione, allorquando ricorrono gli estremi della necessità e della urgenza.

Al ricovero dei lavoratori agricoli infortunati COMPRESI NEGLI ELENCHI ANAGRAFICI COMUNALI compilati dalle due Confederazioni Nazionali dell'Agricoltura sarà provveduto dalle Mutue di Malattia, a ciò delegate nell'interesse delle Casse Infortuni.

---

*Note concordate tra la Federazione Nazionale Fascista Casse Mutue Infortuni Agricoli e la Federazione Mutue di Malattia in applicazione dell'art. 9 della convenzione.*

1). — I requisiti della necessità e dell'urgenza debbono ricorrere per autorizzare il ricovero iniziale *(primo ricovero)*.

La subordinazione dei ricoveri agli estremi su accennati è diretta *a limitare* questo provvedimento assistenziale *ai casi che ne presentano la precisa indicazione clinico-terapeutica*. Il criterio vale tanto per i ricoveri disposti dalle Casse Infortuni quanto per quelli disposti dalle Mutue di Malattia.

2). — Il criterio della necessità e dell'urgenza va inteso nel senso che il ricovero risponda al canone della *indispensabilità*, rilevabile, obbiettivamente dalla gravità delle lesioni, dallo stato dell'infermo, dall'indole della terapia che conviene seguire e dal giudizio prognostico del danno che potrebbe derivare all'infortunato qualora non intervenissero adeguati e pronti provvedimenti assistenziali.

La *tabella* annessa alla convenzione del 1938 conserva valore non tassativo ma indicativo.

3). — Le Casse Infortuni assumono direttamente l'iniziativa del ricovero ospedaliero quando si tratti di categorie alle quali non siano estese le prestazioni di malattia e che beneficiano invece di quelle contro gli infortuni.

Parimenti le Mutue Malattia assumono direttamente l'iniziativa del ricovero ospedaliero quando si tratti di categorie di lavoratori che siano assicurate simultaneamente per il rischio di malattia e per quello d'infortunio.

Qualora fosse mancata l'iniziativa da parte delle Mutue di Malattia a favore di un infortunato appartenente alle categorie ad esse associate, *la Cassa Infortuni ne solleciterà i provvedimenti per il ricovero*, o, avvenuto il ricovero di urgenza, ne avvertirà la Mutua di Malattia competente per averne lo scarico delle spese di spedalità.

4). — Le Mutue Malattia sono *tenute a notificare* alle Casse Infortuni gli estremi dell'avvenuto ricovero.

Tale notificazione deve essere fatta *entro il più breve termine possibile* (normalmente entro i dieci giorni dalla data del ricovero).

Dal momento in cui la Cassa Infortuni ha ricevuta la notificazione suddetta la istruttoria infortunistica *segue il suo corso ordinario*. Qualora manchi la denunzia, l'avviso di ricovero varrà egualmente ai fini dell'istruttoria, mentre la denunzia verrà sollecitata.

Qualora risulti che non si tratti d'infortunio la Mutua Malattia ne viene informata — non ai fini, s'intende, della contestazione del ricovero o dell'onere della spesa — sibbene affinchè la Mutua stessa possa regolarsi ai fini di tutte le prestazioni che potessero essere di sua competenza. *Con l'avviso che non trattasi di infortunio viene a cessare l'interesse e la responsabilità delle Casse Infortuni a tutti gli effetti.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5). — Le Mutue Malattia sono tenute a dar pronta comunicazione alle Casse Infortuni della data di dimissione dei ricoverati dagli ospedali, e delle date degli eventuali trasferimenti.

**II. - Le Casse Mutue Infortuni possono disporre il ricovero in ospedali od in altri luoghi di cura degli agricoli infortunati per i quali, risolto il processo clinico, residuino stati anatomici o funzionali tali che limitino in qualsiasi misura la idoneità al lavoro e che possano essere rimossi od attenuati attraverso speciali cure, giusta comuni criteri clinici e prognostici.**

**Qualora si tratti di lavoratori agricoli infortunati compresi negli elenchi anagrafici di cui all'art. 1°, le Mutue di Malattia sono tenute a comunicare alle competenti Casse Infortuni gli estremi clinici inerenti ai singoli casi affinchè ne sia autorizzato il ricovero in idonei istituti di cura.**

**Nei casi considerati nei precedenti comma e qualora si debbano affrontare interventi chirurgici, dovrà intervenire il consenso dell'assicurato o di chi esercita nei confronti di lui la patria potestà o la tutela.**

---

1) — I ricoveri di cui tratta questo articolo (che chiameremo *ricoveri successivi* per distinguerli dai *primi ricoveri*), si riferiscono a quegli infortunati per i quali, risolto il processo clinico, ed avvenuta la dimissione dal luogo di cura, residuino postumi anatomici o funzionali della lesione primitiva, tali da limitare in qualsiasi misura la idoneità al lavoro, e quando il giudizio clinico obiettivo e prognostico consenta di ritenere che i postumi medesimi possano essere rimossi od attenuati attraverso speciali cure.

Conservano carattere di *primi ricoveri* le spedalizzazioni successive quando siano necessarie *per cure continuative od integrative immediatamente connesse col primo ricovero*; ad esempio, rimozioni di apparecchi gessati, complicazioni a riaccensioni morbose sopravvenute subito dopo le prime cure, ecc., ecc.

2). — I ricoveri successivi, salvo casi assolutamente eccezionali, non presentano i caratteri dell'urgenza. Per tale ragione la competenza e la responsabilità di autorizzarli deve risalire sempre alla Cassa Infortuni, qualunque sia la categoria del lavoratore infortunato. Tale autorizzazione è indispensabile anche per il fatto che l'assistenza sanitaria ai lavoratori agricoli infortunati non ha carattere obbligatorio derivante da legge, ma facoltativo derivante da convenzione corporativa.

3). — Poichè, come si è detto, i ricoveri successivi di regola non presentano i caratteri dell'urgenza, non è ammissibile che il ricovero possa avvenire senza che sia documentata la opportunità e la utilità di esso.

A tal fine la Mutua di Malattia, qualora prenda l'iniziativa per un ricovero successivo, deve comunicare alla Cassa Infortuni competente gli opportuni elementi d'ordine clinico, indicando altresì l'ospedale od il tipo di istituto di cura in cui l'infortunato dovrebbe essere ricoverato.

La Cassa Infortuni farà conoscere le sue determinazioni, *sia al riguardo della autorizzazione del ricovero, sia riguardo alla scelta dell'ospedale*. La Cassa potrebbe, invero, chiedere per giustificati motivi *il ricovero in altro più idoneo istituto di cura*.

4). — Anche per i ricoveri successivi vale l'avvertenza fatta in nota 3 dell'art. 1°, qualora fosse mancata l'iniziativa della Mutua Malattia e la Cassa Infortuni credesse di doverla sollecitare.

5) — Nei ricoveri successivi — si ripete — si considerano situazioni dalle quali di regola esula il criterio dell'urgenza. Si prevede pertanto che, se *siano necessari interventi chirurgici, debba risultare il consenso dell'assicurato o di chi esercita nei confronti di lui la patria potestà o la tutela*.

Tanto più sembra indispensabile il consenso, in quanto l'assistenza sanitaria a favore

declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

**alle competenti Casse Infortuni gli estremi clinici inerenti ai singoli casi affinchè ne sia autorizzato il ricovero in idonei istituti di cura.**

**Nei casi considerati nei precedenti comma e qualora si debbano affrontare interventi chirurgici, dovrà intervenire il consenso dell'assicurato o di chi esercita nei confronti di lui la patria potestà o la tutela.**

---

1). — I ricoveri di cui tratta questo articolo (che chiameremo *ricoveri successivi* per distinguerli dai *primi ricoveri*), si riferiscono a quegli infortunati per i quali, risolto il processo clinico, ed avvenuta la dimissione dal luogo di cura, residuino postumi anatomici o funzionali della lesione primitiva, tali da limitare in qualsiasi misura la idoneità al lavoro, e quando il giudizio clinico obiettivo e prognostico consenta di ritenere che i postumi medesimi possano essere rimossi od attenuati attraverso speciali cure.

Conservano carattere di *primi ricoveri* le spedalizzazioni successive quando siano necessarie *per cure continuative od integrative immediatamente connesse col primo ricovero*; ad esempio, rimozioni di apparecchi gessati, complicazioni a riaccensioni morbose sopravvenute subito dopo le prime cure, ecc., ecc.

2). — I ricoveri successivi, salvo casi assolutamente eccezionali, non presentano i caratteri dell'urgenza. Per tale ragione la competenza e la responsabilità di autorizzarli deve risalire sempre alla Cassa Infortuni, qualunque sia la categoria del lavoratore infortunato. Tale autorizzazione è indispensabile anche per il fatto che l'assistenza sanitaria ai lavoratori agricoli infortunati non ha carattere obbligatorio derivante da legge, ma facoltativo derivante da convenzione corporativa.

3). — Poichè, come si è detto, i ricoveri successivi di regola non presentano i caratteri dell'urgenza, non è ammissibile che il ricovero possa avvenire senza che sia documentata la opportunità e la utilità di esso.

A tal fine la Mutua di Malattia, qualora prenda l'iniziativa per un ricovero successivo, deve comunicare alla Cassa Infortuni competente gli opportuni elementi d'ordine clinico, indicando altresì l'ospedale od il tipo di istituto di cura in cui l'infortunato dovrebbe essere ricoverato.

La Cassa Infortuni farà conoscere le sue determinazioni, *sia al riguardo della autorizzazione del ricovero, sia riguardo alla scelta dell'ospedale*. La Cassa potrebbe, invero, chiedere per giustificati motivi *il ricovero in altro più idoneo istituto di cura*.

4). — Anche per i ricoveri successivi vale l'avvertenza fatta in nota 3 dell'art. 1°, qualora fosse mancata l'iniziativa della Mutua Malattia e la Cassa Infortuni credesse di doverla sollecitare.

5) — Nei ricoveri successivi — si ripete — si considerano situazioni dalle quali di regola esula il criterio dell'urgenza. Si prevede pertanto che, se *siano necessari interventi chirurgici, debba risultare il consenso dell'assicurato o di chi esercita nei confronti di lui la patria potestà o la tutela*.

Tanto più sembra indispensabile il consenso, in quanto l'assistenza sanitaria a favore dei lavoratori agricoli infortunati non ha carattere obbligatorio ma facoltativo, come premesso nella nota 2).

L'atto di consenso dovrà essere allegato alla documentazione della Mutua Malattia di cui alla precedente nota 3), quando da essa parta l'iniziativa.

6). — Le Mutue Malattia debbono dare alle Casse Infortuni pronta comunicazione degli estremi dell'avvenuto ricovero, e della data di dimissione dai luoghi di cura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

**III. - In considerazione dell'utilità che può derivare agli assicurati contro gli infortuni dalla cura radicale dell'ernia, sotto il punto di vista della prevenzione, si riconosce che da parte delle Casse Infortuni Agricoli sia dovuto un contributo alle Mutue Malattia.**

**Tale contributo è stato compreso nel forfait di cui all'art. 8.**

---

1). — Le Mutue di Malattia comunicheranno all'inizio di ciascun mese, agli effetti statistici, l'elenco degli operai operati di ernia dimessi nel mese precedente.

**IV. - Le Casse Infortuni Agricoli DISPONGONO CURE AMBULATORIE qualora esse siano idonee e sufficienti tanto all'inizio della manifestazione morbosa, quanto a seguito di un precedente ricovero ospedaliero.**

**Le cure ambulatorie possono essere delegate alle Mutue di Malattia per gli infortunati compresi negli elenchi anagrafici di cui all'art. 1°.**

---

1). — In un numero cospicuo di lesioni le cure ambulatorie si rilevano sufficienti a raggiungere idonei risultati tanto sotto il punto di vista clinico quanto sotto i riguardi funzionali.

Il criterio da seguire in linea generale sarà quello di affidare le cure all'ambulatorio più prossimo al luogo di residenza dell'infortunato.

2). — È raccomandabile lo scambio di tali prestazioni tra le Casse Infortuni e le Mutue di Malattia.

3). — Là dove non esistano ambulatori di Casse Infortuni e si tratti di infortunati appartenenti alle categorie di lavoratori assistiti dalle Mutue di Malattia, queste disporranno le cure nei propri ambulatori senza che ne occorra preventiva autorizzazione.

4). — *All'inizio di ciascun trimestre le Mutue di Malattia rimetteranno alle Casse Mutue Infortuni competenti un elenco degli infortunati assistiti ambulatoriamente nel trimestre precedente.*

Nell'elenco saranno indicati la data dell'inizio e della fine dell'assistenza, gli estremi di ordine clinico e gli elementi di fatto per i quali fu ritenuto necessario od opportuno istituire l'assistenza ambulatoria.

**V. - Nei casi in cui non si riveli necessario o attuabile il ricovero ospedaliero, ovvero quando si rivelino insufficienti o inattuabili le cure ambulatorie possono essere praticate cure domiciliari.**

**Le cure domiciliari sono praticate dalle Mutue di Malattia quando si tratti di infortunati compresi negli elenchi anagrafici di cui all'art. 1°.**

**Le cure ambulatorie e domiciliari comprendono l'assistenza prevista dalle Mutue di Malattia per ciascuna categoria di lavoratori.**

---

1). — L'assistenza domiciliare costituisce un'attuazione del tutto nuova fra le iniziative assistenziali a favore degli infortunati agricoli. Essa va attuata con criteri di prudente limitazione in una sfera intermedia tra l'assistenza ambulatoria e quella ospedaliera, sempre che il medico che la disponga ritenga di poter raggiungere in breve termine la benefica risoluzione delle lesioni.

2). — L'assistenza domiciliare non può che essere delegata alle Mutue di Malattia. Manca la possibilità, almeno per il momento, di estenderla alle categorie da quelle non

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

**IV. - Le Casse Infortuni Agricoli DISPONGONO CURE AMBULATORIE qualora esse siano idonee e sufficienti tanto all'inizio della manifestazione morbosa, quanto a seguito di un precedente ricovero ospedaliero.**

**Le cure ambulatorie possono essere delegate alle Mutue di Malattia per gli infortunati compresi negli elenchi anagrafici di cui all'art. 1°.**

---

1). — In un numero cospicuo di lesioni le cure ambulatorie si rilevano sufficienti a raggiungere idonei risultati tanto sotto il punto di vista clinico quanto sotto i riguardi funzionali.

Il criterio da seguire in linea generale sarà quello di affidare le cure all'ambulatorio più prossimo al luogo di residenza dell'infortunato.

2). — È raccomandabile lo scambio di tali prestazioni tra le Casse Infortuni e le Mutue di Malattia.

3). — Là dove non esistano ambulatori di Casse Infortuni e si tratti di infortunati appartenenti alle categorie di lavoratori assistiti dalle Mutue di Malattia, queste disporranno le cure nei propri ambulatori senza che ne occorra preventiva autorizzazione.

4). — *All'inizio di ciascun trimestre le Mutue di Malattia rimetteranno alle Casse Mutue Infortuni competenti un elenco degli infortunati assistiti ambulatoriamente nel trimestre precedente.*

Nell'elenco saranno indicati la data dell'inizio e della fine dell'assistenza, gli estremi di ordine clinico e gli elementi di fatto per i quali fu ritenuto necessario od opportuno istituire l'assistenza ambulatoria.

**V. - Nei casi in cui non si riveli necessario o attuabile il ricovero ospedaliero, ovvero quando si rivelino insufficienti o inattuabili le cure ambulatorie possono essere praticate cure domiciliari.**

**Le cure domiciliari sono praticate dalle Mutue di Malattia quando si tratti di infortunati compresi negli elenchi anagrafici di cui all'art. 1°.**

**Le cure ambulatorie e domiciliari comprendono l'assistenza prevista dalle Mutue di Malattia per ciascuna categoria di lavoratori.**

---

1). — L'assistenza domiciliare costituisce un'attuazione del tutto nuova fra le iniziative assistenziali a favore degli infortunati agricoli. Essa va attuata con criteri di prudente limitazione in una sfera intermedia tra l'assistenza ambulatoria e quella ospedaliera, sempre che il medico che la disponga ritenga di poter raggiungere in breve termine la benefica risoluzione delle lesioni

2). — L'assistenza domiciliare non può che essere delegata alle Mutue di Malattia. Manca la possibilità, almeno per il momento, di estenderla alle categorie da quelle non assistite.

3). — Le cure domiciliari, come le ambulatorie, assicurano agli infortunati prestazioni identiche a quelle spettanti agli assistiti per malattia.

4). — *Entro i primi dieci giorni di ciascun mese le Mutue di Malattia comunicheranno alle Casse Mutue Infortuni competenti l'elenco degli agricoli infortunati assistiti a domicilio nel mese precedente.*

L'elenco conterrà notizie analoghe a quelle prescritte per le cure ambulatoriali della nota *a)* all'art. 4.

957

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

**VI. - Le Casse Mutue Infortuni si riservano il diritto di esercitare tutti i controlli che ritenessero utili nei confronti dei ricoverati compresi nelle categorie assistite dalle Mutue di Malattia.**

**Quando sia necessario, le Casse Infortuni hanno altresì facoltà di chiedere alle Mutue di Malattia il ricovero in ospedale di infortunati già da esse assistiti in ambulatorio od a domicilio.**

---

1). — *I Consulenti delle Casse Infortuni hanno facoltà di controllare l'andamento delle cure sia ospedaliere che ambulatorie o domiciliari per gli infortunati assistiti dalle Mutue di Malattia.*

2). — Le Casse Mutue Infortuni potranno in caso di riconosciuta necessità, disporre il trasferimento degli infermi in ospedali o istituti di cura diversi da quelli prescelti dalla Mutua di Malattia.

Qualora l'ospedale prescelto *non sia tra quelli convenzionati con la stessa Mutua di Malattia* le spese di degenza faranno carico alle Casse Infortuni per la spesa eccedente la diaria che le Mutue di Malattia sono tenute a corrispondere con istituti di cura della stessa categoria.

3). — La domanda da parte delle Casse Infortuni di spedalizzare infortunati assistiti ambulatoriamente o a domicilio, dovrà essere giustificata sulla base di estremi clinici e terapeutici.

**VII. - È costituita una COMMISSIONE per la risoluzione di tutte le controversie e contestazioni che potessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione.**

**La Commissione è costituita da un RAPPRESENTANTE DELLA FEDERAZIONE CASSE MUTUE INFORTUNI AGRICOLI e da un RAPPRESENTANTE DELLA FEDERAZIONE MUTUE MALATTIA.**

**La Commissione può essere integrata con l'intervento di un consulente giuridico e di un consulente medico per ciascuna delle due Federazioni.**

**Nel caso la Commissione non raggiunga l'accordo, i Rappresentanti delle Federazioni interessate potranno designare un terzo componente a presiedere la Commissione stessa.**

---

1). — La chiarezza del testo della presente convenzione non darà luogo certamente a contestazioni che non possano non essere risolute con criteri equitativi.

Utilissimo è stato l'intervento della Commissione per l'applicazione della convenzione del 1938.

Le contestazioni, allora, vertevano intorno alla competenza passiva delle spese. *Il sistema forfetario elimina del tutto o quasi contestazioni del genere.* Invero, non potrebbero dare luogo a contestazioni che i casi previsti dall'ultimo comma della nota terza all'art. 1°, della nota quarta all'art. 2, dal primo comma della nota seconda all'art. 6.

Nell'applicazione di questa convenzione l'intervento della Commissione avrà in generale un tono più elevato, d'indole equitativa ed interpretativa, per il migliore coordinamento delle funzioni assistenziali delegate.

2) — I ricorsi motivati e documentati, sia delle Mutue di Malattia che delle Casse Infortuni, verranno raccolti dalle rispettive Federazioni e da queste sottoposte alla Commissione Centrale.

La Commissione, esaminati gli atti e valutate le opposte ragioni, emetterà [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il trasferimento degli infermi in ospedali o istituti di cura diversi da quelli prescelti dalla Mutua di Malattia.

Qualora l'ospedale prescelto *non sia tra quelli convenzionati con la stessa Mutua di Malattia* le spese di degenza faranno carico alle Casse Infortuni per la spesa eccedente la diaria che le Mutue di Malattia sono tenute a corrispondere con istituti di cura della stessa categoria.

3). — La domanda da parte delle Casse Infortuni di spedalizzare infortunati assistiti ambulatoriamente o a domicilio, dovrà essere giustificata sulla base di estremi clinici e terapeutici.

**VII. - È costituita una COMMISSIONE per la risoluzione di tutte le controversie e contestazioni che potessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione.**

**La Commissione è costituita da un RAPPRESENTANTE DELLA FEDERAZIONE CASSE MUTUE INFORTUNI AGRICOLI e da un RAPPRESENTANTE DELLA FEDERAZIONE MUTUE MALATTIA.**

**La Commissione può essere integrata con l'intervento di un consulente giuridico e di un consulente medico per ciascuna delle due Federazioni.**

**Nel caso la Commissione non raggiunga l'accordo, i Rappresentanti delle Federazioni interessate potranno designare un terzo componente a presiedere la Commissione stessa.**

---

1). — La chiarezza del testo della presente convenzione non darà luogo certamente a contestazioni che non possano non essere risolute con criteri equitativi.

Utilissimo è stato l'intervento della Commissione per l'applicazione della convenzione del 1938.

Le contestazioni, allora, vertevano intorno alla competenza passiva delle spese. *Il sistema forfetario elimina del tutto o quasi contestazioni del genere.* Invero, non potrebbero dare luogo a contestazioni che i casi previsti dall'ultimo comma della nota terza all'art. 1°, della nota quarta all'art. 2, dal primo comma della nota seconda all'art. 6.

Nell'applicazione di questa convenzione l'intervento della Commissione avrà in generale un tono più elevato, d'indole equitativa ed interpretativa, per il migliore coordinamento delle funzioni assistenziali delegate.

2) — I ricorsi motivati e documentati, sia delle Mutue di Malattia che delle Casse Infortuni, verranno raccolti dalle rispettive Federazioni e da queste sottoposte alla Commissione Centrale.

La Commissione, esaminati gli atti e valutate le opposte ragioni, emetterà provvedimento definitivo ed inappellabile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

**VIII. - La presente convenzione entra in vigore il giorno uno del mese successivo a quello in cui sarà approvata dal Ministero delle Corporazioni, ed avrà la durata di un anno.**

**Per tale periodo le Casse Infortuni, e per esse la Federazione Nazionale Fascista Casse Mutue Infortuni Agricoli, corrisponderanno alla Federazione Mutue di Malattia per i lavoratori agricoli, a titolo di rimborso forfetario delle spese di spedalizzazioni, cure ambulatorie e cure domiciliari la somma di L. 8.000.000.**

---

Il carico della spesa, per l'anno di applicazione previsto dalla convenzione si suppone possa essere imputato per L. 5.500.000 alle spedalizzazioni e per L. 2.500.000 alle cure ambulatorie o domiciliari ed al concorso nelle operazioni di ernia.

Il reparto fra le Casse Mutue sarà fatto, per quanto si attiene alle spedalizzazioni in rapporto al numero delle giornate di degenza emergenti dalle registrazioni previste dal Modulario annesso, e, per quanto si riferisce alle cure domiciliari ed ambulatorie, in rapporto al numero delle persone assicurate così contro gli infortuni come per la malattia.

**IX. - La Federazione Nazionale Fascista Casse Mutue Infortuni Agricoli e la Federazione Nazionale Fascista Mutue di Malattia impartiranno istruzioni uniformi per l'esecuzione della convenzione presente.**

**Dette istruzioni saranno considerate parte integrante del presente accordo.**

---

Le istruzioni segnalate in nota ai precedenti articoli sono state concordate in esecuzione appunto di questo articolo.

Esse obbligano così la Federazione Nazionale Fascista Casse Mutue di Malattia, come le Casse Mutue Infortuni Agricoli in virtù dell'Art. 1° dello Statuto della Federazione Nazionale Fascista Casse Mutue Infortuni Agricoli.

IL PRESIDENTE
della Confederazione Nazionale Fascista
degli Agricoltori
*F.to:* Cons. Naz. Dr. E. FRATTARI

IL PRESIDENTE
della Confederazione Nazionale Fascista
dei Lavoratori dell'Agricoltura
*F.to:* Cons. Naz. Dr. A. BIGNARDI

IL PRESIDENTE
della Federazione Nazionale Fascista
Casse Mutue Infortuni Agricoli
*F.to:* Cons. Naz. L. MIORI

IL PRESIDENTE
della Federazione Nazionale Fascista
Mutue di Malattia per i Lavoratori Agricoli
*F.to:* Cons. Naz. V. PALERMO

---

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

pone possa essere imputato per L. 5.500.000 alle spedalizzazioni e per L. 2.500.000 alle cure ambulatorie o domiciliari ed al concorso nelle operazioni di ernia

Il reparto fra le Casse Mutue sarà fatto, per quanto si attiene alle spedalizzazioni in rapporto al numero delle giornate di degenza emergenti dalle registrazioni previste dal Modulario annesso, e, per quanto si riferisce alle cure domiciliari ed ambulatorie, in rapporto al numero delle persone assicurate così contro gli infortuni come per la malattia.

**IX. - La Federazione Nazionale Fascista Casse Mutue Infortuni Agricoli e la Federazione Nazionale Fascista Mutue di Malattia impartiranno istruzioni uniformi per l'esecuzione della convenzione presente.**

**Dette istruzioni saranno considerate parte integrante del presente accordo.**

---

Le istruzioni segnalate in nota ai precedenti articoli sono state concordate in esecuzione appunto di questo articolo.

Esse obbligano così la Federazione Nazionale Fascista Casse Mutue di Malattia, come le Casse Mutue Infortuni Agricoli in virtù dell'Art. 1° dello Statuto della Federazione Nazionale Fascista Casse Mutue Infortuni Agricoli.

IL PRESIDENTE
della Confederazione Nazionale Fascista
degli Agricoltori
*F.to:* Cons. Naz. Dr. E. FRATTARI

IL PRESIDENTE
della Federazione Nazionale Fascista
Casse Mutue Infortuni Agricoli
*F.to:* Cons. Naz. L. MIORI

IL PRESIDENTE
della Confederazione Nazionale Fascista
dei Lavoratori dell'Agricoltura
*F.to:* Cons. Naz. Dr. A. BIGNARDI

IL PRESIDENTE
della Federazione Nazionale Fascista
Mutue di Malattia per i Lavoratori Agricoli
*F.to:* Cons. Naz. V. PALERMO

---

956

Casa Editrice GUIDO STEFANONI già Corti - LECCO - 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica 16 - Telef. n. 2311 - 1551

L E C C O

SERVIZIO DEL PERSONALE

n. 33 / 1944 ( 2182/C.G. ) Lecco, 20 Marzo 1944

AI DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza:

ALLA DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE = ROMA

AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: ENTE DI PREVIDENZA
- Misura del rimborso per rette di degenza in ospedale e case di cura private.

---

Dall'Ente Nazionale di Previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico è stata diramata la circolare n.3 del 7 Marzo 1944, il cui testo si riporta integralmente qui appresso, per opportuna conoscenza e norma delle Sedi dipendenti:

" Il Consiglio di Amministrazione di questo Ente, tenuto conto delle attuali contingenze, ha deliberato di aumentare, in via transitoria, la misura massima del rimborso per rette di degenza in ospedali ed in case di cura private con le quali non siano state stipulate le convenzioni di cui al quarto comma dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione della Legge 28 Luglio 1939, n.1436.

E pertanto tale misura massima viene stabilita:

a) in L. 60.== ( sessanta ) giornaliere per gli iscritti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1944

AI DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza:

ALLA DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE = ROMA

AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: ENTE DI PREVIDENZA
- Misura del rimborso per rette di degenza in ospedale e case di cura private.

---

Dall'Ente Nazionale di Previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico è stata diramata la circolare n.3 del 7 Marzo I944, il cui testo si riporta integralmente qui appresso, per opportuna conoscenza e norma delle Sedi dipendenti:

" Il Consiglio di Amministrazione di questo Ente, tenuto conto delle attuali contingenze, ha deliberato di aumentare, in via transitoria, la misura massima del rimborso per rette di degenza in ospedali ed in case di cura private con le quali non siano state stipulate le convenzioni di cui al quarto comma dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione della Legge 28 Luglio I939, n.1436.

E pertanto tale misura massima viene stabilita:

a) in L. 60.== ( sessanta ) giornaliere per gli iscritti residenti in Comuni con oltre 200.000 abitanti;

b) in L. 40.== ( quaranta ) giornaliere per gli iscritti residenti in altri Comuni.

955

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LA DELIBERAZIONE ENTRA IN VIGORE DAL 15 FEBBRAIO 1944

Il provvedimento viene esteso anche ai ricoveri in ospedali o in case di cura private con i quali questo Ente ha stipulato apposite convenzioni, in quanto a partire dal 10 Febbraio 1944 questo Ente assumerà a proprio carico le spese per rette di degenza quando queste non superino la suaccennata misura massima; mentre resterà a carico degli iscritti l'eventuale differenza che dovesse essere corrisposta in più della nuova misura massima ai detti luoghi di cura.

Comunque saranno rese note in seguito le modifiche che saranno apportate alle convenzioni in atto con ospedali e case di cura private.

Nell'occasione si avverte che il Comitato Esecutivo ha deliberato di anticipare l'attuazione delle modifiche proposte all'art. 33 del Regolamento di esecuzione della Legge sopra citata, in attesa che sia emanato il relativo provvedimento legislativo.

In conseguenza le norme relative al limite del reddito delle persone di famiglia entro il quale è alle stesse riconosciuto il diritto alle prestazioni assicurative sono modificate come appresso:

" Non sono considerate a carico dell'iscritto le persone di sua famiglia che abbiano un reddito eccedente L. 4.000 ( quattromila) annue.

Per coloro il cui reddito deriva esclusivamente da lavoro o da pensione, il limite di cui al comma precedente è elevato a L. 6.000 ( seimila ) annue ".

Gli interessati ad ottenere il beneficio di cui sopra possono presentare analoga domanda documentata.

IL PROVVEDIMENTO E' IN VIGORE DALL'11 GENNAIO 1944.

IL REGGENTE
CRONDONA "

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

più della nuova misura massima ai detti luoghi di cura.

Comunque saranno rese note in seguito le modifiche che saranno apportate alle convenzioni in atto con ospedali e case di cura private.

Nell'occasione si avverte che il Comitato Esecutivo ha deliberato di anticipare l'attuazione delle modifiche proposte all'art. 33 del Regolamento di esecuzione della Legge sopra citata, in attesa che sia emanato il relativo provvedimento legislativo.

In conseguenza le norme relative al limite del reddito delle persone di famiglia entro il quale è allo stesso riconosciuto il diritto alle prestazioni assicurative sono modificate come appresso:

" Non sono considerate a carico dell'iscritto le persone di sua famiglia che abbiano un reddito eccedente L. 4.000 ( quattromila) annue.

Per coloro il cui reddito deriva esclusivamente da lavoro o da pensione, il limite di cui al comma precedente è elevato a L. 6.000 ( seimila ) annue ".

Gli interessati ad ottenere il beneficio di cui sopra possono presentare analoga domanda documentata.

IL PROVVEDIMENTO E' IN VIGORE DALL'11 GENNAIO 1944.

IL REGGENTE
GRONDONA "

Le Sedi daranno comunicazione ai dipendenti impiegati di quanto precede.

IL DIRETTORE GENERALE
( Dott. Francesco Cassinelli )

Cassinelli

954

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica n.16 - Telefono 2311

C I R C O L A R E

Roma, 10 marzo 1944

N. 32
1944

AI DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza

ALLA DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE-ROMA

AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI
E LEGALI

OGGETTO: Sospensione temporanea notifica sentenze definitive per gli infortuni agricoli.

La Confederazione Fascista degli Agricoltori ha interessato l'Istituto affinchè - in considerazione delle difficoltà manifestatesi, nelle attuali contingenze, per la tempestiva proposizione dei gravami - si addivenisse ad un accordo per una temporanea sospensione della notifica delle sentenze.

Nell'intento di aderire, nei limiti del possibile, alla richiesta in questione, si è convenuto che le sentenze definitive emesse in grado d'appello o in unico grado (siano esse di accoglimento o di rigetto delle pretese del lavoratore) non siano notificate prima del decorso di due mesi dalla pubblicazione delle sentenze.

In tal senso le Sedi dovranno quindi prendere accordi con i locali uffici di assistenza per gli infortuni agricoli.

Con l'occasione si richiama l'attenzione delle Sedi sulla necessità che - nei casi nei quali si ritenga di dover sottoporre le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AI DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza

AIIA DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE-ROMA

AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI E LEGALI

OGGETTO: Sospensione temporanea notifica sentenze definitive per gli infortuni agricoli.

La Confederazione Fascista degli Agricoltori ha interessato l'Istituto affinchè - in considerazione delle difficoltà manifestatesi, nelle attuali contingenze, per la tempestiva proposizione dei gravami - si addivenisse ad un accordo per una temporanea sospensione della notifica delle sentenze.

Nell'intento di aderire, nei limiti del possibile, alla richiesta in questione, si è convenuto che le sentenze definitive emesse in grado d'appello o in unico grado ( siano esse di accoglimento o di rigetto delle pretese del lavoratore ) non siano notificate prima del decorso di due mesi dalla pubblicazione delle sentenze.

In tal senso le Sedi dovranno quindi prendere accordi con i locali uffici di assistenza per gli infortuni agricoli.

Con l'occasione si richiama l'attenzione delle Sedi sulla necessità che - nei casi nei quali si ritenga di dover sottoporre le sentenze all'esame di questa Direzione Generale per un eventuale ricorso in Cassazione - le decisioni stesse vengano rimesse, unitamente ai fascicoli di causa, quanto prima possibile dovendo tenersi presen-

953

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

te che - in conformità all'insegnamento recentemente impartito dalla Suprema Corte -il termine per l'eventuale ricorso è di appena un mese dalla notifica della sentenza.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Cassinelli)

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

2766

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica n.16-Telefono 2311

L E C C O

Lecco, 10 marzo 1944

n. 31
1944

AI DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza

ALLA DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE - ROMA

AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

E LEGALI

OGGETTO : Indennità di carovita e aumenti salariali:-computabilità agli effetti assicurativi.

In alcune provincie è stata istituita a favore dei lavoratori, mediante accordo intersindacale o con Decreto del Capo della Provincia, una indennità di carovita - variante a secondo dell'età dei lavoratori - che le stesse norme citate escludono dal computo della retribuzione agli effetti assicurativi.-

Altri accordi stipulati fra Unioni Provinciali apportano aumenti alle retribuzioni, fissando criteri non uniformi per quanto concerne la computabilità degli aumenti stessi sempre agli effetti dei contributi per le provvidenze sociali.

In proposito il Ministero dell'Economia Corporativa, con circolari del 26/1/1944 n. 28/S.I.P.-201065/PC-G-1- e del 5/2/1944 n. 30/S.I.P. 201314- PC-G-1-, ha precisato che, sia la denominazione come le caratteristiche sostanziali dell'indennità di carovita

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

1944

AI DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza

ALLA DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE - ROMA

AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

E LEGALI

OGGETTO : Indennità di carovita e aumenti salariali-computabilità agli effetti assicurativi.

In alcune provincie è stata istituita a favore dei lavoratori, mediante accordo intersindacale o con Decreto del Capo della Provincia, una indennità di carovita - variante a secondo dell'età dei lavoratori - che le stesse norme citate escludono dal computo della retribuzione agli effetti assicurativi.-

Altri accordi stipulati fra Unioni Provinciali apportano aumenti alle retribuzioni, fissando criteri non uniformi per quanto concerne la computabilità degli aumenti stessi sempre agli effetti dei contributi per le provvidenze sociali.

In proposito il Ministero dell'Economia Corporativa, con circolari del 26/1/1944 n. 28/S.I.P.-201065/PC-G-1- e del 5/2/1944 n. 30/S.I.P. 201314- PC-G-1-, ha precisato che, sia la denominazione come le caratteristiche sostanziali dell'indennità di carovita e dei predetti aumenti salariali, non lasciano alcun dubbio sulla natura di retribuzione e, di conseguenza, sulla loro assoggettabilità a tutti i contributi ai quali è soggetta la retribuzione ai fini delle assicurazioni sociali. Il Ministero dell'Economia Corporativa ha perciò invitato le Confederazioni e gli Enti interessati ad uniformarsi all'esposto criterio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

In particolare, per quanto è compito delle nostre Sedi, esse computeranno i premi e le indennità di infortunio sulla retribuzione complessiva del lavoratore, comprese le indennità di carovita e i recenti aumenti salariali, eccezione fatta-almeno per ora- per l'indennità di presenza di cui alla circolare 16/1944.-

IL DIRETTORE GENERALE
( Dr. Francesco Cassinelli )

AVVERTENZA:

E' stato comunicato a questa Direzione Generale che al Ministero dell'Economia Corporativa continuano a pervenire segnalazioni di infortuni mortali agricoli o richieste di benestare per il pagamento delle relative indennità. Si richiama pertanto l'attenzione delle dipendenti Sedi su quanto disposto con circolare n. 12/1944 circa l'invio delle predette segnalazioni o richieste ai competenti Circoli dell'Ispettorato dell'Economia Corporativa.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

15/1944.-

IL DIRETTORE GENERALE
( Dr. Francesco Cassinelli )

AVVERTENZA:

E' stato comunicato a questa Direzione Generale che al Ministero dell'Economia Corporativa continuano a pervenire segnalazioni di infortuni mortali agricoli o richieste di benestare per il pagamento delle relative indennità. Si richiama pertanto l'attenzione delle dipendenti Sedi su quanto disposto con circolare n. 12/1944 circa l'invio delle predette segnalazioni o richieste ai competenti Circoli dell'Ispettorato dell'Economia Corporativa.-

950

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica 16 - Telefono n. 2311

L E C C O

Lecco, 18 MARZO 1944

N. 30
1944

Alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE - R O M A

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI
e LEGALI

OGGETTO: Assicurazione carovane facchini e facchini liberi esercenti riuniti in raggruppamenti sindacali.

---

Con riferimento alla circolare 71/42, si comunica che la convenzione fra il nostro Istituto e la Federazione Nazionale Fascista degli addetti ai servizi del traffico e dei trasporti vari é stata prorogata fino al 30 Giugno p.v.

Con l'occasione si invitano le dipendenti Sedi a trasmettere n.2 prospetti (uno per ognuno dei due settori previsti dalla ricordata circolare) contenentt gli stessi dati relativi agli anni 1942 e 1943, già richiesti con circolare 51/1941 per il secondo semestre 1941.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Cassinelli)

Cassinelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. 30
1944

Alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE - R O M A

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI e LEGALI

OGGETTO: Assicurazione carovane facchini e facchini liberi esercenti riuniti in raggruppamenti sindacali.

---

Con riferimento alla circolare 71/42, si comunica che la convenzione fra il nostro Istituto e la Federazione Nazionale Fascista degli addetti ai servizi del traffico e dei trasporti vari é stata prorogata fino al 30 Giugno p.v.

Con l'occasione si invitano le dipendenti Sedi a trasmettere n.2 prospetti (uno per ognuno dei due settori previsti dalla ricordata circolare) contenenti gli stessi dati relativi agli anni 1942 e 1943, già richiesti con circolare 51/1941 per il secondo semestre 1941.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Francesco Cassinelli)

Cassinelli

919

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE
Corso della Repubblica n.16 - Telefono n.2311
L E C C O

Lecco, 13 MARZO 1944

n. 29
1944

Alle DIREZIONI DI SEDE
Alla DIREZIONE ISTITUTO ORTOPEDICO E DI RIEDUCAZIONE - MILANO
Alla DIREZIONE CASA DI RIPOSO GR. INVALIDI LAVORO SANTORSO = SCHIO

e per conoscenza:
Alla DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE - R O M A
Alla DELEGAZIONE SEZIONE ASSISTENZA GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - R O M A

Oggetto: Funzionamento della Sezione Assistenza ai Grandi Invalidi del Lavoro a Lecco

948

---

A modifica di quanto precedentemente disposto a partire dal 1° Aprile c.a. le denuncie, le pratiche per la concessione del distintivo d'onore, le domande, le schede di protesi ecc. che riflettono gli invalidi del lavoro dovranno essere trasmesse alla Sezione Assistenza ai Grandi Invalidi del Lavoro - Lecco, Corso della Repubblica n.16, e per conoscenza alla Delegazione della stessa in Roma.

Le istanze degli invalidi già riconosciuti o iscritti co-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lecco, 13 MARZO 1944

n. 29
1944

Alle DIREZIONI DI SEDE
Alla DIREZIONE ISTITUTO ORTOPEDICO E DI RIEDUCAZIONE - MILANO
Alla DIREZIONE CASA DI RIPOSO GR. INVALIDI LAVORO SANTORSO = SCHIO

e per conoscenza:
Alla DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE - R O M A
Alla DELEGAZIONE SEZIONE ASSISTENZA GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - R O M A

Oggetto: Funzionamento della Sezione Assistenza ai Grandi Invalidi del Lavoro a Lecco

948

---

A modifica di quanto precedentemente disposto a partire dal 1° Aprile c.a. le denuncie, le pratiche per la concessione del distintivo d'onore, le domande, le schede di protesi ecc. che riflettono gli invalidi del lavoro dovranno essere trasmesse alla Sezione Assistenza ai Grandi Invalidi del Lavoro - Lecco, Corso della Repubblica n.16, e per conoscenza alla Delegazione della stessa in Roma.

Le istanze degli invalidi già riconosciuti e iscritti come tali, e dei quali per la prima volta si interesserà la Sezione ora funzionante a Lecco, dovranno essere inviate insieme all'unito foglio di notizie.

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

*Alle prestazioni, per le quali la circolare 9/1942 ha data facoltà ai Direttori di Sede, questi provvedano in conformità con oculatezza, dando di volta in volta le comunicazioni di rito alla Direzione della predetta Sezione.*

*Per le domande di prestazioni invece per le quali é previsto l'inoltro alla Direzione della Sezione, le Sedi non si limitino a semplici elenchi di trasmissione, o a notizie incomplete, ma in conformità a quanto chiaramente espresso nella citata circolare 9/942 corredino le domande delle relazioni sugli accertamenti preventivamente disposti e del parere del Direttore della Sede, nonché di un breve quadro delle precedenti prestazioni, affinché gli organi della Sezione possano senz'altro esaminarle e decidere.*

*Le norme di cui sopra fanno solo eccezione per le Sedi di Roma - Viterbo - Frosinone - Littoria - Rieti - Chieti - L'Aquila - Pescara - Teramo - Terni, le quali, per gli invalidi residenti nel territorio di competenza, continueranno a provvedere a mezzo della Delegazione della Sezione Assistenza ai Grandi Invalidi del Lavoro in Roma.*

*IL DIRETTORE GENERALE*
*(Dott. Francesco Cassinelli)*

*Cassinelli*

*AVVERTENZA: Alle Sedi non verrà più richiesta ricevuta delle circolari. Il mancato arrivo di qualcuna di esse potrà essere rilevato dalla interruzione della serie dei numeri progressivi: in tal caso le Sedi interessate richiederanno a questa Direzione Generale un nuovo invio degli esemplari non giunti a destinazione.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica 16 - Telefono n. 2311

L E C C O

Lecco, 10 Marzo 1944

n. 28

1944

Alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE-ROMA

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Comunicazioni telegrafiche - telefoniche - Indirizzi delle Sedi sfollate.

Allo scopo di garantire il rapido e libero inoltro delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche con questa Direzione Generale, si invitano le Sedi che ancora non avessero a ciò provveduto a richiedere una volta tanto alla locale Prefettura o, se del caso, al Comando Germanico la necessaria autorizzazione.

Non essendo consentito l'uso di sigle, i telegrammi dovranno essere indirizzati a:" Istituto Nazionale Infortuni -Direzione Generale -Lecco". Le comunicazioni telefoniche saranno richieste per uno dei seguenti numeri: 2311 - 1551.

Per l'aggiornamento degli indirizzi é opportuno inoltre che tutte le Sedi sfollate indichino nuovamente a questa Direzione Generale la loro attuale residenza, nonché il numero telefonico proprio od eventualmente del recapito più vicino.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Cassinelli)

946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE-ROMA

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Comunicazioni telegrafiche - telefoniche - Indirizzi delle Sedi sfollate.

Allo scopo di garantire il rapido e libero inoltro delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche con questa Direzione Generale, si invitano le Sedi che ancora non avessero a ciò provveduto a richiedere una volta tanto alla locale Prefettura o, se del caso, al Comando Germanico la necessaria autorizzazione.

Non essendo consentito l'uso di sigle, i telegrammi dovranno essere indirizzati a:" Istituto Nazionale Infortuni -Direzione Generale -Lecco". Le comunicazioni telefoniche saranno richieste per uno dei seguenti numeri: 2311 - 1551.

Per l'aggiornamento degli indirizzi é opportuno inoltre che tutte le Sedi sfollate indichino nuovamente a questa Direzione Generale la loro attuale residenza, nonché il numero telefonico proprio od eventualmente del recapito più vicino.

IL DIRETTORE GENERALE 946
(Dott.Francesco Cassinelli)

Cassinelli

AVVERTENZA: Alle Sedi non verrà più richiesta ricevuta delle circolari. Il mancato arrivo di qualcuna di esse potrà essere rilevato dalla interruzione della serie dei numeri progressivi: in tal caso le Sedi interessate richiederanno a questa Direzione Generale un nuovo invio degli esemplari non giunti a destinazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica n.16 - Telefono n.2311

L E C C O

Lecco, 9 MARZO 1944

Servizio: FINANZ. PATRIM.

n. 27
1944

Ai DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE - R O M A

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Assicurazioni dei materiali di proprietà dell'Istituto contro i vari rischi.

---

Per assicurare la continuità di funzionamento dei contratti di assicurazione in corso contro i rischi dell'incendio, del furto, R.C.T., in vista della eventualità che possano essere interrotte le comunicazioni da e per Roma, questa Direzione Generale ha stabilito di decentrare temporaneamente anche questo ramo della gestione patrimoniale prendendo allo scopo, con le Compagnie Assicuratrici, i seguenti accordi:

1°)- Il pagamento delle rate annuali di premio relative a tutte le polizze in corso verrà provveduto, come per il passato, a Roma, a cura della Delegazione di questa Direzione Generale;

2°)- le variazioni alle polizze stesse, sia per aumenti che per [illegible] per qualsiasi altra causa, dovranno esse-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Servizio: FINANZ. PATRIM.

n. 27
1944

Ai DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE - R O M A

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Assicurazioni dei materiali di proprietà dell'Istituto contro i vari rischi.

---

Per assicurare la continuità di funzionamento dei contratti di assicurazione in corso contro i rischi dell'incendio, del furto, R.C.T., in vista della eventualità che possano essere interrotte le comunicazioni da e per Roma, questa Direzione Generale ha stabilito di decentrare temporaneamente anche questo ramo della gestione patrimoniale prendendo allo scopo, con le Compagnie Assicuratrici, i seguenti accordi:

1°)- Il pagamento delle rate annuali di premio relative a tutte le polizze in corso verrà provveduto, come per il passato, a Roma, a cura della Delegazione di questa Direzione Generale;

2°)- le variazioni alle polizze stesse, sia per aumenti che per riduzioni di capitali come per qualsiasi altra causa, dovranno essere richieste alle Agenzie delle Compagnie Assicuratrici (Assicurazioni Generali Venezia per il furto. La Fondiaria per l'incendio e

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

le R.C.T., le Assicurazioni d'Italia per il furto,incendio;R.C.T.) dalle Sedi dell'Istituto capoluoghi di Regione (Genova per la Liguria, Torino per il Piemonte, Milano per la Lombardia, Padova per la Venezia Euganea e Tridentina, Trieste per la Venezia Giulia,Bologna per l'Emilia, la Romagna e le Marche, Firenze per la Toscana e l'Umbria) alle quali pertanto le altre Sedi della Regione dovranno comunicare le variazioni stesse e segnalare gli eventuali sinistri informandone anche, per conoscenza, questa Direzione Generale.

Le Sedi capoluoghi di Regione potranno senz'altro concordare e liquidare i danni derivati da sinistri poiché le locali Agenzie delle Società Assicuratrici sono abilitate alle liquidazioni medesime.

3°)- per le variazioni alle polizze in corso che dessero luogo a riduzioni di premio, il relativo conguaglio dei premi stessi verrà effettuato a Roma allorquando sarà ristabilita la normalità dei rapporti mentre per gli aumenti la regolarizzazione avverrà invece all'atto del perfezionamento dell'appendice alla polizza principale ed a cura della Sede capoluogo di Regione.

Quanto prima saranno rimesse alle Sedi suddette, le copie dei contratti in corso.

914

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Francesco Cassinelli)

Cassinelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica n.16 - Telefono 2311

L E C C O

Lecco, 1 MARZO 1944

N. 26
1944.

Alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE-ROMA

Alle SEZIONI STACCATE DELL'UFFICIO CENTRALE INFORTUNI - FIRENZE - PADOVA - VENEZIA

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Equo trattamento.

A seguito dell'avvenuto decentramento del Servizio Rendite alle Sedi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Sedi stesse sulle speciali modalità da seguire per il pagamento delle rendite d'inabilità permanente liquidate a favore di infortunati appartenenti ad aziende ferroviarie, tranviarie, od esercenti linee di navigazione interne in regime di concessione, che siano soggetti alle norme sull'equo trattamento.

Al riguardo sono state impartite istruzioni con le circolari n. 65/1937; 24/1936 e 139/1941. 913

Come comunicato con le su citate circolari le particolari norme riguardano solamente gli agenti di ruolo e gli agenti con stabilità ad personam i quali = in base a quanto espressamente prescritto dalla legge = rivestano tale qualifica all'atto della liquidazione della rendita, e cioé al momento nel quale questa viene comuni-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

N. 26
1944.

Alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE-ROMA

Alle SEZIONI STACCATE DELL'UFFICIO CENTRALE INFORTUNI - FIRENZE - PADOVA - VENEZIA

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Equo trattamento.

A seguito dell'avvenuto decentramento del Servizio Rendite alle Sedi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Sedi stesse sulle speciali modalità da seguire per il pagamento delle rendite d'inabilità permanente liquidate a favore di infortunati appartenenti ad aziende ferroviarie, tranviarie, od esercenti linee di navigazione interne in regime di concessione, che siano soggetti alle norme sull'equo trattamento.

Al riguardo sono state impartite istruzioni con le circolari n. 65/1937; 24/1936 e 139/1941. 913

Come comunicato con le su citate circolari le particolari norme riguardano solamente gli agenti di ruolo e gli agenti con stabilità ad personam i quali = in base a quanto espressamente prescritto dalla legge = rivestano tale qualifica all'atto della liquidazione della rendita, e cioé al momento nel quale questa viene comunicata.

Pertanto prima di provvedere alla liquidazione della stessa le Sedi dovranno accertare presso l'Azienda da cui dipende l'in-

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fortunato , se questi: 1) sia agente di ruolo od agente con stabilità ad personam soggetto alle particolari norme dell'equo trattamento, 2) nell'affermativa, se a seguito dell'infortunio l'agente é stato o no mantenuto in servizio con la stessa qualifica - cioé di ruolo o con stabilità ad personam - sia pure con altre mansioni, e con lo stesso stipendio o paga, oppure con uno inferiore, 3) infine - se mantenuto in servizio con le dette qualifiche - il fondo speciale di previdenza al quale l'agente risulti iscritto.

Solo nel caso in cui da tali accertamenti venga confermato che l'agente é rimasto in servizio con la stessa qualifica (di ruolo o con stabilità ad personam-) e con uno stipendio o paga inferiori a quello che percepiva prima dell'infortunio, si dovrà corrispondere al beneficiario della rendita definitiva o provvisoria una quota, da aumentare o diminuire ad ogni revisione, equivalente alla riduzione apportata alla sua retribuzione in conseguenza all'infortunio, provvedendo a versare la rimanenza eventuale all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale od alla Cassa speciale di Previdenza cui l'infortunato appartenga.

Se, al contrario, l'infortunato venga mantenuto in servizio con lo stesso stipendio o paga, la rendita liquidatagli dovrà essere versata per intero all'I.N.F.P.S. o alla competente Cassa di Previdenza.

912

Qualora invece alla data di comunicazione della rendita, data alla quale, come si é detto, bisogna in ogni caso riferirsi, risultasse trattarsi di agente avventizio o di agente già esonerato dal servizio, la rendita stessa dovrà essere corrisposta direttamente all'infortunato, in base alle disposizioni del R.D. 17/8/1935, n.1765.

Infine, come già accennato, secondo quanto disposto dal-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

*stesso stipendio o paga, oppure con uno inferiore, 3) infine - se mantenuto in servizio con le dette qualifiche - il fondo speciale di previdenza al quale l'agente risulti iscritto.*

*Solo nel caso in cui da tali accertamenti venga confermato che l'agente é rimasto in servizio con la stessa qualifica (di ruolo o con stabilità ad personam-) e con uno stipendio o paga inferiori a quello che percepiva prima dell'infortunio, si dovrà corrispondere al beneficiario della rendita definitiva o provvisoria una quota, da aumentare o diminuire ad ogni revisione, equivalente alla riduzione apportata alla sua retribuzione in conseguenza all'infortunio, provvedendo a versare la rimanenza eventuale all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale od alla Cassa speciale di Previdenza cui l'infortunato appartenga.*

*Se, al contrario, l'infortunato venga mantenuto in servizio con lo stesso stipendio o paga, la rendita liquidatagli dovrà essere versata per intero all'I.N.F.P.S. o alla competente Cassa di Previdenza.*

912

*Qualora invece alla data di comunicazione della rendita, data alla quale, come si é detto, bisogna in ogni caso riferirsi, risultasse trattarsi di agente avventizio o di agente già esonerato dal servizio, la rendita stessa dovrà essere corrisposta direttamente all'infortunato, in base alle disposizioni del R.D. 17/8/1935, n.1765.*

*Infine, come già accennato, secondo quanto disposto dall'art. 28 del Regolamento allegato al n. 148 decreto 8/1/1931 successivamente modificato con legge 1.8.1941 n.1063 (Gazzetta Ufficiale*

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. 146 del 6.1.1941), l'accertamento della quota di rendita da corrispondere direttamente all'agente di ruolo o con stabilità ad personam dovrà essere rinnovato ad ogni variazione che si verificasse nella rendita stessa, in conseguenza delle eventuali visite di revisione che saranno esperite - a richiesta del nostro Istituto o del beneficiario - a norma dell'art. 25 del R.D. 17.8.1935 n.1765.

Ciò premesso si dànno ora alcune precisazioni sulle modalità pratiche da seguire per il versamento della rendita all'INFPS, in conformità di quanto disposto dall'INFPS stesso con foglio n. 1515328/FP in data 14 Novembre 1942 e n. 65328 in data 7 Febbraio u. s.

Tale versamento sarà effettuato <u>direttamente dalle Sedi</u> mediante assegno bancario o mediante accreditamento sul c/c. postale n. 9/13924, alla Direzione Generale dell'INFPS - Servizio Fondi Speciali di Previdenza, Ufficio I°, in Vittorio Veneto, alla fine di ciascun semestre solare e cioé al 30 Giugno ed al 31 Dicembre di ogni anno per l'importo complessivo delle rate rendite mensili, bimestrali, trimestrali e semestrali, maturatesi sino alle date suddette, sulle rendite già in essere o costituite nel corso del semestre.

Il versamento sarà accompagnato da un elenco specificativo con le seguenti notizie:

941

1°) Numero della rendita
2°) Cognome, nome e paternità dell'infortunato (in ordine alfabetico).
3°) Azienda presso la quale l'agente prestava servizio all'atto dell'infortunio.
4°) Importo annuo della rendita
5°) Importo della rata mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stesse che saranno esperite - a richiesta del nostro Istituto o del beneficiario - a norma dell'art. 25 del R.D. 17.8.1935 n.1765.

Ciò premesso si danno ora alcune precisazioni sulle modalità pratiche da seguire per il versamento della rendita all'INFPS, in conformità di quanto disposto dall'INFPS stesso con foglio n. 1515328/FP in data 14 Novembre 1942 e n. 65328 in data 7 Febbraio u. s.

Tale versamento sarà effettuato direttamente dalle Sedi mediante assegno bancario o mediante accreditamento sul c/c. postale n. 9/13924, alla Direzione Generale dell'INFPS - Servizio Fondi Speciali di Previdenza, Ufficio I°, in Vittorio Veneto, alla fine di ciascun semestre solare e cioé al 30 Giugno ed al 31 Dicembre di ogni anno per l'importo complessivo delle rate rendite mensili, bimestrali, trimestrali e semestrali, maturatesi sino alle date suddette, sulle rendite già in essere o costituite nel corso del semestre.

Il versamento sarà accompagnato da un elenco specificativo con le seguenti notizie:

941

1°) Numero della rendita
2°) Cognome, nome e paternità dell'infortunato (in ordine alfabetico).
3°) Azienda presso la quale l'agente prestava servizio all'atto dell'infortunio.
4°) Importo annuo della rendita
5°) Importo della rata mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale.
6°) Numero delle rate di rendite che si versano
7°) Ammontare complessivo del versamento
8°) Annotazioni.

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'indicazione di cui a casella 6 deve essere seguita da una colonna in cui sarà indicata la sigla M.B.T.S. a seconda che la rendita liquidata sia corrisposta in rate mensili, bimestrali, trimestrali e semestrali.

Per le rendite costituite nel corso del semestre e per le quali si effettua il primo versamento, nella colonna 8 - annotazioni - sarà indicata la data di decorrenza della rendita stessa nonché tutte le altre notizie che le Sedi riterranno opportuno segnalare a chiarimento del versamento.

All'atto in cui l'infortunato cesserà di essere inscritto allo speciale fondo di previdenza per gli addetti ai Pubblici Servizi di trasporti, l'INPPS ne darà tempestiva comunicazione, e da tale momento la rendita anziché versarla all'INPPS dovrà essere corrisposta direttamente in mani all'interessato.

Per gli agenti appartenenti ad altre Casse Speciali di Previdenza sarà necessario prendere accordi particolari con ognuna di esse.

Così ad esempio con l'Azienda Tranviaria di Milano - che gestisce una Cassa Speciale interna - si è stabilito che il versamento venga effettuato ad ogni scadenza di rata a mezzo postagiro sul c/c. n. 3/11659 ed alla Azienda Tranviaria stessa le Sedi interessate invieranno un elenco, in duplice copia, contenente le seguenti indicazioni:

n. 1 - Numero della rendita
n. 2 - Cognome e nome dell'infortunato
n. 3 - Periodo al quale si riferisce la rata che si versa
n. 4 - Importo della rata

910

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Per le rendite costituite nel corso del semestre e per le quali si effettua il primo versamento, nella colonna 8 - annotazioni - sarà indicata la data di decorrenza della rendita stessa nonché tutte le altre notizie che le Sedi riterranno opportuno segnalare a chiarimento del versamento.

All'atto in cui l'infortunato cesserà di essere inscritto allo speciale fondo di previdenza per gli addetti ai Pubblici Servizi di trasporti, l'INPPS ne darà tempestiva comunicazione, e da tale momento la rendita anziché versarla all'INPPS dovrà essere corrisposta direttamente in mani all'interessato.

Per gli agenti appartenenti ad altre Casse Speciali di Previdenza sarà necessario prendere accordi particolari con ognuna di esse.

Così ad esempio con l'Azienda Tranviaria di Milano - che gestisce una Cassa Speciale interna - si é stabilito che il versamento venga effettuato ad ogni scadenza di rata a mezzo postagiro sul c/c. n. 3/11662 ed alla Azienda Tranviaria stessa le Sedi interessate invieranno un elenco, in duplice copia, contenente le seguenti indicazioni:

n. 1 - Numero della rendita
n. 2 - Cognome e nome dell'infortunato
n. 3 - Periodo al quale si riferisce la rata che si versa
n. 4 - Importo della rata

940

Una copia di detto elenco sarà poi restituita alla Sede che effettua il versamento, firmata per quietanza dal Direttore dell'Azien-

./..

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da Tranviarie.

oo

oo oo

oo

Le Sedi, qualora non vi abbiano già provveduto, dovranno verificare per quali delle rendite di competenza ricorrano le condizioni per l'applicazione delle speciali norme, ed a scopo di controllo non sarà inopportuno che le Sezioni dell'Ufficio Centrale Infortuni, per le rendite già costituite all'atto del decentramento, comunichino alle Sedi stesse i casi soggetti alla particolare disciplina.

oo

oo oo

oo

Si raccomanda la esatta compilazione degli elenchi da trasmettersi all'INFPS che dovranno essere in tutto conformi allo schema sopra descritto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Cassinelli)

939

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica 16 - Telefono 2011 - 1511

L E C C O

SERVIZIO DEL PERSONALE

N. 25 (2936/C.G.) Lecco 29 febbraio 1944
1944

AI DIRETTORI DI SEDE

(Escluse le Sedi di ROMA - VITERBO - FROSINONE - LITTORIA - RIETI - CHIETI - L'AQUILA - PESCARA TERAMO - TERNI.

p.c. alla Delegazione della Direz.Gen. - Roma -
agli Ispettori Compartimentali Amministrativi

OGGETTO: Gratifica per il "Natale di Roma-Festa del Lavoro"

Si comunica che il Commissario - su mia proposta - ha stabilito che la normale gratifica che viene concessa in occasione del "Natale di Roma-Festa del Lavoro", sia quest'anno eccezionalmente elevata ad una mensilità e mezza, tale gratifica sarà corrisposta a tutto il personale già alle dipendenze dell'Istituto nel 1943 e che si trovi tuttora in servizio, nella misura e con le modalità che seguono.

1) - Per il personale di ruolo, a contratto, salariato e per quello straordinario, avventizio e provvisorio:

la gratifica sarà ragguagliata ad una mensilità e mezza di retribuzione, compresi tutti gli assegni di carattere fisso e continuativo, nella misura dovuta al 31 dicembre 1943.

2) - Per il personale tecnico:

a) sanitari e legali ad orario parziale (esclusi i medici e legali fiduciari);

b) direttori ed assistenti addetti alle costruzioni dell'Istituto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LITTORIA - RIETI - CHIETI - L'AQUILA - PESCARA
TERAMO - TERNI

p.c. alla Delegazione della Direz.Gen. - Roma -
agli Ispettori Compartimentali Amministrativi

OGGETTO: Gratifica per il "Natale di Roma-Festa del Lavoro"

Si comunica che il Commissario - su mia proposta - ha stabilito che la normale gratifica che viene concessa in occasione del "Natale di Roma-Festa del Lavoro", sia quest'anno eccezionalmente elevata ad una mensilità e mezza; tale gratifica sarà corrisposta a tutto il personale già alle dipendenze dell'Istituto nel 1943 e che si trovi tuttora in servizio, nella misura e con le modalità che seguono.

1) - Per il personale di ruolo, a contratto, salariato e per quello straordinario, avventizio e provvisorio:

la gratifica sarà ragguagliata ad una mensilità e mezza di retribuzione, compresi tutti gli assegni di carattere fisso e continuativo, nella misura dovuta al 31 dicembre 1943.

2) - Per il personale tecnico:

a) sanitari e legali ad orario parziale (esclusi i medici e legali fiduciari),

b) direttori ed assistenti addetti alle costruzioni dell'Istituto,

una somma pari ad una volta e mezza il compenso o la retribuzione dovuta a ciascuno al 31 dicembre 1943.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C) - Per il personale di fatica ad intero orario:

un compenso ragguagliato ad una volta e mezza il salario mensile dovuto al 31 dicembre 1943.

---

Le gratifiche saranno corrisposte con la sola ritenuta delle imposte di legge, con esclusione quindi della ritenuta per fondo di previdenza, assicurazioni sociali ed Ente di Previdenza.

---

La gratifica o compenso di cui si tratta

a) - non sarà corrisposta al personale cui sia stata inflitta una punizione superiore alla nota di demerito o che sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare, o, comunque, non ritenuto meritevole.

Per il personale predetto si fa riserva di decidere dopo che le Sedi avranno fatto pervenire le relative motivate comunicazioni e proposte a questa Direzione Generale,

b) - sarà ridotta in dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestati durante il 1943:

1°) - al personale che durante il 1943 abbia superato i tre mesi di malattia, limitatamente però ai mesi eccedenti il terzo;

2°) - al personale che sia stato assunto dopo il 1° gennaio 1943, calcolando come mese intero quello in cui l'assunzione è avvenuta prima del 16 del mese.

---

- Personale richiamato alle armi - 938

I richiami nelle Forze armate sono considerati come servizio prestato in ufficio.

Per le famiglie dei prigionieri, dispersi e internati la gratifica sarà corrisposta nella misura dei tre quarti della retribuzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

videnza, assicurazioni sociali ed Enti di Previdenza.

La gratifica o compenso di cui si tratta

a) - non sarà corrisposta al personale cui sia stata inflitta una punizione superiore alla nota di demerito o che sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare, o, comunque, non ritenuto meritevole.

Per il personale predetto si fa riserva di decidere dopo che le Sedi avranno fatto pervenire le relative motivate comunicazioni e proposte a questa Direzione Generale,

b) - sarà ridotta in dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestati durante il 1943:

1°) - al personale che durante il 1943 abbia superato i tre mesi di malattia, limitatamente però ai mesi eccedenti il terzo;

2°) - al personale che sia stato assunto dopo il 1° gennaio 1943, calcolando come mese intero quello in cui l'assunzione è avvenuta prima del 16 del mese.

- Personale richiamato alle armi - 938

I richiami nelle Forze armate sono considerati come servizio prestato in ufficio.

Per le famiglie dei prigionieri, dispersi e internati la gratifica sarà corrisposta nella misura dei tre quarti della retribuzione mensile al 31 dicembre 1943 se trattisi di famiglia acquisita o di metà se trattisi di famiglia originaria a carico.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- Personale delle Sedi oltremare e di quelle con le quali sono temporaneamente interrotte le comunicazioni.-

Alle famiglie dirette (moglie e figli) alle quali è stata concessa dall'Istituto l'anticipazione mensile sulla retribuzione dell'impiegato, sarà corrisposta, sempre a titolo di anticipazione una somma pari ad una volta e mezza l'anticipazione percepita mensilmente.

---

I compensi saranno registrati nella prima nota giornaliera, in uscita ed al titolo "Gratificazioni" i pagamenti al lordo; in entrata ed al titolo "Ritenute per R.M. complementare e addizionale" le corrispondenti ritenute per imposte.

---

Le Sedi sono autorizzate a provvedere al pagamento della gratifica in oggetto, nella prima decade di aprile p.v.

---

I Direttori di Sede sono invitati a portare subito a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto della presente Circolare, nella certezza che il personale tutto, rendendosi conto che l'Amministrazione si preoccupa, nelle esigenze del momento, di andare incontro per quanto è possibile alle necessità del personale stesso, risponda con appassionato e riconoscente attaccamento all'Istituto, tanto più necessario nelle attuali contingenze.

---

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Cassinelli)

Cassinelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I compensi saranno registrati nella prima nota giornaliera, in uscita ed al titolo "Gratificazioni" i pagamenti al lordo, in entrata ed al titolo "Ritenute per R.M. complementare e addizionale" le corrispondenti ritenute per imposte.

---

Le Sedi sono autorizzate a provvedere al pagamento della gratifica in oggetto, nella prima decade di aprile p.v.

---

I Direttori di Sede sono invitati a portare subito a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto della presente Circolare, nella certezza che il personale tutto, rendendosi conto che l'Amministrazione si preoccupa, nelle esigenze del momento, di andare incontro per quanto è possibile alle necessità del personale stesso, risponda con appassionato e riconoscente attaccamento all'Istituto, tanto più necessario nelle attuali contingenze.

---

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Cassinelli)

Cassinelli

937

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica n.16 - Telefono n.2311

L E C C C

Lecco, 29 FEBBRAIO 1944

N. 24
1944

Alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE-ROMA

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Ente Nazionale Fascista di Previdenza.

A seguito della circolare 2123/C.G. del 14 Dicembre 1943 - Servizio del Personale - relativa all'istituzione da parte dell'Ente Nazionale Fascista di Previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico di un proprio ufficio nella città di Cremona, alcune Sedi hanno richiesto chiarimenti in merito ai rapporti da mantenere con gli Uffici dell'Ente.

Si precisa pertanto quanto appresso:

a) le Sedi comprese nella giurisdizione dell'ufficio di Cremona dell'Ente di Previdenza invieranno direttamente allo stesso, ciascuna per i propri dipendenti, regolare stato di famiglia di ogni inscritto e successivamente avranno cura di comunicare le variazioni che venissero a verificarsi nello stato di famiglia inviato;

b) le Sedi debbono astenersi, nel modo più assoluto, dall'effettuare versamenti di somme agli Uffici dell'Ente a titolo di contributi assicurativi. Tali versamenti saranno effettuati esclusivamente da questa Direzione Generale per quanto riguarda la competenza [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1944

Alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE-ROMA

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Ente Nazionale Fascista di Previdenza.

A seguito della circolare 2123/C.G. del 14 Dicembre 1943 - Servizio del Personale - relativa all'istituzione da parte dell'Ente Nazionale Fascista di Previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico di un proprio ufficio nella città di Cremona, alcune Sedi hanno richiesto chiarimenti in merito ai rapporti da mantenere con gli Uffici dell'Ente.

Si precisa pertanto quanto appresso:

a) le Sedi comprese nella giurisdizione dell'ufficio di Cremona dell'Ente di Previdenza invieranno direttamente allo stesso, ciascuna per i propri dipendenti, regolare stato di famiglia di ogni inscritto e successivamente avranno cura di comunicare le variazioni che venissero a verificarsi nello stato di famiglia inviato;

b) le Sedi debbono astenersi, nel modo più assoluto, dall'effettuare versamenti di somme agli Uffici dell'Ente a titolo di contributi assicurativi. Tali versamenti saranno effettuati esclusivamente da questa Direzione Generale per quanto riguarda la competenza territoriale dell'Ufficio di Cremona dell'Ente e della Delegazione per quanto riguarda invece la zona di Roma dell'Ente stesso.

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le Sedi che avessero già effettuato dei versamenti di contributi agli uffici dell'Ente, comunicheranno, a stretto giro di posta, l'importo delle somme versate in ciascun mese e nel contempo invieranno un elenco del personale in servizio al 1° Gennaio 1941 indicando, per ciascun nominativo, l'importo delle retribuzioni godute a tale data.

Non oltre il giorno 5 di ciascun mese tutte le Sedi dovranno trasmettere a questa Direzione Generale i consueti elenchi mensili delle variazioni verificatesi indicando, a parte, i nominativi degli impiegati richiamati alle armi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Cassinelli)

Cassinelli

935

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE
Corso della Repubblica 16 - Telefono n. 2311
L E C C O

Lecco, 28 FEBBRAIO 1944

N. 23
1944

Alle DIREZIONI DI SEDE
e per conoscenza:
Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE-R O M A
Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTPATIVI

OGGETTO: "Quadro dei Conti" - Compilazione del mod. 111 bis.

Affinché le Sedi possano avere una guida aggiornata per l'imputazione delle varie partite al conto che loro é proprio, questa Direzione Generale ha provveduto ad effettuare una ristampa del "Quadro dei Conti", del quale, allegato alla presente, se ne invia un esemplare.

Inoltre, stante le diverse edizioni attualmente in uso, si allega anche un esemplare del mod. C.S. 111 bis, in base al quale le Sedi, non appena esaurite le scorte esistenti dovranno effettuare la ristampa in loco secondo le norme contenute nella circolare n. 17/1943 della Presidenza.

In attesa di tale ristampa, le Sedi che non dispongano di moduli conformi a quello allegato, continueranno ad usare sino ad esaurimento, quelli di cui hanno la disponibilità, avendo naturalmente cura di adattarli opportunamente - valendosi degli spazi in bianco - per le voci mancanti.



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. 23
1944

Alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE-R O M A

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: "Quadro dei Conti" - Compilazione del mod. 111 bis.

Affinché le Sedi possano avere una guida aggiornata per l'imputazione delle varie partite al conto che loro é proprio, questa Direzione Generale ha provveduto ad effettuare una ristampa del "Quadro dei Conti", del quale, allegato alla presente, se ne invia un esemplare.

Inoltre, stante le diverse edizioni attualmente in uso, si allega anche un esemplare del mod. C.S. 111 bis, in base al quale le Sedi, non appena esaurite le scorte esistenti dovranno effettuare la ristampa in loco secondo le norme contenute nella circolare n. 17/1943 della Presidenza.

In attesa di tale ristampa, le Sedi che non dispongano di moduli conformi a quello allegato, continueranno ad usare sino ad esaurimento, quelli di cui hanno la disponibilità, avendo naturalmente cura di adattarli opportunamente - valendosi degli spazi in bianco - per le voci mancanti.

934

Per quanto si attiene ai documenti da allegare ai vari moduli contabili si confermano le istruzioni impartite con la circola-

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

re in data 5 Novembre 1943 - posiz. n. 105/0 - e cioé che = date le difficoltà che si incontrano nelle comunicazioni in genere e data quindi la probabilità di disguidi o smarrimenti di corrispondenza = le Sedi debbono inviare detti moduli, senza allegarvi i documenti giustificativi delle spese e le varie pezze d'appoggio.

Tali documenti giustificativi e pezze d'appoggio saranno conservati presso le Sedi, in attesa di ulteriori disposizioni da parte di questa Direzione Generale per l'inoltro.

Come già raccomandato con la su riferita circolare del 5 Novembre 1943, occorre però - onde avere il modo di poter effettuare ugualmente i necessari controlli - che i mod. 111 bis - prima nota giornaliera di cassa - contengano una completa e dettagliata descrizione delle singole operazioni indicando, in ogni caso, anche gli estremi delle eventuali autorizzazioni ricevute o delle fatture inerenti a forniture, senza mai limitarsi, come troppo di frequente si è dovuto rilevare, ad una descrizione sommaria delle operazioni stesse.

La compilazione dei mod. C.S. 111 bis dovrà essere effettuata, in ogni sua parte, con la massima cura, attenzione e chiarezza, in modo da non lasciar adito a dubbi ed incertezze sulle varie operazioni descritte: in particolare, quelle inerenti alla gestione infortuni statali, alla Sezione Grandi Invalidi del Lavoro, all'E.A.O.L.I. ecc., saranno raggruppate in voci separate nello spazio in bianco o, all'occorrenza, su fogli suppletivi del mod. C.S. 111 bis, intestando tali "voci" nell'apposito spazio della colonna della descrizione all'Ente o gestione cui si riferiscono con la disposizione ed i criteri seguiti per i conti riportati a stampa.

Si rammenta, infine, la necessità di procedere all'invio dei

933

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

...ricevuti delle spese e le varie pezze d'appoggio.

Tali documenti giustificativi e pezze d'appoggio saranno conservati presso le Sedi, in attesa di ulteriori disposizioni da parte di questa Direzione Generale per l'inoltro.

Come già raccomandato con la su riferita circolare del 9 Novembre 1943, occorre però - onde avere il modo di poter effettuare ugualmente i necessari controlli - che i mod. 111 bis - prima nota giornaliera di cassa - contengano una completa e dettagliata descrizione delle singole operazioni indicando, in ogni caso, anche gli estremi delle eventuali autorizzazioni ricevute o delle fatture inerenti a forniture, senza mai limitarsi, come troppo di frequente si è dovuto finora rilevare, ad una descrizione sommaria delle operazioni stesse.

La compilazione dei mod. C.S.111 bis dovrà essere effettuata, in ogni sua parte, con la massima cura, attenzione e chiarezza, in modo da non lasciar adito a dubbi ed incertezze sulle varie operazioni descritte: in particolare, quelle inerenti alla gestione infortuni statali, alla Sezione Grandi Invalidi del Lavoro, all'E.A.O.L.I. ecc., saranno raggruppate in voci separate nello spazio in bianco o, all'occorrenza, su fogli suppletivi del mod. C.S. 111 bis, intestando tali "voci" nell'apposito spazio della colonna della descrizione all'Ente o gestione cui si riferiscono con la disposizione ed i criteri seguiti per i conti riportati a stampa.

Si rammenta, infine, la necessità di provvedere all'invio dei moduli contabili statistici entro i termini stabiliti. 933

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Francesco Cassinelli)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I. N. F. A. I. L.

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

# QUADRO DEI CONTI

## IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1942 - XX

N.B. - I CONTI SOTTOLINEATI VANNO DETTAGLIATI

20947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# QUADRO DEI CONTI

## IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1942 - XX

N. B. - I CONTI SOTTOLINEATI VANNO DETTAGLIATI

TIP. "LA GRAFICA" - LECCO.

2048

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785027

I. N. F. A. I. L.

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

# QUADRO DEI CONTI

## IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1942 - XX

N. B. - I CONTI SOTTOLINEATI VANNO DETTAGLIATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

# QUADRO DEI CONTI

## IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1942 - XX

N. B. - I CONTI SOTTOLINEATI VANNO DETTAGLIATI

932

TIP. "LA GRAFICA" - LEGGO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A) **GESTIONE ASSICURAZ. INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI**

**1 — Premi:**

I di esercizi precedenti . . . . . .
II dell'esercizio in corso . . . . . .
III dell'esercizio successivo . . . . . .
IV contributi legge jugoslava . . . . . .

**2 — Accessori:**

I sopraprernio di rateazione . . . . . .
II interessi . . . . . .
III penalità . . . . . .
IV diritti di cancelleria e di quietanza . . . . . .

**3 — Addizionali e contributi obbligatori:**

I per l'Ispettorato Corporativo (prevenzione infortuni) . . . . . .
II per la Sezione Assistenza Grandi Invalidi del Lavoro . . . . .
III contributi sindacali Ind. Edilizie a carico datori di lavoro . . .
IV contributi sindacali Ind. Edilizie a carico lavoratori . . . . .

**4 — Libri regolamentari, moduli e targhe** . . . . . .

**5 — Indennità e rendite:**

degli esercizi precedenti (legge 1935):

I temporanee (compresi gli acconti) . . . . . .
II rendite provvisorie (compresi i ratei) . . . . . .
III rendite di inabilità permanente:
a) rendita base
b) quota integrativa di famiglia
c) assegno temporaneo di guerra
IV rendite ai superstiti:
a) rendita base
b) assegno temporaneo di guerra

dell'esercizio in corso (legge 1935):

V temporanee (compresi gli acconti) . . . . . .
VI rendite provvisorie (compresi i ratei) . . . . . .
VII rendite di inabilità permanente:
a) rendita base
b) quota integrativa di famiglia
c) assegno temporaneo di guerra
VIII rendite ai superstiti:
a) rendita base
b) assegno temporaneo di guerra

IX assegni speciali per casi di morte . . . . . .
X annualità alle vedove per nuovo matrimonio . . . . . .
XI sussidi per casi di perniciosa malarica . . . . . .
XI bis indennità legge jugoslava . . . . . .
XII indennità degli esercizi precedenti (legge 1904) . . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

III penalità . . . . . .
IV diritti di cancelleria e di quietanza . . . . . .

**3 — Addizionali e contributi obbligatori:**

I per l'Ispettorato Corporativo (prevenzione infortuni) . . . . . .
II per la Sezione Assistenza Grandi Invalidi del Lavoro . . . . . .
III contributi sindacali Ind. Edilizia a carico datori di lavoro . . . . . .
IV contributi sindacali Ind. Edilizia a carico lavoratori . . . . . .

**4 — Libri regolamentari, moduli e targhe . . . . . .**

**5 — Indennità e rendite:**

degli esercizi precedenti (legge 1935):

I temporanee (compresi gli acconti) . . . . . .
II rendite provvisorie (compresi i ratei) . . . . . .
III rendite di inabilità permanente:
a) rendita base
b) quote integrative di famiglia
c) assegno temporaneo di guerra
IV rendite ai superstiti:
a) rendita base
b) assegno temporaneo di guerra

dell'esercizio in corso (legge 1935):

V temporanee (compresi gli acconti) . . . . . .
VI rendite provvisorie (compresi i ratei) . . . . . .
VII rendite di inabilità permanente:
a) rendita base
b) quote integrative di famiglia
c) assegno temporaneo di guerra
VIII rendite ai superstiti:
a) rendita base
b) assegno temporaneo di guerra
IX assegni speciali per casi di morte . . . . . .
X annualità alle vedove per nuovo matrimonio . . . . . .
XI sussidi per casi di perniciosa malarica . . . . . .
XI bis indennità legge jugoslava . . . . . .
XII indennità degli esercizi precedenti (legge 1904) . . . . . .
XIII indennità dell'esercizio in corso (legge 1904) . . . . . .

**6 — Spese di accertamento:**

931

I competenze ai medici locali per cure e certificazioni . . . . . .
II onorari ai medici fiduciari . . . . . .
III esami radiologici eseguiti presso gabinetti esterni . . . . . .
IV viaggi e diarie agli infortunati e malati . . . . . .
V giornate di lavoro ad infortunati chiamati per accertamenti . . . . . .
VI indennità ad infort. internati per osserv. e cure diverse . . . . . .
VII diverse (cartelle cliniche, verbali inchiesta, ecc.) . . . . . .



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

**7 — Spese per gli ambulatori:**

I affitto locali
II pulizia, igiene, illuminaz., energia apparecchi, gas, ri caldam.
III mobili, arredi, armamentari chirurgici
IV medicinali e materiale sanitario
V pellicole radiografiche
VI riparazioni agli armamentari, strumenti chirurgici
VII sistemaz. riparaz. locali e impianti fissi
VIII manutenzione e riparazione mobili
IX servizio infermerie
X autoambulanze
XI diverse

**8 — Spese ospedaliere:**

I sistemazioni ospedali
II canoni
III degenze
IV esami radiologici
V esami vari di gabinetto
VI onorari ai medici
VII diverse

**9 — Spese di cura per la restauraz. della capacità lavorativa:**

I ricovero in stabilimenti termo-minerali
II cure fis. prat. in gab. priv. od ospedali (rette deg. e sp. visite int. e med.)
III forniture protesi da lavoro
IV quote di integrazione di rendita di inab. permin. (art. 75 R. D. 1935)

**10 — Prestazioni volontarie:**

I agli infortunati e superstiti
II erogazioni per l'assistenza agli orfani degli infort.
III diverse

**11 — Ente Nazionale Prevenzione Infortuni**

**12 — Spese per controversie amministrative e giudiziarie:**

I controversie con datori di lavoro
II controversie con infortunati
III collegio arbitrale
IV perizie
V generiche varie

**13 — Entrate per azioni di regresso:**

I contro terzi per responsabilità civile
II contro infortunati per dolo

**14 — Capitali versati per riscatto rendite**

**15 — Retribuzioni del personale:**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I sistemazioni ospedali
II canoni
III degenze
IV esami radiologici
V esami vari di gabinetto
VI onorari ai medici
VII diverse

9 — **Spese di cura per la restauraz. della capacità lavorativa:**
I ricovero in stabilimenti termo-minerali
II cure fis. prat. in gab. priv. od ospedali (rette deg. e sp. visite inf. e med.)
III forniture protesi da lavoro
IV quote di integrazione di rendita di inab. permon. (art. 75 R. D. 1935)

10 — **Prestazioni volontarie:**
I agli infortunati e superstiti
II erogazioni per l'assistenza agli orfani degli infort.
III diverse

11 — **Ente Nazionale Prevenzione Infortuni**

12 — **Spese per controversie amministrative e giudiziarie:**
I controversie con datori di lavoro
II controversie con infortunati
III collegio arbitrale
IV perizie
V generiche varie

13 — **Entrate per azioni di regresso:**
I contro terzi per responsabilità civile
II contro infortunati per dolo

14 — **Capitali versati per riscatto rendite**

15 — **Retribuzioni del personale:**
I stipendi e compensi fissi
II supplemento servizio attivo
III assegni ad personam, ex indenn. residenza e ass. tempor. guerra
IV indennità di famiglia
V assegni di carica, cassa, indennità di colonia, ecc.
VI indennità temporanea trasferimento
VII lavoro straordinario e compensi vari
VIII gratificazioni
IX diarie e indennità chilometriche
X premi di operosità e di presenza
XI provvidenze per lo sfollamento



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- **Spese varie per il personale:**
  - I compensi al pers. oper. o considerato tale (soggetti a rit. p. imposte)
  - II compensi ad estranei
  - III premi di nuzialità e natalità
  - IV elargizioni e sussidi
  - V assicurazioni sociali
  - VI rimborso parziale spese di alloggio
  - VII spese di viaggio per missioni
  - VIII spese di viaggio per trasferimenti e trasporto mobili
  - IX spese di viaggio per ispezioni
  - X vestiario al personale di servizio
  - XI Ente Naz. Fasc. Prev. e Assist. dipendenti Enti diritto pubblico
  - XII diverse

17 — **Spese per i locali d'ufficio:**
  - I fitto
  - II riscaldamento, pulizia e igiene
  - III illuminazione e impianti elettrici
  - IV adattamento e manutenzione locali non di proprietà
  - V diverse

18 — **Spese per mobili, macchine, arredamento e autoveicoli:**
  - I acquisto mobili, arredi, macchine, ecc.
  - II manutenz. riparaz. mobili, arredi, macchine
  - III acquisto autoveicoli
  - IV spese per autoveicoli
  - V diverse (compreso trasporto mobili)

19 — **Spese per cancelleria e stampati:**
  - I stampati
  - II cancelleria
  - III piccole spese di economato

20 — **Spese postali, telegrafiche e telefoniche**

21 — **Spese per sedi ed uffici non a gestione diretta**

22 — **Spese diverse:**
  - I biblioteca
  - II periodici e pubblicazioni
  - III pubblicazioni dell'Istituto (esclusa Rivista)
  - IV per concorsi interni ed esterni
  - IV bis Rivista « Traguardo sociale »
  - V Rivista « Infortuni e Malattie Professionali »
  - VI quote di associazione e contributi ad enti
  - VII partecipazione a congressi ed esposizioni
  - VIII borse di studio
  - IX straordinarie
  - X erogazioni al Dopolavoro
  - XI elargizioni e contributi diversi
  - XII Scuola Superiore Assistenti Fascisti del Lavoro
  - XIII assegni e medaglie di presenza a consiglieri e sindaci
  - XIV compenso servizio esazioni A.O.I.

930

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

17 — **Spese per i locali d'ufficio:**

- I fitto
- II riscaldamento, pulizia e igiene
- III illuminazione e impianti elettrici
- IV adattamento e manutenzione locali non di proprietà
- V diverse

18 — **Spese per mobili, macchine, arredamento e autoveicoli:**

- I acquisto mobili, arredi, macchine, ecc.
- II manutenz. riparaz. mobili, arredi, macchine
- III acquisto autoveicoli
- IV spese per autoveicoli
- V diverse (compreso trasporto mobili)

19 — **Spese per cancelleria e stampati:**

- I stampati
- II cancelleria
- III piccole spese di economato

20 — **Spese postali, telegrafiche e telefoniche**

21 — **Spese per sedi ed uffici non a gestione diretta**

22 — **Spese diverse:**

- I biblioteca
- II periodici e pubblicazioni
- III pubblicazioni dell'Istituto (esclusa Rivista)
- IV per concorsi interni ed esterni
- IV bis Rivista « Traguardo sociale »
- V Rivista « Infortuni e Malattie Professionali »
- VI quote di associazione e contributi ad enti
- VII partecipazione a congressi ed esposizioni
- VIII borse di studio
- IX straordinarie
- X erogazioni al Dopolavoro
- XI elargizioni e contributi diversi
- XII Scuola Superiore Assistenti Fasciste del Lavoro
- XIII assegni e medaglie di presenza a consiglieri e sindaci
- XIV compenso servizio esazioni A.O.I.
- XV impianto uffici, ambulatori, alloggi A.O.I. e Albania
- XVI impianto uffici ed alloggi Direz. Gen. a Lecco

930

23 — **Imposte, tasse e ritenute:**

- I ritenute R. M. e complementare sulle retribuzioni
- II ritenute R. M. e complem. sulle liquidaz. individ. fondo previdenza
- III ritenute R. M. su interessi per ritardato pagamento ind.
- IV ritenute fondo di previdenza
- V riten. per l'Ente Naz. Fasc. di Prev. e Assist. dipend. Enti Dir. Pub.
- VI versamenti esattoria (Regno)
- VII versamenti amministrazioni finanziarie d'Oltremare
- VIII imposte e tasse varie



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

**24 — Spese ed entrate da terzi:**
- I per prestazioni sanitarie
- II per spese giudiziali

**25 — Proventi e perdite varie**

**26 — Contributi obbligatori:**
- I Ispettorato Corporativo
- II Casellario Centrale Infortuni
- III Consigli Provinciali Economia Corporativa
- IV Ministero di Grazia e Giustizia
- V Ente Assistenza Orfani lavoratori morti per infortunio

## B) GESTIONI SPECIALI

**27 — Gestione assicurazione operai per conto dello Stato:**
- I Statali Regno (escluse le spese particolari)
- II dipendenti Governo Isole egee
- III Statali Africa Orientale Italiana
- IV Ente Autonomo Esposizione Universale Roma
- V Ministero della Guerra (convenzione 30 maggio 1919)
- VI Ministero delle Finanze (istituti ex austro-ungar.)
- VII Ministero della Marina (convenzioni 1917 e 1918)
- VIII rimborso spese generali Ministeri diversi

**28 — Gestione assicurazione studenti**

**29 — Gestione riassicurazioni**

**30 — Consorzio Italiano Assicurazioni Aeronautiche**

**31 — Unione Italiana di Riassicurazione**

**32 — Gestione assicuraz. infortuni ex regime (Trentino e Venezia Giulia)**

**33 — Gestione assicurazione infortuni in Albania**

## C) INVESTIMENTI PATRIMONIALI

**34 — Beni immobili**

**35 — Titoli**

**36 — Mutui**

**37 — Annualità statali**

**38 — Partecipazioni**

**39 — Cassa**

**40 — Depositi in conto corrente**

**41 — Mobilio, arredamento, stampati, macchine, ecc.**

## D) GESTIONE PATRIMONIALE

**42 — Redditi e spese:**
- I dei conti correnti
- II dei titoli
- III delle annualità statali
- IV dei mutui
- V degli immobili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I Statali Regno (esclusi le spese particolari)
II dipendenti Governo Isole egee
III Statali Africa Orientale Italiana
IV Ente Autonomo Esposizione Universale Roma
V Ministero della Guerra (convenzione 31 maggio 1911)
VI Ministero delle Finanze (lotto) ex costo-unitar.)
VII Ministero della Marina (convenzioni 1917 e 1918)
VIII rimborso spese generali Ministeri diversi

28 — **Gestione assicurazione studenti**

29 — **Gestione riassicurazioni**

30 — **Consorzio Italiano Assicurazioni Aeronautiche**

31 — **Unione Italiana di Riassicurazione**

32 — **Gestione assicuraz. infortuni ex regime** (Trentino e Venezia Giulia)

33 — **Gestione assicurazione infortuni in Albania**

## C) INVESTIMENTI PATRIMONIALI

34 — **Beni immobili**

35 — **Titoli**

36 — **Mutui**

37 — **Annualità statali**

38 — **Partecipazioni**

39 — **Cassa**

40 — **Depositi in conto corrente**

41 — **Mobilio, arredamento, stampati, macchine, ecc.**

## D) GESTIONE PATRIMONIALE

42 — **Redditi e spese:**
I dei conti correnti
II dei titoli
III delle annualità statali
IV dei mutui
V degli immobili
VI diverse
VII sulle anticipazioni al personale

## E) RISERVE ED ACCANTONAMENTI

43 — **Riserva ordinaria e straordinaria**

44 — **Fondi per le indennità e riserve a garanzia pagamento rendite agli infort. e loro superstiti compreso rischio di guerra**

45 — **Riserva speciale per rischi catastrofici**

46 — **Riserva per le oscillazioni nel valore delle attività mobiliari**

47 — **Fondo ammortamento e deperimento immobili**

48 — **Fondo liquidazioni gestioni varie**



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

— **Fondo riscatto imposta straordinaria immobili**

50 — **Fondo di previdenza impiegati:**
- I contributi del personale e dell'Istituto
- II liquidazioni di fondi individuali e mensilità esonero

## F) DEBITORI E CREDITORI

51 — **Anticipazioni al personale:**
- I per sovvenzioni
- II per mutui contro cessione stipendi
- III per premi assicurazione vita
- IV per assicurazioni sociali
- V sulle retribuzioni mensili
- VI per divisa fascista
- VII per divisa militare
- VIII per pubblicazioni varie
- IX per biciclette
- X per maschera antigas
- XI per sottoscrizione Buoni del Tesoro
- XII per ritenute ex C.A.F.A.
- XIII per spese correnti
- XIV I.N.A. - Assicurazione vita abbinata Buoni Tesoro

52 — **Anticipazioni diverse a terzi**

52 bis **Anticipazioni in titoli** (Banca d'Italia)

53 — **Partite in sospeso**

54 — **Vaglia smarriti in rinnovazione**

55 — **Interessi sulle cauzioni di terzi**

56 — **Depositi attivi**

57 — **Depositi passivi**

58 — **Istituti stranieri di assicurazione**

59 — **Infortunati reduci dalla Germania**

60 — **Onorari rimasti da pagare a medici condotti**

61 — **Fondo per la sistemazione di ambulatori e ospedali**

62 — **Sezione Speciale Solfare Siciliane**

63 — **Sezione Assistenza Grandi Invalidi del Lavoro**

63 bis **Ente Assistenza Orfani Lavoratori morti per infortunio**

63 tris **Gestione assicurazione infortuni in agricoltura**

64 — **Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale:** conto indennità in rendite

65 — **Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale:** conto indennità in capitale

66 — **Consorzio Nazionale fra Istituti Fascisti Aut. Case Popolari**

67 — **Liquidazione Sindacato Italiano Infortuni**

68 — **Liquidazione Sindacato Infortuni Porti Marittimi**

69 — **Liquidazione Cooperative Case**

70 — **Concessione Agricola Adi-Ugri**

71 — **Ente Colonizzazione Veneto d'Etiopia**

72 — **Mutuo Fruttifero Fondo Anticipazione (C.A.F.A.)**

73 — **Istituto Federale Credito Agrario per la Toscana**

74 — **Consorzio Porto di Genova**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNB No. 786021

VII per divisa militare
VIII per pubblicazioni varie
IX per biciclette
X per maschera antigas
XI per sottoscrizione Buoni del Tesoro
XII per ritenute ex C.A.F.A.
XIII per spese correnti
XIV I.N.A. - Assicurazione vita abbinata Buoni Tesoro

52 — **Anticipazioni diverse a terzi**
52 bis **Anticipazioni in titoli** (Banca d'Italia)
53 — **Partite in sospeso**
54 — **Vaglia smarriti in rinnovazione**
55 — **Interessi sulle cauzioni di terzi**
56 — **Depositi attivi**
57 — **Depositi passivi**
58 — **Istituti stranieri di assicurazione**
59 — **Infortunati reduci dalla Germania**
60 — **Onorari rimasti da pagare a medici condotti**
61 — **Fondo per la sistemazione di ambulatori e ospedali**
62 — **Sezione Speciale Solfare Siciliane**
63 — **Sezione Assistenza Grandi Invalidi del Lavoro**
63 bis **Ente Assistenza Orfani Lavoratori morti per infortunio**
63 tris **Gestione assicurazione infortuni in agricoltura**
64 — **Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale:** conto indennità in rendite
65 — **Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale:** conto indennità in capitale
66 — **Consorzio Nazionale fra Istituti Fascisti Aut. Case Popolari**
67 — **Liquidazione Sindacato Italiano Infortuni**
68 — **Liquidazione Sindacato Infortuni Porti Marittimi**
69 — **Liquidazione Cooperative Case**
70 — **Concessione Agricola Adi-Ugri**
71 — **Ente Colonizzazione Veneto d'Etiopia**
72 — **Mutuo Fruttifero Fondo Anticipazione (C.A.F.A.)**
73 — **Istituto Federale Credito Agrario per la Toscana**
74 — **Consorzio Porto di Genova**
75 — **C/C Presidenza**
75 bis **C/C Credito italiano - Agenzia N. 21**

## G) PARTITE DI GIRO

929

76 — **Titoli ricevuti a cauzione**
77 — **Titoli depositati a cauzione**
78 — **Creditori per titoli versati a cauzione**
79 — **Debitori per titoli ricevuti a cauzione**
80 — **Movimenti di fondi:**
I con la Direzione generale
II con gli Uffici di corrispondenza



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Cso della Repubblica n.16 - Telef. n. 2311

L E C C O

Servizio: SANITARIO

n. 22/1944

Lecco, 25 FEBBRAIO 1944

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI SANITARI

Ai DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE-ROMA

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Silicosi ed asbestosi.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare 75 del 28 Giugno 1943, si comunicano le seguenti istruzioni relative al Servizio Sanitario dell'Assicurazione contro la silicosi e asbestosi.

Le Sedi dovranno sottoporre al più presto agli Ispettori Compartimentali Sanitari tutte le denuncie pervenute riguardanti casi di silicosi ed asbestosi.

Gli Ispettori Compartimentali all'atto del ricevimento delle denuncie dovranno provvedere alla sollecita istruzione della pratica ed al corredamento con tutte le indagini necessarie per la sua definizione.

A questo scopo gli Ispettori Compartimentali Sanitari dovranno subito proporre al Servizio Sanitario di questa Direzione Generale i nominativi di quei Medici a cui ritengono di affidare l'accertamento e l'assistenza dei casi denunciati per silicosi ed asbestosi, escludendo per ovvie ragioni i Sanitari della Previdenza Sociale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Ai DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE-ROMA

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Silicosi ed asbestosi.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare 75 del 28 Giugno 1943, si comunicano le seguenti istruzioni relative al Servizio Sanitario dell'assicurazione contro la silicosi e asbestosi.

Le Sedi dovranno sottoporre al più presto agli Ispettori Compartimentali Sanitari tutte le denuncie pervenute riguardanti casi di silicosi ed asbestosi.

Gli Ispettori Compartimentali all'atto del ricevimento delle denuncie dovranno provvedere alla sollecita istruzione della pratica ed al corredamento con tutte le indagini necessarie per la sua definizione.

A questo scopo gli Ispettori Compartimentali Sanitari dovranno subito proporre al Servizio Sanitario di questa Direzione Generale i nominativi di quei Medici a cui ritengono di affidare l'accertamento e l'assistenza dei casi denunciati per silicosi ed asbestosi, escludendo per ovvie ragioni i Sanitari della Previdenza Sociale.

Quando non fosse convenuto forfetariamente, il compenso agli specialisti per ogni caso con relazione particolareggiata, compreso ogni esame eccetto quello radiografico, dovrà essere contenu-

./. 928

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

to fra un minimo di L. 100.= ed un massimo di L. 200.= In linea di massima l'esame radiografico dovrà essere eseguito nei nostri gabinetti o in quelli con noi convenzionati.

Il giudizio definitivo della esistenza o meno di silicosi ed asbestosi, le proposte per l'assegnazione delle rendite di passaggio e la valutazione del grado di inabilità al lavoro, sono di competenza dell'Ispettore Compartimentale Sanitario.

Copia della relazione di visita medica per accertamento postumi (completata del nominativo della Ditta o delle Ditte alla dipendenza delle quali l'operaio ha contratto la malattia = mod. 22 S. S.=) e copia della relazione clinica fatta dallo Specialista, dovranno essere subito inviate per scopo statistico a cura dell'Ispettore Compartimentale, al Servizio Sanitario della Direzione Generale, mentre gli originali dovranno rimanere presso le Sedi come avviene per tutte le altre pratiche Parimenti dovranno essere inviate al Servizio Sanitario della Direzione Generale copie delle relazioni sulle visite di revisione e delle eventuali successive relazioni cliniche, nonché copia degli esami necroscopici.

Nel caso di decesso per asserita silicosi od asbestosi, la Sede dovrà provvedere alla immediata richiesta di necroscopia, avendo cura, ove é possibile, di avvertire l'Ispettore Compartimentale Sanitario e di far cadere la scelta su di un perito necroscopo di provata competenza specifica.

Per chiarimenti, delucidazioni, consigli e pareri gli Ispettori Compartimentali Sanitari si potranno rivolgere a questa Direzione Generale - Servizio Sanitario - Ufficio Consulenza malattie professionali.

Accusare ricevuta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

*Copia della relazione di visita medica per accertamento postumi (completata del nominativo della Ditta o delle Ditte alla dipendenza delle quali l'operaio ha contratto la malattia = mod. 22 S. S.=) e copia della relazione clinica fatta dallo Specialista, dovranno essere subito inviate per scopo statistico a cura dell'Ispettore Compartimentale, al Servizio Sanitario della Direzione Generale, mentre gli originali dovranno rimanere presso le Sedi come avviene per tutte le altre pratiche. Parimenti dovranno essere inviate al Servizio Sanitario della Direzione Generale copie delle relazioni sulle visite di revisione e delle eventuali successive relazioni cliniche, nonché copia degli esami necroscopici.*

*Nel caso di decesso per asserita silicosi od asbestosi, la Sede dovrà provvedere alla immediata richiesta di necroscopia, avendo cura, ove é possibile, di avvertire l'Ispettore Compartimentale Sanitario e di far cadere la scelta su di un perito necroscopo di provata competenza specifica.*

*Per chiarimenti, delucidazioni, consigli e pareri gli Ispettori Compartimentali Sanitari si potranno rivolgere a questa Direzione Generale - Servizio Sanitario - Ufficio Consulenza malattie professionali.*

*Accusare ricevuta.*

927

*IL DIRETTORE GENERALE*
*(Dott. Francesco Cassinelli)*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica n.16 - Telef. 2311

L E C C O

SERVIZIO DEL PERSONALE

n. 21 (2143/C.G.)
1944

Lecco, 24 FEBBRAIO 1944

AI DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza:
ALLA DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE
ROMA
AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Trattamento economico alle famiglie dei dispersi, prigionieri di guerra e internati.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 41 del D.L. 19 Maggio 1941, n.583, relativo al trattamento economico spettante alle famiglie dei militari dispersi e prigionieri di guerra, si comunica che tali disposizioni debbono intendersi estese anche alle famiglie del personale delle Forze Armate dislocato oltremare, ivi compresi i territori della Balcania e della Francia (Corsica inclusa) e di quello in servizio in zone del territorio metropolitano occupato dal nemico, nonché alle famiglie del personale delle Forze Armate internato dall'autorità germanica, dietro domanda degli aventi diritto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n. 21 (2143/C.G.)
1944

Lecco, 24 FEBBRAIO 1944

AI DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza:
ALLA DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE
ROMA
AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Trattamento economico alle famiglie dei dispersi, prigionieri di guerra e internati.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 41 del D.L. 19 Maggio 1941, n.583, relativo al trattamento economico spettante alle famiglie dei militari dispersi e prigionieri di guerra, si comunica che tali disposizioni debbono intendersi estese anche alle famiglie del personale delle Forze Armate dislocato oltremare, ivi compresi i territori della Balcania e della Francia (Corsica inclusa) e di quello in servizio in zone del territorio metropolitano occupato dal nemico, nonché alle famiglie del personale delle Forze Armate internato dall'autorità germanica, dietro domande degli aventi diritto.

Pertanto le Sedi sono invitate a riesaminare il trattamento economico fin'ora praticato a favore delle famiglie dei militari che si sono venuti a trovare nelle condizioni anzidette, adeguan-

926

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

dolo alle disposizioni a suo tempo impartite sul trattamento economico medesimo spettante alle famiglie dei dispersi e dei prigionieri di guerra, e sempreché ne sia stata fatta esplicita domanda sottoponendo i casi nuovi e dubbi a questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Francesco Cassinelli)

Cassinelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

gionieri di guerra, e sempreché ne sia stata fatta esplicita domanda sottoponendo i casi nuovi e dubbi a questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Francesco Cassinelli)

Cassinelli

925

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica 16 -Telef. n. 2311

L E C C O

SERVIZIO DEL PERSONALE

n. 20/1944 (2143/C.G.)

Lecco, 24 FEBBRAIO 1944

AI DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza:

ALLA DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE-R o M A

AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Trattamento economico dei dipendenti da enti pubblici richiamati alle armi.

---

Si comunica che, in attesa di disposizioni in materia, il Ministero delle Finanze ha fatto conoscere che, in seguito alla applicazione delle nuove tabelle per il trattamento economico alle forze armate repubblicane, nel pagamento delle eventuali eccedenze dei trattamenti civili su quelli militari occorre tenere conto delle nuove competenze militari escludendo dal computo la sola razione viveri.

Per il grado di caporal maggiore, prima ammesso al cumulo di tutti e due i trattamenti, occorre sia ora proceduto, invece, al pagamento della sola eventuale eccedenza degli assegni civili, di guisa che all'intero cumulo dei due trattamenti rimarrebbero ora ammessi soltanto i soldati e i caporali in quanto percipienti, secondo quanto risulta, il solo soldo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Cassinelli) 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AI DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza:

ALLA DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE-R O M A

AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Trattamento economico dei dipendenti da enti pubblici richiamati alle armi.

---

Si comunica che, in attesa di disposizioni in materia, il Ministero delle Finanze ha fatto conoscere che, in seguito alla applicazione delle nuove tabelle per il trattamento economico alle forze armate repubblicane, nel pagamento delle eventuali eccedenze dei trattamenti civili su quelli militari occorre tenere conto delle nuove competenze militari escludendo dal computo la sola razione viveri.

Per il grado di caporal maggiore, prima ammesso al cumulo di tutti e due i trattamenti, occorre sia ora proceduto, invece, al pagamento della sola eventuale eccedenza degli assegni civili, di guisa che all'intero cumulo dei due trattamenti rimarrebbero ora ammessi soltanto i soldati e i caporali in quanto percipienti, secondo quanto risulta, il solo soldo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Cassinelli)

1924

---

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica, 16 Telef. n.2311

L E C C O

N. 19
1944

Lecco, 18 febbraio 1944

ALLE SEZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE INFORTUNI DI
FIRENZE - PADOVA - VENEZIA

ALLE DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

ALLA DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE -ROMA-

AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Protocollazione delle rendite D. e S. - Segnalazione e compilazione delle schede relative a variazioni di rendite. Istruzioni contabili e statistiche.

---

Premesso che a tutti gli effetti le pratiche di rendita debbono essere numerate e contraddistinte dal corrispondente numero di rendita, è da rilevare che con il sistema previsto dalle Circolari 82-105 e 17/1943 - dettato dalle necessità contingenti - non sempre è possibile soddisfare tempestivamente tale esigenza.

Secondo detto sistema, le Sedi, per venire a conoscenza del numero di rendita, debbono ricorrere ad uno scambio di corrispondenza con la Sezione competente dell'Ufficio Centrale Infortuni, che, per la situazione attuale delle comunicazioni, non è sempre agevole nè sicuro, ed in ogni caso richiede un tempo abbastanza lungo. Il che evidentemente comporta anche un ritardo considerevole nella numerazione delle pratiche e conseguentemente nella numerazione delle schede, con la necessità unicamente per queste, di un ulteriore car-

023

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ALLE SEZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE INFORTUNI DI
FIRENZE - PADOVA - VENEZIA

ALLE DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

ALLA DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE -ROMA-

AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Protocollazione delle rendite D. e S. - Segnalazione e compilazione delle schede relative a variazioni di rendite. Istruzioni contabili e statistiche.

---

Premesso che a tutti gli effetti le pratiche di rendita debbono essere numerate e contraddistinte dal corrispondente numero di rendita, è da rilevare che con il sistema previsto dalle Circolari 82-105 e 17/1943 - dettato dalle necessità contingenti - non sempre è possibile soddisfare tempestivamente tale esigenza.

Secondo detto sistema, le Sedi, per venire a conoscenza del numero di rendita, debbono ricorrere ad uno scambio di corrispondenza con la Sezione competente dell'Ufficio Centrale Infortuni, che, per la situazione attuale delle comunicazioni, non è sempre 923 vantaggevole nè sicuro, ed in ogni caso richiede un tempo abbastanza lungo. Il che evidentemente comporta anche un ritardo considerevole nella numerazione delle pratiche e conseguentemente nella numerazione delle schede, con la necessità, unicamente per questo, di un ulteriore carteggio nel caso che fossero già state inoltrate alla Delegazione in Roma.

Onde eliminare o ridurre tali inconvenienti, e allo scopo di mantenere quanto più possibile aggiornato il tarphettario Adrema

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

si é disposto il graduale decentramento del servizio rendite previo raggruppamento delle rendite stesse secondo la circoscrizione degli ex Ispettorati. Per ogni raggruppamento é stato dato incarico ad una Sede dotata della necessaria attrezzatura di provvedere poi alla sola stampigliatura degli assegni di c/c. postale e dei mod. Ch.16 bis per conto di tutte le altre Consorelle.

Tale sistema é già in atto per tutte le Sedi facenti capo alle Sezioni dell'Ufficio Centrale Infortuni di Firenze, Padova e Venezia ad eccezione delle Sedi delle Marche, per le quali il decentramento del servizio rendite continuerà ad essere disciplinato dalle disposizioni contenute nelle circolari 82-105 e 17/1943.

Mentre norme particolari regolano i rapporti con la Sede cui viene affidato l'incarico di cui sopra, si precisa ora che la Sede incaricata della stampigliatura degli assegni, provvederà anche alla protocollazione delle nuove rendite che verranno costituite dalle Sedi facenti parte dell'ex Ispettorato, alla numerazione delle schede ed al loro invio sia alla Delegazione della Direzione Generale che al C.C.I.

Poiché anche dopo l'accentramento - a suo tempo disposto - del Servizio Rendite presso l'Ufficio Centrale Infortuni, i protocolli sono stati tenuti distinti per ex Ispettorato, le Sedi che vengono incaricate del particolare incombente non incontreranno difficoltà, in quanto dovranno continuare la numerazione servendosi dei protocolli già in uso.

922

Al riguardo si chiarisce che i protocolli sono distinti per gestione e per anno di competenza; si avrà quindi per ogni gestione un protocollo per ogni anno di competenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

bis per conto di tutte le altre Consorelle.

Tale sistema é già in atto per tutte le Sedi facenti capo alle Sezioni dell'Ufficio Centrale Infortuni di Firenze, Padova e Venezia ad eccezione delle Sedi delle Marche, per le quali il decentramento del servizio rendite continuerà ad essere disciplinato dalle disposizioni contenute nelle circolari 82-105 e 17/1943.

Mentre norme particolari regolano i rapporti con la Sede cui viene affidato l'incarico di cui sopra, si precisa ora che la Sede incaricata della stampigliatura degli assegni, provvederà anche alla protocollazione delle nuove rendite che verranno costituite dalle Sedi facenti parte dell'ex Ispettorato, alla numerazione delle schede ed al loro invio sia alla Delegazione della Direzione Generale che al C.C.I.

Poiché anche dopo l'accentramento - a suo tempo disposto - del Servizio Rendite presso l'Ufficio Centrale Infortuni, i protocolli sono stati tenuti distinti per ex Ispettorato, le Sedi che vengono incaricate del particolare incombente non incontreranno difficoltà, in quanto dovranno continuare la numerazione servendosi dei protocolli già in uso.

922

Al riguardo si chiarisce che i protocolli sono distinti per gestione e per anno di competenza; si avrà quindi per ogni gestione un protocollo per ogni anno di competenza.

Il sistema di protocollazione é congegnato in modo che dai protocolli stessi risulti sia il numero progressivo della rendita dell'anno di competenza, sia il numero progressivo generale delle rendite

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

definite o dei casi definiti per gli infortuni mortali.

Ogni rendita e le relative schede, quindi, vanno contradistinte da questi due numeri.

E' intuitivo ed evidente allora che per ogni anno di competenza la numerazione generale di rendita sarà necessariamente saltuaria, mentre dovrà, essere progressiva quella riferita allo stesso anno di competenza.

Ciò implica anche che le schede che saranno spedite, sia al Casellario che alla Delegazione della Direzione Generale, dovranno avere il numero dell'anno di competenza in ordine progressivo e senza intermittenze.

Per l'attuazione pratica di quanto precede la competente Sezione dell'Ufficio Centrale Infortuni disporrà per l'immediato invio dei vari protocolli alla Sede che ha in consegna il targhettario Adrema, fornendole tutti i chiarimenti necessari per la regolare tenuta dei protocolli stessi.

Per ogni rendita costituita, le Sedi del gruppo invieranno, oltre la copia del modulo 31- I o 63-I anche gli esemplari delle schede C.S.40 e C.S.48 per la Delegazione della Direzione Generale ed il Servizio medico e quello per il C.C.I. alla Sede incaricata della stampigliatura e della protocollazione.

Questa, provvederà, allora, a protocollare immediatamente la rendita - comunicando subito il corrispondente numero alla Sede di competenza - ed a numerare le schede nel modo sopra detto, ed infine ad inviare periodicamente - sin tanto che sarà possibile- (entro i primi

421

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

questi due numeri.

E' intuitivo ed evidente allora che per ogni anno di competenza la numerazione generale di rendita sarà necessariamente saltuaria, mentre dovrà, essere progressiva quella riferita allo stesso anno di competenza.

Ciò implica anche che le schede che saranno spedite, sia al Casellario che alla Delegazione della Direzione Generale, dovranno avere il numero dell'anno di competenza in ordine progressivo e senza intermittenze.

Per l'attuazione pratica di quanto precede la competente Sezione dell'Ufficio Centrale Infortuni disporrà per l'immediato invio dei vari protocolli alla Sede che ha in consegna il terghettario Adroma, fornendole tutti i chiarimenti necessari per la regolare tenuta dei protocolli stessi.

Per ogni rendita costituita, le Sedi del gruppo invieranno, oltre la copia del modulo 31- I o 63-I anche gli esemplari delle schede C.S.40 e C.S.43 per la Delegazione della Direzione Generale ed il Servizio medico e quello per il C.C.I. alla Sede incaricata della stampigliatura e della protocollazione.

Questa, provvederà, allora, a protocollare immediatamente la rendita - comunicando subito il corrispondente numero alla Sede di competenza - ed a numerare le schede nel modo sopra detto, ed infine ad inviare periodicamente - sin tanto che sarà possibile- (entro i primi giorni di ogni mese per le rendite costituite nel mese precedente ) le schede stesse così completate alla Delegazione della Direzione Generale ed al C.C.I. con le norme riportate nella circolare 3/944 di questa Direzione Generale in data 10 gennaio corrente anno.

421

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Le Sedi continueranno ad inviare alla Sezione dell'Ufficio Centrale Infortuni la copia del Mod. 31 I. e 63 I. per quanto di competenza, completato anche del numero di rendita.

Per tutte le rendite che siano state costituite dopo l'attuazione del decentramento, cioè per quelle costituite direttamente dalle Sedi, le Sedi stesse invieranno oltre le schede di rendita D.o S.per la Direzione Generale e per il C.C.I. tuttora in loro possesso anche un elenco - dal quale risultino gli estremi dell'infortunio ed il numero di rendita eventualmente segnalato dalla Sezione dell'Ufficio Centrale Infortuni - alla Sede incaricata del servizio, onde dare a questa la possibilità di controllare le pratiche già protocollate e quelle che restano ancora da protocollare: per quest'ultime la Sede incaricata, nel mentre segnalerà subito alla Sede di competenza e, per conoscenza, all'Ufficio Centrale Infortuni il numero assegnato a ciascuna rendita, provvederà anche a compilare la targhetta adrema di tale dato.

Le Sedi invieranno, inoltre, sempre alla sede incaricata del servizio, altro elenco delle schede eventualmente spedite direttamente, sia alla Direzione Generale, sia al C.C.I. nascendo in evidenza, quei casi, per i quali, sia necessario fare la segnalazione del corrispondente numero di rendita, affinchè la Sede incaricata possa provvedervi dopo aver effettuato i dovuti riscontri.

Si raccomanda la esatta e completa compilazione delle schede, nonchè la massima attenzione in tutto quanto si attiene alla protocollazione delle rendite onde non incorrere in duplicati, che non potrebbero essere ammessi, ed evitare così tutte le necessarie rettifiche, che non sono sempre nè agevoli nè possibili.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ne del decentramento, cioè per quelle costituite direttamente dalle Sedi, le Sedi stesse invieranno oltre le schede di rendita D.o S.per la Direzione Generale e per il C.C.I. tuttora in loro possesso anche un elenco - dal quale risultino gli estremi dell'infortunio ed il numero di rendita eventualmente segnalato dalla Sezione dell'Ufficio Centrale Infortuni - alla Sede incaricata del servizio, onde dare a questa la possibilità di controllare le pratiche già protocollate e quelle che restano ancora da protocollare: per quest'ultime la Sede incaricata, nel mentre segnalerà subito alla Sede di competenza e, per conoscenza, all'Ufficio Centrale Infortuni il numero assegnato a ciascuna rendita, provvederà anche a completare la cartella clinica di tale dato.

Le Sedi invieranno, inoltre, sempre alla sede incaricata del servizio, altro elenco delle schede eventualmente spedite direttamente, sia alla Direzione Generale, sia al C.C.I. mettendo in evidenza, quei casi, per i quali, sia necessario fare la segnalazione del corrispondente numero di rendita, affinchè la Sede incaricata possa provvedervi dopo aver effettuato i dovuti riscontri.

Si raccomanda la esatta e completa compilazione delle schede, nonchè la massima attenzione in tutto quanto si attiene alla protocollazione delle rendite onde non incorrere in duplicati, che non potrebbero essere ammessi, ed evitare così tutte le necessarie rettifiche, che non sono sempre nè agevoli nè possibili.

Qualunque sia il sistema con il quale il decentramento alle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sedi del Servizio rendite è stato attuato, le Sedi stesse debbono inviare, in ogni caso, alla Sezione competente dell'Ufficio Centrale Infortuni una copia del mod. 31-I. o 63-I. sicchè questa, sia per le rendite da essa costituite, sia per quelle costituite direttamente dalle Sedi, disporrà di tutti gli elementi relativi alle rendite stesse.

In base a tali elementi la Sezione sarà quindi anche in grado di continuare la tenuta dei scadenzari, di procedere all'impianto delle schede contabili ecc.

Al fine di dare alla Sezione stessa la possibilità di seguire, man mano, le variazioni che si verifichino per effetto del raggiungimento del 18° anno di età di alcuno dei figli del titolare di rendita D., o di alcuno dei beneficiari di rendita S., o per qualunque altra causa, e rendere così più agevole anche un ritorno alle condizioni normali, le Sedi oltrechè alla Sede capogruppo, dovranno segnalare alla Sezione le variazioni di tale natura relative a tutte le rendite di competenza, inviando una copia della comunicazione che deve essere fatta all'interessato, in conseguenza della variazione stessa, integrata, qualora ne sia il caso, del conteggio della nuova rendita dovuta.

919

Per quanto riguarda le schede statistiche mod. C.S.43 e C.S.49 concernenti tali variazioni - tenuto conto delle varie difficoltà che possono derivare dalla mancanza dei moduli adatti e dal loro approvvigionamento - si dispone, a modifica delle istruzioni impartite con le circolari n.82-105 e 17/1943, con la riserva di cui in appresso, che alla compilazione delle schede stesse venga provveduto esclu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

te dalle Sedi, disporrà di tutti gli elementi relativi alle rendite stesse.

In base a tali elementi la Sezione sarà quindi anche in grado di continuare la tenuta dei scadenzari, di procedere all'impianto delle schede contabili ecc.

Al fine di dare alla Sezione stessa la possibilità di seguire, man mano, le variazioni che si verifichino per effetto del raggiungimento del 18° anno di età di alcuno dei figli del titolare di rendita D., o di alcuno dei beneficiari di rendita S., o per qualunque altra causa, e rendere così più agevole anche un ritorno alle condizioni normali, le Sedi oltrechè alla Sede capogruppo, dovranno segnalare alla Sezione le variazioni di tale natura relative a tutte le rendite di competenza, inviando una copia della comunicazione che deve essere fatta all'interessato, in conseguenza della variazione stessa, integrata, qualora ne sia il caso, del conteggio della nuova rendita dovuta.

919

Per quanto riguarda le schede statistiche Mod. C.S.43 e C.S.49 concernenti tali variazioni - tenuto conto delle varie difficoltà che possono derivare dalla mancanza dei moduli adatti e dal loro approvvigionamento - si dispone, a modifica delle istruzioni impartite con le circolari n.82-105 e 17/1943, con la riserva di cui in appresso, che alla compilazione delle schede stesse venga provveduto esclusivamente dalle Sezioni dell'Ufficio Centrale Infortuni.

In altre parole restano affidati alla competenza di quest'ultimo, sino a che sarà possibile, tutti gli incombenti relativi alle dette variazioni di rendita, e cioè compilazione delle schede e loro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

protocollazione, restando a carico delle Sedi la segnalazione dell'avvenuta variazione.

In base agli scadenzari di cui le Sezioni dispongono, ed alle segnalazioni che riceveranno in conformità di quanto precede, le Sezioni stesse saranno in grado di effettuare un efficace controllo sull'operato delle Sedi in materia di variazioni, e di chiedere gli opportuni chiarimenti qualora ne sia il caso.

L'attuazione di quanto sopra disposto dovrà avere effetto dal giorno in cui sia stato provveduto al decentramento. Per le variazioni sino ad oggi verificatesi oltre a farne la segnalazione a mezzo di elenco, le Sedi invieranno alla Sezione le corrispondenti schede di variazione che eventualmente abbiano compilato in attuazione delle norme contenute nelle su riferite circolari, curando magari il recapito a mezzo corriere, previe intese con il competente Ispettore Compartimentale, in conformità a quanto disposto nella circolare n.3/944 in data 10 gennaio u.s. e nella n.19/1943, punto 5, della Presidenza, in data 17 dicembre u.s.

Infine non sarà inopportuno che le Sedi ricorrano a distinti protocolli ausiliari per i mod.31-I e 63-I e per le segnalazioni delle variazioni di rendita, e provvedano a numerare progressivamente sia gli uni che le altre man mano che verranno spediti, in modo che la Sezione ricevente possa accertare le eventuali intermittenze riscontrate nella numerazione di che trattasi, e richiedere quindi un duplicato delle comunicazioni che non risultino giunte a destinazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

scgnalazioni che riceveranno in conformità [illegible]
zioni stesse saranno in grado di effettuare un efficace controllo sull'operato delle Sedi in materia di variazioni, e di chiedere gli opportuni chiarimenti qualora ne sia il caso.

L'attuazione di quanto sopra disposto dovrà avere effetto dal giorno in cui sia stato provveduto al decentramento. Per le variazioni sino ad oggi verificatesi oltre a farne la segnalazione a mezzo di elenco, le Sedi invieranno alla Sezione le corrispondenti schede di variazione che eventualmente abbiano compilato in attuazione delle norme contenute nelle su riferite circolari, curando magari il recapito a mezzo corriere, previe intesa con il competente Ispettore Compartimentale, in conformità a quanto disposto nella circolare n.3/944 in data 10 gennaio u.s. e nella n.19/1943, punto 5, della Presidenza, in data 17 dicembre u.s.

Infine non sarà inopportuno che le Sedi ricorrano a distinti protocolli ausiliari per i mod.31-I e 63-I e per le segnalazioni delle variazioni di rendita, e provvedano a numerare progressivamente sia gli uni che le altre man mano che verranno spediti, in modo che la Sezione ricevente possa accertare le eventuali intermittenze riscontrate nella numerazione di che trattasi, e richiedere quindi un duplicato delle comunicazioni che non risultino giunte a destinazione.

918

Per quanto si attiene al decentramento del Servizio Rendite per il Gruppo dell'ex Ufficio Rendite di Bologna, quest'ultima Sede

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

provvederà a tutte le operazioni inerenti alla stampigliatura degli assegni ed alla compilazione dei Mod.Ch.1e bis, per tutte le rendite delle Sedi del gruppo ad eccezione delle Sedi delle Marche per le quali il decentramento resta disciplinato dalle norme di cui alle surriferite circolari n.82 -105 e 17/1943.

Poichè i protocolli delle rendite relativi a tale gruppo saranno trasferiti presso la Sede di Bologna, le Sedi delle Marche invieranno, sino a che ne avranno la possibilità, le schede di cui sopra, le copie dei mod. 31-I e 63-I alla Sede di Bologna la quale dopo aver provveduto alla protocollazione ed a riportare in detti moduli il corrispondente numero di rendita, ne curerà l'inoltro alla Sezione di Firenze dando, nel contempo, notizia alla Sede competente del numero così assegnato.

Le comunicazioni di variazione di rendite da parte delle suddette Sedi dovranno invece essere direttamente indirizzate alla Sezione di Firenze.

* * *

Per quanto riguarda la parte contabile e amministrativa, stabilito che la gestione delle rendite, affidata alle Sedi solo in linea temporanea e per necessità contingenti, resta sempre di competenza dell'Ufficio Centrale Infortuni e delle sue varie Sezioni, risulterebbe irregolare l'istituzione di partite di conto corrente tra le Sedi per i pagamenti di ratei di rendita in analogia a quanto è praticato per i casi di inabilità temporanea, senza calcolare gli inconvenienti che ne de-

917

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Il il decentramento resta disciplinato dalle norme di cui alle surriferite circolari n.82 -105 e 17/1943.

Poichè i protocolli delle rendite relativi a tale gruppo saranno trasferiti presso la Sede di Bologna, le Sedi delle Marche invieranno, sino a che ne avranno la possibilità, le schede di cui sopra, le copie dei mod. 31-I e 63-I alla Sede di Bologna la quale dopo aver provveduto alla protocollazione ed a riportare in detti moduli il corrispondente numero di rendita, ne curerà l'inoltro alla Sezione di Firenze dando, nel contempo, notizia alla Sede competente del numero così assegnato.

Le comunicazioni di variazione di rendite da parte delle suddette Sedi dovranno invece essere direttamente indirizzate alla Sezione di Firenze.

* * *

Per quanto riguarda la parte contabile - gestionale, stabilito che la gestione delle rendite, affidata alle Sedi, sole in linea temporanea e per necessità contingenti, rientra nella competenza dell'Ufficio Centrale Infortuni e delle sue varie Sezioni, risulterebbe irregolare l'istituzione di partite di conto corrente tra le Sedi per i pagamenti di ratei di rendita in analogia a quanto è praticato per i casi di inabilità temporanea, senza calcolare gli inconvenienti che ne deriverebbero sia per la mole che assumerebbe tale lavoro, sia per le difficoltà inerenti all'attuale funzionamento del servizio postale, sia per il mancato collegamento con le Sedi dei territori occupati. Nè si ravvisa l'opportunità di tali partite tra le Sedi e le Sezioni dell'Ufficio Centrale Infortuni in quanto, essendo ogni indagine sul movimen-

917

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

to e pagamento delle rendite accentrata presso questa Direzione Generale, sarebbe inutile qualsiasi suddivisione preliminare per competenza territoriale.

Detti pagamenti, come già reso noto, debbono essere imputati ai relativi sottoconti del Conto 5 per la gestione ordinaria e malattie professionali, al Conto 27/I per la gestione Statale e al Conto 33 per la gestione infortuni dell'Albania.

Non si ritiene di istituire o rimettere in vigore registri dei pagamenti delle rendite essendo questi sostituiti dalla copia del modulo Ch.16/bis che risponde perfettamente allo scopo.

Per permettere alle Sezioni dell'Ufficio Centrale Infortuni di aggiornare le schede contabili di rendita si prescrive che le Sedi inviino una copia del modulo Ch.16/bis ( nel quale saranno compresi anche i pagamenti effettuati per cassa o per altro mezzo) che sarà compilato separatamente per ogni Sezione competente e nel quale i pagamenti elencati dovranno essere suddivisi per gestione, per esercizio(in corso e precedenti) e per Sede, cosicchè in caso di smarrimento di documenti presso le Sedi possa rimanere traccia presso le Sezioni dei pagamenti effettuati. Sarà bene che tali moduli vengano numerati progressivamente in modo da mettere le Sezioni in grado di chiedere i duplicati in caso di eventuale mancato recapito di alcuno di essi . Restano immutate le disposizioni relative alla compilazione e all'invio dei mod. 6.S.- P. a questa Direzione Generale da parte delle Sezioni dell'Ufficio Centrale Infortuni.

Per uniformare il criterio di segnalazione dei dati statistici 916
si dispone di sostituire gli elenchi di cui alla 2ª pagina della cir-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Detti pagamenti, come già reso noto, debbono essere imputati
ai relativi sottoconti del Conto 5 per la gestione ordinaria e malattie
professionali, al Conto 27/I per la gestione Statale e al Conto 33
per la gestione infortuni dell'Albania.

Non si ritiene di istituire o rimettere in vigore registri dei
pagamenti delle rendite essendo questi sostituiti dalla copia del mo-
dulo Ch.16/bis che risponde perfettamente allo scopo.

Per permettere alle Sezioni dell'Ufficio Centrale Infortuni
di aggiornare le schede contabili di rendita si prescrive che le Se-
di inviino una copia del modulo Ch.16/bis ( nel quale saranno compre
si anche i pagamenti effettuati per cassa o per altro mezzo) che sarà
compilato separatamente per ogni Sezione competente e nel quale i pa-
gamenti elencati dovranno essere suddivisi per gestione, per eserci-
zio(in corso e precedenti) e per Sede, cosicchè in caso di smarrimen-
todi documenti presso le Sedi possa rimanere traccia presso le Sezio-
ni dei pagamenti effettuati. Sarà bene che tali moduli vengano nume-
rati progressivamente in modo da mettere le Sezioni in grado di chie-
dere i duplicati in caso di eventuale mancato recapito di alcuno di
essi . Restano immutate le disposizioni relative alla compilazione e
all'invio dei mod. G.S.- B. a questa Direzione Generale da parte del-
le Sezioni dell'Ufficio Centrale Infortuni.

Per uniformare il criterio di segnalazione dei dati statistici
si dispone di sostituire gli elenchi di cui alla 2ª pagina della cir -
colare 105/1943 con un prospetto, che si allega in copia, dove i dati
complessivi delle rendite risultano suddivisi per gestione e per eser-
cizio eliminando così i lunghi ed incompleti elenchi nominativi invia-
ti finora a questa Direzione Generale.

916

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

E' ovvio, infine, che, nell'eventualità in cui venisse a mancare per ragioni contingenti, la possibilità di comunicare sia con le Sedi incaricate, sia con le Sezioni dell'Ufficio Centrale Infortuni, ognuna delle Sedi dovrà procedere in tutto in conformità delle istruzioni impartite con le ripetute circolari n. 82-105 e 17/1943.

IL DIRETTORE GENERALE
( Dott. Francesco Cassinelli)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

caricato, sia con le Sezioni dell'Ufficio Centrale [illegible]
delle Sedi dovrà procedere in tutto in conformità delle istruzioni impartite con le ripetute circolari n. 82-105 e 17/1943.

IL DIRETTORE GENERALE
( Dott. Francesco Cassinelli)

Cassinelli

915

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

RENDITE D. PER INFORTUNI CON ESITO D'INABILITA' PERMANENTE

| GESTIONE | | N° RENDITE Costituite | N° RENDITE Cessate | DI RENDITA BASE | RATEI PAGATI NE Per quote in- grat.di fami[illegible]t |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaria Infortuni | di es.precedenti | | | | |
| | dell'es.in corso | | | | |
| | in complesso | | | | |
| Ordinaria mal.prof. | dell'es.precedenti | | | | |
| | dell'es.in corso | | | | |
| | in complesso | | | | |
| Statale Infortuni e mal.prof. | di es.precedenti | | | | |
| | dell'es in corso | | | | |
| | in complesso | | | | |
| Albania | di es.precedenti | | | | |
| | dell'es.in corso | | | | |
| | in complesso | | | | |

GIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

RENDITE D. PER INFORTUNI CON ESITO D'INABILITA' PERMANENTE

| | N° RENDITE | | | RATEI PAGATI NEL MESE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Costituite | Cessate | DI RENDITA BASE | Per quote integrat. di famigl. | Per assegni temp. di guerra | In complesso |
| nti<br>rso | | | | | | |
| enti<br>so | | | | | | |
| uti<br>so | | | | | | |
| ti<br>so | | | | | | |

414

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RENDITE S. AI SUPERSTITI PER INFORTUNI MORTALI

| GESTIONE | | Nuove Costituzioni | | | | | | Cessazione | | | | | | Ratei pag.nel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N° casi | N° Rendite | | | | | N° casi | N° Rendite | | | | | Per rendita base | p.a tem di |
| | | | Ved. | Disc. | Asc | Coll | Totale | | Ved | Disc. | Asc. | Coll | Totale | | |
| Ordinaria infortuni | di es.precedenti | | | | | | | | | | | | | | |
| | dell'es.in corso | | | | | | | | | | | | | | |
| | in complesso | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordinaria malattie prof. | di es.precedenti | | | | | | | | | | | | | | |
| | dell'es.in corso | | | | | | | | | | | | | | |
| | in complesso | | | | | | | | | | | | | | |
| Statale infortuni e mal. prof. | di es.precedenti | | | | | | | | | | | | | | |
| | dell'es.in corso | | | | | | | | | | | | | | |
| | in complesso | | | | | | | | | | | | | | |
| Disperdi in A.C.I. | di es.precedenti | | | | | | | | | | | | | | |
| | dell'es.in corso | | | | | | | | | | | | | | |
| | in complesso | | | | | | | | | | | | | | |
| Albenie | di es.precedenti | | | | | | | | | | | | | | |
| | dell'es.in corso | | | | | | | | | | | | | | |
| | in complesso | | | | | | | | | | | | | | |

Sl 13

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RENDITE E. AI SUPERSTITI PER INFORTUNI MORTALI

| Nuove Costituzioni | | | | | | Cessazione | | | | | | Ratei pag. nel mese | | Indennità speciali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° casi | N° Rendite | | | | | N° casi | N° Rendite | | | | | Per rendita base | p. assegni temporan. di guerra | A vedove p. nuovo matrimonio | per casi di perniciosa malarica |
| | Ved. | Disc. | Asc | Coll | Totale | | Ved | Disc. | Asc. | Coll | Totale | | | | |

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica,16 Telef.n.2311

L E C C O

N. 16
1944

Lecco,19 febbraio 1944

ALLE DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

ALLA DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE-ROMA-

AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRAT.

OGGETTO:Norme contabili per la Gestione Agricola.

1°) A seguito della Circolare n.20 in data 17 dicembre 1943,della Presidenza concernente la fusione della gestione agricola si impartiscono per la parte contabile e statistica le seguenti istruzioni integrative.

Presso le Sedi come è noto, le registrazioni contabili si basano esclusivamente sull'effettivo movimento di cassa e,quindi,il libro base della contabilità per la gestione ordinaria industriale è quello di cassa, con gli introiti ed i pagamenti registrati a mezzo di reversali e mandati.

Detti movimenti di fondi hanno poi il loro svolgimento nei registri dei premi e delle indennità anzichè nella prima nota giornaliera, che ripartiscono le ragioni d'introito e d'esito della gestione.

In egual modo si provvederà per la gestione agricola,rimanendo però comune alle due gestioni il libro di cassa.

912.

Le entrate della gestione agricola sono costituite nella par-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

1941

ALLE DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

ALLA DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE-ROMA-

AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRAT.

OGGETTO: Norme contabili per la Gestione Agricola.

1°) A seguito della Circolare n.20 in data 17 dicembre 1943, della Presidenza concernente la fusione della gestione agricola si impartiscono per la parte contabile e statistica le seguenti istruzioni integrative.

Presso le Sedi come è noto, le registrazioni contabili si basano esclusivamente sull'effettivo movimento di cassa e, quindi, il libro base della contabilità per la gestione ordinaria industriale è quello di cassa, con gli introiti ed i pagamenti registrati a mezzo di reversali e mandati.

Detti movimenti di fondi hanno poi il loro svolgimento nei registri dei premi e delle indennità anzichè nella prima nota giornaliera, che ripartiscono le ragioni d'introito e d'esito della gestione.

In egual modo si provvederà per la gestione agricola, rimanendo però comune alle due gestioni il libro di cassa.

912.

Le entrate della gestione agricola sono costituite nella parte essenziale dai contributi assicurativi.

In luogo quindi del modello C.S.107, che registra per competenza d'anno i premi ed i diritti accessori dell'assicurazione industriale, sarà tenuto un libro di conto corrente con le Esattorie Comunali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

incaricate della riscossione dei contributi sui ruoli predisposti dagli Uffici distrettuali delle imposte.

Tale registro porterà altrettanti conti intestati per quante saranno le esattorie esistenti nella Provincia di competenza della Sede.

Ogni conto verrà aperto con la partita dei contributi rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1943, che sarà comunicata dagli ex Compartimenti agricoli ( Gestione stralcio) i quali pure provvederanno ad inviare alle competenti Sedi le pratiche relative per la prosecuzione degli atti per il recupero di detti crediti.

Si inscriverà quindi nel conto la partita di credito verso l'Esattoria pel ruolo principale emesso per il corrente esercizio, al netto dell'aggio esattoriale.

Detto credito verrà man mano diminuito dei versamenti bimestrali che l'Esattoria dovrà effettuare, diminuito ancora eventualmente per le partite regolarmente riconosciute dall'Intendenza di Finanza come annullate o ridotte o inesigibili e aumentato dell'ammontare eventuale dei nuovi ruoli suppletivi relativi allo stesso esercizio, e delle indennità di mora.

Le partite in dare e in avere dovranno essere tenute distinte secondo l'esercizio cui si riferiscono.

Per buona norma delle sedi si indica qui appresso lo schema del conto:

ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE DI .....

| DARE | | | | | AVERE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Descrizione | Contributi dell'esercizio | di precedenti | Indenn. di mora | Data regist. | Data versamento. | Descriz. | Contrib. dell'esercizio | Indenn. di mora di precedenti |

911

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

riscuotere al 31 dicembre 1943, che sarà comunicata dagli ex Compartimenti agricoli ( Gestione stralcio) i quali pure provvederanno ad inviare alle competenti Sedi le pratiche relative per la prosecuzione degli atti per il recupero di detti crediti.

Si inscriverà quindi nel conto la partita di credito verso l'Esattoria pel ruolo principale emesso per il corrente esercizio, al netto dell'aggio esattoriale.

Detto credito verrà man mano diminuito dei versamenti bimestrali che l'Esattoria dovrà effettuare, diminuito ancora eventualmente per le partite regolarmente riconosciute dall'Intendenza di Finanza come annullate o rifiutate o inesigibili e aumentato dell'ammontare eventuale dei nuovi ruoli suppletivi relativi allo stesso esercizio, e delle indennità di mora.

Le partite in dare e in avere dovranno essere tenute distinte secondo l'esercizio cui si riferiscono.

Per buona norma delle sedi si indica qui appresso lo schema del conto:

ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE DI .....

| DARE | | | | | | AVERE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Descrizione | Contributi dell'esercizio | Contributi di precedenti esercizi. | Indenn. di mora. | Data registraz. | Data versamento. | Descriz. dell'esercizio | Contrib. di precedenti esercizi. | Indenn. di mora |

911

Gli ex Compartimenti Agricoli - ove a ciò non abbiano già provveduto -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

diramcranno una circolare alle Esattorie delle imposte con la quale comunicheranno che a partire dalla1° rata del corrente anno i contributi assicurativi agricoli sia del 1941 sia degli anni precedenti dovranno essere versati nei termini di legge alle nostre Sedi provinciali competenti per territorio. Inoltre i detti ex Compartimenti, ricevuti dalle Intendenze di Finanza i riassunti dei ruoli dei contributi dell'anno 1941, compileranno il carico di ciascuna Esattoria, calcoleranno l'importo delle singole rate e rimetteranno nel più breve termine possibile alle nostre Sedi provinciali i ruoli e l'elenco delle Esattorie con i dati suindicati.

Le Sedi appena ricevuti tali elementi comunicheranno mediante lettera raccomandata a ciascuna esattoria il carico complessivo dell'esercizio e la rateazione con l'invito di versare le rate con il mezzo che ritengono più opportuno dato le attuali contingenze.

Secondo gli art.27 e seguenti del Regolamento infortuni agricoli, gli Esattori debbono versare i contributi assicurativi in sei rate bimestrali entro 15 giorni dalla scadenza di ogni rata, e praticamente entro il 25 dei mesi fissi. Gli Esattori hanno altresì la facoltà di versare gli 8/10 di ciascuna rata entro il 25 del mese di scadenza, come detto sopra, e i rimanenti 2/10 entro il giorno 12 del mese di scadenza successiva.

I versamenti eseguiti dopo le date suindicate sono soggetti ad una indennità di mora del 6% della somma non versata a norma di legge.

Se il versamento avviene però entro 3 giorni dalla scadenza l'indennità è ridotta al 3%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

quei, dalle Intendenze di Finanza, i riassunti dei ruoli dei contributi dell'anno 1944, compileranno il carico di ciascuna Esattoria, calcoleranno l'importo delle singole rate e rimetteranno nel più breve termine possibile alle nostre Sedi provinciali i ruoli e l'elenco delle Esattorie con i dati suindicati.

Le Sedi appena ricevuti tali elementi comunicheranno mediante lettera raccomandata a ciascuna esattoria il carico complessivo dell'esercizio e la ratazione con l'invito di versare le rate con il mezzo che ritengono più opportuno data le attuali contingenze.

Secondo gli art.27 e seguenti del Regolamento infortuni agricoli, gli Esattori debbono versare i contributi assicurativi in sei rate bimestrali entro 15 giorni dalla scadenza di ogni rata, e praticamente entro il 15 dei mesi fissi. Gli Esattori hanno altresì la facoltà di versare gli 8/10 di ciascuna rata entro il 25 del mese di scadenza, come detto sopra, e i rimanenti 2/10 entro il giorno 12 del mese di scadenza successiva.

I versamenti eseguiti dopo le date suindicate sono soggetti ad una indennità di mora del 6% della somma non versata a norma di legge.

Se il versamento avviene però entro 3 giorni dalla scadenza l'indennità è ridotta al 3%.

Nei casi di inadempienza l'Istituto a norma dell'art.33 del Regolamento vigente richiede l'intervento della Ricevitoria Provinciale per gli atti esecutivi contro l'Esattore moroso.

910

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le uscite della gestione agricola sono costituite essenzialmente dalle indennità e dalle spese.

Per le indennità sarà compilato un registro il quale indicherà oltre gli elementi statistici del modulo stesso, le somme pagate per tale titolo distinte secondo gli anni e la provincia di competenza come si dirà in appresso.

Per quanto concerne le spese di gestione si fa presente che, in dipendenza della funzione della gestione di cui trattasi, si avranno, presso le Sedi, le seguenti categorie di spese:

spese inscindibili e comuni alle due gestioni: industriale ed agricola;

spese particolari e speciali della gestione industriale;

spese particolari e speciali della gestione agricola.

Ciò premesso si dispone quanto appresso agli effetti del servizio di cassa e di contabilità:

1°) Il libro di cassa rimane comune alle due gestioni. Pertanto tutte le ragioni d'introito e d'esito delle due gestioni saranno registrate su un unico libro di cassa.

2°) Le spese d'amministrazione comune alle due gestioni ( retribuzioni del personale, spese varie per il personale, spese per i locali d'ufficio, per i mobili, macchine ed arredi, spese di cancelleria, stampati, postali, telegrafiche e telefoniche ecc.) saranno registrate integralmente nella prima nota in vigore, della gestione industriale,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

oltre gli elementi statistici del modulo stesso, le somme pagate per tale titolo distinte secondo gli anni e le provincie di competenza come si dirà in appresso.

Per quanto concerne le spese di gestione si fa presente che, in dipendenza della funzione della gestione di cui trattasi, si avranno, presso le Sedi, le seguenti categorie di spese:

spese inscindibili e comuni alle due gestioni: industriale ed agricola;

spese particolari e speciali della gestione industriale;

spese particolari e speciali della gestione agricola.

Ciò premesso si dispone quanto appresso agli effetti del servizio di cassa e di contabilità:

1°) Il libro di cassa rimane comune alle due gestioni. Pertanto tutte le ragioni d'introito e d'esito delle due gestioni saranno registrate su un unico libro di cassa.

2°) Le spese d'amministrazione comune alle due gestioni ( retribuzioni del personale, spese varie per il personale, spese per i locali d'ufficio, per i mobili, macchine ed arredi, spese di cancelleria, stampati, postali, telegrafiche e telefoniche ecc.) saranno registrate integralmente nella prima nota in vigore, della gestione industriale, mod.C.S.111 bis.

Provvederà direttamente questa Direzione Generale alla ripartizione delle spese suddette alle due gestioni secondo i criteri che saranno in proposito stabiliti.

3°) I contributi assicurativi, le indennità d'infortunio e le spese

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

particolari afferenti a singoli infortuni agricoli o a gruppi di essi saranno registrati su un foglio supplctivo di prima nota Mod.C. S.111 bis.

In contributi assicurattvi dovranno distinguersi in :
contributi dell'esercizio e contributi di esercizi precedenti( per le eventuali quote riscosse nell'esercizio di pertinenza di anni precedenti)

Le indennità pagate per infortunio si distingueranno in :
indennità dell'esercizio e indennità di esercizi precedenti.

Nel caso una Sede pagasse indennità per infortuni di competenza di altre Sedi, e quindi di altre Provincie, dovrà registrare separatamente nel foglio supplctivo le relative operazioni con l'indicazione della Provincia di competenza agli effetti del bilancio e del riparto provinciale.

Le spese particolari dovranno esporsi nella prima nota con chiara e sufficiente motivazione, raggruppando le partite omogenee ( rimborso spese di viaggio ad infortunati, spese per certificati medici ecc.) in maniera sia possibile fare una esatta rilevazione ed imputazione nelle scritture di questa Direzione Generale.

Anche per i pagamenti relativi a spese particolari che una Sede dovrà fare per conto di un'altra dovrà indicarsi nella prima nota agricola la provincia di competenza.

Nella prima nota agricola si esporranno i totali delle entrate e delle uscite e poichè la consistenza di cassa rimane unica per le due gestioni, i totali predetti verranno riportati in fondo alla prima nota industriale sotto la voce "Spese

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

contributi dell'esercizio e contributi di esercizi precedenti( per le eventuali quote riscosse nell'esercizio di pertinenza di anni precedenti)

Le indennità pagate per infortunio si distingueranno in : indennità dell'esercizio e indennità di esercizi precedenti.

Nel caso una Sede pagasse indennità per infortuni di competenza di altre Sedi, e quindi di altre Provincie, dovrà registrare separatamente nel foglio supplettivo le relative operazioni con l'indicazione della Provincia di competenza agli effetti del bilancio e del riparto provinciale.

Le spese particolari dovranno esporsi nella prima nota con chiara e sufficiente motivazione, raggruppando le partite omogenee ( rimborso spese di viaggio ad infortunati, spese per certificati medici ecc.) in maniera sia possibile fare una esatta rilevazione ed imputazione nelle scritture di questa Direzione Generale.

Anche per i pagamenti relativi a spese particolari che una Sede dovrà fare per conto di un'altra dovrà indicarsi nella prima nota agricola la provincia di competenza.

Nella prima nota agricola si esporranno i totali delle entrate e delle uscite e poichè la consistenza di cassa rimane unica per le due gestioni, i totali predetti verranno riportati in fondo alla prima nota industriale sotto la voce " Gestione Agricola".

2°)Accentramento della gestione - Attività patrimoniale e registrazioni contabili.-

Gli ex Compartimenti agricoli verseranno i fondi alla Sede

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

dell'Istituto in loco, alla quale consegneranno pure le polizze di deposito dei titoli che verranno amministrati temporaneamente dalla Sede fino al momento che sarà disposto l'accentramento dei titoli stessi presso la Direzione Generale.

Il trapasso dei depositi di c/c/ sarà fatto mediante consegna dei relativi titoli di credito ( libretti di c/c/ o altro).

I conti correnti verranno estinti col passaggio dei depositi sui conti aperti presso le Sedi, oppure potranno provvisoriamente rimanere accesi per l'espletamento di eventuali operazioni in corso a seconda delle segnalazioni che saranno fatte dai singoli ex Compartimenti agricoli. Nel secondo caso le firme di traenza dovranno essere sostituite con quelle del Direttore e del Cassiere della Sede e man mano che sarà la necessità di tenere aperti tali conti la Sede provvederà per l'estinzione dei medesimi.

Gli altri titoli di credito per qualsiasi ragione in possesso degli ex compartimenti agricoli dovranno essere consegnati alle Sedi.

Per gli immobili verranno consegnati gli atti comprovanti la proprietà e le Sedi provvederanno alle pratiche inerenti alla voltura della intestazione presso i competenti uffici catastali in conformità alle istruzioni che questaDirezione Generale si riserva di impartire.

Le Sedi registreranno in entrata l'importo dei valori ricevuti dall'ex Compartimento agricolo nella prima nota della gestione industriale mod.C.S.111 bis con la seguente descrizione:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stessi presso la Direzione Generale.

Il trapasso dei depositi di c/c/ sarà fatto mediante consegna dei relativi titoli di credito ( libretti di c/c/ o altre).

I conti correnti verranno estinti col passaggio dei depositi sui conti aperti presso le Sedi, oppure potranno provvisoriamente rimanere accesi per l'espletamento di eventuali operazioni in corso a seconda delle segnalazioni che saranno fatte dai singoli ex Compartimenti agricoli. Nel secondo caso le firme di traenza dovranno essere sostituite con quelle del Direttore e del Cassiere della Sede e man mano che sarà la necessità di tenere aperti tali conti la Sede provvederà per l'estinzione dei medesimi.

Gli altri titoli di credito per qualsiasi ragione in possesso degli ex compartimenti agricoli dovranno essere consegnati alla Sedi.

Per gli immobili verranno consegnati gli atti comprovanti la proprietà e le Sedi provvederanno alle pratiche inerenti alla voltura della intestazione presso i competenti uffici catastali in conformità alle istruzioni che questaDirezione Generale si riserva di impartire.

Le Sedi registreranno in entrata l'importo dei valori ricevuti dall'ex Compartimento agricolo nella prima nota della gestione industriale mod.C.S.111 bis con la seguente descrizione:

Ricevuto dall'ex Compartimento Agricolo di ..... i seguenti valori:

907

Contante

C/C. presso la Banca .....

C/C. postale n. .....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e nel contempo riporteranno nella situazione di cassa dello stesso giorno i valori suddetti.

Nessuna registrazione dovrà essere fatta dalle Sedi per gli altri titoli di credito e per gli immobili provvedendo all'uopo direttamente questa Direzione Generale.

Le Sedi non capiluogo di Compartimento agricolo inizieranno le operazioni contabili con il primo incasso o pagamento relativo alla gestione agricola.

Procedendo alla consegna l'ex Compartimento agricolo aprirà nel proprio giornale di contabilità un conto "I.N.F.A.I. Sede di ..." nel quale registrerà l'ammontare dei fondi e valori consegnati alla Sede stessa.

Dopo di ciò provvederà alla chiusura della contabilità e compilerà la situazione dei conti alla data di consegna e la invierà a questa Direzione Generale.

Detta situazione con le relative suddivisioni per Provincia dovrà servire a questa Direzione Generale per le formazioni delle scritture contabili dal 1° gennaio al giorno della consegna e perciò, per uniformità di criteri, la compilazione di detta situazione dovrà essere fatta dagli ex Compartimenti agricoli secondo lo schema che sarà trasmesso da questa Direzione Generale medesima.

Per la registrazione dei dati statistici - contabili dell'assicurazione agricola si dispone che presso le Sedi siano ripristinati i seguenti moduli già in uso al tempo in cui tale gestione era affidata al nostro Istituto e cioè:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

altri titoli di credito e per gli immobili provvedendo all'uopo direttamente questa Direzione Generale.

Le Sedi non capiluogo di Compartimento agricolo inizieranno le operazioni contabili con il primo incasso o pagamento relativo alla gestione agricola.

Procedendo alla consegna l'ex Compartimento agricolo aprirà nel proprio giornale di contabilità un conto a " I.N.F.A.I.S. Sede di ..... " nel quale registrerà l'ammontare dei fondi e valori consegnati alla Sede stessa.

Dopo di ciò provvederà alla chiusura della contabilità e compilerà la situazione dei conti alla data di consegna e la invierà a questa Direzione Generale.

Detta situazione con le relative suddivisioni per Provincie dovrà servire a questa Direzione Generale per le formazioni delle scritture contabili dal 1° gennaio al giorno della consegna e perciò, per uniformità di criteri, la compilazione di detta situazione dovrà essere fatta dagli ex Compartimenti agricoli secondo lo schema che sarà trasmesso da questa Direzione Generale medesima.

Per la registrazione dei dati statistici - contabili dell'assicurazione agricola si dispone che presso le Sedi siano ripristinati i seguenti moduli già in uso al tempo in cui tale gestione era affidata al nostro Istituto e cioè:

Registro delle indennità pagate e degli infortuni definiti ( ex mod. 615 )

Riassunto dei risultati di gestione ( ex mod. 647 )



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Le registrazioni stesse dovranno essere distinte per anno di avvenimento. Mensilmente le Sedi invieranno il " Riassunto dei risultati di gestione "( ex modulo 647 ) e segnaleranno anche i dati richiesti dalla testata della 2° facciata del mod. C.S.A. riservata alla gestione legge 1904, suddivisi in esercizi precedenti ed esercizi in corso, valendosi delle tre righe ivi disponibili.

Mentre si fa riserva di inviare un esemplare dei moduli suddetti per la ristampa in loco, si avverte che sul protocollo infortuni agricoli dovrà figurare anche la categoria professionale degli infortunati.

IL DIRETTORE GENERALE
( Dott. Francesco Cassinelli )
Cassinelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

legge 1904, suddivisi in esercizi precedenti ed esercizi in corso, valendosi delle tre righe ivi disponibili.

Mentre si fa riserva di inviare un esemplare dei moduli suddetti per la ristampa in loco, si avverte che sul protocollo infortuni agricoli dovrà figurare anche la categoria professionale degli infortunati.

IL DIRETTORE GENERALE
( Dott. Francesco Cassinelli )

Cassinelli

905

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica n.16 -Telef. 2311

L E C C E

Lecce, 15 FEBBRAIO 1944

SERVIZIO DEL PERSONALE

n. 17/1944 (2200/C.G.)

Ai DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Aumento del trenta per cento sui compensi del personale tecnico ad orario parziale.

Con riferimento alla Circolare n. 5/1944 del 2 Gennaio 1944, si comunica che si é stabilito di estendere a favore del personale tecnico ad orario parziale, le disposizioni relative all'aumento del trenta per cento sulle retribuzioni del personale dell'Istituto.

Peraltro, poiché gli aumenti concessi sui compensi dei Medici ad orario parziale (compresi i provvisori), con la Circolare n. 2282/C.G. del 14 Novembre 1943, non sono cumulabili, si avverte che l'aumento del trenta per cento dovrà essere calcolato sui compensi orari o mensili goduti dai predetti Sanitari alla data del 31 Ottobre 1943.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SERVIZIO DEL PERSONALE

n. 17 / 1944 (2200/C.G.)

Ai DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Aumento del trenta per cento sui compensi del personale tecnico ad orario parziale.

Con riferimento alla Circolare n. 5/1944 del 7 Gennaio 1944, si comunica che si é stabilito di estendere a favore del personale tecnico ad orario parziale, le disposizioni relative all'aumento del trenta per cento sulle retribuzioni del personale dell'Istituto.

Peraltro, poiché gli aumenti concessi sui compensi dei Medici ad orario parziale (compresi i provvisori), con la Circolare n. 2282/C.G. del 14 Novembre 1943, non sono cumulabili, si avverte che l'aumento del trenta per cento dovrà essere calcolato sui compensi orari o mensili goduti dai predetti Sanitari alla data del 31 Ottobre 1943.

I compensi adeguati in base alla Circolare precitata che superassero quelli che dovrebbero essere fissati aumentando del

./..



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

trenta per cento i compensi percepiti al 31 Ottobre 1943, resteranno inviariati.

Per le future assunzioni le Sedi si atterranno ai compensi stabiliti con la Circolare n. 2582/C.G. del 14/11/1943, salvo eccezionali casi particolari, che, comunque, dovranno essere autorizzati, di volta in volta, da questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Francesco Cassinelli)

Cassinelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IL DIRETTORE GENERALE
(Lott.Francesco Cassinelli)

Cassinelli

903.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE
Corso della Repubblica n.16 -Telef. 2311
L E C C O

Lecco, 14 FEBBRAIO 1944

n. 16
1944

Alle DIREZIONI DI SEDE
e per conoscenza:
Alle DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE-R O M A
Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Indennità di presenza.

Il Ministero dell'Economia Corporativa - Servizi per il Lavoro e la Previdenza - con lettera n. 201238 P.O. - C. - G.1, in data 29 Gennaio u.s. ha comunicato = a riforma della precedente decisione presa sull'argomento = che lo speciale compenso chiamato indennità di presenza debba essere escluso, fino a che non sarà entrato in vigore il decreto-legge sulla unicità nella determinazione del salario, sia dalla retribuzione soggetta al contributo assicurativo, sia, di conseguenza, dal computo delle indennità di infortunio.

A detta decisione è stato da questa Direzione Generale replicato per confermare il punto di vista già espresso nel boll.II in data 12 Ottobre u.s. e per mettere in evidenza gli inconvenienti che possono derivare dalla decisione stessa.

In attesa delle ulteriori disposizioni ministeriali converrà soprassedere alle richieste di pagamento di premio sulle somme erogate agli operai per i titoli suddetti.

E' ovvio che dovrà tenersi anche sospesa la computabilità di dette somme per la liquidazione degli infortuni.

Accusare ricevuta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alla DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE-R O M A

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Indennità di presenza.

Il Ministero dell'Economia Corporativa - Servizi per il Lavoro e la Previdenza - con lettera n. 801238 P.O. - G. - G.1, in data 29 Gennaio u.s. ha comunicato " a riforma della precedente decisione presa sull'argomento = che lo speciale compenso chiamato indennità di presenza debba essere escluso, fino a che non sarà entrato in vigore il decreto-legge sulla unicità nella determinazione del salario, sia dalla retribuzione soggetta al contributo assicurativo, sia, di conseguenza, dal computo delle indennità di infortunio.

A detta decisione è stato da questa Direzione Generale replicato per confermare il punto di vista già espresso nel boll.II in data 12 Ottobre u.s. e per mettere in evidenza gli inconvenienti che possono derivare dalla decisione stessa.

In attesa delle ulteriori disposizioni ministeriali converrà soprassedere alle richieste di pagamento di premio sulle somme erogate agli operai per i titoli suddetti.

E' ovvio che dovrà tenersi anche sospesa la computabilità di dette somme per la liquidazione degli infortuni.

Accusare ricevuta.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Francesco Cassinelli).

F. 2011902

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica n. 16 - Telef. 2311

L E C C O

Lecco, 14 FEBBRAIO 1944

N. 15
1944

Alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE - R O M A

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Contributi sindacali.

Il Ministero dell'Economia Corporativa con circolare n. 13/S.L.P. 40323 - C.S., 3 del 30 Dicembre 1943, avente per oggetto "Sblocco delle somme depositate presso le Tesorerie Provinciali per contributi sindacali e contributi unificati in agricoltura" ha reso noto che, a causa dei perturbamenti seguiti alla data dell'8 Settembre, gli organi periferici delle Associazioni Sindacali di alcune Provincie, preoccupati di eventuali disfunzioni nella ripartizione dei contributi sindacali e dei contributi unificati in agricoltura, con conseguente ritardo sulla disponibilità delle quote spettanti a ciascun Ente, avevano chiesto ed ottenuto dai rispettivi Capi delle Provincie il blocco totale o parziale delle somme riscosse a tal titolo sopra accennato.

Aggiunge il Ministero che tale blocco (che era giustifi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. 15
1944

Alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE - R O M A

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Contributi sindacali.

Il Ministero dell'Economia Corporativa con circolare n. 13/S.L.P. 40323 - C.3..3 del 30 Dicembre 1943, avente per oggetto "Sblocco delle somme depositate presso le Tesorerie Provinciali per contributi sindacali e contributi unificati in agricoltura" ha reso noto che, a causa dei perturbamenti seguiti alla data dell'8 Settembre, gli organi periferici delle Associazioni Sindacali di alcune Provincie, preoccupati di eventuali disfunzioni nella ripartizione dei contributi sindacali e dei contributi unificati in agricoltura, con conseguente ritardo sulla disponibilità delle quote spettanti a ciascun Ente, avevano chiesto ed ottenuto dai rispettivi Capi delle Provincie il blocco totale o parziale delle somme riscosse a titolo sopra accennato.

Aggiunge il Ministero che tale blocco (che era giustificato in un primo tempo per le immediate esigenze relative al funzionamento degli Uffici e che ha peraltro provocato difficoltà alle Confederazioni e rilevante danno ai vari Enti interessati alle ri-

901

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sovvenzioni dei suddetti contributi) non può essere ulteriormente mantenuto poiché le cause di perturbamento sono andate attenuandosi e le Organizzazioni Nazionali hanno cominciato a funzionare con una certa regolarità.

Il Ministero ha pertanto vietato qualsiasi provvedimento di blocco sui contributi e ne ha disposto l'immediata regolare affluenza, in conformità alle direttive impartite alle Confederazioni con nota 50103/AR del 22 Novembre, al conto corrente postale che sarà a tale scopo acceso presso la Direzione Provinciale delle Poste in Venezia, in attesa del relativo riparto da effettuarsi secondo le modalità che saranno all'uopo comunicate dallo stesso Ministero.

In conformità alle direttive ministeriali i versamenti dei contributi in parola saranno eseguiti d'ora innanzi solo ed esclusivamente da questa Direzione Generale.

Pertanto le Sedi dovranno astenersi dall'eseguire versamenti diretti alle singole Unioni, e, qualora ne abbiano eventualmente già fatti senza aver trattenuto la provvigione del 2% spettante all'Istituto, provvederanno ad ottenere dalle Unioni medesime il rimborso delle somme dovute per tale titolo, imputando le somme stesse al conto 25 "Proventi e perdite varie".

Gli importi mensili degli eventuali pagamenti eseguiti sino al 31 Dicembre 1943 alle Unioni interessate, come pure l'importo delle corrispondenti trattenute per compenso 2% saranno - qualora non sia stato già provveduto - segnalati subito con un prospetto a questa Direzione Generale ed alla Delegazione in Roma.

Con effetto dal 1° Gennaio 1944 le Sedi dovranno, invece, inviare a questa Direzione Generale, in modo che pervengano entro il giorno 5 di ogni mese, i moduli C.S. 116 e 117, in duplice copia, mentre = in base agli accordi raggiunti con le Confederazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fluenza, in conformità alle direttive impartite alle Confederazioni con nota 50103/AR del 22 Novembre, al conto corrente postale che sarà a tale scopo acceso presso la Direzione Provinciale delle Poste in Venezia, in attesa del relativo riparto da effettuarsi secondo le modalità che saranno all'uopo comunicate dallo stesso Ministero.

In conformità alle direttive ministeriali i versamenti dei contributi in parola saranno eseguiti d'ora innanzi solo ed esclusivamente da questa Direzione Generale.

Pertanto le Sedi dovranno astenersi dall'eseguire versamenti diretti alle singole Unioni, e, qualora ne abbiano eventualmente già fatti senza aver trattenuto la provvigione del 2% spettante all'Istituto, provvederanno ad ottenere dalle Unioni medesime il rimborso delle somme dovute per tale titolo, imputando le somme stesse al conto 25 "Proventi e perdite varie".

Gli importi mensili degli eventuali pagamenti eseguiti sino al 31 Dicembre 1943 alle Unioni interessate, come pure l'importo delle corrispondenti trattenute per compenso 2% saranno - qualora non sia stato già provveduto - segnalati subito con un prospetto a questa Direzione Generale ed alla Delegazione in Roma.

Con effetto dal 1° Gennaio 1944 le Sedi dovranno invece, inviare a questa Direzione Generale, in modo che pervengano entro il giorno 5 di ogni mese, i moduli C.S. 116 e 117, in duplice copia, mentre = in base agli accordi raggiunti con le Confederazioni

./..



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

competenti = altra copia avranno cura di consegnarla direttamente alle locali Unioni Provinciali degli Industriali e Unioni Provinciali dei Lavoratori dell'Industria.

Accusare ricevuta.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Francesco Cassinelli)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso della Repubblica 16- Telef. n.2311

L E C C O

Lecco, 14 FEBBRAIO 1944

n. 14
1944

Alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE - R O M A

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

Oggetto: Conto corrente postale della Direzione Generale

Sciogliendo la riserva contenuta nella Circolare n.8/1944 del 18 Gennaio u.s. si comunica che si é ottenuta l'apertura del conto corrente postale intestato a " I.N.F.A.I.L. -Direzione Generale - Lecco" contraddistinto dal n.° 18/18250.

898

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Francesco Cassinelli)

Cassinelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n. 14
1944

Alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE - R O M A

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

Oggetto: Conto corrente postale della Direzione Generale

Sciogliendo la riserva contenuta nella Circolare n.8/1944 del 18 Gennaio u.s. si comunica che si é ottenuta l'apertura del conto corrente postale intestato a " I.N.F.A.I.L. - Direzione Generale - Lecco" contraddistinto dal n.° 15/18250.

898

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Francesco Cassinelli)

Cassinelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Lecco - Corso della Repubblica n. 16

Lecco, 4 FEBBRAIO 1944

n. 12 / 1944

Alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE-ROMA

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Segnalazione al Ministero degli infortuni agricoli con esito mortale.

Come é noto l'art.113 del Regolamento approvato con decreto 21 Novembre 1918 n. 1889 detta norme per le segnalazioni che gli Enti assicuratori debbono fare al Ministero competente per gli infortuni mortali occorsi ai lavoratori agricoli assicurati in base al decreto 23 Agosto 1917 n. 1450.

In particolare, in base alla citata norma regolamentare di ogni infortunio agricolo seguito da morte e per quelli in cui il decesso avvenga entro il biennio dalla data dell'infortunio occorre dare immediata notizia al Ministero.

Inoltre, nel caso che gli aventi diritto non siano il coniuge superstite o figli minorenni, entro cinque giorni dall'effettuata liquidazione, dovranno inviarsi al Ministero tutti i documenti esibiti dai superstiti, comunicando gli estremi della indennità liquidata, affinché il Ministero stesso possa decidere se questa competa ad altri aventi diritto o se debba invece essere versata al fondo speciale costituito presso il Ministero a norma dell'art.37

897

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE-ROMA

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Segnalazione al Ministero degli infortuni agricoli con esito mortale.

Come é noto l'art.113 del Regolamento approvato con decreto 21 Novembre 1918 n. 1989 detta norme per le segnalazioni che gli Enti assicuratori debbono fare al Ministero competente per gli infortuni mortali occorsi ai lavoratori agricoli assicurati in base al decreto 23 Agosto 1917 n. 1450.

In particolare, in base alla citata norma regolamentare di ogni infortunio agricolo seguito da morte e per quelli in cui il decesso avvenga entro il biennio dalla data dell'infortunio occorre dare immediata notizia al Ministero.

Inoltre, nel caso che gli aventi diritto non siano il coniuge superstite o figli minorenni, entro cinque giorni dall'effettuata liquidazione, dovranno inviarsi al Ministero tutti i documenti esibiti dai superstiti, comunicando gli estremi della indennità liquidata, affinché il Ministero stesso possa decidere se questa competa ad altri aventi diritto o se debba invece essere versata al fondo speciale costituito presso il Ministero a norma dell'art.37 della Legge 31/1/1904 n.51.

Nelle attuali contingenze il Ministero dell'Economia Corporativa - Servizi per il Lavoro e la Previdenza - con circolare

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n.12 S.P.L. - 50693 -PO-IM. A 2, in data 19 Dicembre u.s. della quale si trascrive il testo, ha delegato alla competenza dei Circoli dell'Ispettorato dell'Economia Corporativa le attribuzioni che erano riservate al Ministero stesso.

"L'art. 113 del Regolamento 21 Novembre 1918 per l'assicu-
"razione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura,
"modificato dal decreto 2 Ottobre 1921 n.1367, stabilisce che nei ca-
"si di morte per infortunio sul lavoro in agricoltura quando non so-
"pravvivono la moglie o figli minorenni, spetta al Ministero decidere
"se l'indennità liquidata dall'Istituto assicuratore competa ad altri
"aventi diritto e se deve essere versata al fondo speciale costitui-
"to presso il Ministero a norma dell'art. 37 della Legge 31 Gennaio
"1904 n. 51.

"Poiché l'esame della documentazione sulla condizione dei
"superstiti che avanzano diritto all'indennità e sull'accertamento
"di tal diritto, in conformità all'art. 10 della Legge 31 Gennaio
"1904 n.51 é normalmente fatta dall'Ispettorato dell'Economia Corpo-
"rativa, questo Ministero, allo scopo di rendere più sollecita nel
"momento attuale tale procedura, dispone che il Circolo dell'Ispet-
"torato competente per territorio deliberi in rappresentanza del Mi-
"nistero sull'esistenza del diritto da parte dei superstiti,e, nel
"caso questo non si verifichi, sul trasferimento dell'indennità al
"fondo speciale sopra indicato.

896

"Dal ricevimento della presente circolare dovranno pertan-
"to essere inviate al Circolo dell'Ispettorato tutte le nuove denun-
"cie dei casi di morte, nonché la documentazione relativa a denuncie
" già precedentemente rimesse a questi Uffici Centrali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"razione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura,
"modificato dal decreto 2 Ottobre 1921 n.1367, stabilisce che nei ca-
"si di morte per infortunio sul lavoro in agricoltura quando non so-
"pravvivono la moglie o figli minorenni, spetta al Ministero decidere
"se l'indennità liquidata dall'Istituto assicuratore competa ad altri
"aventi diritto e se deve essere versata al fondo speciale costitui-
"to presso il Ministero a norma dell'art. 37 della Legge 31 Genncio
"1904 n. 51.

"Poiché l'esame della documentazione sulla condizione dei
"superstiti che avanzano diritto all'indennità e sull'accertamento
"di tal diritto, in conformità all'art. 10 della Legge 31 Gennaio
"1904 n.51 é normalmente fatta dall'Ispettorato dell'Economia Corpo-
"rativa, questo Ministero, allo scopo di rendere più sollecita nel
"momento attuale tale procedura, dispone che il Circolo dell'Ispet-
"torato competente per territorio deliberi in rappresentanza del Mi-
"nistero sull'esistenza del diritto da parte dei superstiti,e, nel
"caso queeto non si verifichi, sul trasferimento dell'indennità al
"fondo speciale sopra indicato.

896

"Dal ricevimento della presente circolare dovranno pertan-
"to essere inviate al Circolo dell'Ispettorato tutte le nuove denun-
"cie dei casi di morte, nonché la documentazione relativa a denuncie
" già precedentemente rimesse a questi Uffici Centrali.

"I Circoli comunicheranno mensilmente, anche se negativo,
"al Servizio competente l'ammontare delle somme che, in base a nega-
"ta liquidazione ai superstiti, devono affluire al fondo speciale."

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

*Le Sedi, quindi, provvederanno direttamente alla segnalazione dei casi mortali ed all'invio dei relativi documenti ai competenti Circoli dell'Ispettorato dell'Economia Corporativa in conformità di quanto disposto dalla su riportata circolare per tutti i casi che si siano verificati dal 1° Gennaio c.a. anche se per gli stessi sia stata fatta una qualche comunicazione a questa Direzione Generale.*

*Si allegano i moduli di lettera da usare per la segnalazione degli infortuni (all. n.1) e per l'invio dei documenti con la comunicazione della indennità liquidata (all.2)*

*Accusare ricevuta.*

*IL DIRETTORE GENERALE*
*(Dott.Francesco Cassinelli)*

Cassinelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Si allegano i moduli di lettera da usare per la segnalazione degli infortuni (all. n.1) e per l'invio dei documenti con la comunicazione della indennità liquidata (all.2)

Accusare ricevuta.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Francesco Cassinelli)

Cassinelli

895

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

allegato n.1

Al Circolo dell'Ispettorato
dell'Economia Corporativa
di

.....

OGGETTO:

In conformità al disposto dell'art. 113 del Regolamento 21 Novembre 1918 n. 1889, per gli infortuni in agricoltura, modificato con decreto 2 Ottobre 1921 n.1367, e delle istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia Corporativa - Servizi per il Lavoro e la Previdenza-con circolare n. 12/S.L.P. - 50693 -PO-IN-A.2 in data 19 Dicembre 1943, si comunica che il giorno.....é stato denunciato a questo Istituto l'infortunio accaduto il.....in Comune di.....
.....all'agricolo in oggetto.

A seguito di tale infortunio il predetto é deceduto il.....

CAUSE E CIRCOSTANZE DELL'INFORTUNIO

Mentre si dà assicurazione che la pratica é in corso d'istruttoria, si informa che i superstiti del.....
.....sono.....(moglie, figli, genitori, collaterali).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In conformità al disposto dell'art. 113 del Regolamento 21 Novembre 1918 n. 1889, per gli infortuni in agricoltura, modificato con decreto 2 Ottobre 1921 n.1367, e delle istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia Corporativa - Servizi per il Lavoro e la Previdenza-con circolare n. 12/S.L.P. - 50693 -PO-IN-A.2 in data 19 Dicembre 1943, si comunica che il.giorno.....é stato denunciato a questa Istituto l'infortunio accaduto il.....in Comune di..... .....all'agricolo in oggetto.

A seguito di tale infortunio il predetto é deecduto il.....

CAUSE E CIRCOSTANZE DELL'INFORTUNIO

Mentre si dà assicurazione che la pratica é in corso d'istruttoria, si informa che i superstiti del..... .....sono.....(moglie, figli,genitori, collaterali).

894

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

*Allegato n. 2*

*Al CIRCOLO DELL'ISPETTORATO*
*DELL'ECONOMIA CORPORATIVA*
*di*
.....

*Oggetto:*

*Con riferimento alla comunicazione preliminare in data.....si trasmette, in ottemperanza alle disposizioni dell'art.113 Regolamento 21-II-1918- n.° 1882, la documentazione di rito presentata dai presunti aventi diritto dell'agricolo in oggetto e si resta in attesa di disposizioni in merito alla assegnazione della indennità che é stata liquidata in Lire.....*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

*Con riferimento alla comunicazione preliminare in data.....si trasmette, in ottemperanza alle disposizioni dell'art.113 Regolamento 21-II-1918- n.° 1889, la documentazione di rito presentata dai presunti aventi diritto dell'agricolo in oggetto e si resta in attesa di disposizioni in merito alla assegnazione della indennità che é stata liquidata in Lire.....*

893

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NSD No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Corso Repubblica 16 - Tel. 2311

L E C C O

N. 11
1944

Lecco, 31 GENNAIO 1944

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE-ROMA

alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla SEZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE INFORTUNI-FIRENZE

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI-LEGALI e SANITARI

Oggetto: Rendite di competenza delle Sedi della Sardegna e dell'Italia Meridionale.

Alcune Sedi hanno segnalato che operai titolari di rendita di competenza delle Sedi dell'Italia Meridionale e della Sardegna - attualmente residenti in zone non occupate - si sono a loro rivolti per ottenere il pagamento dei ratei che a seguito degli sviluppi delle operazioni belliche non hanno potuto più ricevere.

Per le rendite di competenza delle Sedi dell'Italia Meridionale, l'inconveniente si spiega con la circostanza che a seguito dell'avvenuto decentramento alle Sedi stesse del Servizio Rendite, l'Ufficio Centrale Infortuni necessariamente non ha più seguito tali pagamenti.

Per questi casi, però =dato che le pratiche relative si trovano presso l'Ufficio Centrale Infortuni in Roma = si dovrà segnalare la nuova residenza dell'operaio al detto Ufficio, il quale, sul-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE-ROMA

alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla SEZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE INFORTUNI-FIRENZE

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI-LEGALI e SANITARI

Oggetto: Rendite di competenza delle Sedi della Sardegna e dell'Italia Meridionale.

Alcune Sedi hanno segnalato che operai titolari di rendita di competenza delle Sedi dell'Italia Meridionale e della Sardegna - attualmente residenti in zone non occupate - si sono a loro rivolti per ottenere il pagamento dei ratei che a seguito degli sviluppi delle operazioni belliche non hanno potuto più ricevere.

Per le rendite di competenza delle Sedi dell'Italia Meridionale, l'inconveniente si spiega con la circostanza che a seguito dell'avvenuto decentramento alle Sedi stesse del Servizio Rendite, l'Ufficio Centrale Infortuni necessariamente non ha più seguito tali pagamenti.

Per questi casi, però =dato che le pratiche relative si trovano presso l'Ufficio Centrale Infortuni in Roma = si dovrà segnalare la nuova residenza dell'operaio al detto Ufficio, il quale, sulla scorta di tale segnalazione, impartirà alla Sede nel cui territorio l'operaio stesso si é stabilito, tutte le istruzioni e tutti i dati necessari per il pagamento della rendita.

Al fine di evitare quanto più possibile indebiti pagamenti

./..



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ci si potrà cautelare col richiedere all'operaio una dichiarazione conforme all'unito schema (alleg. n.° 1).

Per giudicare della fondatezza delle richieste e per stabilire gli importi che potranno essere corrisposti sulle rate già scadute, le affermazioni dell'operaio dovranno essere raffrontate con la data, di facile determinazione, in cui la Sede di competenza si é venuta a trovare nella materiale impossibilità di spedire l'assegno al nuovo indirizzo.

Il problema invece si presenta di più difficile soluzione per le pratiche delle Sedi della Sardegna, in quanto per tale zona il Servizio Rendite era affidato alla Sezione di Cagliari dell'Ufficio Centrale Infortuni.

Per tali rendite, secondo quanto é stato segnalato con lettera numero 0062 - Servizio Assicurativo, Ufficio Centrale Infortuni - in data 12 Ottobre u.s., la Sezione di Cagliari nel mentre per le rendite S. ha fatto in tempo ad inviare i mod. 63/I dando così la possibilità all'Ufficio Centrale Infortuni di poter opportunamente disporre per la continuazione dei relativi pagamenti, non ha potuto fare altrettanto per le rendite D.

In conseguenza di ciò tutti gli operai titolari di una rendita di competenza di dette Sedi, che abbiano poi trasferito - a seguito della situazione ivi determinatasi - il loro domicilio nel Continente, non ricevono più i corrispondenti ratei.

In casi del genere, ragioni di opportunità = tenuto anche conto delle disposizioni prese dallo Stato in materia di pensioni (vedasi ad esempio R.D. 4/8/1942 - n.969 che detta norme provvisorie per il pagamento nel territorio metropolitano, durante lo stato di guerra, delle pensioni inscritte presso gli Uffici del Tesoro del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

segno al nuovo indirizzo.

Il problema invece si presenta di più difficile soluzione per le pratiche delle Sedi della Sardegna, in quanto per tale zona il Servizio Rendite era affidato alla Sezione di Cagliari dell'Ufficio Centrale Infortuni.

Per tali rendite, secondo quanto é stato segnalato con lettera numero 0062 - Servizio Assicurativo, Ufficio Centrale Infortuni - in data 12 Ottobre u.s., la Sezione di Cagliari nel mentre per le rendite I. ha fatto in tempo ad inviare i mod. 63/I dando così la possibilità all'Ufficio Centrale Infortuni di poter opportunamente disporre per la continuazione dei relativi pagamenti, non ha potuto fare altrettanto per le rendite D.

In conseguenza di ciò tutti gli operai titolari di una rendita di competenza di dette Sedi, che abbiano poi trasferito - a seguito della situazione ivi determinatasi - il loro domicilio nel Continente, non ricevono più i corrispondenti ratei.

In casi del genere, ragioni di opportunità = tenuto anche conto delle disposizioni prese dallo Stato in materia di pensioni (vedasi ad esempio R.D. 4/8/1942 - n.969 che detta norme provvisorie per il pagamento nel territorio metropolitano, durante lo stato di guerra, delle pensioni inscritte presso gli Uffici del Tesoro dell'A.O. Italiana nonché per il pagamento delle pensioni inscritte presso gli Uffici del Tesoro del territorio metropolitano , i cui titolari si trovino in A.O.I. ed il R.D. 21/6/1942 n. 697 che prevede la

./..



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

concessione da parte dello Stato di anticipazioni persino su pensioni liquidate a cittattini italiani da paesi stranieri)= consigliano di venire incontro ai desiderata degli interessati.

In questa ipotesi - e ove possibile - non resta all'Ufficio Centrale Infortuni presso la Delegazione di Roma che ricostruire per mezzo delle schede statistiche pervenute dalla Sezione di Cagliari, i dati occorrenti per stabilire, per ogni singolo caso, l'ammontare della rendita dovuta.

Per facilitare il riscontro degli elementi così ricostruiti le Sedi, alle quali eventualmente dovessero pervenire domande del genere, anziché limitarsi a fare una generica richiesta di istruzioni all'Ufficio Centrale Infortuni di Roma, dovranno fornire tutte le notizie di cui potranno avere conoscenza, sia attraverso l'esame di documenti (comunicazioni di sostituzione o variazioni di rendita, tagliandi degli assegni di c/c.), che potranno essere esibiti in visione dagli interessati, dai quali le Sedi raccoglieranno una richiesta scritta, redatta secondo lo schema allegato 1, cui dovrà unirsi, se possibile, anche la copia delle comunicazioni di costituzione di rendita o dell'ultima comunicazione di variazione.

Comunque,sia,cioé, che si tratti di rendite di competenza delle Sedi dell'Italia Meridionale che della Sardegna, le Sedi, in occasione della compilazione dello schema allegato relativo alla richiesta di pagamento, avranno cura di sottoporre l'operaio a visita inviando con la richiesta stessa la relazione sulla visita praticata,dalla quale dovrà risultare l'attuale grado di riduzione di capacità lavorativa. L'Ufficio Centrale Infortuni prenderà le conseguenti decisioni,avuto riguardo allo stato della pratica, in relazione anche al disposto dell'art. 25 del Decreto 17.8.1935 n.1765.

Per questi casi, l'Ufficio Centrale Infortuni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gliari, i dati occorrenti per stabilire, per ogni singolo caso, l'ammontare della rendita dovuta.

Per facilitare il riscontro degli elementi così ricostruiti le Sedi, alle quali eventualmente dovessero pervenire domande del genere, anziché limitarsi a fare una generica richiesta di istruzioni all'Ufficio Centrale Infortuni di Roma, dovranno fornire tutte le notizie di cui potranno avere conoscenza, sia attraverso l'esame di documenti (comunicazioni di sostituzione o variazioni di rendita, tagliandi degli assegni di o/c.), che potranno essere esibiti in visione dagli interessati, dai quali le Sedi raccoglieranno una richiesta scritta, redatta secondo lo schema allegato 1, cui dovrà unirsi, se possibile, anche la copia delle comunicazioni di costituzione di rendita o dell'ultima comunicazione di variazione.

Comunque,sia,cioé, che si tratti di rendite di competenza delle Sedi dell'Italia Meridionale che della Sardegna, le Sedi, in occasione della compilazione dello schema allegato relativo alla richiesta di pagamento, avranno cura di sottoporre l'operato a visita inviando con la richiesta stessa la relazione sulla visita praticata,dalla quale dovrà risultare l'attuale grado di riduzione di capacità lavorativa. L'Ufficio Centrale Infortuni prenderà le conseguenti decisioni,avuto riguardo allo stato della pratica, in relazione anche al disposto dell'art. 25 del Decreto 17.8.1935 n.1765.

Per questi casi, l'Ufficio Centrale Infortuni provvederà alla ricostruzione della rendita man mano che verranno segnalati,

./..



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e impartirà le istruzioni del caso.

Infine, allo scopo di rendere sempre più sollecita l'attività assistenziale dell'Istituto, i Direttori di Sede provvederanno perché, nei casi in cui beneficiari di rendita si trasferiscano in territorio di competenza di altra Sede, siano inviati a quest'ultima gli elementi necessari ( copia del Mod. 31 e 63/I e della targhetta "Adrema" con l'indicazione della data dell'ultimo pagamento eseguito) perché la Sede che prende in gestione il caso possa continuare i pagamenti ed effettuare eventualmente revisioni e modificazioni per effetto di variazioni delle quote integrative.

Si ritiene poi opportuno che le Sedi provvedano a far pubblicare sul giornale locale maggiormente diffuso un articolo di cui si unisce il testo (alleg. N.2) . Scopo di detto articolo é quello di porre l'Istituto in condizioni di poter riprendere il pagamento delle rendite, o di parte di esse, a favore dei titolari stessi trasferitisi nell'Italia settentrionale o Centrale da località ora occupate dal nemico. E' ovvio aggiungere che la pubblicazione di detto articolo , dato il suo carattere, dovrà aver luogo prossimamente.

Si resta in attesa di un cenno di ricevimento della presente circolare e di conoscere a suo tempo in quale data e in quale giornale sarà avvenuta la pubblicazione dell'articolo di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Grasinelli)
Grasinelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

to) perché la Sede che prende in gestione il caso possa continuare i pagamenti ed effettuare eventualmente revisioni e modificazioni per effetto di variazioni delle quote integrative.

Si ritiene poi opportuno che le Sedi provvedano a far pubblicare sul giornale locale maggiormente diffuso un articolo di cui si unisce il testo (allegato N.2) . Scopo di detto articolo é quello di porre l'Istituto in condizioni di poter riprendere il pagamento delle rendite, o di parte di esse, a favore dei titolari stessi trasferitisi nell'Italia Settentrionale e Centrale da località ora occupate dal nemico. E' ovvio aggiungere che la pubblicazione di detto articolo , dato il suo carattere, dovrà avvenire gratuitamente.

Si resta in attesa di un cenno di ricevimento della presente circolare e di conoscere a suo tempo in quale data e in quale giornale sarà avvenuta la pubblicazione dell'articolo di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Cassinelli)

Cassinelli

889

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

- allog. N. 1 -

Op.....di.....
residente in Comune di.....(Prov.di.....)N.....
infortunatosi il.....in.....alle dipendenze
della Ditta.....con conseguenze di natura per-
manente.

a) DATI DELLA RENDITA ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE:

Sede di competenza.....;data di costituzione.....
N. della rendita.....data di decorrenza.....
Riduzione di capacità lavorativa riscontrata.....% della M.A.;
Salario annuo base:L.....;

Rendita base.....L.....
Aumento per n.....quote integrative....."... .....
Assegno temporaneo di guerra....."....

Totale della rendita annua.....L.....

b) VISITE E VARIAZIONI DELLA RENDITA PER REVISIONI:

Eventuali visite di revisione eseguite:

il.....presso la Sede di.....con esito di.....
il.....presso la Sede di.....con esito di.....
il.....presso la Sede di.....con esito di.....

Misura della rendita percepita dopo l'ultima visita di revisione:

Rendita base.....L.....
Aumento per n.....quote integrative....." .....
Assegno temporaneo di guerra.....888.....

Totale della rendita annua.....L.

Grado corrispondente di riduzione di capacità lavorativa:.....%

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Sede di competenza.....;data di costituzione.....

N. della rendita.....data di decorrenza.....

Riduzione di capacità lavorativa riscontrata.....% della M.A.;

Salario annuo base:L.....;

Rendita base.....L.....

Aumento per n.....quote integrative....."... .....

Assegno temporaneo di guerra....."....

Totale della rendita annua.....L.....

t) VISITE E VARIAZIONI DELLA RENDITA PER REVISIONI:

Eventuali visite di revisione eseguite:

il.....presso la Sede di.....con esito di.....

il.....presso la Sede di.....con esito di.....

il.....presso la Sede di.....con esito di.....

Misura della rendita percepita dopo l'ultima visita di revisione:

Rendita base.....L.....

Aumento per n.....quote integrative....." .....

Assegno temporaneo di guerra.....L...§§8.....

Totale della rendita annua.....L.

Grado corrispondente di riduzione di capacità lavorativa:.....%

decorrenza della variazione.....ratizzazione.....

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- seguito allcg. N. 1 -

c) DATI RELATIVI AL PAGAMENTO:

data di scadenza dell'ultima rata di rendita riscossa.....

d) COMPOSIZIONE ATTUALE DELLA FAMIGLIA:

Moglie.....data di nascita.....

figli..... " " " .....;.....

" ..... " " " .....

" ..... " " " .....

" ..... " " " .....

" ..... " " " .....

" ..... " " " .....

Poiché dalla rata scaduta il.....,il sottoscritto non ha più riscosso le rate della su descritta rendita, rivolge istanza affinché gli venga corrisposta una anticipazione sulla stessa, nella misura che sarà stabilita da codesto Istituto, salvo effettuare i dovuti conguagli non appena sarà possibile.

Il sottoscritto dichiara, infine, che quanto sopra esposto é vero e reale, perfettamente conscio della responsabilità, anche penale, nella quale incorrerebbe per gli indebiti pagamenti a cui l'Istituto fosse indotto in dipendenza di quanto asserito.

Letto, approvato e sottoscritto

data.....

Firma.....

887

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- allcg. N. 2 -

L' I.N.F.A.I.L.

in favore di infortunati trasferitisi in zone non occupate

---

L'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (Infail) nell'intento di rendere più sollecita l'attività assistenziale svolta a favore dei lavoratori infortunati o dei loro superstiti, invita i beneficiari di rendita per infortunio i quali abbiano proceduto a cambiamento di residenza, a notificare di persona o a mezzo di lettera, alla Sede dell'INFAIL più prossima, la variazione di residenza e ad esibire i documenti in loro possesso atti a dimostrare il diritto a percepire la rendita d'infortunio.

In base a tali elementi la Sede dell'Infail provvederà ai necessari accertamenti, per continuare - in quanto possibile - i pagamenti stessi.

Nello stesso modo dovranno comportarsi i beneficiari di rendita da infortunio sul lavoro, trasferitisi nell'Italia Centrale e Settentrionale da località invase.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

*L'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (Infail) nell'intento di rendere più sollecita l'attività assistenziale svolta a favore dei lavoratori infortunati o dei loro superstiti, invita i beneficiari di rendita per infortunio i quali abbiano proceduto a cambiamento di residenza, a notificare di persona o a mezzo di lettera, alla Sede dell'INFAIL più prossima, la variazione di residenza o ad esibire i documenti in loro possesso atti a dimostrare il diritto a percepire la rendita d'infortunio.*

*In base a tali elementi la Sede dell'Infail provvederà ai necessari accertamenti, per continuare - in quanto possibile - i pagamenti stessi.*

*Nello stesso modo dovranno comportarsi i beneficiari di rendita da infortunio sul lavoro, trasferitisi nell'Italia Centrale e Settentrionale da località invase.*

988

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE
Corso Repubblica,16 Tel.2311
L E C C O

N. 9
1944

Lecco, 25 gennaio 1944

Alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:
Alla DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE- ROMA -
Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI
LEGALI e SANITARI

OGGETTO: Definizione conciliativa delle vertenze con le Unioni Provinciali della Confederazione Fascista Lavoratori dell'Industria - Comunicazioni di rito alle Unioni Provinciali di Categoria patrocinante l'infortunato.

1- La Confederazione Fascista dei Lavoratpri dell'Industria ha interessato questa Direzione Generale per una revisione delle intese a suo tempo raggiunte per ottenere una solledita definizione delle pratiche ed eliminare quanto più possibile il contenzioso nella liquidazione delle indennità di infortunio, al fine di adeguare la procedura allora concordata alle necessità d'indole varia imposte dalle eccezionali contingenze attuali.

Pertanto, mentre rimangono ferme le disposizioni sino ad ora impartite a che non siano in contrasto con la presente circolare, le Sedi, nei confronti degli operai assistiti dalle Unioni provinciali della Confederazione Lavoratori dell'Industria, dovranno d'ora in avanti attenersi alle seguenti istruzioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786027

N. 9
1944

Lecco, 25 gennaio 1944

Alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:
Alla DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE- ROMA -
Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI
LEGALI e SANITARI

OGGETTO: Definizione conciliativa delle vertenze con le Unioni Provinciali della Confederazione Fascista Lavoratori dell'Industria - Comunicazioni di rito alle Unioni Provinciali di Categoria patrocinante l'infortunato.

1- La Confederazione Fascista dei Lavoratpri dell'Industria ha interessato questa Direzione Generale per una revisione delle intese a suo tempo raggiunte per ottenere una solledita definizione delle pratiche ed eliminare quanto più possibile il contenzioso nella liquidazione delle indennità di infortunio, al fine di adeguare la procedura allora concordata alle necessità d'indole varia imposte dalle eccezionali contingenze attuali.

Pertanto, mentre rimangono ferme le disposizioni sino ad ora impartite e che non siano in contrasto con la presente circolare, le Sedi, nei confronti degli operai assistiti dalle Unioni provinciali della Confederazione Lavoratori dell'Industria, dovranno d'ora in avanti attenersi alle seguenti istruzioni.

O O

O

Si riporta integralmente la circolare n.0341/CH/S. Segreteria della Previdenza e Assistenza, in data 10 Dicembre u.s., che

o/o

N. 885

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786027

la Confederazione ha inviato alle proprie Unioni Provinciali:

" La presente situazione bellica, specie per le precarie e diver-
"se dislocazioni assunte dalla Confederazione e dagli Istituti into-
"ressati alle particolari gestioni delle assicurazioni sociali ed
"anche a cagione dei difettosi servizi delle comunicazioni che spes-
"so soffrono ritardi o sospensioni,non consente più a questa Direzio-
"ne:

" - di assumere normalmente il disbrigo di quelle pratiche che gli uffici periferici solevano domandarle al centro per l'esame e la definizione;

" - di esprimere elaborati pareri su questioni mediche o di diritto:

" - di risolvere quesiti sulla interpretazione e applicazione delle vigenti leggi sociali.

" Pertanto d'ora innanzi le Unioni, attraverso l'opera del Capo
"Ufficio Assistenza e Previdenza, sono autorizzate a trattare e definire localmente, tanto in sede amministrativa come in sede legale
"tutte le pratiche di prestazione.

" Per le controversie per le quali le Unioni ritengono necessario adire il contenzioso dovrà però chiedersi la preventiva autorizza-
"zione degli interessati nonchè motivato parere scritto da parte dei Consulenti Medici e Legali.

" Per l'esame gli orientamenti e i conclusivi giudizi da trarsi
"per ogni singolo caso controverso il Capo Ufficio Assistenza e Pre-
"videnza, oltre che della propria esperienza, si varrà della copio-
"sa giurisprudenza emessa dai diversi gradi di magistrature ordina-
"rie e speciali e della collaborazione dei consulenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"so soffrono ritardi o sospensioni,non consente più a questa Direzio-
"ne:

" - di assumere normalmente il disbrigo di quelle pratiche che gli uffici periferici solevano demandarle al centro per l'esame e la definizione;

" - di esprimere elaborati pareri su questioni mediche o di diritto:

" - di risolvere quesiti sulla interpretazione e applicazione delle vigenti leggi sociali.

" Pertanto d'ora innanzi le Unioni, attraverso l'opera del Capo "Ufficio Assistenza e Previdenza, sono autorizzate a trattare e definire localmente, tanto in sede amministrativa come in sede legale "tutte le pratiche di prestazione.

" Per le controversie per le quali le Unioni ritengono necessario adire il contenzioso dovrà però chiedersi la preventiva autorizza-"zione degli interessati nonchè motivato parere scritto da parte dei Consulenti Medici e Legali.

" Per l'esame gli orientamenti e i conclusivi giudizi da trarsi "per ogni singolo caso controverso il Capo Ufficio Assistenza e Pre-"videnza, oltre che della propria esperienza, si varrà della copio-"sa giurisprudenza emessa dai diversi gradi di magistrature ordina-"rie e speciali e della collaborazione dei consulenti.

"Al centro devono quindi, affluire, fino che dura questa eccezio-"nale stato di cose, solamente le pratiche del contenzioso presso "le Magistrature Centrali e quelle pratiche - limitandole al minimo- "la cui risoluzione amministrativa è da demandarsi alle Sedi centra-

o/o

884

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"li dei diversi Istituti.

" Altrettanto deve valere per la risoluzione di quesiti di por-
"tata veramente eccezionale."

O O

O

A seguito di tale circolare sono intercorse trattative con la competente Confederazione in base alle quali la Confederazione stessa ha diramato la cirvolare n.301314/AC/S. in data 10 gennaio,il cui testo, per la parte che interessa, si trascrive integralmente:
"CONCILIAZIONE PRATICHE CON L'I.N.F.A.I.L. - Poichè le Unioni con
"la lettera circolare n.0341 dal 10.12.43 sono state autorizzate a
"definire, tanto in sede amministrativa che in quella legale,le va-
"rie pratiche, ne consegue che il tentativo di conciliazione fra
"questa Segreteria e la Direzione Generale dell' I.N.F.A.I.L. pre-
"viste dalla Circolare n.5/033241 del 4 marzo 1943 deve ritenersi
"sospeso e quindi, resta sospeso l'invio dei fascicoli agli Ispetto-
"rati di Zona.

" L'aver lasciato arbitri delle questioni controversie le sin-
"gole Unioni non deve però causare una ripresa del contenzioso il
"che in certi casi, tornerebbe a danno degli interessi dei lavora-
"tori. Pertanto, mentre si conferma che per ogni nuovo giudizio do
"vrà ottenersi la preventiva autorizzazione scritta da parte degli
"interessati ed il parere scritto dei Consulenti Medici o Legali,
"si richiama l'attenzione delle Unioni sulla necessità di attenersi,
"nella trattazione delle pratiche a quello spirito di collaborazio-
"ne che ha già dato notevoli risultati in questi ultimi tempi,tan-
"to più che anche da parte della Direzione Generale dell' INFAIL so-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A seguito di tale circolare sono intercorse trattative con la competente Confederazione in base alle quali la Confederazione stessa ha diramato la cirvolare n.301314/AC/S. in data 10 gennaio,il cui testo, per la parte che interessa, si trascrive integralmente:

"CONCILIAZIONE PRATICHE CON L'I.N.F.A.I.L. - Poichè le Unioni con "la lettera circolare n.0341 del 10.12.43 sono state autorizzate a "definire, tanto in sede amministrativa che in quella legale,le va- "rie pratiche, ne consegue che il tentativo di conciliazione fra "questa Segreteria e la Direzione Generale dell' I.N.F.A.I.L. pre- "visto dalla Circolare n.5/033241 del 4 marzo 1943 deve ritenersi "sospeso e quindi, resta sospeso l'invio dei fascicoli agli Ispetto- "rati di Zona.

" L'aver lasciato arbitri delle questioni controversie le sin- "gole Unioni non deve però causare una ripresa del contenzioso il "che in certi casi, tornerebbe a danno degli interessi dei lavora- "tori. Pertanto, mentre si conferma che per ogni nuovo giudizio do "vrà ottenersi la preventiva autorizzazione scritta da parte degli "interessati ed il parere scritto dei Consulenti Medici o Legali, "si richiama l'attenzione delle Unioni sulla necessità di attenersi, "nella trattazione delle pratiche a quello spirito di collaborazio- "ne che ha già dato notevoli risultati in questi ultimi tempi,tan- "to più che anche da parte della Direzione Generale dell' INFAIL so- "no state impartite alle dipendenti Sedi analoghe istruzioni.

" In ogni modo le Unioni, per tutti quei casi per i quali lo "crederanno opportuno, potranno chiedere il parere di questa Segret -



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

"ria e dell'Ispettore di Zona competente, anche in occasione dei "suoi sopraluoghi".

Peraltro per tutti i casi in cui fosse instaurata la lite o si fosse ancora in fase amministrativa, per i quali le nostre Sedi ritenessero di dover interessare questa Direzione Generale per ulteriori trattative dirette con la Confederazione, si avverte che la stessa inviterebbe - se richiesta - le Unioni dipendenti a sospendere la lite o l'ulteriore trattazione amministrativa affinchè i casi medesimi possano essere discussi fra i rispettivi Organi Centrali.

O O
O

Alle norme contenute nelle circolari sopra riportate di per sè chiare e tali da non richiedere quindi particolari delucidazioni si aggiunge - anche se d'ora innanzi la trattazione conciliativa delle vertenze è normalmente demandata agli Uffici periferici - che non dovranno essere sollevate eccezioni alle richieste che eventualmente dovessero ancora pervenire, sia dalle Unioni, sia dai competenti Ispettori di Zona della C.G.I.L. per un ulteriore tentativo di conciliazione da effettuarsi con questa Direzione Generale. 882

Comunque, dato che, ripetesi, la trattazione per la definizione conciliativa dei singoli casi fra le nostre Sedi e le Unioni Provinciali non sarà più seguita di norma, da alcun ulteriore tentativo di conciliazione, ne consegue che una volta esaurita la trattazione stessa, senza che sia stato possibile superare le eventuali divergenze fra i rispettivi punti di vista, si aprirà senz'altro la possibilità di adire le vie legali.

Come già raccomandato nella detta circolare n.24/1943 è necessario quindi che nella trattazione delle pratiche le nostre Se-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

teriori trattative dirette con la Confederazione, si avverte che la stessa inviterebbe - se richiesta - le Unioni dipendenti a sospendere la lite o l'ulteriore trattazione amministrativa affinchè i casi medesimi possano essere discussi fra i rispettivi Organi Centrali.

O O
O

Alle norme contenute nelle circolari sopra riportate di per sè chiare e tali da non richiedere quindi particolari delucidazioni si aggiunge - anche se d'ora innanzi la trattazione conciliativa delle vertenze è normalmente demandata agli Uffici periferici - che non dovranno essere sollevate eccezioni alle richieste che eventualmente dovessero ancora pervenire, sia dalle Unioni, sia dai competenti Ispettori di Zona della C.G.L.I. per un ulteriore tentativo di conciliazione da effettuarsi con questa Direzione Generale. 882

Comunque, dato che, ripetesi, la trattazione per la definizione conciliativa dei singoli casi fra le nostre Sedi e le Unioni Provinciali non sarà più seguita di norma, da alcun ulteriore tentativo di conciliazione, ne consegue che una volta esaurita la trattazione stessa, senza che sia stato possibile superare le eventuali divergenze fra i rispettivi punti di vista, si aprirà senz'altro la possibilità di adire le vie legali.

Come già raccomandato nella detta circolare n.24/1943 è necessario quindi che nella trattazione delle pratiche le nostre Sedi dimostrino la migliore comprensione del compito affidato all'Istituto ed ispirino la loro opera ad una bene intesa collaborazio-

o/o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

no con le Unioni Provinciali, senza irrigidirsi su modeste questioni di dettaglio o di scarso rilievo economico che non compromettano ragioni di principio.

Di ogni pratica trattata sarà steso verbale, in duplice esemplare, sottoscritto dalle parti.

Le questioni di principio o, comunque importanti, dovranno essere sottoposte in ogni caso all'esame preventivo della Direzione Generale.

Per la risoluzione dei casi dubbi invece le Sedi potranno ricorrere anche all'ausilio degli Ispettori Compartimentali i quali presteranno ad esse assistenza in conformità delle istruzioni a suo tempo ricevute.

O O

O

881

Nei casi di urgenza di cui all'ultimo comma, punto 2), della circolare della Confederazione n.033241, in data 3 marzo u.s. riportata nella n.24/1943 di questa Direzione Generale, o in quelli nei quali l'Unione Provinciale abbia ritenuto, per non pregiudicare gli interessi del lavoratore, di iniziare il giudizio senza esperire il tentativo di conciliazione, non è detto che questo non debba essere ulteriormente esperito.

A parte tale ulteriore tentativo da farsi d'iniziativa delle Sedi, per tutti i casi per i quali le Sedi stesse avranno avuto notificato il ricorso, o per quelli che, pur essendo ancora in fase amministrativa, si ritenga - ripetesi - di segnalare alla Direzione Generale perchè siano discussi fra i rispettivi organi centrali, dovranno inviarsi dettagliate relazioni che mettano in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le questioni di principio o, comunque importanti, dovranno essere sottoposte in ogni caso all'esame preventivo della Direzione Generale.

Per la risoluzione dei casi dubbi invece le Sedi potranno ricorrere anche all'ausilio degli Ispettori Compartimentali i quali presteranno ad esse assistenza in conformità delle istruzioni a suo tempo ricevute.

o o

o 881

Nei casi di urgenza di cui all'ultimo comma, punto 2), della circolare della Confederazione n.033241, in data 3 marzo u. s. riportata nella n.24/1943 di questa Direzione Generale, o in quelli nei quali l'Unione Provinciale abbia ritenuto, per non pregiudicare gli interessi del lavoratore, di iniziare il giudizio senza esperire il tentativo di conciliazione, non è detto che questo non debba essere ulteriormente esperito.

A parte tale ulteriore tentativo da farsi d'iniziative delle Sedi, per tutti i casi per i quali le Sedi stesse avranno avuto notificato il ricorso, o per quelli che, pur essendo ancora in fase amministrativa, si ritenga - ripetesi - di segnalare alla Direzione Generale perchè siano discussi fra i rispettivi organi centrali, dovranno inviarsi dettagliate relazioni che mettano in evidenza oltre lo svolgimento della pratica, tutti gli elementi di giudizio necessari per la eventuale trattazione e per fornire le eventuali istruzioni che fossero ritenute necessarie.

°/°

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Le documentazioni saranno inviate - secondo le norme già impartite - solo per i casi per i quali se ne ravvisi la opportunità o necessità.

O O
O

Indipendentemente da ogni altra comunicazione le Sedi dovranno(vedasi circolare 14/1943) mensilmente indicare in calce alla prima facciata del modulo C.S.A. distintamente il numero dei ricorsi ad esse notificati nel mese e a tutto il mese.

---

2 - Come venne riferito al n.11 del Bollettino 1° in data 7 agosto 1943, il Ministero delle Corporazioni, aveva avvertito le Confederazioni dei Lavoratori che il nostro Istituto avrebbe limitato le comunicazioni di cui all'art.89 del Regolamento infortuni e quelle che si riferiscono a questioni sostanziali per la funzione assistenziale devoluto alle Confederazioni stesse, e, che, pertanto, non si sarebbero più fatte comunicazioni per i casi di temporanea.

889

Senonchè alcune Unioni Provinciali, hanno contestato la legittimità delle determinazioni già approvate dal Ministero, sostenendo la necessità di avere le predette informative anche per quanto riflette le liquidazioni di temporanea.

A seguito di che la questione è stata riesaminata con la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell' Industria ed in base agli accordi presi le nostre Sedi - a parziale modifica di quanto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Indipendentemente da ogni altra comunicazione le Sedi dovranno(vedasi circolare 14/1943) mensilmente indicare in calce alla prima facciata del modulo C.S.A. distintamente il numero dei ricorsi ad esse notificati nel mese e a tutto il mese.

---

2 - Come venne riferito al n.11 del Bollettino 1° in data 7 agosto 1943, il Ministero delle Corporazioni, aveva avvertito le Confederazioni dei Lavoratori che il nostro Istituto avrebbe limitato le comunicazioni di cui all'art.89 del Regolamento infortuni e quelle che si riferiscono a questioni sostanziali per la funzione assistenziale devoluto alle Confederazioni stesse, e, che, pertanto, non si sarebbero più fatte comunicazioni per i casi di temporanea.

880

Senonchè alcune Unioni Provinciali, hanno contestato la legittimità delle determinazioni già approvate dal Ministero, sostenendo la necessità di avere le predette informative anche per quanto riflette le liquidazioni di temporanea.

A seguito di che la questione è stata riesaminata con la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell' Industria ed in base agli accordi presi le nostre Sedi - a parziale modifica di quanto disposto sull'argomento nel citato Bollettino 1° del 7 agosto 1943 -segnaleranno d'ora innanzi alle competenti Unioni con il Mod.20 I. tutti i casi di temporanea comportante una inabilità superiore ai

c/c

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

29 giorni nonchè tutti i casi che, indipendentemente dalla durata di cui sopra comportino una inabilità temporanea assoluta con provedibili postumi di permanente. Tutto ciò evidentemente a prescindere dalle segnalazioni per i casi i morte e delle comunicazioni di carattere formale, istruttorio o procedurale sino ad oggi effettuate e che dovranno essere continuate anche per l'avvenire.

Infine, in accoglimento di analoga richiesta della Confederazione si dispone che gli originali e le copie delle comunicazioni di liquidazione delle rendite vengano dalle Sedi trasmesse alle competenti Unioni, le quali cureranno l'inoltro degli originali agli interessati trattenendo le copie relative per i propri fascicoli.

Le norme di cui sopra concernenti le comunicazioni da farsi per i casi di temporanea, la cui invalidità sia superiore ai 29 giorni, e per quelli che, qualunque possa essere tale durata, siano prevedibili postumi di natura permanente, sebbene concordate solo con la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, si debbono intendere estese, per uniformità di criteri - in tutti i casi d'infortunio regolati dal Decreto 17/8/1935 n.1765 - anche agli Uffici assistenziali di altre Confederazioni.

879

Per le comunicazioni di liquidazione di rendita dovranno invece prendersi accordi particolari con i detti Uffici per conoscere se da parte degli stessi sarà provveduto o meno, come praticato dalla C.F.L.I., all'inoltro degli originali agli interessati. Nel caso che detti Uffici dichiarassero di disinteressarsi è ovvio che alla spedizione di tali originali dovrà essere provveduto dalle nostre Sedi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

formale, istruttorio o procedurale sino ad oggi effettuate e che dovranno essere continuate anche per l'avvenire.

Infine, in accoglimento di analoga richiesta della Confederazione si dispone che gli originali e le copie delle comunicazioni di liquidazione delle rendite vengano dalle Sedi trasmesso alle competenti Unioni, le quali cureranno l'inoltro degli originali agli interessati trattenendo le copie relative per i propri fascicoli.

Le norme di cui sopra concernenti le comunicazioni da farsi per i casi di temporanea, le cui invalidità sia superiore ai 29 giorni, e per quelli che, qualunque possa essere tale durata, siano prevedibili postumi di natura permanente, sebbene concordate solo con la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, si debbono intendere estese, per uniformità di criteri - in tutti i casi d'infortunio regolati dal Decreto 17/8/1935 n.1765 - anche agli Uffici assistenziali di altre Confederazioni.

879

Per le comunicazioni di liquidazione di rendita dovranno invece prendersi accordi particolari con i detti Uffici per conoscere se da parte degli stessi sarà provveduto o meno, come praticato dalla C.P.L.I., all'inoltro degli originali agli interessati. Nel caso che detti Uffici dichiarassero di disinteressarsi è ovvio che alla spedizione di tali originali dovrà essere provveduto dalle nostre Sedi.

o o

o

c/o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Si raccomanda di uniformarsi diligentemente alle direttive della presente circolare e si rilanc in attesa di un cenno di ricevimento e di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
( Dott.Francesco Cassinelli)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI .
DIREZIONE GENERALE
Corso Repubblica, 16 - Telefono 2311 -
L E C C O

SERVIZIO DEL PERSONALE — Lecco, 18 gennaio 1944
n. 300/ Ris.

R I S E R V A T A

AI DIRETTORI DI SEDE
e per conoscenza:
ALLA DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE = ROMA
AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI.

OGGETTO : Provvedimenti a favore del personale

Con riferimento ai miglioramenti di carriera preannunciati dalla Presidenza, con la circolare nr. 19 del 17 dicembre 1943 (paragrafo 6°) si invitano i direttori di Sede a sottoporre proposte in favore del dipendente personale amministrativo di ruolo, a contratto, aggiunto e straordinario, che sia ritenuto meritevole di conseguire eventuali miglioramenti di carriera e che, pertanto, si sia distinto per capacità, rendimento, diligenza e disciplina.

Le proposte dovranno essere trasmesse a volta di corriere e personalmente dirette al Direttore generale per il tramite degli Ispettori Compartimentali amministrativi.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Francesco Cassinelli

877

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI
DIREZIONE GENERALE

Lecco, 18 Gennaio 1944

Servizio Finanziario Patrimoniale

n. 8
1944

AI DIRETTORI DI SEDE
e per conoscenza:
Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZ.GENERALE-ROMA
Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

Oggetto: Trasferimento fondi.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare 8 Novembre 1943 (posizione n.105/0), si comunica che si è provveduto ad istituire due conti correnti ordinari presso le Succursali di Lecco della Banca Commerciale Italiana e del CreditoItaliano.

Per le rimesse fondi le Sedi dovranno attenersi alle seguenti norme:

I) per quelle Sedi che hanno rapporti di c/c con una o con ambedue delle predette Banche la rimessa avverrà mediante semplice operazione di giro conto;

2) per quelle Sedi che intrattengono, invece, esclusivamente rapporti con altri Istituti Bancari l'ordine di trasferimento alla Banca dovrà indicare:

a) il nominativo dell'Istituto di Credito col quale dovrà effettuarsi l'operazione (Banca Commerciale Italiana o Credito Italiano-Succursale di Lecco);

b) la specificazione del c/c presso il quale dovrà essere effettuato lo accredito _c/c. intestato all'Istituto Nazionale Infortuni-Direzione Generale Lecco);

876

c) la data con la quale dovrà essere applicata la valuta a questa Direzione Generale per la somma rimessa (due giorni dalla data nella quale verrà impartita la disposizione alla Banca).

Nella comunicazione relativa alla rimessa fondi-comunicazione che dovrà essere tempestivamente trasmessa a questa Direzione Generale a mezzo lettera

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

espresso,oltre l'importo del trasferimento si dovrà notificare:

I) l'Istituto bancario incaricato di eseguire l'operazione;

2) la valuta che verrà applicata alla Sede;

3) la valuta con la quale dovrà essere effettuato l'accreditamente a questa Direzione Generale medesima.

Eguale procedimento- in senso inverso- verrà seguito da questa Direzione Generale per le rimesse alle Sedi in occasione di eventuali richieste di fondi;richieste che dovranno essere inoltrate in tempo utile.

Pertanto,ad iniziare dal corrente mese di gennaio,tutte le Sedi dovranno provvedere a rimettere a questa Direzione Generale le eccedenze di cassa risultanti dalla differenza computata fra il complessivo importo delle giacenze e le somme che debbonsi ritenere necessario - per un periodo di due mesi- per il proprio fabbisogno,tenuto conto di tutte le possibili erogazion

Le disposizioni contenute nella presente circolare non debbono essere osservate dalle Sedi dell'Abruzzo,del Lazio e dell'Umbria alle quali le opportune istruzioni in proposito verranno direttamente impartite dalla Delegazione di Roma.

Nel mentre si fa riserva di notificare il numero del c/c/postale intrattenuto da questa Direzione Generale,si invita ad accusare ricevuta della presente circolare,comunicando,nel contempo,quale tasso di interesse viene corrisposto dalla diverse banche per i depositi in c/c intestati allo Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Dr.Francesco Cassinelli)

875

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI

DIREZIONE GENERALE

Corso Repubblica, 16 Tel.2311

L E C C O

N. 7
1944

Lecco, 18 gennaio 1944

AI DIRETTORI DI SEDE

per conoscenza:

- Alla Delegazione della Direzione Gen - Roma -
- Agli Ispettori Compartimentali -

OGGETTO: Ispettori Compartimentali Amministrativi

A parziale modifica di quanto è stato comunicato con la Circolare n.96/1943 del 16 agosto 1943, si avverte che l'Ispettore Superiore Com.re Dr. [illegible] assume le funzioni di Ispettore Compartimentale Amministrativo per le Sedi della Lombardia, con effetto dal 15 gennaio 19[illegible], con residenza presso la Direzione Generale in Lecco ( Corso Repubblica,16 - telefono n.2311) in sostituzione dell'Ispettore Generale Cr.Uff. [illegible], al quale restano affidate le funzioni di Ispettore Compartimentale Amministrativo per le Sedi dell'Emilia, Romagna, Marche, Toscana, nonchè per le Sedi di Perugia e S.Marino.

IL DIRETTORE GENERALE
( Dott. Francesco Carnelutti )

Carnelutti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

N. 7
1944

Lecco, 18 gennaio 1944

AI DIRETTORI DI SEDE

Per conoscenza:

- Alla Delegazione della Direzione Gen - Roma -
- Agli Ispettori Compartimentali

OGGETTO: Ispettori Compartimentali Amministrativi

A parziale modifica di quanto è stato comunicato con la Circolare n.26/1943 del 16 agosto 1943, si avverte che l'Ispettore Superiore Com.r. Dr. MASSIMO [illegible] assume le funzioni di Ispettore Compartimentale Amministrativo per le Sedi della Lombardia, con effetto dal 15 gennaio 19[illegible] con residenza presso la Direzione Generale in Lecco ( Corso Repubblica 16 - telefono n.[illegible]) in sostituzione dell'Ispettore Generale Gr.Uff. [illegible], al quale restano affidate le funzioni di Ispettore Compartimentale Amministrativo per le Sedi dell'Emilia, Romagna, Marche, Toscana, nonchè per le Sedi di Perugia e S.Marino.

L'ISPETTORE GENERALE
( Dott. Marcello Carpinelli )
Carpinelli

874

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI

DIREZIONE GENERALE

Lecco, 18 GENNAIO 1944

SERVIZIO FINANZIARIO PATRIMONIALE

n. 8
1944

AI DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE - R O M A

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Trasferimento fondi.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare 8 Novembre 1943 (posizione n. 105/0), si comunica che si é provveduto ad istituire due conti correnti ordinari presso le Succursali di Lecco della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano

Per le rimesse fondi le Sedi dovranno attenersi alle seguenti norme:

1) per quelle Sedi che hanno rapporti di c/c. con una o con ambedue delle predette Banche la rimessa avverrà mediante semplice operazione di giro conto;

2) per quelle Sedi che intrattengono, invece, esclusivamente rapporti con altri Istituti Bancari l'ordine di trasferimento alla Banca dovrà indicare:

   a) il nominativo dell'Istituto di Credito col quale dovrà effettuarsi l'operazione (Banca Commerciale Italiana o Credito Italiano - Succursale di Lecco);

   b) la specificazione del c/c. presso il quale dovrà essere ef-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e per conoscenza:

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE - R O M A

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Trasferimento fondi.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare 8 Novembre 1943 (posizione n. 105/0), si comunica che si é provveduto ad istituire due conti correnti ordinari presso le Succursali di Lecco della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano

Per le rimesse fondi le Sedi dovranno attenersi alle seguenti norme:

1) per quelle Sedi che hanno rapporti di c/c. con una o con ambedue delle predette Banche la rimessa avverrà mediante semplice operazione di giro conto;

2) per quelle Sedi che intrattengono, invece, esclusivamente rapporti con altri Istituti Bancari l'ordine di trasferimento alla Banca dovrà indicare:

a) il nominativo dell'Istituto di Credito col quale dovrà effettuarsi l'operazione (Banca Commerciale Italiana o Credito Italiano - Succursale di Lecco);

b) la specificazione del c/c. presso il quale dovrà essere effettuato l'accredito (c/c. intestato all'Istituto Nazionale Infortuni - Direzione Generale Lecco);

./..

873

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c) la data con la quale dovrà essere applicata la valuta a questa Direzione Generale per la somma rimessa (due giorni dalla data nella quale verrà impartita la disposizione alla Banca).

Nella comunicazione relativa alla rimessa fondi - comunicazione che dovrà essere tempestivamente trasmessa a questa Direzione Generale a mezzo lettera espresso , oltre l'importo del trasferimento si dovrà notificare:

1) l'Istituto bancario incaricato di eseguire l'operazione;

2) la valuta che verrà applicata alla Sede;

3) la valuta con la quale dovrà essere effettuato l'accreditamento a questa Direzione Generale medesima.

Eguale procedimento - in senso inverso - verrà seguito da questa Direzione Generale per le rimesse alle Sedi in occasione di eventuali richieste di fondi; richieste che dovranno essere inoltrate in tempo utile.

Pertanto, ad iniziare dal corrente mese di gennaio, tutte le Sedi dovranno provvedere a rimettere a questa Direzione Generale le eccedenze di cassa risultanti dalla differenza: computata fra il complessivo importo delle giacenze e le somme che debbonsi ritenere necessarie - per un periodo di due mesi - per il proprio fabbisogno, tenuto conto di tutte le possibili erogazioni.

Le disposizioni contenute nella presente circolare non debbono essere osservate dalle Sedi dell'Abruzzo, del Lazio e dell'Umbria alle quali le opportune istruzioni in proposito verranno direttamente impartite dalla Delegazione di Roma.

Nel mentre si fa riserva di notificare il numero del c/c. postale intrattenuto da questa Direzione Generale, si invita ad accusare ricevuta della presente circolare, comunicando, nel contempo,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

si dovrà notificare:

1) l'Istituto bancario incaricato di eseguire l'operazione;
2) la valuta che verrà applicata alla Sede;
3) la valuta con la quale dovrà essere effettuato l'accreditamento a questa Direzione Generale medesima.

Eguale procedimento - in senso inverso - verrà seguito da questa Direzione Generale per le rimesse alle Sedi in occasione di eventuali richieste di fondi; richieste che dovranno essere inoltrate in tempo utile.

Pertanto, ad iniziare dal corrente mese di gennaio, tutte le Sedi dovranno provvedere a rimettere a questa Direzione Generale le eccedenze di cassa risultanti dalla differenza computata fra il complessivo importo delle giacenze e le somme che debbansi ritenere necessarie - per un periodo di due mesi - per il proprio fabbisogno, tenuto conto di tutte le possibili erogazioni.

Le disposizioni contenute nella presente circolare non debbono essere osservate dalle Sedi dell'Abruzzo, del Lazio e dell'Umbria alle quali le opportune istruzioni in proposito verranno direttamente impartite dalla Delegazione di Roma.

Nel mentre si fa riserva di notificare il numero del c/c. postale intrattenuto da questa Direzione Generale, si invita ad accusare ricevuta della presente circolare, comunicando, nel contempo, quale tasso di interesse viene corrisposto dalle diverse banche per i depositi in c/c. intestati all'Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Cassinelli)

Cassinelli

872

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI
DIREZIONE GENERALE

N. 6
1944

Lecco, lì 15 gennaio 1944

AI DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza:

alla Delegazione della Direz.Generale - Roma.
agli Ispettori Compartimentali

OGGETTO: Invio della corrispondenza alla Direzione Generale.

A parziale modifica di quanto è stato disposto con le Circolari n°18/1943 - Presidenza - del 10 Novembre 1943, n°109/1943 del 6 Dicembre 1943 e n°4 dell'11 Gennaio 1944, si avvertono le Sedi dipendenti che la corrispondenza deve essere diretta esclusivamente alla Direzione Generale in Lecco, senza l'invio delle copie per conoscenza alla Delegazione di Roma.

Alle lettere sino ad oggi inviate da Roma alla Sedi, queste dovranno rispondere soltanto alla Delegazione.

Si conferma che le prime note giornaliere della contabilità dovranno essere inviate a Lecco, rimettendo copia delle prime note alla Delegazione in Roma. Lo stesso dicasi per i moduli statistici mensili.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Francesco Cassinelli)

Cassinelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

agli Ispettori Compartimentali

OGGETTO: Invio della corrispondenza alla Direzione Generale.

A parziale modifica di quanto è stato disposto con le Circolari n°18/1943 - Presidenza - del 10 Novembre 1943, n°109/1943 del 6 Dicembre 1943 e n°4 dell'11 Gennaio 1944, si avvertono le Sedi dipendenti che la corrispondenza deve essere diretta esclusivamente alla Direzione Generale in Lecco, senza l'invio delle copie per conoscenza alla Delegazione di Roma.

Alle lettere sino ad oggi inviate da Roma alla Sedi, queste dovranno rispondere soltanto alla Delegazione.

Si conferma che le prime note giornaliere della contabilità dovranno essere inviate a Lecco, rimettendo copia delle prime note alla Delegazione in Roma. Lo stesso dicasi per i moduli statistici mensili.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Francesco Cassinelli)

Cassinelli

871

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEL PERSONALE

N. 5 (2200 C.G.)
1944

Lecco, 7 gennaio 1944.

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Aumento del trenta per cento sulle retribuzioni del personale.-

In relazione a quanto disposto per i dipendenti dello Stato, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di estendere al personale di ruolo e non di ruolo dell'Istituto l'aumento del trenta per cento delle competenze fisse in vigore al 30 novembre 1943.

L'aumento del trenta per cento deve essere calcolato sullo stipendio, il supplemento di servizio attivo, l'assegno temporaneo di guerra, e l'indennità di famiglia, restando escluse le indennità di carica, gli assegni per speciali prestazioni e le indennità di alloggio.

Restano parimenti escluse dall'aumento le indennità di missione, di trasferimento, tutte le altre competenze accessorie, i premi di operosità e di presenza e le provvidenze di sfollamento.

Detto aumento ha decorrenza dal 1° dicembre 1943 ed avrà effetto per la durata dell'attuale stato di guerra.

Fruiranno del beneficio tutti i dipendenti dell'Istituto di ruolo, a contratto, aggiunto, straordinario e provvisorio, ed il personale di fatica retribuito a paga giornaliera o a compenso fisso mensile.

Anche la doppia mensilità di dicembre 1943 dovrà essere maggiorata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1944

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Aumento del trenta per cento sulle retribuzioni del personale.-

In relazione a quanto disposto per i dipendenti dello Stato, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di estendere al personale di ruolo e non di ruolo dell'Istituto l'aumento del trenta per cento delle competenze fisse in vigore al 30 novembre 1943.

L'aumento del trenta per cento deve essere calcolato sullo stipendio, il supplemento di servizio attivo, l'assegno temporaneo di guerra, e l'indennità di famiglia, restando escluse le indennità di carica, gli assegni per speciali prestazioni e le indennità di alloggio.

Restano parimenti escluse dall'aumento le indennità di missione, di trasferimento, tutte le altre competenze accessorie, i premi di operosità e di presenza e le provvidenze di sfollamento.

Detto aumento ha decorrenza dal 1° dicembre 1943 ed avrà effetto per la durata dell'attuale stato di guerra.

Fruiranno del beneficio tutti i dipendenti dell'Istituto di ruolo, a contratto, aggiunto, straordinario e provvisorio, ed il personale di fatica retribuito a paga giornaliera o a compenso fisso mensile.

Anche la doppia tensilità di dicembre 1943 dovrà essere maggiorata dell'aumento in questione.

In conseguenza del suddetto provvedimento le attuali schede di retribuzione dovranno essere aumentate del 30% per ciascuna voce o elemento in essa indicato, compresa la ritenuta per il contributo al fondo di previdenza e all'Ente di Previdenza.

870

-/-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per quanto concerne le ritenute per contributi alle assicurazioni sociali, esse dovranno essere effettuate in ragione dell' aumentato importo della retribuzione mensile lorda (stipendio e supplemento di servizio attivo) ed in relazione alle classi di contribuzione avvertendo che, anche se in conseguenza dell'aumento del 30% la retribuzione superi il limite di ~~XXXXXXXX~~ L. 1.500 mensili, resta fermo l'obbligo assicurativo.

Come è già noto gli arrotondamenti nei centesimi si effettueranno unicamente sulle somme nette da pagarsi, portando le differenze a variazione delle ritenute per le imposte.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to( Dott. Francesco Cassinelli)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

imposto della retribuzione mensile lorda (stipendio e ...applicato... servizio attivo) ed in relazione alle classi di contribuzione avvertendo che, anche se in conseguenza dell'aumento del 30% la retribuzione superi il limite di ~~XXXXXXXX~~ L. 1.500 mensili, resta fermo l'obbligo assicurativo.

Come è già noto gli arrotondamenti nei centesimi si effettueranno unicamente sulle somme nette da pagarsi, portando le differenze a variazione delle ritenute per le imposte.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to( Dott. Francesco Cassinelli)

869

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021


2226

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ACC 10000|146|507 091.45 d ACCIDENT INSURANCE

(2 of 2 folders) OCT. 1943. MAY 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021



ENSURANCE

. MAY 1944

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

DIREZIONE GENERALE

Circ.n.3/1944
POS. 420/Ai

Lecco, 10 GENNAIO 1944

-Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE IN ROMA-
-Alle DIREZIONI DI SEDE-

e, per conoscenza:

-Alle SEZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE INFORTUNI DI FIRENZE PADOVA e VENEZIA-
-Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: RAPPORTI COL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI-

Con riferimento alle disposizioni impartite con le circolari n.82 e 105, nonché con quelle 17 e 18 della Presidenza, si fa presente che le Sedi che provvedono direttamente alla costituzione delle nuove rendite dovranno, fino a quando le condizioni lo permetteranno, inviare le schede 1-a per il Casellario Centrale Infortuni col tramite della Delegazione di Roma di questa Direzione Generale; Delegazione che provvederà a recapitarle al predetto Ente.

Analogamente dovrà farsi per le richieste di notizie circa i precedenti degli infortunati tenendo presente che, allo scopo di evitare possibili dispersioni, sarà preferibile, anziché avvalersi del servizio postale, affidare schede e richieste a quegli impiegati o fattorini che per un motivo qualsiasi avessero occasione di recarsi a Roma. Con lo stesso mezzo la Delegazione di Roma curerà il recapito alle Sedi delle risposte del Casellario Centrale Infortuni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

-Alle DIREZIONI DI SEDE-

e, per conoscenza:

-Alle SEZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE INFORTUNI DI FIRENZE PADOVA e VENEZIA-

-Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: RAPPORTI COL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI-

Con riferimento alle disposizioni impartite con le circolari n.82 e 105, nonché con quelle 17 e 18 della Presidenza, si fa presente che le Sedi che provvedono direttamente alla costituzione delle nuove rendite dovranno, fino a quando le condizioni lo permetteranno, inviare le schede 1-a per il Casellario Centrale Infortuni col tramite della Delegazione di Roma di questa Direzione Generale; Delegazione che provvederà a recapitarle al predetto Ente.

Analogamente dovrà farsi per le richieste di notizie circa i precedenti degli infortunati tenendo presente che, allo scopo di evitare possibili dispersioni, sarà preferibile, anziché avvalersi del servizio postale, affidare schede e richieste a quegli impiegati o fattorini che per un motivo qualsiasi avessero occasione di recarsi a Roma. Con lo stesso mezzo la Delegazione di Roma curerà il recapito alle Sedi delle risposte del Casellario Centrale Infortuni.

A proposito dei recapiti a mezzo di personale, é opportuno - per economia di spesa e disciplinamento del servizio - che il servizio stesso sia svolto periodicamente e da quelle Sedi che hanno più facilità di comunicazione e che verranno di mano in mano fissate dal

./..

868

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

competente Ispettore Compartimentale ed alle quali le altre vicinio-
ri dovranno fare capo.

E' ovvio che qualora nessuno avesse occasione di recarsi a Roma, schede e richieste verranno spedite per posta, a mezzo di piego raccomandato, come si é fatto fino ad ora.

Qualora le Sedi non fossero in condizioni di assegnare alle schede di nuova costituzione (mod. 1a) il numero di rendita, potranno inviare le schede stesse sprovviste di tale indicazione tenendone però nota in un elenco a parte al fine di poter far seguire tale elemento appena possibile.

Tutto ciò, ripetesi, fino a quando le Sedi avranno modo di mantenere i contatti, con un mezzo qualsiasi, con la Delegazione di Roma della Direzione Generale, mentre quando ciò non fosse più possibile, le Sedi che si trovino nella impossibilità di acquisire alla pratica le notizie del C.C.I. sui precedenti infortunistici dei lavoratori, potranno per il momento, ritenere valida una dichiarazione firmata dall'infortunato il quale, sotto la sua responsabilità, dovrà precisare se goda o meno di rendita o se sia stato o non vittima di precedenti infortuni.

Nel primo caso, quando cioé esistano precedenti, potrebbero incontrarsi difficoltà per venire in possesso della documentazione relativa alla rendita già in corso che dovrebbe [illegible] al momento dell'a unificazione con la nuova. In tale ipotesi le Sedi potranno - ove del caso - regolarsi nel modo seguente: dalla valutazione complessiva del danno detrarre la percentuale di rendita in corso e qualora risulti una differenza in più, liquidare la sola differenza. Qualora invece la valutazione complessiva del danno fosse in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

schede di nuova costituzione (mod. 1a) il numero di rendita, potranno inviare le schede stesse sprovviste di tale indicazione tenendone però nota in un elenco a parte al fine di poter far seguire tale elemento appena possibile.

Tutto ciò, ripetesi, fino a quando le Sedi avranno modo di mantenere i contatti, con un mezzo qualsiasi, con la Delegazione di Roma della Direzione Generale, mentre quando ciò non fosse più possibile, le Sedi che si trovino nella impossibilità di acquisire alla pratica le notizie del C.C.I. sui precedenti infortunistici dei lavoratori, potranno per il momento, ritenere valida una dichiarazione firmata dall'infortunato il quale, sotto la sua responsabilità, dovrà precisare se goda o meno di rendita o se sia stato o non vittima di precedenti infortuni.

Nel primo caso, quando cioé esistano precedenti, potrebbero incontrarsi difficoltà per venire in possesso della documentazione relativa alla rendita già in corso che dovrebbe pure cessare al momento dell'a unificazione con la nuova. In tale ipotesi le Sedi potranno - ove del caso - regolarsi nel modo seguente: dalla valutazione complessiva del danno detrarre la percentuale di rendita in corso e qualora risulti una differenza in più, liquidare la sola differenza. Qualora invece la valutazione complessiva del danno fosse inferiore a quella assegnata per la rendita già in corso le Sedi dovranno senz'altro notificare all'operaio ( o appena possibile alla Sede interessata) la riduzione da apportare alla rendita di cui é titolare.

Resta comunque inteso che nel caso di interruzione delle co-

./..

867

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

municazioni con Roma le Sedi, a rendita costituita, dovranno compilare regolarmente le schede del C.C.I. e conservarle a parte per essere trasmesso alla Delegazione di Roma non appena ritorneranno le possibilità di comunicazioni.

Qualora le Sedi necessitassero di schede mod.1 -a potranno provvedere a farle stampare localmente curando che la ristampa corrisponda esattamente in ogni sua parte, al modulo originale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Francesco Cassinelli)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

municazioni con Roma le Sedi, a rendita costituita, dovranno compilare regolarmente le schede del C.C.I. e conservarle a parte per essere trasmesso alla Delegazione di Roma non appena ritorneranno le possibilità di comunicazioni.

Qualora le Sedi necessitassero di schede mod.1 -a potranno provvedere a farle stampare localmente curando che la ristampa corrisponda esattamente in ogni sua parte, al modulo originale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Francesco Cassinelli)

Cassinelli

R. 866

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEL PERSONALE

N. 2
1944

Lecco, 3 Gennaio 1944.

AI DIRETTORI DI SEDE
e, per conoscenza:
ALLA DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE
R O M A
AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI

OGGETTO: Trattazione delle questioni riguardanti il personale -

Con riferimento alla Circolare della Presidenza n. 13/1943 del 10 Novembre 1943, ed allo scopo di regolare la trattazione delle questioni riguardanti il personale, in dipendenza del trasferimento al Nord della Direzione Generale, si precisa la diversa procedura che le Sedi dovranno seguire in alcuni particolari casi:

1°) Provvedimenti demografici:

a) segnalare alla Direzione Generale il compimento del 21° anno di età dei figli degli impiegati, trasmettendo copia della scheda di retribuzione suscettibile di variazione;

b) tale scheda dovrà essere sempre trasmessa anche insieme alle domande del personale dirette ad ottenere premi di nuzialità e natalità.

2°) Assenze del personale per malattia.

- Segnalare soltanto le assenze dal servizio per malattia, superiori a dieci giorni.



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

R C M A

AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI

---

OGGETTO: Trattazione delle questioni riguardanti il personale -

Con riferimento alla Circolare della Presidenza n. 16/1943 del 10 Novembre 1943, ed allo scopo di regolare la trattazione delle questioni riguardanti il personale, in dipendenza del trasferimento al Nord della Direzione Generale, si precisa la diversa procedura che le Sedi dovranno seguire in alcuni particolari casi:

1°) Provvedimenti demografici:

a) segnalare alla Direzione Generale il compimento del 21° anno di età dei figli degli impiegati, trasmettendo copia della scheda di retribuzione suscettibile di variazione;

b) tale scheda dovrà essere sempre trasmessa anche insieme alle domande del personale dirette ad ottenere premi di nuzialità e natalità.

2°) Assenze del personale per malattia.

- Segnalare soltanto le assenze dal servizio per malattia, superiori a dieci giorni.

3°) Congedi ordinari - N. 865

- Segnalare soltanto i congedi richiesti dal dirigente della Sede.

4°) Congedi straordinari.

-I dirigenti delle Sedi sono autorizzati a concedere congedi straordinari fino ad un massimo di tre giorni in casi di comprovata necessità.

Per il personale straordinario e provvisorio le richieste dovranno invece continuare ad essere inviate alla Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Dr. Francesco Cassinelli)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEL PERSONALE

n. 1
1944

Lecco, 3 gennaio 1944.

AI DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza:

ALLA DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE

in R O M A

AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Elenco del personale.

Si invitano le Sedi dipendenti a trasmettere l'elenco completo in duplice copia del personale in forza alla data del 31 dicembre 1943.

L'elenco dovrà essere compilato in ordine gerarchico, con l'indicazione del cognome, nome, qualifica, dell'ufficio al quale il personale stesso è addetto e delle eventuali assenze dal servizio, per qualsiesi motivo, alla predetta data.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dr. Francesco Cassinelli)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

AI DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza:

ALLA DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE

in R O M A

AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Elenco del personale.

Si invitano le Sedi dipendenti a trasmettere l'elenco completo in duplice copia del personale in forza alla data del 31 dicembre 1943.

L'elenco dovrà essere compilato in ordine gerarchico, con l'indicazione del cognome, nome, qualifica, dell'ufficio al quale il personale stesso è addetto e delle eventuali assenze dal servizio, per qualsiasi motivo, alla predetta data.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Dr. Francesco Cassinelli)

864

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  I N F O R T U N I

P R E S I D E N Z A

Roma, 16 gennaio 1944

Circolare n. 2'

= ORDINE DI SERVIZIO =

Ho constatato che dopo il suo trasferimento a Lecco, la Direzione Generale va conseguendo con lodevoli risultati il normale funzionamento dei propri servizi e come da parte di tutte le Sedi si svolga, ora più che mai, un lavoro appassionato tale da fronteggiare anche in questo eccezionale periodo e nonostante le difficoltà delle comunicazioni, ogni esigenza funzionale dell' Istituto.

Anche gli Uffici della Delegazione, oltre i compiti devolutigli di ordinaria amministrazione, vanno svolgendo con lodevole rapidità e diligenza lo studio e la compilazione del Testo Unico della legge sugli infortuni industriali ed agricoli: legge che dovrà essere subito completata con le relative norme regolamentari. Inoltre i predetti Uffici in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tenutasi in Roma il 22 dicembre u.s. cureranno la raccolta e la elaborazione dei dati statistici e attuariali per la compilazione del bilancio tecnico, e procederanno all'aggiornamento della tariffa dei premi in relazione all'esperienza fin qui conseguita per adeguarla alle esigenze della nuova legge infortuni.

Questo panorama complessivo di lavoro permetterà al nostro Istituto di perfezionare sempre meglio i programmi e i metodi di lavoro e le basi scientifiche su cui poggia l'azione sociale dell' Istituto stesso.

IL PRESIDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Ho constatato che dopo il suo trasferimento a Lecco, la Direzione Generale va conseguendo con lodevoli risultati il normale funzionamento dei propri servizi e come da parte di tutte le Sedi si svolga, ora più che mai, un lavoro appassionato tale da fronteggiare anche in questo eccezionale periodo e nonostante le difficoltà delle comunicazioni, ogni esigenza funzionale dell' Istituto.

Anche gli Uffici della Delegazione, oltre i compiti devolutigli di ordinaria amministrazione, vanno svolgendo con lodevole rapidità e diligenza lo studio e la compilazione del Testo Unico della legge sugli infortuni industriali ed agricoli: legge che dovrà essere subito completata con le relative norme regolamentari. Inoltre i predetti Uffici in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tenutasi in Roma il 22 dicembre u.s. cureranno la raccolta e la elaborazione dei dati statistici e attuariali per la compilazione del bilancio tecnico, e procederanno all'aggiornamento della tariffa dei premi in relazione all'esperienza fin qui conseguita per adeguarla alle esigenze della nuova legge infortuni.

Questo panorama complessivo di lavoro permetterà -I nostro Istituto di perfezionare sempre meglio i programmi e i metodi di lavoro e le basi scientifiche su cui poggia l'azione sociale dell' Istituto stesso.

IL PRESIDENTE

c.to Sellani

863

per copia conforme

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI

P R E S I D E N Z A

Circolare n. 30

Lecco, 17 dicembre 1943.

AI DIRETTORI DI SEDE
AI DIRETTORI DEI COMPARTIMENTI AGRICOLI
e, p.c. AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI

OGGETTO: Fusione Gestione Agricola -

Col primo gennaio 1944 la fusione ed accentramento dei locali, degli uffici, del personale, del patrimonio, della contabilità ecc. tra la sezione industriale e la sezione agricola dovrà diventare assoluta. In ogni sede provinciale il Direttore della sede assumerà la responsabilità di tutte le gestioni e i già direttori delle Casse Mutue assumeranno la posizione e le funzioni che verranno loro definitivamente stabilite dalla Direzione Generale in seno all'Istituto con in più il compito di collaborare con gli Ispettori Compartimentali per il controllo dell'esercizio dell'assicurazione agricola nella circoscrizione del vecchio Compartimento agricolo e per la gestione dell'Ufficio stralcio e pendenze dei trascorsi esercizi.

Tale controllo avverrà al centro da parte dei servizi assicurazione agricola in collaborazione con il servizio Ispettorato ed Organizzazione.

I moduli che venivano in passato inviati dalle Casse Mutue alle Federazioge dovranno essere inviati dalle Sedi al servizio dell'assicurazione agricola, in un primo tempo almeno, per tramite dei già direttori delle Casse Mutue.

862

Il personale delle disciolte Casse Mutue dovrà essere distribuito presso le varie Sedi provinciali ed i diversi uffici; dovrà esserci

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO: Fusione Gestione Agricol. -

Col primo gennaio 1944 la fusione ed accentramento dei locali, degli uffici, del personale, del patrimonio, della contabilità ecc. tra la sezione industriale e la sezione agricola dovrà diventare assoluta. In ogni sede provinciale il Direttore della sede assumerà la responsabilità di tutte le gestioni e i già direttori delle Casse Mutue assumeranno la posizione e le funzioni che verranno loro definitivamente stabilite dalla Direzione Generale in seno all'Istituto con in più il compito di collaborare con gli Ispettori Compartimentali per il controllo dell'esercizio dell'assicurazione agricola nella circoscrizione del vecchio Compartimento agricolo e per la gestione dell'Ufficio stralcio e pendenze dei trascorsi esercizi.

Tale controllo avverrà al centro da parte dei servizi assicurazione agricola in collaborazione con il servizio Ispettorato ed Organizzazione.

I moduli che venivano in passato inviati dalle Casse Mutue alle Federazioni dovranno essere inviati dalle Sedi al servizio dell'assicurazione agricola, in un primo tempo almeno, per tramite dei già direttori delle Casse Mutue.

862

Il personale delle disciolte Casse Mutue dovrà essere distribuito presso le varie Sedi provinciali ed i diversi uffici; dovrà esserci quindi un unico ufficio infortuni; un unico ufficio contabilità, un unico ufficio medico, ed un unico ufficio legale. I funzionari che presso la Cassa Mutua si interessavano della liquidazione delle indennità, dovranno passare alle dipendenze del capo ~~ufficio Infortuni~~ della Sede; i funzionari della ragioneria passeranno alle dipendenze dell'~~Ufficio Contabilità~~, i legali alle dipendenze dell'Ufficio Legale, i medici alle dipendenze dell'Ufficio Sanitario, ecc..

Unificandosi il servizio Cassa, non avranno più ragione di esistere i conti tesorerie od altri conti correnti particolari; salvo

-/-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che per la liquidazione delle vecchie partite. Il Patrimonio delle Casse Mutue sarà accreditato alla Direzione Generale la quale darà disposizione per l'accentramento dei titoli e per le altre operazioni in genere.

Le operazioni giornaliere saranno registrate nella prima nota attuale (mod. 111 bis), alla quale saranno aggiunti i conti per i contributi riscossi e per l'indennità liquidata per la Gestione Agricola.

Ogni servizio della Direzione Generale amplierà la sua sfera d'azione al settore agricolo e predisporrà quindi tempestivamente le istruzioni del caso per le Sedi.

I compartimenti agricoli dovranno inviare una circolare ai medici affinchè dal I° gennaio le denuncie d'infortunio siano inviate alle Sedi Provinciali di competenza e non già alle Sedi dei Compartimenti ~~xxxxx~~ stessi. Dovranno però essere avvisate le esattorie affinchè il versamento dei contributi venga effettuato presso le Sedi.

Al 31 dicembre c.a. i Compartimenti agricoli dovranno provvedere alla compilazione di relazioni, statistiche, bilanci e relativi allegati come negli anni scorsi, i quali dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale (Servizio A.A.) tramite gli Ispettori compartimentali, i quali aggiungeranno una breve nota di commento. I bilanci al 31 dicembre dovranno essere sottoposti all'esame dei Comitati provinciali di assistenza dei lavoratori infortunati i quali, per l'occasione, saranno integrati con i rappresentanti dei Datori di lavoro e dei Lavoratori in agricoltura delle provincie di giurisdizione.

E' in corso di discussione la nuova legge sull'assicurazione infortuni agricoli, la quale, ci si augura, potrà essere decretata entro poche settimane.

861

Nel frattempo i funzionari tutti che dovranno dal I) gennaio p.v. comunque trattare le pratiche in base alla vecchia legge infortuni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ogni servizio della Direzione Generale amplierà la sua sfera d'azione al settore agricolo e predisporrà quindi tempestivamente le istruzioni del caso per le Sedi.

I compartimenti agricoli dovranno inviare una circolare ai medici affinchè dal I° gennaio le denuncie d'infortunio siano inviate alle Sedi Provinciali di competenza e non già alle Sedi dei Compartimenti ~~stessi~~ stessi. Dovranno però essere avvisate le esattorie affinchè il versamento dei contributi venga effettuato presso le Sedi.

Al 31 dicembre c.a. i Compartimenti agricoli dovranno provvedere alla compilazione di relazioni, statistiche, bilanci e relativi allegati come negli anni scorsi, i quali dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale (Servizio A.A.) tramite gli Ispettori compartimentali, i quali aggiungeranno una breve nota di commento. I bilanci al 31 dicembre dovranno essere sottoposti all'esame dei Comitati provinciali di assistenza dei Lavoratori infortunati i quali, per l'occasione, saranno integrati con i rappresentanti dei Datori di lavoro e dei Lavoratori in agricoltura delle provincie di giurisdizione.

E' in corso di discussione la nuova legge sull'assicurazione infortuni agricoli, la quale, ci si augura, potrà essere decretata entro poche settimane.

861

Nel frattempo i funzionari tutti che dovranno dal I) gennaio p.v. comunque trattare le pratiche in base alla vecchia legge infortuni ~~xxixx~~ agricoli del 1917, perfezioneranno ulteriormente la loro conoscenza delle disposizioni in materia e dei precedenti in genere del settore agricolo.

IL PRESIDENTE

(Dr. ~~Orfeo~~ Sellani)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI

P R E S I D E N Z A

Circolare n. 19. Lecco, 17 dicembre 1943

AI DIRETTORI DI SEDE

e per conoscenza:

AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI.

OGGETTO Varie

1. - Allo scopo di poter seguire sempre meglio l'andamento della riscossione dei premi in tutta Italia, dispongo che a somiglianza di quanto avviene per le pratiche sospese di liquidazione infortuni sia trasmesso direttamente a questa Presidenza entro il 15 gennaio p.v. un ruolo o elenco delle Ditte che comunque abbiano in sospeso pagamenti di premio sino a tutto il 1942, con l'indicazione della somme dovute ed eventuali indicazioni.

Lo stesso elenco relativo alle rate di premio non pagate del 1943 dovrà essere inviato a questa Presidenza entro il 31 gennaio 1944.

Provvederà in seguito il Servizio Ispettorato e Organizzazione a mezzo anche degli Ispettori Compartimentali ad assicurare un controllo continuativo di tale distinto settore.

Per quelle Ditte soggette al rischio della silicosi e dell'asbestosi è opportuno che fin d'ora sugli avvisi di richiesta di rate si applichi un timbretto per imprimere la seguente annotazione: "Si fa riserva di chiedere il supplemento di premio per rischio di guerra e quello per l'assicurazio-

860

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO Varie

1. - Allo scopo di poter seguire sempre meglio l'andamento della riscossione dei premi in tutta Italia, dispongo che a somiglianza di quanto avviene per le pratiche sospese di liquidazione infortuni sia trasmesso direttamente a questa Presidenza entro il 15 gennaio p.v. un ruolo o elenco delle Ditte che comunque abbiano in sospeso pagamenti di premio sino a tutto il 1942, con l'indicazione della somma dovuta ed eventuali indicazioni.

Lo stesso elenco relativo alle rate di premio non pagate del 1943 dovrà essere inviato a questa Presidenza entro il 31 gennaio 1944.

Provvederà in seguito il Servizio Ispettorato e Organizzazione a mezzo anche degli Ispettori Compartimentali ad assicurare un controllo continuativo di tale distinto settore.

Per quelle Ditte soggette al rischio della silicosi e dell'asbestosi è opportuno che fin d'ora sugli avvisi di richiesta di rate si applichi un timbretto per imprimere la seguente annotazione: "Si fa riserva di chiedere il supplemento di premio per rischio di guerra e quello per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi", provvidenza già in vigore con legge del 12 aprile 1943-XXI, n. 455.

2. - La D.A.O.L.I. darà disposizione a parte circa le iniziative attuate lo scorso anno a favore degli orfani dei lavoratori in occasione di alcune ricorrenze festive; si avverte però fin d'ora che non dovrà essere fatto alcun passo indietro nell'attività assistenziale, soltanto si raccomanda di bandire certe forme troppo pubblicitarie non consone al momento che viviamo. Le eventuali distribuzioni a favore degli

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

assistiti dovranno essere sempre effettuate da nostri funzionari nelle Sedi del nostro Istituto o, in via eccezionale, dai Comuni.

3. - I Comitati Provinciali per l'assistenza agli infortunati non sono stati aboliti ed è opportuno quindi continuare la convocazione giuridica dei componenti, eliminando logicamente quelli non più in carica.

Il Comitato oltre che esprimere il parere sull'assistenza da effettuarsi, dovrà essere tenuto al corrente delle controversie già risolte e delle statistiche tutte interessanti comunque l'attività dell'Istituto nella Provincia.

4. - Per l'assistenza agli invalidi del lavoro è in corso di emanazione il decreto che approva il nuovo statuto della nostra Sezione "Mutilati del lavoro" già approvato a suo tempo dal nostro Comitato speciale, in armonia allo statuto della nuova "Associazione Mutilati del lavoro" la quale si limiterà solamente ad una attività morale e spirituale, appunto per non costituire un doppione di quanto già effettuato con regolarità da molti anni dal nostro Istituto.

5. - Nella organizzazione di eventuali corrieri per Roma o per la sede della Direzione generale o per altre eventuali zone, le Sedi provinciali si accorderanno sempre con la Sede capoluogo di regione onde evitare spese duplicate.

859

Verso la Sede capoluogo di regione, dove di regola dovrebbe avere sede anche l'Ispettore Compartimentale, dovranno sempre più ricorrere le altre Sedi per ogni abbisognanza in vista delle difficoltà di trasporti e di comunicazioni in genere.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le convocazione giuridica dei componenti, eliminando logica_
mente quelli non più in carica.

Il Comitato oltre che esprimere il parere sull'assisten_
za da effettuarsi, dovrà essere tenuto al corrente delle con_
troversie già risolte e delle statistiche tutte interessanti
comunque l'attività dell'Istituto nella Provincia.

4. - Per l'assistenza agli invalidi del lavoro è in
corso di emanazione il decreto che approva il nuovo statuto del_
la nostra Sezione "Mutilati del lavoro" già approvato a suo tem_
po dal nostro Comitato speciale, in armonia allo statuto del_
la nuova "Associazione Mutilati del lavoro" la quale si limi_
terà solamente ad una attività morale e spirituale, appunto
per non costituire un doppionedi quanto già effettuato con re_
golarità da molti anni dal nostro Istituto.

5. - Nella organizzazione di eventuali corrieri per Ro_
ma o per la sede della Direzione generale o per altre eventua_
li zone, le Sedi provinciali si accordino sempre con la Sede
capoluogo di regione onde evitar**spese duplicate.

Verso la Sede capoluogo di regione, dove di regola do_
vrebbe avere sede anche l'Ispettore Compartimentale, dovranno
sempre più ricorrere le altre Sedi per ogni abbisognanza in vi_
sta delle difficoltà di trasporti e di comunicazioni in genere.
Ciò bene inteso senza voler ricostituire le Direzioni Comparti_
mentali che rappresenterebbero sempre un diaframma tra centro
e periferia oltre ad una sovrapposizione burocratica.

6. - Nel gennaio p.v. decorreranno le date di un gruppo
di nuove promozioni nei gradi del personale, in corso di esame.

7. - Con circolare a parte verranno date le disposizioni
circa l'aumento degli stipendi al personale dipendente in base
a quanto stabilito dalla autorità di Governo.

839

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

8. - Si ricorda quanto stabilito con circolare n. 88 del Direttore Generale circa l'abbreviazione della troppo lunga denominazione del nostro Istituto.

IL PRESIDENTE



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

## PRESIDENZA

Circolare N. 18 / 1943

Roma, 10 Novembre 1943.

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: - DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE -

Facendo seguito a quanto significato con la circolare n. 17 del 27 settembre u.s., si comunica che a datare dal giorno 15 corr. inizia in pieno il suo funzionamento a Lecco la Direzione Generale dell'Istituto, lasciando a Roma una propria delegazione dei rapporti di collegamento.

Pertanto, la corrispondenza che veniva indirizzata alla Direzione Generale in Roma dovrà essere invece diretta alla Direzione Generale in Lecco, inviandone copia alla Delegazione di Roma, Via IV Novembre 144, la quale potrà eventualmente rispondere anche direttamente, quando ne abbia disposizione dalla Direzione Generale.

E' ovvio peraltro che alle lettere sino ad oggi inviate da Roma alle Sedi, queste dovranno rispondere sollecitamente alla Delegazione di Roma.

Anche le prime note giornaliere della contabilità dovranno essere inviate con gli allegati a Lecco, rimettendo copia della prima nota alla Delegazione in Roma. Lo stesso dicasi per i moduli statistici mensili.

Rimane fermo quant'altro disposto con la su richiamata circolare n. 17/1943.

857

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785027

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: - DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE -

Facendo seguito a quanto significato con la circolare n. 17 del 27 settembre u.s., si comunica che a datare dal giorno 15 corr. inizia in pieno il suo funzionamento a Lecco la Direzione Generale dell'Istituto, lasciando a Roma una propria delegazione dei rapporti di collegamento.

Pertanto, la corrispondenza che veniva indirizzata alla Direzione Generale in Roma dovrà essere invece diretta alla Direzione Generale in Lecco, inviandone copia alla Delegazione di Roma, Via IV Novembre 144, la quale potrà eventualmente rispondere anche direttamente, quando ne abbia disposizione dalla Direzione Generale.

857

E' ovvio peraltro che alle lettere sino ad oggi inviate da Roma alle Sedi, queste dovranno rispondere sottopto alla Delegazione di Roma.

Anche le prime note giornaliere della contabilità dovranno essere inviate con gli allegati a Lecco, rimettendo copia della prima nota alla Delegazione in Roma. Lo stesso dicasi per i moduli statistici mensili.

Rimane fermo quant'altro disposto con la su richiamata circolare n. 17/1943.

per il PRESIDENTE
Il Consigliere designato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

# ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

## PRESIDENZA

Circolare n. 17 bis

Roma, 25 Ottobre 1943.

AI DIRETTORI DI SEDI

OGGETTO - Incasso premi - Trasferimento uffici -

Da mie dirette constatazioni e da informazioni pervenutemi da talune Sedi è emerso che in qualche provincia sono stati sospesi i pagamenti dovuti per effetto del rapporto assicurativo intercorrente col nostro Istituto, da parte di Ditte che non hanno per nulla ridotta la propria attività.

Di fronte al formarsi di una simile tendenza è necessario che i Direttori intervengano con tutta l'energia che il caso richiede, affinchè queste Ditte ottemperino senza meno ai loro obblighi, tanto più che l'Istituto continua nel regolare assolvimento dei compiti demandatigli che sono anzi aggravati dal rischio bellico.

I Direttori di Sedi debbono considerare attentamente quanto è stato fatto presente con la circolare n. 17/1943 (pag.2) di questa Presidenza circa il rapido incasso dei premi, distinguendo fra lo spirito di comprensione che deve naturalmente riferirsi a casi eccezionali, ed un pericoloso sistema di tolleranza, se non anche di trascuratezza, che deve essere assolutamente evitato nel superiore interesse dell'Istituto.

Prendo occasione dalla presente per ricordare che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AI DIRETTORI DI SEDI

OGGETTO - Incasso premi - Trasferimento uffici -

Da mie dirette constatazioni e da informazioni pervenutemi da talune Sedi è emerso che in qualche provincia sono stati sospesi i pagamenti dovuti per effetto del rapporto assicurativo intercorrente col nostro Istituto, da parte di Ditte che non hanno per nulla ridotta la propria attività.

Di fronte al formarsi di una simile tendenza è necessario che i Direttori intervengano con tutta l'energia che il caso richiede, affinchè queste Ditte ottemperino senza meno ai loro obblighi, tanto più che l'Istituto continua nel regolare assolvimento dei compiti demandatigli che sono anzi aggravati dal rischio bellico. 356

I Direttori di Sedi debbono considerare attentamente quanto è stato fatto presente con la circolare n. 17/1943 (pag.2) di questa Presidenza circa il rapido incasso dei premi, distinguendo fra lo spirito di comprensione che deve naturalmente riferirsi a casi eccezionali, ed un pericoloso sistema di tolleranza, se non anche di trascuratezza, che deve essere assolutamente evitato nel superiore interesse dell'Istituto.

Prendo occasione dalla presente per ricordare che, in caso di trasferimento degli uffici, i direttori debbono notiziarne subito la stampa locale, lasciare negli uffici abbandonati opportuni cartelli indicatori, per modo che sia le Ditte che gli operai possano conoscere con precisione il nuovo recapito degli Uffici stessi.

IL PRESIDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PRESIDENZA

Roma, 11 ottobre 1943

AL PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE
E DELLA SEDE DI

ROMA

Ho seguito in queste ultime settimane il senso di civismo e l'attaccamento al dovere dimostrato da tutto il personale e desidero ora vivamente compiacermi da questo mio posto di responsabilità nel quale sono rimasto, dietro invito del competente ministero, per la mancata nomina ufficiale del mio successore.

833

Con l'occasione raccomando di perseverare nella linea di serietà e di comprensione delle difficoltà del momento le quali impongono agli italiani, che sentono veramente l'amor di Patria ed i gravi problemi della collettività nazionale, di operare con pieno senso di responsabilità.

Comunico inoltre che data la costituzione di una delegazione della Direzione Generale per le provincie settentrionali a Lecco e data la necessità, in questo periodo di emergenza, di miei frequenti spostamenti presso le sedi dell'Italia centrale e settentrionale, avvalendomi della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Roma, 11 ottobre 1943

AL PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE
E DELLA SEDE DI

R O M A

Ho seguito in queste ultime settimane il senso di civismo e l'attaccamento al dovere dimostrato da tutto il personale e desidero ora vivamente compiacermi da questo mio posto di responsabilità nel quale sono rimasto, dietro invito del competente ministero, per la mancata nomina ufficiale del mio successore.

833

Con l'occasione raccomando di perseverare nella linea di serietà e di comprensione delle difficoltà del momento le quali impongono agli italiani, che sentono veramente l'amor di Patria ed i gravi problemi della collettività nazionale, di operare con pieno senso di responsabilità.

Comunico inoltre che data la costituzione di una delegazione della Direzione Generale per le provincie settentrionali a Lecco e data la necessità, in questo periodo di emergenza, di miei frequenti spostamenti presso le sedi dell'Italia centrale e settentrionale, avvalendomi della facoltà concessami dal nostro Statuto, ho delegato il componente anziano del nostro Consiglio di Amministrazione dr. Anselmo Anselmi a sostituirmi durante le mie assenze eventuali.

IL PRESIDENTE
(dr.Orfeo Sellani)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

# ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

## DIREZIONE GENERALE

RISERVATO AGLI UFFICI

Roma, 12 Ottobre 1943.

Pur essendo intendimento di questa Direzione Generale - data l'attuale eccezionale situazione - di sospendere l'invio di circolari e bollettini non aventi carattere di particolare urgente necessità, si è ritenuto opportuno diramare le presenti norme per regolare alcune questioni più attuali e semplificare il compito degli uffici nello svolgimento delle pratiche d'infortunio, e ciò in considerazione delle richieste di istruzioni che su tali argomenti sono state avanzate da molte Sedi.

## B O L L E T T I N O II°

= S O M M A R I O =

854


I - Recupero delle ore lavorative perdute per allarmi aerei -
II - Premio di operosità, assiduità, diligenza, presenza -
III - Compenso agli operai addetti allo sgombero di macerie -
IV - Integrazione del salario per operai lavoranti ad orario ridotto -
V - Calcolo del salario annuo base per la liquidazione delle rendite -
VI - Calcolo della indennità di temporanea -
VII - Operai italiani reclutati dal Comando germanico per lavori da eseguirsi in territorio italiano -
VIII - Frangitura olive 1943 -



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tuale eccezionale situazione - di sospendere l'invio di circolari e bollettini non aventi carattere di particolare urgente necessità, si è ritenuto opportuno diramare le presenti norme per regolare alcune questioni più attuali e semplificare il compito degli uffici nello svolgimento delle pratiche d'infortunio, e ciò in considerazione delle richieste di istruzioni che su tali argomenti sono state avanzate da molte Sedi.

# B O L L E T T I N O II°

## = S O M M A R I O =

854

I - Recupero delle ore lavorative perdute per allarmi aerei -
II - Premio di operosità, assiduità, diligenza, presenza -
III - Compenso agli operai addetti allo sgombero di macerie -
IV - Integrazione del salario per operai lavoranti ad orario ridotto -
V - Calcolo del salario annuo base per la liquidazione delle rendite -
VI - Calcolo della indennità di temporanea -
VII - Operai italiani reclutati dal Comando germanico per lavori da eseguirsi in territorio italiano -
VIII - Frangitura olive 1943 -

——— ° ———

## I - RECUPERO ORE LAVORATIVE PERDUTE PER ALLARMI AEREI.

A complemento e precisazione della circolare n. 91 del 6 agosto c.a., di pari oggetto, si fa presente che a norma del contratto collettivo del I° luglio 1943 quando il datore di lavoro si avvale della facoltà di recuperare le ore lavorative perdute in conseguenza di allarmi aerei, deve corrispondere agli operai per il lavoro eseguito per tale recupero la re-

-/-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

duzione normale, e cioè senza le eventuali maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo.

Ne consegue che tale retribuzione va interamente computata ai fini assicurativi e deve perciò essere regolarmente registrata nel libro paga, mentre l'orario settimanale di lavoro da tenersi presente nel calcolo delle indennità sarà sempre quello normale in uso nell'azienda.

II - PREMIO DI OPEROSITA', ASSIDUITA', DILIGENZA, PRESENZA =

Come è noto fin dal giugno 1941 venne stabilito a favore di alcune categorie di lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione, uno speciale compenso chiamato "premio di operosità" o altrimenti "premio di assiduità", "di ligenza", "di presenza" ecc., consistente in una somma fissa spettante all'operaio per ogni giornata o frazione di giornata di presenza. Qualche contratto collettivo ha considerato utili, agli effetti del godimento di detto premio, anche le giornate di assenza dal lavoro per infortunio o malattia.

Riconoscendo in esso una forma di retribuzione avente carattere di continuità ed obbligatorietà, il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro si è recentemente pronunciato a favore della sua computabilità agli effetti assicurativi, per tutti i lavoratori che ne beneficiano, abrogando con ciò la precedente direttiva comunicata alle Sedi con le circolari n. 71/1941, n. 10/1943 e n. 53/1943.

Trattandosi di norma di interpretazione, l'ultima direttiva ministeriale dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo - tanto per la esazione di premi, quanto per la liquidazione delle indennità di infortunio - dalla data di entrata in vigore dei contratti collettivi che per le singole categorie dei lavoratori istituiscono detto premio di operosità, o da quando il premio di cui trattasi fu effettivamente corrisposto, qualo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

II - PREMIO DI OPEROSITA', ASSIDUITA', DILIGENZA, PRESENZA -

Come è noto fin dal giugno 1941 venne stabilito a favore di alcune categorie di lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione, uno speciale compenso chiamato "premio di operosità" o altrimenti "premio di assiduità", "di ligenza", "di presenza" ecc., consistente in una somma fissa spettante all'operaio per ogni giornata o frazione di giornata di presenza. Qualche contratto collettivo ha considerato utili, agli effetti del godimento di detto premio, anche le giornate di assenza dal lavoro per infortunio o malattia.

Riconoscendo in esso una forma di retribuzione avente carattere di continuità ed obbligatorietà, il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro si è recentemente pronunciato a favore della sua computabilità agli effetti assicurativi, per tutti i lavoratori che ne beneficiano, abrogando con ciò la precedente direttiva comunicata alle Sedi con le circolari n. 71/1941, n. 10/1943 e n. 53/1943.

Trattandosi di norma di interpretazione, l'ultima direttiva ministeriale dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo - tanto per la esazione di premi, quanto per la liquidazione delle indennità di infortunio - dalla data di entrata in vigore dei contratti collettivi che per le singole categorie dei lavoratori istituiscono detto premio di operosità, o da quando il premio di cui trattasi fu effettivamente corrisposto, qualora tale corresponsione abbia preceduto la data stabilita dal contratto collettivo.

Tuttavia, per evitare - dato l'attuale momento - un riesame di tutte le posizioni assicurative e di tutte le pratiche di infortunio trattate secondo una prassi convalidata in origine, oltre che dal Ministero, dalla stessa volontà delle categorie interessate, e per ridurre al minimo le richieste di elementi ai datori di lavoro e le conseguenti richieste di arretrati di premi, si dispone:

1 - che agli effetti del pagamento del premio di assicurazione, il premio di operosità debba essere considerato come retribuzione ordinaria

-/-

853

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

to a decorrere dal I° luglio 1943, dalla quale data dovrà pertanto re registrato a libro paga, avvertendo - per quanto ovvio - che dovranno essere comprese anche le somme erogate a tale titolo durante le assenze causate da infortunio o malattia, qualora esse siano previste dal contratto collettivo di lavoro.

Detta disposizione dovrà essere notificata dalle Sedi alle ditte interessate mediante una breve lettera-circolare.

2 - che per quanto concerne la liquidazione delle indennità, si tenga conto di detto premio di operosità per tutti i casi da liquidare dalla data di ricevimento del presente bollettino da parte delle Sedi, computandolo sempre a partire dal I° luglio 1943 con esclusione dei periodi precedenti a tale data.

III - COMPENSO AGLI OPERAI ADDETTI ALLO SGOMBERO DI MACERIE -

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, aderendo alla tesi di questa Direzione Generale, ha confermato che deve considerarsi parte integrante del salario lo speciale compenso riscosso dall'operaio addetto allo sgombero di macerie a seguito di offesa aerea o azione bellica nemica.

E ciò, tanto se le operazioni di cui trattasi siano eseguite per conto del datore di lavoro, quanto se esse vengano effettuate per conto del Genio Civile o di altra autorità civile o militare.

Nè può influire la forma di tale compenso, che deve considerarsi in ogni modo vera e propria retribuzione in base all'art. 15 del Regolamento Infortuni.

Di conseguenza le ditte le quali corrispondano ai propri operai, oltre al salario sindacale, uno speciale compenso per l'opera da essi prestata nello sgombero di macerie a seguito di azioni belliche, dovranno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

conto di detto premio di operosità per tutti i casi da liquidare dalla data di ricevimento del presente bollettino da parte delle Sedi, computandolo sempre a partire dal I° luglio 1943 con esclusione dei periodi precedenti a tale data.

III - COMPENSO AGLI OPERAI ADDETTI ALLO SGOMBERO DI MACERIE -

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, aderendo alla tesi di questa Direzione Generale, ha confermato che deve considerarsi parte integrante del salario lo speciale compenso riscosso dall'operaio addetto allo sgombero di macerie a seguito di offesa aerea o azione bellica nemica.

E ciò, tanto se le operazioni di cui trattasi siano eseguite per conto del datore di lavoro, quanto se esse vengano effettuate per conto del Genio Civile o di altra autorità civile o militare.

Nè può influire la forma di tale compenso, che deve considerarsi in ogni modo vera e propria retribuzione in base all'art. 15 del Regolamento Infortuni.

Di conseguenza le ditte le quali corrispondano ai propri operai, oltre al salario sindacale, uno speciale compenso per l'opera da essi prestata nello sgombero di macerie a seguito di azioni belliche, dovranno registrare a libro paga l'ammontare di detto compenso, del quale si terrà conto ai fini sia della liquidazione delle indennità, sia dell'esazione dei premi.

852

IV - INTEGRAZIONE DEL SALARIO PER OPERAI LAVORANTI AD ORARIO RIDOTTO -

Nei casi in cui siano stati osservati orari ridotti, per le attuali condizioni di lavoro in relazione al periodo di emergenza, e vi sia corresponsione dell'integrazione salariale fino alle 40 ore, come stabilito dalle circolari n. 141/1941 e 53/1942, l'orario settimanale di lavoro

-/-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cener presente sarà quello di 40 ore e naturalmente si terrà conto di tutte le mercedi che l'operaio ha riscosse sia per le ore di lavoro prestato sia per integrazione del salario sempre quando l'integrazione stessa sia stata considerata agli effetti del premio per avere il datore di lavoro aderito alla richiesta dell'Istituto (v. circolare n. 89/1943).

Quando invece l'integrazione salariale non sia stata computata agli effetti del premio, il salario effettivo (senza integrazione ) dovrà essere rapportato all'orario effettivo, considerato come "normale" in luogo di quello di 40 ore; nei casi in cui l'estratto libro paga presenti un orario effettivo di lavoro non costante, si ricaverà l'orario effettivo medio settimanale.

V - CALCOLO DEL SALARIO ANNUO DI BASE DELLA LIQUIDAZIONE DELLE RENDITE -

Questa Direzione Generale - tenuto conto del recente orientamento della giurisprudenza ed allo scopo di semplificare e rendere più spedito il lavoro di liquidazione delle rendite di infortunio, e più comprensibile il calcolo del salario annuo per gli infortunati o loro aventi diritto - ha ripreso in esame tutta la materia disciplinata dall'art. 39 del R.D. 1935 e dall'art. 15 del Regolamento 1937, nonchè le istruzioni impartite con i bollettini V/1937, IX/1938, III/1940, e con la circolare n.74/1942, per quanto concerne il calcolo del guadagno per lavoro straordinario e del caro-viveri nella determinazione del salario di base della liquidazione delle rendite di inabilità e delle rendite ai superstiti, come pure le disposizioni contenute nel Bollettino VIII/1939 circa il calcolo delle mercedi per ferie e festività nazionali.

A seguito di tale nuova disamina si è stabilito, a modifica delle citate precedenti istruzioni, che per il calcolo del salario annuo base per la liquidazione delle rendite di inabilità e delle rendite ai superstiti, quando si versi nella seconda ipotesi di cui all'art. 39 del R.D. 17.8.1935 n. 1765, si debba d'ora innanzi osservare unicamente il proce-

851

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

re rapportato all'orario effettivo, considerato come "normale" in luogo di quello di 40 ore; nei casi in cui l'estratto libro paga presenti un orario effettivo di lavoro non costante, si ricaverà l'orario effettivo medio settimanale.

V - CALCOLO DEL SALARIO ANNUO DI BASE DELLA LIQUIDAZIONE DELLE RENDITE -

Questa Direzione Generale - tenuto conto del recente orientamento della giurisprudenza ed allo scopo di semplificare e rendere più spedito il lavoro di liquidazione delle rendite di infortunio, e più comprensibile il calcolo del salario annuo per gli infortunati o loro aventi diritto - ha ripreso in esame tutta la materia disciplinata dall'art. 39 del R.D. 1935 e dall'art. 15 del Regolamento 1937, nonchè le istruzioni impartite con i bollettini V/1937, IX/1938, III/1940, e con la circolare n.74/1942, per quanto concerne il calcolo del guadagno per lavoro straordinario e del caro-viveri nella determinazione del salario di base della liquidazione delle rendite di inabilità e delle rendite ai superstiti, come pure le disposizioni contenute nel Bollettino VIII/1939 circa il calcolo delle mercedi per ferie e festività nazionali.

A seguito di tale nuova disamina si è stabilito, a modifica delle citate precedenti istruzioni, che per il calcolo del salario annuo base per la liquidazione delle rendite di inabilità e delle rendite ai superstiti, quando si versi nella seconda ipotesi di cui all'art. 39 del R.D. 17.8.1935 n. 1765, si debba d'ora innanzi osservare unicamente il procedimento appresso indicato:

851

Il salario annuo si dovrà determinare sommando inizialmente tutti i guadagni realizzati dall'operaio nel periodo considerato e che formano salario ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento infortuni.

Come è noto, formano salario:

le mercedi per lavoro ordinario;

quelle per lavoro straordinario, semprechè ne ricorra il carattere voluto dalla legge (v. circolare n. 80/1942);

l'importo per ferie e festività nazionali, da calcolarsi anche per

-/-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

operai edili giusta la circolare n. 73/1943, (a questo proposito si menta che di tali mercedi vanno tenuto in conto solo quelle corrispote per le ferie godute e quelle pagate a titolo di elargizione per le festività, non quelle invece per ferie non godute e festività dichiarate lavorative, come da circolare n. 84/1941);

il premio di operosità (v. sopra);

il compenso speciale per gli operai addetti allo sgombero delle macerie a seguito di azioni belliche (v. sopra);

l'aggiunta di famiglia (circolare n. 76/1942);

il corrispettivo del cottimo per l'alloggio e vitto gratuito;

l'indennità vestiario;

l'indennità di malaria;

le indennità chilometriche o per economia combustibili per il personale viaggiante di imprese di trasporto;

l'assegno di guerra e quello a titolo di caro-viveri;

l'indennità fuori provincia e l'indennità di trasferta (nella misura del 40% del suo importo), ecc. ecc., giusta le istruzioni diramate da questa Direzione Generale con bollettini e circolari.

Sommati tutti i guadagni del lavoratore per i predetti titoli, si dividerà il totale ottenuto per le ore di lavoro ordinario eseguite nel periodo considerato. Ricavato in tal modo il guadagno medio orario rispetto a tutti i guadagni del lavoratore, si moltiplicherà tale guadagno medio orario per il numero delle ore costituenti la durata oraria normale della settimana lavorativa in uso nell'azienda per la categoria cui appartiene l'operaio e si otterrà così il guadagno settimanale che (invece di essere diviso per 6 per ricavare il salario medio giornaliero da moltiplicare poi per 300) potrà essere moltiplicato senz'altro per 50.

Per ottenere il salario annuo più rapidamente si potrà anche moltiplicare il guadagno medio orario direttamente per il numero delle ore 850

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cerie a seguito di azioni belliche (v. sopra);

l'aggiunta di famiglia (circolare n. 76/1942);

il corrispettivo del cottimo per l'alloggio e vitto gratuito;

l'indennità vestiario;

l'indennità di malaria;

le indennità chilometriche o per economia combustibili per il personale viaggiante di imprese di trasporto;

l'assegno di guerra e quello a titolo di caro-viveri;

l'indennità fuori provincia e l'indennità di trasferta (nella misura del 40% del suo importo), ecc. ecc., giusta le istruzioni diramate da questa Direzione Generale con bollettini e circolari.

Sommati tutti i guadagni del lavoratore per i predetti titoli, si dividerà il totale ottenuto per le ore di lavoro ordinario eseguite nel periodo considerato. Ricavato in tal modo il guadagno medio orario rispetto a tutti i guadagni del lavoratore, si moltiplicherà tale guadagno medio orario per il numero delle ore costituenti la durata oraria normale della settimana lavorativa in uso nell'azienda per la categoria cui appartiene l'operaio e si otterrà così il guadagno settimanale che (invece di essere diviso per 6 per ricavare il salario medio giornaliero da moltiplicare poi per 300) potrà essere moltiplicato senz'altro per 50.

Per ottenere il salario annuo più rapidamente si potrà anche moltiplicare il guadagno medio orario direttamente per il numero delle ore lavorative corrispondenti, per l'orario settimanale osservato, ai 300 giorni lavorativi annui. Così ad es.: L. 4 (paga media oraria) x 2.000 (40 ore settimanali x 50 settimane) = L. 8.000; L. 4 x 2.400 (48 ore settimanali x 50 settimane) = L. 9.600, ecc..

Ciò nel caso che nel periodo considerato sia stata sempre praticata una settimana lavorativa di eguale durata.

Nei casi invece in cui siano stati osservati, sempre nel periodo considerato, diversi orari settimanali di lavoro, si dovrà dividere il numero delle ore eseguite con lo stesso orario settimanale per quello

-/-

S50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

delle ore costituenti l'orario stesso, ricavando così il numero delle corrispondenti settimane di lavoro. Ciò fatto per ogni diverso orario lavorativo contemplato dall'estratto libro paga, si sommeranno le settimane ottenute corrispondenti alle singole durate, ottenendo con ciò il numero complessivo delle settimane di lavoro nel periodo di tempo rispecchiato dall'estratto o dagli estratti paga. Trovato il numero delle settimane lavorative del periodo considerato, si dividerà l'importo di tutti i guadagni del lavoratore per tale numero e si otterrà il guadagno medio settimanale. Moltiplicando quest'ultimo per 50 si avrà il salario annuo.

Il nuovo procedimento per il calcolo del salario annuo nella seconda ipotesi dell'art. 39 è stato approvato dal Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro, sentite le Confederazioni interessate. E' da ritenere quindi che queste non solleveranno alcuna eccezione al riguardo, neanche in quei casi nei quali il salario annuo come sopra calcolato (sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta o secondo le disposizioni di legge o eventualmente secondo la prassi di alcune aziende che fanno tuttora riferimento al patto di lavoro) potrebbe risultare leggermente più sfavorevole all'infortunato che con altro sistema di calcolo.

Qualora venissero sollevate delle eccezioni, esse dovranno essere subito comunicate a questa Direzione Generale.

* 849

VI - <u>CALCOLO DELLA INDENNITA' DI TEMPORANEA -</u>

Dato il disposto del IVº comma dell'art. 39 del R.D. 17.8.1935 n. 1765, anche il salario medio giornaliero per la liquidazione della indennità temporanea deve essere calcolato con lo stesso procedimento. Si

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dall'estratto o dagli estratti paga. Trovato il numero delle settimane lavorative del periodo considerato, si dividerà l'importo di tutti i guadagni del lavoratore per tale numero e si otterrà il guadagno medio settimanale. Moltiplicando quest'ultimo per 50 si avrà il salario annuo.

Il nuovo procedimento per il calcolo del salario annuo nella seconda ipotesi dell'art. 39 è stato approvato dal Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro, sentite le Confederazioni interessate. E' da ritenere quindi che queste non solleveranno alcuna eccezione al riguardo, neanche in quei casi nei quali il salario annuo come sopra calcolato (sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta o secondo le disposizioni di legge o eventualmente secondo la prassi di alcune aziende che fanno tuttora riferimento al patto di lavoro) potrebbe risultare leggermente più sfavorevole all'infortunato che con altro sistema di calcolo.

Qualora venissero sollevate delle eccezioni, esse dovranno essere subito comunicate a questa Direzione Generale.



VI - CALCOLO DELLA INDENNITA' DI TEMPORANEA -

Dato il disposto del IV° comma dell'art. 39 del R.D. 17.8.1935 n. 1765, anche il salario medio giornaliero per la liquidazione della indennità temporanea deve essere calcolato con lo stesso procedimento. Si dovrà pertanto sommare tutti i guadagni dell'operaio (eccetto quelli per ferie e festività per le ragioni esposte col bollettino VIII/1939) relativi alla quindicina precedente l'infortunio o al minor periodo accertato, e dividere il totale così ottenuto per le ore di lavoro ordinario eseguite, per avere la "paga media oraria"; rapportare quindi questa alla durata della settimana lavorativa e dividere l'importo ottenuto per 6.

Determinato così il salario medio giornaliero, questo sarà ridotto ai 5/6 $\frac{(300)}{360}$ e poi ai 2/3 per ricavare l'indennità temporanea giornaliera.

-/-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VII - OPERAI ITALIANI RECLUTATI DAL COMANDO GERMANICO PER LAVORI DA ESEGUIRSI IN TERRITORIO ITALIANO -

Gli operai italiani ingaggiati direttamente dal Comando militare germanico per lavori da eseguirsi entro il territorio italiano dallo stesso Comando - e non a mezzo di imprese private - beneficiano della tutela assicurativa a norma del R.D. 17.8.1935 n. 1765.

L'assicurazione di questi operai deve essere attuata mediante la speciale gestione per conto dello Stato, addebitamendone gli oneri - per il momento e salvo diversa determinazione - al Ministero della Guerra, qualunque sia il genere di lavori a cui gli operai stessi sono adibiti.

Per quanto concerne le prestazioni economiche, il salario da prendere a base per il computo delle indennità sarà - fino a nuova disposizione - quello pagato dall'autorità germanica, comprendendovi le corresponsioni in natura.

E' ovvio che per gli operai ingaggiati dal Comando militare germanico ma assegnati ad imprese private dovrà essere seguita la normale procedura assicurativa.

VIII - FRANGITURA OLIVE 1943 -

Molte Sedi non hanno potuto, per le note contingenze, fornire i dati richiesti da questa Direzione Generale con la circolare n. 125/1942. Pertanto le norme e le tariffe, di cui alla circolare stessa, dovranno essere applicate anche per la prossima campagna olearia.

818

IL DIRETTORE GENERALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

assicu[illegible]

L'assicurazione di questi operai deve [illegible] speciale gestione per conto dello Stato, addebitamendone gli oneri - per il momento e salvo diversa determinazione - al Ministero della Guerra, qualunque sia il genere di lavori a cui gli operai stessi sono adibiti.

Per quanto concerne le prestazioni economiche, il salario da prendere a base per il computo delle indennità sarà - fino a nuova disposizione - quello pagato dall'autorità germanica, comprendendovi le corresponsioni in natura.

E' ovvio che per gli operai ingaggiati dal Comando militare germanico ma assegnati ad imprese private dovrà essere seguita la normale pratica assicurativa.

VIII - FRANGITURA OLIVE 1943 -

Molte Sedi non hanno potuto, per le note contingenze, fornire i dati richiesti da questa Direzione Generale con la circolare n. 125/1942. Pertanto le norme e le tariffe, di cui alla circolare stessa, dovranno essere applicato anche per la prossima campagna olearia.

818

IL DIRETTORE GENERALE

Porzilli

AVVERTENZA:

Per evitare dispersione di documenti originali o di pratiche in genere si ritiene opportuno che le Sedi, nel richiedere istruzioni, inviino alla Direzione Generale copia dei soli documenti che ritengono indispensabili per un esatto giudizio.

---

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUI LAVORO

DIREZIONE GENERALE

DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE

Serv.Rag.Stat.Att.
Uff. Revis. e Contr.

Roma, 20 dicembre 1943

nº 111
1943

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Denuncia all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette in Roma degli emolumenti corrisposti al personale nell'anno 1943 -.

Ai fini del conguaglio fra l'ammontare delle imposte di ricchezza mobile e complementare sugli emolumenti degli impiegati inscritto in via provvisoria a ruolo nel 1943 e quello effettivamente dovuto, entro il 31 gennaio 1944 questa Delegazione dovrà denunciare all'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette di Roma, a mezzo di elenco nominativo, l'ammontare degli emolumenti di qualsiasi natura corrisposti nell'anno 1943 al personale impiegatizio dell'Istituto (compreso quello sanitario, legale e tecnico) e al personale operaio, o considerato tale, assoggettati alla ritenuta di rivalsa delle imposte di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali.

847

Va da sé, quindi, che nel suddetto elenco non dovranno indicarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE

Serv.Rag.Stat.Att.
Uff. Revis. e Contr.

Roma, 20 dicembre 1943

n° 111
1943

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Denuncia all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette in Roma degli emolumenti corrisposti al personale nell'anno 1943 -

Ai fini del conguaglio fra l'ammontare delle imposte di ricchezza mobile e complementare sugli emolumenti degli impiegati inscritto in via provvisoria a ruolo nel 1943 e quello effettivamente dovuto, entro il 31 gennaio 1944 questa Delegazione dovrà denunciare all'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette di Roma, a mezzo di elenco nominativo, l'ammontare degli emolumenti di qualsiasi natura corrisposti nell'anno 1943 al personale impiegatizio dell'Istituto (compreso quello sanitario, legale e tecnico) e al personale operaio, o considerato tale, assoggettati alla ritenuta di rivalsa delle imposte di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali.

M - 817

Va da sé, quindi, che nel suddetto elenco non dovranno indicarsi gli emolumenti per i quali sia stata concessa dai competenti Uffici delle imposte l'esenzione tributaria stabilita a favore dei capi di famiglia numerosa.

Allo scopo di ottenere una notevole riduzione di lavoro per la compilazione dell'elenco stesso, d'intesa col predetto ufficio delle imposte di Roma, questa Delegazione ha predisposto uno speciale modulo, di cui si rimette un congruo quantitativo, sul quale le Sedi

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

riporteranno a fianco di ciascun nominativo iscritto, l'ammontare complessivo di tutti gli emolumenti (stipendi, supplementi, assegni, indennità, gratificazioni, diarie, compensi vari, ecc.) percepiti nell'anno 1943, al netto delle sole ritenute per fondo di previdenza, assicurazioni sociali ed ente di previdenza.

Più precisamente l'importo da denunciare per ciascun dipendente di ruolo, a contratto, aggiunto, straordinario, provvisorio e tecnico esterno, dovrà corrispondere, a seconda dei casi, alle cifre risultanti dalla colonna 11 "netto imponibile" delle distinte individuali mod.CS.120 A, A bis e C e dalla colonna 3 "totale" delle distinte B e B bis.

Non sono richieste le firme dei reddituari.

Nella colonna annotazioni si indicherà il periodo al quale si riferiscono gli emolumenti quando essi riguardino un periodo inferioreall'intero anno.

Si tenga presente inoltre che gli emolumenti di cui sopra dovranno essere raggruppati in altrettanti fogli o fascicoli di fogli quanto sono le aliquote di imposta e precisamente:

Personale impiegatizio - a) emolumenti assoggettati alla ritenuta di rivalsa delle imposte di ricchezza mobile complementare e relative addizionali (9,13%)

idem idem - b) emolumenti assoggettati soltanto alla ritenuta di rivalsa dell'imposta di ricchezza mobile e relativa addizionale (8,16%)

Personale operaio - c) emolumenti assoggettati alla ritenuta di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

indennità, gratificazioni, diarie, compensi vari, ecc.) percepiti nell'anno 1943, al netto delle sole ritenute per fondo di previdenza, assicurazioni sociali ed ente di previdenza.

Più precisamente l'importo da denunciare per ciascun dipendente di ruolo, a contratto, aggiunto, straordinario, provvisorio e tecnico esterno, dovrà corrispondere, a seconda dei casi, alle cifre risultanti dalla colonna 11 "netto imponibile" delle distinte individuali mod.CS.120 A, A bis e C e dalla colonna 8 "totale" delle distinte B e B bis.

Non sono richieste le firme dei reddituari.

Nella colonna annotazioni si indicherà il periodo al quale si riferiscono gli emolumenti quando essi riguardino un periodo inferioreall'intero anno.

Si tenga presente inoltre che gli emolumenti di cui sopra dovranno essere raggruppati in altrettanti fogli o fascicoli di fogli quanto sono le aliquote di imposta e precisamente:

Personale impiegatizio - a) emolumenti assoggettati alla ritenuta di rivalsa dalle imposte di ricchezza mobile complementare e relative addizionali (9,18%)

idem idem - b) emolumenti assoggettati soltanto alla ritenuta di rivalsa dell'imposta di ricchezza mobile e relativa addizionale (8,16%)

Personale operaio - c) emolumenti assoggettati alla ritenuta di rivalsa dalle imposte di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali (5,10%)

idem idem - d) emolumenti assoggettati soltanto alla ritenuta di rivalsa dell'imposta di ricchezza mobile e relativa addizionale (4,08%)

846

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I totali degli emolumenti di ciascun gruppo di personale, distinto come sopra, dovranno essere riportati sui consueti stampati mod.2 bis che le Sedi ritireranno presso i locali Uffici delle imposte dirette, trascrivendo nella colonna 11 i totali relativi al personale di cui alle lettere a) e c) e registrando nella colonna 12, la cui intestazione verrà cambiata in "Somme rette dalla colonna 11 non assoggettate alle imposte complementare" i totali relativi al personale di cui alle lettere b) e d).

Il complessivo importo degli emolumenti del personale impiegatizio iscritto nel mod.2 bis aumentato delle eventuali somme non assoggettate ad imposte dovrà essere eguale all'importo risultante dalla colonna 5 del prospetto riepilogativo mod.131 D di fine anno diminuito delle ritenute per fondo di previdenza, assicurazioni sociali ed ente di previdenza e cioè pari alla differenza fra la colonna 5 predetta e la colonna 6+7+8+9+10 del predetto mod.131 D.

Gli elenchi suddetti e i modelli 2 bis riepilogativi dovranno pervenire in doppia copia a questa Delegazione - Ufficio Ragioneria - Piazza Cinque Giornate, 3 - non oltre il giorno 25 gennaio 1944.

S'intende che entro lo stesso termine dovranno trasmettersi a questa Delegazione anche le copie delle distinte individuali mod. C.S.120 A. A bis - B. B bis e C e relativi riepiloghi mod.CS.131 A. A bis - B. B bis - C - D, mentre gli originali dovranno essere inviati alla Direzione Generale.

Si attende un cenno di ricevuta della presente circolare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sonale di cui alle lettere a) e c) e registrando nella colonna 12, la cui intestazione verrà cambiata in "somme netta della colonna 11 non assoggettate alla imposta complementare" i totali relativi al personale di cui alla lettera b) e d).

Il complessivo importo degli emolumenti del personale impiegatizio iscritto nel mod.2 bis aumentato delle eventuali somme non assoggettate ad imposte dovrà essere eguale all'importo risultante dalla colonna 5 del prospetto riepilogativo mod.131 D di fine anno diminuito delle ritenute per fondo di previdenza, assicurazioni sociali ed ente di previdenza e cioè pari alla differenza fra la colonna 5 predetta e la colonne 6+7+8+9+10 del predetto mod.131 D.

Gli elenchi suddetti e i modelli 2 bis riepilogativi dovranno pervenire in doppia copia a questa Delegazione - Ufficio Ragioneria - Piazza Cinque Giornate, 3 - non oltre il giorno 25 gennaio 1944.

S'intende che entro lo stesso termine dovranno trasmettersi a questa Delegazione anche le copie delle distinte individuali mod. C.S.120 A. A bis - B. B bis e C e relativi riepiloghi mod.CS.131 A. A bis - B. B bis - C - D, mentre gli originali dovranno essere inviati alla Direzione Generale.

Si attende un cenno di ricevuta della presente circolare.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Pozzilli

N. 815

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO

Roma, 4 novembre 1943

Circ.n°108
1943

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Materiale radiografico

Sono state già date, ripetutamente, disposizioni intese a limitare il consumo del materiale radiografico (Circ.n°61/1942 e n°112/1942).

Ora, le sempre crescenti difficoltà di acquisto delle pellicole e dei sali di bario, rendono necessario adottare economie ancor più rigorose che nel passato. Oltre a ricorrere, pertanto, agli esami radiologici esclusivamente nei casi di assoluta necessità, ai fini diagnostici o documentativi, ed a far uso di pellicole delle dimensioni più ridotte possibili, si dovrà usare il materiale sensibile ed il bario esclusivamente per gli infortunati sul lavoro, sospendendo, cioè, fino a nuova disposizione, l'ammissione nei nostri gabinetti, per esami richiedenti l'impiego di pellicole e di bario, di qualsiasi altra persona, compresi gli appartenenti all'Istituto, a meno che gli esaminandi stessi non possano procurarsi altrove detto materiale.

Si attende un cenno di assicurazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Circ.n°108
1943

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Materiale radiografico

Sono state già date, ripetutamente, disposizioni intese a limitare il consumo del materiale radiografico (Circ.n°61/1942 e n°112/1942).

Ora, le sempre crescenti difficoltà di acquisto delle pellicole e dei sali di bario, rendono necessario adottare economie ancor più rigorose che nel passato. Oltre a ricorrere, pertanto, agli esami radiologici esclusivamente nei casi di assoluta necessità, ai fini diagnostici o documentativi, ed a far uso di pellicole delle dimensioni più ridotte possibili, si dovrà usare il materiale sensibile ed il bario esclusivamente per gli infortunati sul lavoro, sospendendo, cioè, fino a nuova disposizione, l'ammissione nei nostri gabinetti, per esami richiedenti l'impiego di pellicole e di bario, di qualsiasi altra persona, compresi gli appartenenti all'Istituto, a meno che gli esamindi stessi non possano procurarsi altrove detto materiale.

Si attende un cenno di assicurazione.

844

IL DIRETTORE GENERALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO
DIREZIONE GENERALE

ROMA 30 ottobre 1943

SERVIZIO ASSICURATIVO
Ufficio Contr.Rischi
N.35161

AI DIRETTORI DI SEDE

Oggetto: Assicurazione "Gruppo Montecatini"

La Soc.Montecatini, in riferimento agli accordi a suo tempo intervenuti circa lo svolgimento dei rapporti assicurativi per le varie unità del Gruppo - accordi dai quali le nostre Sedi sono state informate con le lettere circolari n.35161 del 10 dicembre 1941 e 26 gennaio 1943- ha chiesto di riprendere in esame le modalità dei pagamenti dei premi, solo in relazione all'attuale stato di cose.

Si è, pertanto, stabilito quanto segue:

1°) Il sistema di pagamento dei premi e di amministrazione delle posizioni assicurative adottato per le unità del Gruppo Montecatini, rimane fermo. Tuttavia, in relazione alla situazione contingente, la Montecatini potrà provvedere al pagamento dei premi oltre che a mezzo della propria Direzione Generale (Milano, Via Principe Umberto, 18) anche attraverso la Direzione per l'Italia centrale e Meridionale, (Roma, Via Calandra 13).

In via eccezionale i premi potranno essere corrisposti direttamente dalle singole Unità.

2°) Per il pagamento dei premi verranno seguiti questi criteri:

a) la Direzione Generale della Montecatini provvederà per tutte le Unità fino a che la situazione consentirà di corrispondere con le stesse e con le competenti sedi del nostro Istituto;

b) la Direzione di Roma della Montecatini provvederà per le Unità che non siano in grado di corrispondere con la propria Direzione;

843

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



c) le Unità ubicate in territorio per il quale sia preclusa ogni possibilità di comunicazione diretta con la Direzione Generale e con la Direzione di Roma della Montecatini, si regolaranno in modo autonomo.

Eventuali situazioni sospese saranno definite appena possibile.

3°= Il pagamento dei premi dovrà essere effettuato, di regola, alle normali scadenze. Sarà, tuttavia, concesso - nelle attuali contingenze - un periodo di tolleranza di trenta giorni.

Ove non sia possibile addivenire al pagamento dei premi durante il periodo di tolleranza, la Montecatini sottoporrà i singoli casi alla Direzione Generale dell'Istituto (Roma o Lecco), alla quale, come è detto nelle precedenti disposizioni, è riservata ogni decisione per quanto attiene all'applicazione di penalità , in ordine a qualsiasi richiesta o questione che esorbiti dalla ordinaria gestione delle posizioni assicurative.

Anche la Sede interessata dovranno, peraltro, notiziare la Direzione Generale (Roma o Lecco) dei mancati pagamenti di premio.

Si dia conto di ricevuta della presente.

P. IL DIRETTORE GENERALE

ne Portilli

# ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

Roma, 23 ottobre 1943

SERVIZIO DEL PERSONALE

Circolare n. 107 (2280 C.G.)
1943

ALLE DIREZIONI DI SEDE
AI COMPARTIMENTI AGRICOLI

Oggetto: Anticipazioni in caso di dichiarazione di stato di allarme o di emergenza.

Il Presidente ha disposto, a parziale modifica di quanto stabilito con la circolare n. 105/1943 del 3 settembre u.s. per la restituzione delle mensilità anticipate in caso di dichiarazione di stato di allarme o di emergenza, che sia sospesa la trattenuta della metà della tredicesima mensilità di dicembre 1943 e che l'estinzione della somma anticipata mediante trattenute di quote mensili sullo stipendio abbia inizio, anzichè dal 27 gennaio [illegible] dalla data successiva che si fa riserva

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma, 23 ottobre 1943

SERVIZIO DEL PERSONALE

Circolare n. 107 (2280 C.G.)
1943

ALLE DIREZIONI DI SEDE
AI COMPARTIMENTI AGRICOLI

Oggetto: Anticipazioni in caso di dichiarazione di stato di allarme o di emergenza.

Il Presidente ha disposto, a parziale modifica di quanto stabilito con la circolare n. 105/1943 del 3 settembre u.s. per la restituzione delle mensilità anticipate in caso di dichiarazione di stato di allarme o di emergenza, che sia sospesa la trattenuta della metà della tredicesima mensilità di dicembre 1943 e che l'estinzione della somma anticipata mediante trattenute di quote mensili sullo stipendio abbia inizio, anzichè dal 27 gennaio 1944, a partire dalla data successiva che si fa riserva di comunicare.

IL DIRETTORE GENERALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

# ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

Roma, 22 settembre 1943

SERVIZIO DEL PERSONALE

n.106/1943 (2143 C.G.)

AI DIRETTORI DI SEDE

Oggetto: Personale provvisorio richiamato alle armi.

Come disposto con le circolari n. 70 del 26 agosto 1941 e n. 93 del 12 ottobre 1941, agli impiegati assunti temporaneamente in sostituzione di richiamati alle armi, che prestavano servizio a intero orario e che avevano tre mesi di anzianità di servizio presso l'Istituto, è stata corrisposta la normale retribuzione per tutto il periodo del richiamo alle armi, senza peraltro aver diritto alla conservazione del posto dopo il congedo.

Ciò premesso, si dispone che, a decorrere dal mese in corso, sia sospeso il pagamento della retribuzione a tutti coloro che, già appartenenti al personale provvisorio, fruiscono del trattamento economico di cui sopra, fatta eccezione per quelli che dimostrino con documenti di trovarsi tuttora in servizio militare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786027

Roma, 22 settembre 1943

SERVIZIO DEL PERSONALE

n.106/1943 (2143 C.G.)

AI DIRETTORI DI SEDE

Oggetto: Personale provvisorio richiamato alle armi.

Come disposto con le circolari n. 70 del 26 agosto 1941 e n. 93 del 12 ottobre 1941, agli impiegati assunti temporaneamente in sostituzione di richiamati alle armi, che prestavano servizio a intero orario e che avevano tre mesi di anzianità di servizio presso l'Istituto, è stata corrisposta la normale retribuzione per tutto il periodo del richiamo alle armi, senza peraltro aver diritto alla conservazione del posto dopo il congedo.

Ciò premesso, si dispone che, a decorrere dal mese in corso, sia sospeso il pagamento della retribuzione a tutti coloro che, già appartenenti al personale provvisorio, fruiscono del trattamento economico di cui sopra, fatta eccezione per quelli che dimostrino con documenti di trovarsi tuttora in servizio militare.

IL DIRETTORE GENERALE

Cerinelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Copia

V. I.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA CORPORATIVA

Visto il decreto del Duce del Fascismo, capo dello Stato Nazionale Repubblicano, in data 8 ottobre 1943-XXI, concernente la sfera di competenza e il funzionamento degli organi di governo;

Visto l'art. 13 del R.D. 6 luglio 1933-XI n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto predetto;

D E C R E T A :

Articolo 1

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è sciolto.

Articolo 2

Il Dr. Orfeo Sellani è nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Articolo 3

Con successivo decreto, di concerto con il Ministro per le finanze, sarà determinata la misura della retribuzione del commissario, la quale sarà posta a carico del bilancio dell'Istituto.

Padova, 24 dicembre 1943

IL MINISTRO
837
f.to Silvio Gai

p.c.c.
VISTO: il Capo dei Servizi
f.to Mickelli

2265

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'ECONOMIA CORPORATIVA

Visto il R.D. 6 luglio 1933-XI, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

VISTO lo Statuto dell'Istituto predetto, approvato con R.D. 28 settembre 1933-XI, n. 1280:

VISTO il Regolamento per il personale dell'Istituto medesimo, approvato con Decreto Ministeriale 23 dicembre 1933-XII, e le sue successive modificazioni;

VISTA la lettera in data 30 dicembre 1943-XXII, con cui il Commissario straordinario dell'Istituto chiede l'approvazione di alcune deroghe alle norme di cui sopra per necessità derivanti dallo stato di guerra:

D E C R E T A :

Articolo unico

Per la durata della guerra, e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, sono consentite le seguenti deroghe alle norme sull'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

a) in deroga all'art. 4 del regolamento, il personale aggiunto e straordinario delle varie categorie può essere nominato a contratto, senza la formalità del concorso ivi prevista, purchè sia in possesso dei titoli di studio richiesti per ciascuna categoria e abbia dato prova di rendimento e capacità durante il periodo di servizio già prestato;

838

b) in deroga all'art. 17, primo capoverso, la permanenza nei gradi agli effetti della promovibilità è limitata a soli due anni nei riguardi di impiegati di merito eccezionale;

c) in deroga all'art. 17, secondo capoverso, le promozioni con passaggio alla categoria superiore possono essere conferite senza espletamento di concorso, sostituendosi criteri di merito con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



parativo;

d) le promozioni ai primi quattro gradi possono essere con_ ferite senza l'osservanza del limite numerico dei posti previ_ sto dalla tabella annessa al Regolamento ed approvata con decre_ to ministeriale dell'11 gennaio 1938-XVI.

Nord Italia, li 17 marzo 1944-XXII.

IL MINISTRO
f.to A. Tarchi

837

# ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI

DIREZIONE GENERALE

*Pos. n. 306/Ar*

**Servizio Assicurativo**

*Lecco, 28 Dicembre 1943.*

*Alla DELEGAZIONE della DIREZIONE GENERALE - ROMA*
*Alle DIREZIONI DI SEDE*
e per conoscenza
*Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI*

**OGGETTO: Assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi**

Facendo seguito alla circolare n. 75/1943, Servizio Assicurativo, della Direzione Generale, concernente l'assicurazione in oggetto e sciogliendo la riserva nella circolare stessa contenuta, si impartiscono disposizioni circa l'applicazione del premio supplementare da richiedersi alle Ditte per la copertura del rischio in questione.

Si premette che detto premio supplementare, che è stato concordato con la Confindustria, ha carattere provvisorio e sperimentale ed è suscettibile, quindi, di quelle modificazioni che potranno essere consigliate dalle risultanze della speciale assicurazione nel corso dell'assicurazione stessa.

Il premio supplementare da richiedersi per le posizioni assicurative, comprendenti lavorazioni che comportano il rischio delle suddette malattie professionali, verrà concretato in un adeguato aumento del tasso applicato per la normale assicurazione; aumento da graduarsi in ragione dell'incidenza dei salari specifici (riguardanti cioè gli operai addetti alle lavorazioni implicanti il rischio particolare della silicosi ed asbestosi) sul totale dei salari concernenti tutti gli operai assicurati con le posizioni stesse.

Il limite massimo di aumento sarà di 20 punti (20 per mille) da calcolarsi sul totale delle mercedi effettivamente corrisposte dal datore di lavoro per il suo stabilimento o industria quando esista un rapporto di incidenza dei salari specifici dal 95 al 100 per cento.

Qui di seguito si espone la tabella degli aumenti da applicarsi alle tassazioni per la normale assicurazione - approvata con Decreto Ministeriale in data 24 Dicembre 1943 -, a seconda - si ripete - dell'incidenza dei salari specifici sul totale dei salari:

| Rapporto incidenza dei salari specifici sul totale delle mercedi | Quota di aumento del tasso base conseguente alla copertura rischio silicosi asbestosi | Rapporto incidenza dei salari specifici sul totale delle mercedi | Quota di aumento del tasso base conseguente alla copertura rischio silicosi asbestosi |
|---|---|---|---|
| 0,01 - 2,50 % | 1 ‰ | 50,01 - 52,50 % | 11 ‰ |
| 2,51 - 5 % | 1,50 ‰ | 52,51 - 55 % | 11,50 ‰ |
| 5,01 - 7,50 % | 2 ‰ | 55,01 - 57,50 % | 12 ‰ |
| 7,51 - 10 % | 2,50 ‰ | 57,51 - 60 % | 12,50 ‰ |
| 10,01 - 12,50 % | 3 ‰ | 60,01 - 62,50 % | 13 ‰ |
| 12,51 - 15 % | 3,50 ‰ | 62,51 - 65 % | 13,50 ‰ |
| 15,01 - 17,50 % | 4 ‰ | 65,01 - 67,50 % | 14 ‰ |
| 17,51 - 20 % | 4,50 ‰ | 67,51 - 70 % | 14,50 ‰ |
| 20,01 - 22,50 % | 5 ‰ | 70,01 - 72,50 % | 15 ‰ |
| 22,51 - 25 % | 5,50 ‰ | 72,51 - 75 % | 15,50 ‰ |
| 25,01 - 27,50 % | 6 ‰ | 75,01 - 77,50 % | 16 ‰ |
| 27,51 - 30 % | 6,50 ‰ | 77,51 - 80 % | 16,50 ‰ |

836

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

*Alle DIREZIONI DI SEDE*

e per conoscenza

*Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI*

**OGGETTO: Assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi**

Facendo seguito alla circolare n. 75/1943, Servizio Assicurativo, della Direzione Generale, concernente l'assicurazione in oggetto e sciogliendo la riserva nella circolare stessa contenuta, si impartiscono disposizioni circa l'applicazione del premio supplementare da richiedersi alle Ditte per la copertura del rischio in questione.

Si premette che detto premio supplementare, che è stato concordato con la Confindustria, ha carattere provvisorio e sperimentale ed è suscettibile, quindi, di quelle modificazioni che potranno essere consigliate dalle risultanze della speciale assicurazione nel corso dell'assicurazione stessa.

Il premio supplementare da richiedersi per le posizioni assicurative, comprendenti lavorazioni che comportano il rischio delle suddette malattie professionali, verrà concretato in un adeguato aumento del tasso applicato per la normale assicurazione; aumento da graduarsi in ragione dell'incidenza dei salari specifici (riguardanti cioè gli operai addetti alle lavorazioni implicanti il rischio particolare della silicosi ed asbestosi) sul totale dei salari concernenti tutti gli operai assicurati con le posizioni stesse.

Il limite massimo di aumento sarà di 20 punti (20 per mille) da calcolarsi sul totale delle mercedi effettivamente corrisposte dal datore di lavoro per il suo stabilimento o industria quando esista un rapporto di incidenza dei salari specifici dal 95 al 100 per cento.

Qui di seguito si espone la tabella degli aumenti da applicarsi alle tassazioni per la normale assicurazione - approvata con Decreto Ministeriale in data 24 Dicembre 1943 -, a seconda - si ripete - dell'incidenza dei salari specifici sul totale dei salari:

| Rapporto incidenza dei salari specifici sul totale delle mercedi | Quota di aumento del tasso base conseguente alla copertura rischio silicosi asbestosi |
|---|---|
| 0,01 - 2,50 % | 1 ‰ |
| 2,51 - 5 % | 1,50 ‰ |
| 5,01 - 7,50 % | 2 ‰ |
| 7,51 - 10 % | 2,50 ‰ |
| 10,01 - 12,50 % | 3 ‰ |
| 12,51 - 15 % | 3,50 ‰ |
| 15,01 - 17,50 % | 4 ‰ |
| 17,51 - 20 % | 4,50 ‰ |
| 20,01 - 22,50 % | 5 ‰ |
| 22,51 - 25 % | 5,50 ‰ |
| 25,01 - 27,50 % | 6 ‰ |
| 27,51 - 30 % | 6,50 ‰ |
| 30,01 - 32,50 % | 7 ‰ |
| 32,51 - 35 % | 7,50 ‰ |
| 35,01 - 37,50 % | 8 ‰ |
| 37,51 - 40 % | 8,50 ‰ |
| 40,01 - 42,50 % | 9 ‰ |
| 42,51 - 45 % | 9,50 ‰ |
| 45,01 - 47,50 % | 10 ‰ |
| 47,51 - 50 % | 10,50 ‰ |
| 50,01 - 52,50 % | 11 ‰ |
| 52,51 - 55 % | 11,50 ‰ |
| 55,01 - 57,50 % | 12 ‰ |
| 57,51 - 60 % | 12,50 ‰ |
| 60,01 - 62,50 % | 13 ‰ |
| 62,51 - 65 % | 13,50 ‰ |
| 65,01 - 67,50 % | 14 ‰ |
| 67,51 - 70 % | 14,50 ‰ |
| 70,01 - 72,50 % | 15 ‰ |
| 72,51 - 75 % | 15,50 ‰ |
| 75,01 - 77,50 % | 16 ‰ |
| 77,51 - 80 % | 16,50 ‰ |
| 80,01 - 82,50 % | 17 ‰ |
| 82,51 - 85 % | 17,50 ‰ |
| 85,01 - 87,50 % | 18 ‰ |
| 87,51 - 90 % | 18,50 ‰ |
| 90,01 - 92,50 % | 19 ‰ |
| 92,51 - 95 % | 19,50 ‰ |
| 95,01 - 100 % | 20 ‰ |

836

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La quota supplementare di premio di cui alla detta tabella sarà, tuttavia, suscettibile di un'oscillazione, in più o in meno, *nella misura di non oltre il 30 %*, in rapporto sia all'effettiva entità entrinseca del rischio, sia all'attuazione o meno, da parte dei datori di lavoro, di mezzi di prevenzione delle due citate malattie professionali, sia ad eventuali indennizzi dai datori di lavoro già corrisposti per casi di silicosi ed asbestosi definiti anteriormente all'entrata in vigore della legge e, sia, infine, a prestazioni eventualmente da erogare dall'Istituto per casi nei cui riguardi siano tuttora in corso vertenze giudiziarie.

È evidente che, anche se per due diverse lavorazioni risulti eventualmente lo stesso rapporto di incidenza dei salari specifici sui salari generali, possa tuttavia essere diversa l'effettiva entità entrinseca del rischio, connessa alla natura delle lavorazioni o alle particolari condizioni in cui le stesse vengono effettuate. Così ad esempio, la lavorazione degli abrasivi contenenti silice libera è tra quelle che possono presentare una maggiore rischiosità nei riguardi della malattia professionale di cui trattasi (silicosi). Come, d'altra parte, i lavori di miniere e cave in sotterraneo o in galleria sono più pericolosi dei lavori di cave a cielo scoperto. È quindi naturale che di tali diversità di rischio si tenga conto, applicando una percentuale di variazione, in più o in meno a seconda dei casi, alla quota di aumento della tabella.

Non abbisogna di chiarimento la seconda discriminante riguardante l'attuazione o meno da parte delle ditte di adatte misure di prevenzione delle due malattie professionali in parola, tranne precisare che, per poter prendere in considerazione una eventuale richiesta di riduzione - nei limiti del 30 % - dell'aumento di tabella per tale motivo, occorre che sia *constatata l'efficacia* dei mezzi di prevenzione adottati.

Anche la terza discriminante, relativa ad indennizzi eventualmente corrisposti dai datori di lavoro per casi verificatisi e definiti prima dell'entrata in vigore della legge (motivo di riduzione) o a prestazioni eventualmente da erogare per casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge e per i quali siano tuttora in corso vertenze (motivo di maggiorazione), è chiara di per se stessa.

Si precisa che le riduzioni o gli aumenti delle quote di tabella non potranno superare il 30 % complessivo, anche se avvenga che tutti e tre i motivi di riduzione o di aumento concorrano congiuntamente in un determinato caso. Potrà d'altra parte avvenire che, essendo presenti, in uno stesso caso, motivi contrastanti (condizionanti, cioè, riduzione e aumento) gli stessi si neutralizzino, almeno in parte.

È rimesso al criterio discretivo delle Sedi di stabilire in quale misura le riduzioni o le maggiorazioni della quota di aumento della tabella potranno essere praticate, caso per caso, entro la ripetuta oscillazione del 30 per cento.

Per maggior chiarezza si porta qualche **esempio**:

**1° esempio.** - Sia l'aumento da apportarsi al tasso in corso di una determinata posizione del 10 % (corrispondente ad un'incidenza dei salari specifici sul totale delle mercedi variante dal 45,01 al 47,50 %). Poichè la ditta esegue lavori di cava a cielo scoperto nei quali gli strati contenenti silice si presentano abbastanza rari, si potrà applicare una riduzione, poniamo, del 10 % della quota di tabella. Avendo la ditta inoltre provveduto all'indennizzo di un numero piuttosto rilevante di casi verificatisi e definiti prima dell'entrata in vigore della legge, si potrà ridurre la predetta quota di un altro 12 per cento. Infine, adottando la ditta adatte ed efficienti misure di prevenzione, potrà essere concessa una ulteriore riduzione del 5 per cento. La riduzione complessiva assomma, quindi, al 27 per cento e la quota di tariffa verrà ridotta dal 10 al 7,30 %.

**2° esempio.** - Sia l'aumento da praticarsi sul tasso in corso di una determinata posizione del 15 %

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

È evidente che, anche se per due diverse lavorazioni risulti eventualmente lo stesso rapporto di incidenza dei salari specifici sui salari generali, possa tuttavia essere diversa l'effettiva entità entrinseca del rischio, connessa alla natura delle lavorazioni o alle particolari condizioni in cui le stesse vengono effettuate. Così ad esempio, la lavorazione degli abrasivi contenenti silice libera è tra quelle che possono presentare una maggiore rischiosità nei riguardi della malattia professionale di cui trattasi (silicosi). Come, d'altra parte, i lavori di miniere e cave in sotterraneo o in galleria sono più pericolosi dei lavori di cave a cielo scoperto. È quindi naturale che di tali diversità di rischio si tenga conto, applicando una percentuale di variazione, in più o in meno a seconda dei casi, alla quota di aumento della tabella.

Non abbisogna di chiarimento la seconda discriminante riguardante l'attuazione o meno da parte delle ditte di adatte misure di prevenzione delle due malattie professionali in parola, tranne precisare che, per poter prendere in considerazione una eventuale richiesta di riduzione - nei limiti del 30 % - dell'aumento di tabella per tale motivo, occorre che sia *constatata l'efficacia* dei mezzi di prevenzione adottati.

Anche la terza discriminante, relativa ad indennizzi eventualmente corrisposti dai datori di lavoro per casi verificatisi e definiti prima dell'entrata in vigore della legge (motivo di riduzione) o a prestazioni eventualmente da erogare per casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge e per i quali siano tuttora in corso vertenze (motivo di maggiorazione), è chiara di per se stessa.

Si precisa che le riduzioni o gli aumenti delle quote di tabella non potranno superare il 30 % complessivo, anche se avvenga che tutti e tre i motivi di riduzione o di aumento concorrano congiuntamente in un determinato caso. Potrà d'altra parte avvenire che, essendo presenti, in uno stesso caso, motivi contrastanti (condizionanti, cioè, riduzione e aumento) gli stessi si neutralizzino, almeno in parte.

È rimesso al criterio discretivo delle Sedi di stabilire in quale misura le riduzioni o le maggiorazioni della quota di aumento della tabella potranno essere praticate, caso per caso, entro la ripetuta oscillazione del 30 per cento.

Per maggior chiarezza si porta qualche **esempio**:

**1° esempio.** - Sia l'aumento da apportarsi al tasso in corso di una determinata posizione del 10 ‰ (corrispondente ad un'incidenza dei salari specifici sul totale delle mercedi variante dal 45,01 al 47,50 %). Poichè la ditta esegue lavori di cava a cielo scoperto nei quali gli strati contenenti silice si presentano abbastanza rari, si potrà applicare una riduzione, poniamo, del 10 % della quota di tabella. Avendo la ditta inoltre provveduto all'indennizzo di un numero piuttosto rilevante di casi verificatisi e definiti prima dell'entrata in vigore della legge, si potrà ridurre la predetta quota di un altro 12 per cento. Infine, adottando la ditta adatte ed efficienti misure di prevenzione, potrà essere concessa una ulteriore riduzione del 5 per cento. La riduzione complessiva assomma, quindi, al 27 per cento e la quota di tariffa verrà ridotta dal 10 al 7,30 ‰.

**2° esempio.** - Sia l'aumento da praticarsi sul tasso in corso di una determinata posizione del 15 ‰ (corrispondente ad un'incidenza dei salari specifici sul totale delle mercedi variante dal 70,01 al 72,50 per cento). Poichè la ditta esegue lavorazione di abrasivi contenente silice libera, si potrà applicare una maggiorazione alla quota di tabella, poniamo, del 12 per cento. Si ha poi un certo numero di casi verificatisi antecedentemente all'entrata in vigore della legge, per i quali sono tuttora in corso delle vertenze nei cui riguardi l'Istituto dovrà erogare prestazioni. Un'ulteriore maggiorazione verrà quindi apportata, mettiamo nella misura del 10 per cento (si intende in proporzione al numero delle vertenze giudiziarie in corso ed alla loro entità). La maggiorazione complessiva assommando al 22 per cento, la quota di tabella verrà aumentata dal 15 ‰ al 18,30 ‰.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

**3° esempio.** - Sia l'aumento da praticarsi sul tasso in corso di una determinata posizione del 20 °/₀₀ (corrispondente ad un'incidenza dei salari specifici sul totale delle mercedi variante dal 95 al 100 per cento). La ditta attua insufficienti misure di prevenzione per cui si ritiene di dover applicare una maggiorazione del 7 per cento. La ditta ha però provveduto ad indennizzare un certo numero di casi definiti anteriormente all'entrata in vigore della legge, per cui si ritiene di apportare una riduzione del 12 per cento. Operando la compensazione si ottiene un 5 per cento di riduzione da praticare alla quota di tabella e quindi questa dal 20 °/₀₀ verrà ridotta al 19 °/₀₀.

Poichè, da quanto si è detto, risulta che la graduazione degli aumenti di tasso è essenzialmente imperniata sull'incidenza dei salari specifici su quelli generali, è ovvio come sia di somma importanza stabilire con la maggiore possibile esattezza l'entità di tali incidenze. Come punto di partenza potranno servire le dichiarazioni che al riguardo verranno fatte dalle ditte nelle apposite caselle della speciale denuncia mod. 16 D. L., ma le Sedi dovranno vagliare con la massima oculatezza le dichiarazioni stesse e, all'occasione, controllarle a mezzo di accertamenti ispettivi, eseguiti, in via sia preventiva che consuntiva, da funzionari amministrativi o medici. La disposizione già data con la precedente circolare n. 75, in base alla quale le ditte devono registrare sul libro di paga gli operai soggetti all'assicurazione in questione, raggruppandoli secondo la loro assegnazione ai singoli reparti delle lavorazioni, servirà a rendere più agevole il detto controllo, ma è evidente che l'accertamento dovrà essere più ampio ed inteso cioè ad aver la prova che tutti gli operai, ed i relativi salari, adibiti alle lavorazioni soggette al rischio specifico cui si tratta, siano compresi nei detti gruppi.

Sono inoltre da tener presenti, agli effetti del ripetuto rapporto di incidenza, quelle eventuali successive variazioni nelle lavorazioni eseguite dalle ditte, che possano comunque modificarlo.

La decorrenza dell'aumento del tasso di premio base naturalmente si riporta alla data di entrata in vigore della nuova assicurazione (29 giugno c. a.) ossia, per semplificazione contabile, al 1° luglio 1943; e quindi per il periodo trascorso si procederà alla riscossione del premio supplementare in sede di regolazione del premio del secondo semestre 1943.

* * *

Per quanto attiene alle registrazioni statistico - contabili per detta speciale assicurazione si avverte che le registrazioni stesse debbono essere effettuate nei consueti registri in uso per le malattie professionali, ricavando le due colonnine occorrenti nei mod. m. p. 9 e C. S. 35, dallo spazio destinato alle malattie non comprese nell'assicurazione la cui specificazione potrà essere indicata nella colonna delle annotazioni.

Nell'ordine progressivo di gruppo la silicosi assumerà il settimo posto e l'asbestosi l'ottavo, quindi con settimo gruppo e ottavo gruppo saranno designate le due nuove malattie.

Sino a che non saranno ripristinati i moduli in uso anteguerra, o ne verranno adottati altri riassuntivi di quelli, pur comprendendo nei mod C. S. A. i dati relativi alle due malattie in oggetto tra quelli delle altre malattie professionali, sarà inviato a questa Direzione Generale un prospetto mensile sull'andamento della loro assicurazione per poter valutare sollecitamente l'onere derivante al nostro Istituto da questo nuovo rischio.

I dati da segnalare con tale prospetto, separatamente per la silicosi e per l'asbestosi, sono i seguenti:

1) - Ammontare dei premi supplementari ed accessori riscossi per il nuovo rischio;

2) - Numero delle posizioni assicurative con lavorazioni nuocive, suddiviso per le



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Poichè, da quanto si è detto, risulta che la graduazione degli aumenti di tasso è essenzialmente imperniata sull'incidenza dei salari specifici su quelli generali, è ovvio come sia di somma importanza stabilire con la maggiore possibile esattezza l'entità di tali incidenze. Come punto di partenza potranno servire le dichiarazioni che al riguardo verranno fatte dalle ditte nelle apposite caselle della speciale denuncia mod. 16 D. L., ma le Sedi dovranno vagliare con la massima oculatezza le dichiarazioni stesse e, all'occasione, controllarle a mezzo di accertamenti ispettivi, eseguiti, in via sia preventiva che consuntiva, da funzionari amministrativi o medici. La disposizione già data con la precedente circolare n. 75, in base alla quale le ditte devono registrare sul libro di paga gli operai soggetti all'assicurazione in questione, raggruppandoli secondo la loro assegnazione ai singoli reparti delle lavorazioni, servirà a rendere più agevole il detto controllo, ma è evidente che l'accertamento dovrà essere più ampio ed inteso cioè ad aver la prova che tutti gli operai, ed i relativi salari, adibiti alle lavorazioni soggette al rischio specifico cui si tratta, siano compresi nei detti gruppi.

Sono inoltre da tener presenti, agli effetti del ripetuto rapporto di incidenza, quelle eventuali successive variazioni nelle lavorazioni eseguite dalle ditte, che possano comunque modificarlo.

La decorrenza dell'aumento del tasso di premio base naturalmente si riporta alla data di entrata in vigore della nuova assicurazione (29 giugno c. a.) ossia, per semplificazione contabile, al 1° luglio 1943; e quindi per il periodo trascorso si procederà alla riscossione del premio supplementare in sede di regolazione del premio del secondo semestre 1943.

* * *

Per quanto attiene alle registrazioni statistico - contabili per detta speciale assicurazione si avverte che le registrazioni stesse debbono essere effettuate nei consueti registri in uso per le malattie professionali, ricavando le due colonnine occorrenti nei mod. m. p. 9 e C. S. 35, dallo spazio destinato alle malattie non comprese nell'assicurazione la cui specificazione potrà essere indicata nella colonna delle annotazioni.

Nell'ordine progressivo di gruppo la silicosi assumerà il settimo posto e l'asbestosi l'ottavo, quindi con settimo gruppo e ottavo gruppo saranno designate le due nuove malattie.

Sino a che non saranno ripristinati i moduli in uso anteguerra, o ne verranno adottati altri riassuntivi di quelli, pur comprendendo nei mod. C. S. A. i dati relativi alle due malattie in oggetto tra quelli delle altre malattie professionali, sarà inviato a questa Direzione Generale un prospetto mensile sull'andamento della loro assicurazione per poter valutare sollecitamente l'onere derivante al nostro Istituto da questo nuovo rischio.

I dati da segnalare con tale prospetto, separatamente per la silicosi e per l'asbestosi, sono i seguenti:

1) - Ammontare dei premi supplementari ed accessori riscossi per il nuovo rischio;

2) - Numero delle posizioni assicurative con lavorazioni nocive suddiviso per la silicosi e per l'asbestosi;

3) - Numero delle persone notificate per l'assicurazione;

4) - Numero dei casi denunciati suddivisi: per avvenuti prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 455, con la specificazione di quanti mortali;

5) - Numero dei casi definiti e loro esito, distinti per qualità di malattia e cioè solo silicosi, solo asbestosi, silicosi associata a tubercolosi, asbestosi associata a tubercolosi;

6) - Ammontare dei sussidi giornalieri corrisposti di cui al terzultimo e penultimo comma dell'art. 9 legge suddetta;

7) - Ammontare delle rendite di passaggio di cui all'art. 10 stessa legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Nel modulo C. S. 35 l'ammontare dei sussidi giornalieri sarà registrato nelle colonne delle temporanee (indennità e acconti) e le rendite di passaggio saranno registrate nelle colonne della provvisoria (rendite e ratei) annotando in corrispondenza nella colonna delle note, rispettivamente " suss. g „ e " r. pass „. Se la registrazione di una rendita di passaggio è contemporanea per uno stesso caso di altra per rendita provvisoria, le due registrazioni saranno effettuate separatamente servendosi di due righe consecutive; nella prima sarà registrata la rendita provvisoria, nella seconda la rendita di passaggio

Allorquando sarà richiesta da questa Direzione Generale la compilazione del riepilogo C. S. 26, esso sarà opportunamente adattato sopprimendo, nella prima e seconda pagina, le colonne destinate ai totali che suddivisi in due parti potranno essere utilizzate per le registrazioni delle due malattie in oggetto.

Per quanto riguarda le registrazioni contabili, esse saranno comprese nei conti relativi agli infortuni e malattie professionali in generale.

Le integrazioni di rendite già in atto, di cui all'ultimo comma dell'art. 9 figureranno, come per gli infortuni, tra le spese di cura, quindi saranno contabilizzate al conto 9-IV e verranno perciò omesse dalle segnalazioni statistiche.

* * *

È ovvio come all'Istituto interessi conoscere in qualsiasi momento l'ammontare dei premi supplementari incassati per questa particolare assicurazione. Le Sedi dovranno quindi raccogliere in una sottocopertina, da inserire nella posizione assicurativa, tutta la documentazione riguardante lo speciale rischio. Il conteggio del premio supplementare in sede di consuntivo dovrà essere effettuato sui fogli dichiarazioni salari, coi relativi accessori, in modo distinto, tenendolo cioè separato dal conteggio del premio ordinario.

Identica separazione dovrà essere osservata per le registrazioni nelle schede di posizione assicurative e nei protocolli.

Da tener presente che il % del premio supplementare non deve per nessuna ragione essere conglobato col % del premio base.

* * *

Conseguentemente a quanto sopra esposto e facendo seguito alla lettera che le Sedi debbono avere inviato alle ditte secondo le istruzioni impartite a pagina 7 della circolare 75/1943, le Sedi stesse dovranno inviare ai datori di lavoro, che hanno presentato le apposite denuncie, l'invito al pagamento del premio supplementare ed accessorio, il che dovrà esser fatto con una comunicazione consimile al modulo 49 D. L.

Accusare ricevuta.

IL DIRETTORE GENERALE
CASSINELLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

Circolare n. 110/1943 (D.D.G.) Lecco, 20 dicembre 1943

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO - Istruzioni per i dati contabili e statistici del bilancio 1943.

I. - Dati contabili per il bilancio 1943.

In seguito all'accentramento delle contabilità delle Sedi questa Direzione Generale è in grado di rilevare dalle scritture sistematiche la quasi totalità dei dati occorrenti per la compilazione dei bilanci. Per quelli relativi all'esercizio 1943 la richiesta viene, pertanto, limitata ai pochi elementi qui appresso indicati:

1) Libri regolamentari - Moduli e targhe

Dovrà essere comunicato il valore - calcolato in base ai prezzi di costo indicati nell'unita tabella - dei libri paga, matricola, moduli e targhe esistenti alla data del 31 dicembre 1943, affinchè questa Direzione generale possa determinare l'utile della relativa gestione, utile che dovrà coincidere con quello che sarà conteggiato da ciascuna Sede nel rendiconto richiesto dal Servizio Finanziario e Patrimoniale.

834

2) Fitto locali d'ufficio

Sarà compilato un prospetto indicante:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO - Istruzioni per la chiusura dei conti al 31 dicembre 1943.

I. - Dati contabili per il bilancio 1943.

In seguito all'accentramento delle contabilità delle Sedi questa Direzione Generale è in grado di rilevare dalle scritture sistematiche la quasi totalità dei dati occorrenti per la compilazione dei bilanci. Per quelli relativi all'esercizio 1943 la richiesta viene, pertanto, limitata ai pochi elementi qui appresso indicati:

1) Libri regolamentari - Moduli e targhe

Dovrà essere comunicato il valore - calcolato in base ai prezzi di costo indicati nell'unita tabella - dei libri paga, matricola, moduli e targhe esistenti alla data del 31 dicembre 1943, affinchè questa Direzione generale possa determinare l'utile della relativa gestione, utile che dovrà coincidere con quello che sarà conteggiato da ciascuna Sede nel rendiconto richiesto dal Servizio Finanziario e Patrimoniale.

834

2) Fitto locali d'ufficio

Sarà compilato un prospetto indicante:

a) i ratei di fitto di competenza del 1944 pagati nel 1943;

b) i ratei di fitto rimasti da pagare al 31 dicembre 1943 per l'esercizio 1943.

3) Interessi attivi rimasti da esigere su conti correnti

Si comunicherà l'ammontare, per ciascun Istituto di Credito, degli interessi di conto corrente di competenza dell'esercizio 1943 rimasti da esigere al 31 dicembre 1943, dando espli-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

cite assicurazioni di aver effettuato il controllo degli estratti conto rimasti dagli Istituti stessi.

4) Redditi e spese degli immobili

Dovrà compilarsi un prospetto dal quale risulti, per ciascuno stabile:

a) i ratei di fitto 1943 rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1943;
b) le quote di riscaldamento 1943 e precedenti rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1943;
c) il valore del combustibile giacente al 31 dicembre 1943;
d) i ratei di fitto di competenza del 1944 incassati nel 1943;
e) gli altri eventuali titoli di debito e di credito della gestione medesima.

5) Valori ricevuti a cauzione

Si trasmetterà un elenco dei valori esistenti al 31 dicembre 1943 per depositi cauzionali relativi a contratti di locazione, distinti per depositanti e con le indicazioni dell'ammontare del rispettivo deposito.

Si avrà cura di descrivere esattamente ciascun titolo, indicandone la specie, la serie e il numero, e di specificare il numero e gli altri estremi dei libretti di deposito.

Nel caso che altri valori siano giacenti per depositi cauzionali di natura diversa da quella dianzi menzionata, eventualmente ancora trattenuti da qualche Sede in deroga alle disposizioni a suo tempo impartite per il trasferimento degli stessi presso questa Direzione Generale, tali valori saranno indicati in calce all'elenco medesimo e con le stesse modalità sopra indicate.

833

Si ritiene opportuno rammentare che le cauzioni costituite in contanti per qualsiasi causale, non dovranno essere comprese nell'elenco di cui trattasi poichè tali cauzioni sono,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

terà al 31 dicembre 1943;

c) il valore del combustibile giacente al 31 dicembre 1943;

d) i ratei di fitto di competenza del 1944 incassati nel 1943;

e) gli altri eventuali titoli di debito e di credito della gestione medesima.

5) Valori ricevuti a cauzione

Si trasmetterà un elenco dei valori esistenti al 31 dicembre 1943 per depositi cauzionali relativi a contratti di locazione, distinti per depositanti e con la indicazione dell'ammontare del rispettivo deposito.

Si avrà cura di descrivere esattamente ciascun titolo, indicandone la specie, la serie e il numero, e di specificare il numero e gli altri estremi dei libretti di deposito.

Nel caso che altri valori siano giacenti per depositi cauzionali di natura diversa da quella dianzi menzionata, eventualmente ancora trattenuti da qualche Sede in deroga alle disposizioni a suo tempo impartite per il trasferimento degli stessi presso questa Direzione Generale, tali valori saranno indicati in calce all'elenco medesimo e con le stesse modalità sopra indicate.

833

Si ritiene opportuno rammentare che le cauzioni costituite in contanti per qualsiasi causale, non dovranno essere comprese nell'elenco di cui trattasi poichè tali cauzioni sono, come è noto, registrate fra i "depositi passivi".

---

Alla determinazione e relativa contabilizzazione dei fitti figurativi provvederà questa Direzione Generale. Le Sedi dovranno, pertanto, astenersi dal fare, nel mese di dicembre, qualsiasi registrazione al riguardo.

Circa le partite riguardanti anticipazioni diverse nessun dato viene richiesto. Tuttavia le Sedi dovranno sollecitamente eseguire un accurato esame delle singole partite allo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

scopo di procedere al reincasso, prima della fine dell'esercizio, di quelle anticipazioni che eventualmente risultassero non più giustificate per cessazione della causale che le determinarono.

Analoga sollecita indagine dovrà essere fatta per le partite in sospeso, al fine di eliminare, sempre entro il 31 dicembre 1943, mediante appropriate operazioni di trasferimento (storni) alle voci di competenza quelle partite che risultassero in tal modo regolabili, e mediante operazioni di reincasso o di rimborso quelle altre che eventualmente risultassero ormai suscettibili di tale regolamento.

II - MODULI STATISTICI DI FINE D'ANNO

Per riassumere e completare gli elementi statistici già segnalati durante il 1943 le Sedi dovranno inviare insieme ai Mod. C.S.A. di dicembre, i Mod. C.S. 25, 26, 30, 34, 35 e mp. 9 per la gestione legge 1935, e 616 e mp. 10 per la gestione legge 1904, con i dati complessivi di tutto l'anno, apportandovi le seguenti semplificazioni:

1) i dati di ogni gestione saranno suddivisi solo in esercizi precedenti ed in esercizio in corso, ponendo sempre in evidenza, beninteso, quanto riguarda il rischio di guerra, e prigionieri di guerra, ecc.

2) I dati delle malattie professionali saranno segnalati complessivamente per ogni gruppo di malattie.

3) Non occorre siano compilate le seconde facciate dei Mod.C.S. 25 e 26 all'infuori delle segnalazioni delle citazioni e dei ricorsi ai collegi medici di cui si darà notizia.

Si raccomanda, nel compilare i suddetti moduli, di controllare l'esatta concordanza dei dati in essi esposti con

832

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

borsa quelle altre che eventualmente risultassero ormai suscet_
tibili di tale regolamento.

II -- MODULI STATISTICI DI FINE D'ANNO

Per riassumere e completare gli elementi statistici già se_
gnalati durante il 1943 le Sedi dovranno inviare insieme ai Mod.
C.S.A. di dicembre, i Mod. C.S. 25, 26, 30, 34, 35 e mp. 9 per
la gestione legge 1935, e 616 e mp. 10 per la gestione legge
1904, con i dati complessivi di tutto l'anno, apportandovi le
seguenti semplificazioni:
1) i dati di ogni gestione saranno suddivisi solo in esercizi
precedenti ed in esercizio in corso, pensando sempre in eviden_
za, beninteso, quanto riguarda il rischio di guerra, e prigio_
nieri di guerra, ecc.
2) I dati delle malattie professionali saranno segnalati com_
plessivamente per ogni gruppo di malattie.
3) Non occorre siano compilate le seconde facciate dei Mod.C.S.
25 e 26 all'infuori della segnalazione delle citazioni e dei ri_
corsi ai collegi medici di cui si darà notizia.

Si raccomanda, nel compilare i suddetti moduli, di con_
trollare l'esatta concordanza dii dati in essi esposti con
quelli risultanti dai modelli inviati mensilmente e di notifi_
care le eventuali discordanze, nonchè di curare che i dati a
principio dell'anno coincidano con quelli segnalati alla fine
dell'anno precedente.

Gli elenchi ed i moduli indicanti i dati richiesti do_
vranno qui pervenire entro il 15 febbraio 1944 e copia dovrà
essere inviata anche al competente Ufficio (in piazza Cinque
Giornate, 3) della Delegazione di Roma.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Si raccomanda infine alle Sedi l'osservanza dei termini stabiliti per l'invio delle prime note giornaliere (mod.C.S. 111 bis) e particolarmente quelle relative agli ultimi giorni del mese di dicembre.

IL DIRETTORE GENERALE

Vessichelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI
DIREZIONE GENERALE

Lecco, 14 DICEMBRE 1943

Servizio PERSONALE
2123 C.G.

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE-ROMA
Ai DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Seconda Mensilità di Dicembre.

Con riferimento alla circolare n.108 bis in data 3 Dicembre 1943, si comunica che anche alle famiglie dirette (moglie e figli) degli impiegati di cui ai nn. 1 e 2 della citata circolare, restati in A.I., che percepiscono un trattamento economico dall'Istituto, dovrà essere corrisposto un importo pari alla anticipazione mensile normalmente percepita.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Francesco Cassinelli)

830

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE-ROMA

Ai DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Seconda Mensilità di Dicembre.

Con riferimento alla circolare n.108 bis in data 3 Dicembre 1943, si comunica che anche alle famiglie dirette (moglie e figli) degli impiegati di cui ai nn. 1 e 2 della citata circolare, restati in A.I., che percepiscono un trattamento economico dall'Istituto, dovrà essere corrisposto un importo pari alla anticipazione mensile normalmente percepita.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Francesco Cassinelli)

830

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEL PERSONALE
n. 2123/C.G.

Lecco, 14 dicembre 1943.

ALLA DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE
R O M A

AI DIRETTORI DI SEDE

e, per conoscenza:
AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Ente di Previdenza- Istituzione Ufficio nella città di Cremona -

Dall'Ente Nazionale di Previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico è stata diramata la circolare n. 21 del 23 novembre u.s., il cui testo si riporta integralmente qui appresso, per opportuna conoscenza e norme delle Sedi interessate:

"Si partecipa che con deliberazione del Comitato Esecutivo è stato istituito un ufficio di questo Ente nella città di Cremona, presso l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale sede provinciale di Cremona.

"In relazione a tale deliberato si comunicano le norme che regoleranno il funzionamento del suddetto ufficio.

GIURISDIZIONE DELL'UFFICIO DI CREMONA - n. 829

"L'Ufficio di Cremona provvederà con effetto immediato all'assistenza, contemplata dalla legge 28.7.1939 n. 1436 e dal regolativo regolamento di esecuzione, a favore del personale dipendente da enti di diritto pubblico residente nelle provincie della Toscana (escluso Grosseto), di Pesaro, dell'Emilia, della Liguria, del Piemonte, della Lombardia e della Venezia Giulia e Tridentina.

-/-

2804

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021



ISCRIZIONI - CESSAZIONI - VARIAZIONI -

Le denuncie di assunzione in servizio, le cessazioni, le variazioni alle retribuzioni e quelle di residenza, dovranno essere comunicate dagli enti nelle provincie suindicate, nei termini stabiliti dal Regolamento ed usando rispettivamente i moduli 12 - 13 - 14 e 12, all'ufficio di Cremona e dovranno contenere tutte le indicazioni prescritte dal regolamento.

STATI DI FAMIGLIA -

All'ufficio di Cremona dovrà essre inviato a cura degli enti interessati un duplicato dello stato di famiglia per ciascun iscritto residente nelle provincie su elencate, o quanto meno una copia dello stato di famiglia firmata dal Capo del Personale di ciascuna Amministrazione. Le variazioni allo stato di famiglia dovranno parimenti essere denunciati all'ufficio di Cremona.

PRESTAZIONI -

Le denuncie di malattia, le relazioni quindicinali, le cartelle cliniche (da redigersi sui moduli in uso, ed in mancanza su carta intestata dal medico curante) e le domande per altre prestazioni, relative al personale residente nelle provincie suindicate, dovranno essere indirizzate, a decorrere dalla data di ricevimento della presente circolare, all'Ufficio di Cremona il quale provvederà alla concessione dei rimborsi e degli assegni contemplati dalla legge e dal Regolamento.

Per le cartelle cliniche e per le domande relative ad altre prestazioni corredate dai documenti prescritti, già inviate a Roma alla data in cui perverrà ai vari Istituti la presente circolare, sarà provveduto alla liquidazione dei rimborsi direttamente dalla Sede di Roma dell'Ente.

CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 828

A decorrere dalla mensilità di novembre 1943, i contributi relativi al personale residente nelle provincie innanzi indicate dovranno es-

-/-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



sero versati alla Filiale di Cremona della Banca Nazionale del Lavoro. Successivamente sarà reso noto il numero del conto corrente postale nell'ufficio dei conti correnti di Cremona, sul quale dovranno essere versati i contributi.

I contributi relativi a mensilità arretrate dovranno essere invece versati sul conto corrente postale n. 1/7453 intestato a Banca Nazionale del Lavoro Filiale di Roma I c/ Ente Nazionale Fascista di Previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico nell'ufficio dei conti correnti di Roma.

I contributi riguardanti il personale dipendente da enti di diritto pubblico residente nelle restanti provincie dovranno essere versati, come per il passato, sul conto corrente postale n. 1/7453 nell'ufficio dei conti di Roma.

RICORSI DI ISCRITTI CONTRO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL'ENTE -

Resta ferma la competenza del Comitato esecutivo per i ricorsi contro i provvedimenti dell'Ente concernenti la concessione delle prestazioni, di cui all'art. 11 della legge. I ricorsi degli iscritti compresi nella giurisdizione dell'Ufficio di Cremona dovranno essere inviati a quest'ultima Sede".

IL DIRETTORE
F.to Sepe

Le Sedi daranno comunicazione ai dipendenti impiegati di quanto loro riguarda per le regolazioni dei rapporti con l'Ente di Previdenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Francesco Cassinelli)

827

# ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AFFARI GENERALI
n. 109/1943 (D.D.G.Roma)

Lecce, 6 dicembre 1943

ALLE DIREZIONI DI SEDI

OGGETTO - Invio della corrispondenza alla Direzione generale in Lecce e alla Delegazione della Direzione Generale in Roma.

Poichè risulta che qualche Sede non ha esattamente interpretata la circolare n. 18/1943 della Presidenza dell'Istituto, avente per oggetto "Delegazione della Direzione Generale", si precisa quanto segue:

Tutta la corrispondenza riguardante pratiche o questioni per le quali la trattazione o lo studio era già stato iniziato dalla Direzione Generale in Roma - ora Delegazione della Direzione Generale - o per le quali si presume che la relativa pratica si trovi presso la stessa Delegazione (ex Direzione Generale) va inviata in originale alla Delegazione medesima ed in copia, per conoscenza, alla Direzione Generale in Lecco. Così dicasi per i relativi allegati i quali dovranno essere inviati in originale alla Delegazione in Roma ed in copia - quando ciò non implichi eccessivo lavoro o, comunque, quando se ne ravvisi l'opportunità - alla Direzione Generale a Lecco.

826

Quando si tratti, invece, di pratiche o questioni nuove, oppure di evasione ad una richiesta della Direzione Generale in Lecco, dovrà essere seguito il sistema inverso e cioè dovrà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n. 109/1943 (D.D.G.Roma)

ALLE DIREZIONI DI SEDI

OGGETTO - Invio della corrispondenza alla Direzione generale in Lecco e alla Delegazione della Direzione Generale in Roma.

Poichè risulta che qualche Sede non ha esattamente interpretata la circolare n. 18/1943 della Presidenza dell'Istituto, avente per oggetto "Delegazione della Direzione Generale", si precisa quanto segue:

Tutta la corrispondenza riguardante pratiche o questioni per le quali la trattazione o lo studio era già stato iniziato dalla Direzione Generale in Roma - ora Delegazione della Direzione Generale - o per le quali si presume che la relativa pratica si trovi presso la stessa Delegazione (ex Direzione Generale) va inviata in originale alla Delegazione medesima ed in copia, per conoscenza, alla Direzione Generale in Lecco. Così dicasi per i relativi allegati i quali dovranno essere inviati in originale alla Delegazione in Roma ed in copia - quando ciò non implichi eccessivo lavoro e, comunque, quando se ne ravvisi l'opportunità - alla Direzione Generale a Lecco.

826

Quando si tratti, invece, di pratiche o questioni nuove, oppure di evasione ad una richiesta della Direzione Generale in Lecco, dovrà essere seguito il sistema inverso e cioè dovrà essere inviata in lettera ed i relativi eventuali allegati in originale alla stessa Direzione Generale in Lecco e copia della lettera ed eventualmente degli allegati alla Delegazione della Direzione Generale in Roma (la quale - comunque - potrà rispondere anche direttamente quando ne abbia disposizioni dalla Direzione Generale).

Per quanto attiene poi alle prime note giornaliere della Contabilità, che debbono essere inviate alla Direzione Generale in Lecco, si precisa che alla Delegazione di Roma deve es-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sero inviata soltanto la copia della prima nota stesso, indirizzandola a Roma, piazza 5 Giornate, 3.

E' ovvio che tutte le istruzioni di cui sopra hanno valore fino a quando sarà possibile far giungere la corrispondenza a Roma e che, qualora ciò non potesse più effettuarsi, tutta la corrispondenza dovrà essere inviata in originale ed esclusivamente alla Direzione Generale in Lecco. In questa evenienza, per le pratiche già trattate dalla ex Direzione Generale in Roma non dovrà farsi mai semplice riferimento a precedenti ma di questi invece si dovrà fare un chiaro riassunto in modo che la Direzione Generale a Lecco possa avere un'esatta e completa cognizione delle singole questioni.

Ciò perchè non è stato possibile trasferire a Lecco gli archivi al completo.

p. IL DIRETTORE GENERALE



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE GENERALE

N° 108 bis

Lecco, 3 DICEMBRE 1943

U R G E N T E

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Seconda mensilità di dicembre.

Si autorizza la corresponsione, per il 20 corrente, della seconda mensilità di dicembre, di cui all'art. 14 del Regolamento per il personale, con le modalità che seguono:

1° Personale del ruolo transitorio a contratto e aggiunto

La normale mensilità di retribuzione, compresi gli assegni di carattere fisso e continuativo, sarà corrisposta al netto delle ritenute per le imposte di legge, per il fondo di previdenza e per l'Ente di Previdenza.

2°) Personale straordinario (compresi direttori ai lavori ed assistenti)

La normale mensilità di retribuzione, compresi gli assegni di carattere fisso e continuativo, sarà corrisposta al netto della ritenuta di legge e delle ritenute per l'Ente di previdenza.

Per il personale di cui ai precedenti nn. 1 e 2, assunto posteriormente al I° gennaio 1943 la mensilità in oggetto sarà corrisposta la metà come sopra e nella misura di tanti dodicesimi della retribuzione spettante per il mese di dicembre; per quanti sono i mesi di servizio prestato durante il corrente anno, calcolando come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.

824

Le assenze del personale di cui ai precedenti nn. 1 e 2 dovute a richiami alle armi per mobilitazione, per istruzioni e per altri servizi temporanei nelle Forze Armate dello Stato, nella M.V.S.N. e nella Croce Rossa Italiana, sono considerate come servizio prestato nell'Istituto.

Alle famiglie del personale di cui ai nn. 1 e 2 dichiarato prigioniero o disperso, la mensilità in oggetto che sarebbe spettata al congiunto prigioniero o disperso, sarà corrisposta, a titolo di anticipazione e nella

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



della metà o di un terzo a seconda che si tratti di famiglia diretta iginaria a carico.

Nei casi in cui le famiglie di cui si tratta non percepiscano già dal-l'Istituto anticipazioni mensili per il congiunto, prigioniero o disperso, le famiglie stesse dovranno dimostrare che godono dello speciale trattamento economico disposto dallo Stato a favore delle famiglie dei militari prigionieri o dispersi.

3° - Personale Provvisorio -(esclusi medici e legali provvisori ad orario ridotto)

Il normale compenso mensile, compreso l'assegno di guerra e quello temporaneo di guerra (eventuale compenso giornaliero complessivo moltiplicato per trenta), al netto delle ritenute per imposte di legge e per l'Ente di previdenza sarà corrisposto al personale provvisorio effettivamente in servizio al 20 dicembre c.a; nella misura di tanti dodicesimi del compenso spettante per il corrente mese di dicembre per quanti sono i mesi interi,(compreso il dicembre) di servizio prestato nel 1943.

4°)- Personale tecnico ad orario parziale (sanitario e legale)compreso quello provvisorio.

Sarà corrisposto anche quest'anno, a titolo di gratificazione escluso, cioè qualsiasi riferimento a una tredicesima mensilità - uno speciale compenso ragguagliato all'importo del compenso fisso mensile, o a trenta giornate di compenso per i provvisori retribuiti agiornata, avvertendo, peraltro che: :

a) - il compenso al netto dalle ritenute per imposte di legge sarà corrisposto soltanto al personale tecnico ad orario parziale anche richiamato alle armi retribuito con compenso forfaitario mensile fisso e continuativo o giornaliero in relazione ai mesi interi di servizio prestati nell'anno;

b) -:il compenso, al netto come sopra, sarà corrisposto al personale di cui alla precedente lettera a) in relazione ai mesi interi di servizio prestati per quello assunto provvisoriamente al 1° gennaio 1943.

5° Personale di fatica -

il personale di fatica compreso quello addetto esclusivamente al servizi di primo intervento (U.N.M.P.A), in servizio al 20 dicembre, sarà corrisposta a titolo di gratificazione escluso cioè qualsiasi riferimento a una tredices:

823

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



mensilità - una somma pari all'importo di un mese di salario, al netto delle ritenute di legge e di quelle dell'Ente di previdenza.

La gratificazione di cui sopra sarà ridottadi tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio non prestati.

---

Per le eventuali corresponsioni o riduzioni della seconda mensilità o dello speciale compenso nei casi di malattia superiore a tre mesi, o di personale che sia stato punito durante l'anno o che sia, comunque, giudicato immeritevole, i Direttori di Sede sottoporranno le relative proposte a questa Direzione Generale con la massima urgenza.

---

La seconda mensilità di retribuzione e lo speciale compenso dovranno essere registrati nei mod. 111 bis tra le "Retribuzioni del personale dell'Istituto" e esposti nelle distinte individuali delle retribuzioni mod. C.S. 120 - A, A bis e C.

Lo speciale compenso dei "Medici e Legali ad orario parziale "dovrà essere esposto nella colonna 6 (gratifiche, lavoro straordinario e compensi vari) della distinta C.

E' ovvio che al personale delle distinte A e A bis dovranno essere trattenuti i contributi per il fondo di previdenza e per l'Ente di previdenza, nonchè le imposte di legge e al personale della distinta C, le sole imposte di legge o il contributo per l'Ente di previdenza.

Nessuna ritenuta nè addebiti si effettueranno per le anticipazioni sociali.

IL DIRETTORE GENERALE

Fto (Dr. Fracnesco Cassinelli)

822

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI
DIREZIONE GENERALE

N. 105/3-C.

Lecco, 24 novembre 1943

OGGETTO: Sfollamento archivi-notiziario infortuni - schede di posizioni assicurative.

ALLA DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE IN
R O M A

AI DIRETTORI DI SEDE
e, per conoscenza:
AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI

Allo scopo di facilitare il compito de le Sedi in caso di sfollamento o di riassetto degli archivi morti, si autorizzano le Sedi stesse ad alleggerire detti archivi passando al macero le pratiche definite in temporanea relative ad infortuni verificatisi a tutto il 31 dicembre 1938.

Al fine di poter disporre per ognuna di dette pratiche delle notizie di carattere essenziale si raccomanda alle Sedi di verificare scrupolosamente che nei moduli 11 I. (notiziario degli infortuni) siano stati riportati tutti gli elementi richiesti dal modulo stesso relativi ai casi delle pratiche da eliminare.

Si precisa che le pratiche in parola non dovranno essere inviate in blocco al macero ma di esse si eseguirà un accurato spoglio per conservare tutte quelle relative ai casi di particolare importanza nonchè quello da cui risulti che all'infortunato sono residuati postumi che non raggiungevano il minimo indennizzabile.

821

Delle pratiche destinate al macero dovrà essere allineata la documentazione interna entre le copertine (Mod. 10 I.) dovranno invece essere conservate in locale sicuro, cosicchè se per un motivo qualsiasi i notiziari infortuni (mod. 11 I.) - che varie ragioni di carattere pratico devono restare negli uffici della Sede - dovessero andare distrutti, gli elementi che eventualmente corressero potranno essere tesunti direttamente dalle copertine.

Con l'occasione si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei dirigenti le Sedi sulla necessità che i mod. 11 I. vengano tenuti sempre scrupolosamente aggiornati e custoditi, insieme alle schede contabili delle posizioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

assicurative anche cessato (moduli dal 23 al 36 D.L.) nel modo migliore, conservandoli in locali protetti da offese nemiche in quanto è da tali mdduli che, a suo tempo, dovranno essere desunti gli elementi che prima o poi verranno richiesti dalla Direzione Generale per la compilazione dei bilanci tecnici dei singoli rischi e per la revisione della tariffa, a decorrere dal I° aprile 1937.

Si avverte infine che la cessione delle posizioni da inviare al macero dovrà essere fatta alla Croce Rossa Italiana in base alle norme vigenti.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to §dr. Francesco Cassinelli)

# ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI
## DIREZIONE GENERALE

Lecco, 13 DICEMBRE 1943

Posiz. n. 302/Ar. 3

Alla DELEGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE
R O M A

Alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:
Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI-
AMMINISTRATIVI--LEGALI e SANITARI

OGGETTO - ASSICURAZIONE LAVORI ESEGUITI DALLA ORGANIZZAZIONE TODT E COMANDI DELLE FORZE ARMATE GERMANICHE AD ESSA COLLEGATE.

Con decreto 29 Novembre 1943 del Ministro dell'Economia Corporativa, sono state disposte particolari norme e modalità per le assicurazioni sociali in genere a favore di operai italiani e, quindi, anche per l'assicurazione infortuni, da applicarsi a tutti i lavori da eseguire in territorio italiano dall'Organizzazione TODT (Einsatzgruppe Italien) direttamente o per suo conto da imprese private italiane oppure direttamente dalle Forze Armate Germaniche operanti in Italia collegate all'Organizzazione TODT. Per quanto riguarda gli operai italiani assunti da altre Forze Armate Germaniche le quali non siano collegate all'Organizzazione TODT rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 Gennaio 1939 e gli infortuni che verranno denunciati faranno carico alla gestione statale (cfr. Bollettino II° del 12 Ottobre 1943).

Le principali disposizioni del predetto S20 decreto possono così riassumersi:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Alle DIREZIONI DI SEDE

e per conoscenza:

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI-

AMMINISTRATIVI-LEGALI e SANITARI

OGGETTO - ASSICURAZIONE LAVORI ESEGUITI DALLA ORGANIZZAZIONE TODT E COMANDI DELLE FORZE ARMATE GERMANICHE AD ESSA COLLEGATE.

Con decreto 29 Novembre 1943 del Ministro dell'Economia Corporativa, sono state disposte particolari norme e modalità per le assicurazioni sociali in genere a favore di operai italiani e, quindi, anche per l'assicurazione infortuni, da applicarsi a tutti i lavori da eseguire in territorio italiano dall'Organizzazione TODT (Einsatzgruppe Italien) direttamente o per suo conto da imprese private italiane oppure direttamente dalle Forze Armate Germaniche operanti in Italia collegate all'Organizzazione TODT. Per quanto riguarda gli operai italiani assunti da altre Forze Armate Germaniche le quali non siano collegate all'Organizzazione TODT rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 Gennaio 1935 e gli infortuni che verranno denunciati faranno carico alla gestione statale (cfr. Bollettino II° del 12 Ottobre 1943).

Le principali disposizioni del predetto S20 decreto possono così riassumersi:

1° - corresponsione di un contributo unico fissato in misura percentuale, da versarsi presso un unico Ente, per tutte le varie forme assistenziali e previdenziali;

2° - agli effetti della liquidazione del premio e delle indennità adozione di un salario convenzionale unico (L. 400 settimanali per tutte le categorie di lavoratori. Identico trattamento è fatto al perso-

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

nale impiegatizio addetto ai cantieri purché parificato dall'Ente o impresa denunciante ai capi squadra, assistenti, sorveglianti e categorie affini;

3° - modalità particolari - in vista di una semplificazione delle operazioni relative - per la segnalazione degli operai addetti ai lavori e per il versamento del contributo unico sia da parte dell'Organizzazione TODT che delle ditte appaltatrici, sia da parte dei Comandi delle Forze Armate Germaniche collegate all'Organizzazione TODT.

oooooooooo

Determinazione e pagamento del contributo globale

Per le varie forme assistenziali e previdenziali il decreto ministeriale prevede per gli operai (art.2) un contributo percentuale unico pari al 50,27% per i lavori eseguiti direttamente dall'Organizzazione TODT e dalle ditte appaltatrici per conto della stessa, e del 30,27% per i lavori eseguiti direttamente dai Comandi delle Forze Armate Germaniche collegate alla TODT essendo in questo caso escluso l'obbligo di contribuzione per gli assegni famigliari per il fatto che vengono corrisposti dai Comandi stessi.

Nella ripartizione del contributo unico globale spetta al nostro Istituto una quota proporzionale di 10,5, essendo il premio di assicurazione pari al 10%, il diritto frazionamento premio pari al 3%, l'addizione Grandi Invalidi del Lavoro pari all'1% e l'addizione prevenzione infortuni pari all'1% dei salari: in totale cioé il 10,5% dei salari.

819

A norma degli artt.4 e 5 del Decreto Ministeriale l'Organizzazione TODT ed i Comandi delle Forze Armate Germaniche ad essa collegate come pure le ditte appaltatrici dei lavori, dovranno effettuare il pagamento del contributo alla fine di ogni mese, mediante

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ganizzazione TODT che delle ditte appaltatrici, sia da parte dei Comandi delle Forze Armate Germaniche collegate all'Organizzazione TODT.

oooooooooo

Determinazione e pagamento del contributo globale

Per le varie forme assistenziali e previdenziali il decreto ministeriale prevede per gli operai (art.2) un contributo percentuale unico pari al 50,27% per i lavori eseguiti direttamente dall'Organizzazione TODT e dalle ditte appaltatrici per conto della stessa, e del 30,27% per i lavori eseguiti direttamente dai Comandi delle Forze Armate Germaniche collegate alla TODT essendo in questo caso escluso l'obbligo di contribuzione per gli assegni familiari per il fatto che vengono corrisposti dai Comandi stessi.

Nella ripartizione del contributo unico globale spetta al nostro Istituto una quota proporzionale di 10,5, essendo il premio di assicurazione pari al 10%, il diritto frazionamento premio pari al 3%, l'addizione Grandi Invalidi del Lavoro pari all'1% e l'addizione prevenzione infortuni pari all'1% dei salari: in totale cioé il 10,5% dei salari.

819

A norma degli artt.4 e 5 del Decreto Ministeriale l'Organizzazione TODT ed i Comandi delle Forze Armate Germaniche ad essa collegate come pure le ditte appaltatrici dei lavori, dovranno effettuare il pagamento del contributo alla fine di ogni mese, mediante versamento alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale degli importi corrispondenti.

Il versamento stesso dovrà essere accompagnato da una distinta specificante le Provincie nelle quali sono stati effettuati i lavori nel corso del mese, con l'indicazione del complessivo ammontare, per ogni provincia dei contributi assicurativi relativi.

L'INFPS provvederà quindi, al riparto delle somme incassa-

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

te fra i vari Enti secondo la percentuale di riparto sopra indicata, rimettendo, per quanto riguarda il nostro Istituto, la ripartizione di competenza direttamente a questa Direzione Generale.

Contemporaneamente l'Organizzazione TODT, i Comandi delle predette FF.AA. tedesche e le Ditte appaltatrici dei lavori, dovranno inviare alle Sedi Provinciali dell'INPS, per tutti i lavori eseguiti nel mese nell'ambito della Provincia, un elenco nominativo dei lavoratori occupati. Da tale elenco, il cui modello sarà concordato fra l'Organizzazione TODT e l'INPS, dovrà risultare per ogni operaio i seguenti elementi:

nome, cognome, luogo e data di nascita; località di residenza della famiglia; numero di giornate di occupazione nel corso della settimana del mese.

Di detti elenchi le Sedi provinciali dell'INPS dovranno trasmettere subito copia alle Sedi provinciali degli altri Enti interessati e, quindi, anche alle singole nostre Sedi.

E' da tener presente però, agli effetti del conteggio del contributo globale, il caso particolare dell'operaio che nel corso della settimana non abbia raggiunto le 6 giornate lavorative. Verificandosi questa ipotesi, il Decreto ministeriale stabilisce (art. 3) la corresponsione di un contributo complessivo, per ogni giornata di occupazione, rispettivamente pari a 1, 36, ed a 5,24, secondo che si tratti di operai alle dirette dipendenze della Organizzazione TODT o delle Ditte appaltatrici, oppure di operai assunti direttamente dalle predette FF. AA. Germaniche.

818

Poiché negli elenchi mensili che, a norma dell'art. 3 del D.M., dovranno essere inviati mensilmente alla Sede Provinciale dell'INPS è prescritto che venga indicato il numero delle giornate di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

818

ne inviare alle Sedi Provinciali dell'INPS, per tutti i lavori eseguiti nel mese nell'ambito della Provincia, un elenco nominativo dei lavoratori occupati. Un tale elenco, il cui modello sarà concordato fra l'Organizzazione TODT e l'INPS, dovrà riportare per ogni operaio i seguenti elementi:

nome, cognome, luogo e data di nascita, località di residenza della famiglia, numero di giornate di occupazione per ciascuna settimana del mese.

Di detti elenchi le Sedi provinciali dell'INPS dovranno trasmettere subito copia alle Sedi provinciali degli altri Enti interessati e, quindi, anche alle singole nostre Sedi.

E' da tener presente però, agli effetti del conteggio del contributo globale, il caso particolare dell'operaio che nel corso della settimana non abbia raggiunto le 6 giornate lavorative. Verificandosi questa ipotesi, il Decreto ministeriale stabilisce (art. 3) la corresponsione di un contributo complessivo, per ogni giornata di occupazione, rispettivamente pari a L. 36, ed a L. 24, a seconda che si tratti di operai alle dirette dipendenze della Organizzazione TODT o delle Ditte appaltatrici, oppure di operai assunti direttamente dalle predette FF. AA. Germaniche.

Poiché negli elenchi mensili che, a norma dell'art. 5 del D.M., dovranno essere inviati mensilmente alla Sede Provinciale dell'INPS è prescritto che venga indicato il numero delle giornate di presenza dell'operaio in ogni settimana, per il combinato disposto degli artt. 3 e 5 del Decreto stesso, il conteggio del relativo contributo globale dovrà effettuarsi nel modo seguente:

a) Si conteggerà prima l'ammontare dei salari convenzionali per tutti gli operai che dagli elenchi risulteranno di aver lavorato per l'intera settimana, vale a dire se in ogni settimana abbiano raggiunto le 6 giornate lavorative, moltiplicando il numero delle settimane per il salario convenzionale mensile di L. 400. Esempi

c/..

applicare, poi, all'ammontare complessivo dei salari convenzionali così determinato la percentuale unica di contributo (50,27% o 30,27%) per ottenere il contributo effettivo corrispondente.

b) Fatto ciò si conteggerà il numero complessivo delle giornate di presenza per tutte quelle settimane e per tutti gli operai per i quali risulteranno che non siano state raggiunte le 6 giornate lavorative. Il numero complessivo così ottenuto dovrà essere moltiplicato per l'importo del contributo giornaliero più sopra indicato (L. 36 e L. 22) e si avrà così il relativo contributo effettivo.

c) Si sommeranno poi, i totali di cui al punto a) e punto b) e questa somma starà a rappresentare il contributo unico complessivo dovuto pel mese considerato.

Ripartendo, infine, tale contributo complessivo secondo i vari coefficienti proporzionali di riparto previsti per le singole previdenze ed in particolare per il nostro Istituto, in base a quello di 10,5 stabilito per l'assicurazione infortuni, si otterranno gli importi mensili di nostra pertinenza.

Poiché, come si è già detto, i rapporti relativi al pagamento dei premi si svolgeranno e verranno regolati direttamente fra la Direzione Generale dell'INFPS e questa Direzione Generale, le Sedi, non appena ricevuti gli elenchi da parte delle Sedi provinciali dell'INFPS, provvederanno al conteggio del contributo globale e di quello di spettanza del nostro Istituto e comunicheranno a questa Direzione Generale gli importi che risulteranno dovuti. Poiché gli elenchi ricevuti dovranno essere conservati dalle Sedi di competenza, e poiché non è necessario inviare una copia degli stessi a questa Direzione Generale, si dispone che la comunicazione dell'impor-

817

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

quali risulteranno che non siano state raggiunte le 6 giornate lavorative. Il numero complessivo così ottenuto dovrà essere moltiplicato per l'importo del contributo giornaliero più sopra indicato (L. 36 e L. 22) e si avrà così il relativo contributo effettivo.

c) Si sommeranno poi i totali di cui al punto a) e punto b) e questa somma starà a rappresentare il contributo unico complessivo dovuto pel mese considerato.

Ripartendo, infine, tale contributo complessivo secondo i vari coefficienti proporzionali di riparto previsti per le singole previdenze ed in particolare per il nostro Istituto, in base a quello di 10,5 stabilito per l'assicurazione infortuni, si otterranno gli importi mensili di nostra pertinenza.

Poiché, come si è già detto, i rapporti relativi al pagamento dei premi si svolgeranno e verranno regolati direttamente fra la Direzione Generale dell'INPDAI e questa Direzione Generale, le Sedi, non appena ricevuti gli elenchi da parte delle Sedi provinciali dell'INPDAI, provvederanno al conteggio del contributo globale e di quello di spettanza del nostro Istituto e comunicheranno a questa Direzione Generale gli importi che risulteranno dovuti. Poiché gli elenchi ricevuti dovranno essere conservati dalle Sedi di competenza, e poiché non è necessario inviare una copia degli stessi a questa Direzione Generale, si dispone che la comunicazione dell'importo da riscuotere, sia accompagnata da una distinta riepilogativa degli elenchi stessi, dalla quale dovrà risultare oltre l'Ente che ha eseguito i lavori - cioè l'Organizzazione TODT, Comando delle FF. AA. Germaniche collegati all'O.T. o Ditta appaltatrice, anche e distintamente il numero complessivo, sia delle settimane per le quali risulteranno, per ogni operaio, le 6 giornate di lavoro, sia delle giornate di presenza per quegli operai che non abbiano eventualmente raggiunto in qualche settimana il detto numero di giorni lavora-

817

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tivi.

Per tale distinta riepilogativa potrà servire il seguente tracciato:

1°) Numero della posizione

2°) Ente che ha eseguito i lavori

3°) Numero complessivo delle settimane con sei giorni lavorativi

4°) Numero complessivo delle presenze per le settimane con meno di sei giorni lavorativi

5°) Contributi:

a) corrispondenti a cas. 3
b) corrispondenti a cas. 4

6°) Totale (cas. 5a + cas. 5b)

7°) Quota di competenza dell'Istituto

a) quota premio
b) quota diritto frazionamento premio
c) quota addizionale G.I.
d) quota addizionale P.I.
e) Totale

°°°°°°°°°°°°

816

SALARI CONVENZIONALI: sia per il conteggio del contributo unico, sia per liquidazione delle indennità, il decreto fissa, per i lavoratori di cui al n. 2 pag. 1 della presente circolare la retribuzione convenzionale di L. 400.- settimanali, qualunque sia l'ammontare dei salari effettivi e l'entità delle eventuali prestazioni in natura

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per tale distinta riepilogativa potrà servire il seguente tracciato:

1°) Numero della posizione

2°) Ente che ha eseguito i lavori

3°) Numero complessivo delle settimane con sei giorni lavorativi

4°) Numero complessivo delle presenze per le settimane con meno di sei giorni lavorativi

5°) Contributi:

a) corrispondenti a cas. 3
b) corrispondenti a cas. 4

6°) Totale (cas. 5a + cas. 5b)

7°) Quota di competenza dell'Istituto

a) quota premio
b) quota diritto frazionamento premio
c) quota addizionale G.I.
d) quota addizionale P.I.
e) Totale

oooooooooo

816

SALARI CONVENZIONALI: sia per il conteggio del contributo unico, sia per liquidazione delle indennità, il decreto fissa, per i lavoratori di cui al n. 2 pag. 1 della presente circolare la retribuzione convenzionale di L. 400 settimanali, qualunque sia l'ammontare dei salari effettivi e l'entità delle eventuali prestazioni in natura goduto dal lavoratore.

oooooooooo

COMPUTO DELLE INDENNITA': Gli artt.6 e 10 dettano le norme per il computo delle indennità, e, ripotesi, qualunque siano i salari effettivi, dovranno conteggiarsi in base ai salari convenzionali previsti dal Decreto.

L'art. 10 dispone che per le assicurazioni sociali le cui prestazioni siano in funzione della remunerazione giornaliera, questa dovrà conteggiarsi sulla base della remunerazione convenzionale nella misura già indicata all'art. 1 cioé L.400 settimanali nel ca-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

so di lavoratori di cui al n.2 pagina 1 della presente circolare.

Ne risulta quindi un salario giornaliero convenzionale di L. 66,67 (L. 400 : 6 = 66,67) da rapportarsi ai 300/360 per la liquidazione della temporanea.

Per la rendita il salario annuo dovrà essere determinato (art.6) facendo astrazione da ogni precedente rapporto lavorativo dell'operaio nell'anno antecedente il giorno dell'infortunio. Detto salario, come è risaputo ed è espressamente disposto dal Decreto ministeriale, è pari a 300 volte il salario giornaliero convenzionale.

Poiché, però, l'importo che così si ottiene è maggiore di quello corrispondente al salario massimo oggi in vigore, ne consegue che le rendite dovranno essere ragguagliate sempre a quest'ultimo, vale a dire al salario annuo di L. 12,000.=

In definitiva, il computo dell'indennità risulta semplificato al massimo, in quanto, non devesi procedere al cumulo dei salari anche nella ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 39 del Decreto 17.8.1935, n.1765, ed il salario convenzionale stabilito è applicabile in ogni caso, qualunque sia la categoria professionale e l'ammontare dei salari effettivamente percepiti dal lavoratore.

815

oooooooooo

Oltre i punti sopra accennati il Decreto non porta altre disposizioni speciali.

In ogni caso i rapporti con i detti Enti dovranno essere improntati a caratteristici dalla massima cordialità e collaborazione.

Per ogni infortunio che si verificherà, sia che si tratti di Ditte appaltatrici, sia che si tratti dell'Organizzazione TODT

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

dell'operaio nell'anno antecedente il giorno dell'infortunio. Detto salario, come è risaputo ed è espressamente disposto dal Decreto ministeriale, è pari a 300 volte il salario giornaliero convenzionale.

Poichè, però, l'importo che così si ottiene è maggiore di quello corrispondente al salario massimo oggi in vigore, ne consegue che le rendite dovranno essere ragguagliate sempre a quest'ultimo, vale a dire al salario annuo di L. 12.000.=

In definitiva, il computo dell'indennità risulta semplificato al massimo, in quanto, non devesi procedere al cumulo dei salari anche nelle ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 39 del Decreto 17.8.1935, n.1765, ed il salario convenzionale stabilito è applicabile in ogni caso, qualunque sia la categoria professionale e l'ammontare dei salari effettivamente percepiti dal lavoratore.

815

oooooooooo

Oltre i punti sopra accennati il Decreto non porta altre disposizioni speciali.

In ogni caso i rapporti con i detti Enti dovranno essere improntati a caratterizzati dalla massima cordialità e collaborazione.

Per ogni infortunio che si verificherà, sia che si tratti di Ditte appaltatrici, sia che si tratti dell'Organizzazione TODT o dei Comandi delle FF.AA. Germaniche ad esse collegati, dovrà essere inoltrata, a norma dell'art. 9 del Decreto ministeriale la regolare denuncia d'infortunio, secondo le disposizioni della legge. Nessun contrattempo circa l'invio di tali denuncie dovrebbe verificarsi da parte delle Ditte appaltatrici, le quali è da ritenere siano pienamente edotte delle disposizioni vigenti.

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Qualche inconveniente potrà invece presentarsi nelle denuncie che dovranno essere inoltrate dagli Enti germanici, nella fondata supposizione della limitata conoscenza delle legge e dei moduli all'uopo predisposti.

Anche in questi casi le Sedi dovranno ispirarsi alla più viva comprensione e collaborazione, tanto più che potranno trovare una qualche base nella speciale tessera che, a norma dell'articolo 8 l'Organizzazione TODT ed i Comandi delle FF.AA. Germaniche predette rilasceranno ad ogni lavoratore da esse occupato ed assunto dalle imprese appaltatrici, e dalla quale risulterà, fra l'altro, l'indicazione del "periodo di occupazione agli effetti dell'accertamento del diritto alle prestazioni previdenziali".

Praticamente, quindi, nel caso in cui si presentasse nei nostri uffici, per richiedere le prestazioni di legge, qualche infortunato senza che sia pervenuta la regolare denuncia, e l'infortunato stesso dichiari di appartenere ad alcuno degli Enti per i quali siano applicabili le norme del Decreto ministeriale in parola, le Sedi accerteranno tale qualità richiedendo l'esibizione della tessera di cui sopra, e dopo aver appurato, a mezzo interrogatorio, le cause e circostanze dell'infortunio, assumeranno senz'altro in cura l'operaio - sempre che da tale interrogatorio l'infortunio risulti indennizzabile - con riserva di un giudizio definitivo sulla risarcibilità dopo di aver acquisito la regolare denuncia. 814

Detta denuncia dovrà, poi, essere richiesta immediatamente facendo espresso riferimento alla citata disposizione ministeriale.

Sebbene sia ovvio, si aggiunge che l'istruttoria e la trattazione delle pratiche d'infortunio dovrà svolgersi secondo i norma-

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

va comprensione e collaborazione, tanto più che potranno trovare una qualche base nella speciale tessera che, a norma dell'articolo 8 l'Organizzazione TODT ed i Comandi delle FF.AA. Germaniche predette rilasceranno ad ogni lavoratore da esse occupato od assunto dalle imprese appaltatrici, e dalla quale risulterà, fra l'altro, l'indicazione del "periodo di occupazione agli effetti dell'accertamento del diritto alle prestazioni previdenziali".

Praticamente, quindi, nel caso in cui ci presentasse nei nostri uffici, per richiedere le prestazioni di legge, qualche infortunato senza che sia pervenuta la regolare denuncia, e l'infortunato stesso dichiari di appartenere ad alcuno degli Enti per i quali siano applicabili le norme del Decreto ministeriale in parola, le Sedi accerteranno tale qualità richiedendo l'esibizione della tessera di cui sopra, e dopo aver appurato, a mezzo interrogatorio, le cause e circostanze dell'infortunio, assumeranno senz'altro in cura l'operaio - sempre che da tale interrogatorio l'infortunio risulti indennizzabile - con riserva di un giudizio definitivo sulla risarcibilità dopo di aver acquisito la regolare denuncia.

814

Detta denuncia dovrà, poi, essere richiesta immediatamente facendo espresso riferimento alla citata disposizione ministeriale.

Sebbene sia ovvio, si aggiunge che l'istruttoria e la trattazione delle pratiche d'infortunio dovrà svolgersi secondo i normali criteri , non essendo previsto dal Decreto ministeriale in parola norme e modalità particolari.

Infine, le Sedi avranno cura di verificare, in ogni caso, che l'infortunato risulti negli elenchi mensili di cui si è già parlato, e nell'eventualità che fosse riscontrata una qualche omissione o discordanza richiederanno, con il dovuto tatto, agli Enti interessati gli opportuni chiarimenti, e, qualora si tratti di ditte.

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

appaltatrici, disporranno per i necessari accertamenti.

oooooooo

In considerazione della eccezionalità dei lavori e della valutazione complessiva che importa l'adozione dell'unico tasso di tutti i possibili rischi inerenti ai lavori stessi, non si ravvisa la necessità di procedere ad una qualche discriminazione e, conseguentemente, alla accensione di più posizioni assicurative, in relazione alla diversa natura dei rischi che potranno presentarsi.

Sarà quindi sufficiente che le Sedi per tutti i lavori rientranti nel decreto ministeriale, istituiscano una unica posizione assicurativa a carattere continuativo. Tale posizione assicurativa sarà contradistinta col numero di iscrizione nel modulo 22 D.L. "registro di iscrizione dei datori di lavoro" ed intestata "Organizzazione TODT e FF.AA. Germaniche ad essa collegate".

Poichè, però, i lavori eseguiti dalla Organizzazione TODT o dalle FF.AA. Germaniche predette possono essere più di uno, come più di uno possono essere le Ditte che effettuano i lavori e - una volta - più d'uno i lavori affidati alla stessa Ditta, sul registro d'iscrizione dovrà essere registrata soltanto la posizione assicurativa generale, e non i singoli lavori o imprese.

A complemento di detta posizione dovrà essere istituito apposito registro dal quale poter desumere oltre l'Ente o Ditta che esegue i lavori, località lavori, durata presunta, data di inizio e data di cessazione, anche i seguenti dati mensili:

1°) data di ricevimento dell'elenco

2°) periodo al quale si riferisce l'elenco

a) dal.....
b) al.....

3°) numero degli operai occupati nel mese

813

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la necessità di procedere ad una qualche discriminazione e,conseguentemente, alla accensione di più posizioni assicurative, in relazione alla diversa natura dei rischi che potranno presentarsi.

Sarà quindi sufficiente che le Sedi per tutti i lavori rientranti nel decreto ministeriale,istituiscano una unica posizione assicurativa a carattere continuativo. Tale posizione assicurativa sarà contrassegnata col numero di iscrizione nel modulo 22 D.L. "registro di iscrizione dei datori di lavoro" ed intestata "Organizzazione TODT e FF.AA. Germaniche ad essa collegate".

Poiché ,però,i lavori eseguiti dalla Organizzazione TODT e dalle FF.AA. Germaniche predette possono essere più di uno,come più di uno possono essere le Ditte che effettuano i lavori e - a sua volta - più d'uno i lavori affidati alla stessa Ditta,sul registro d'iscrizione dovrà essere registrata soltanto la posizione assicurativa generale, e non i singoli lavori o imprese.

A complemento di detta posizione dovrà essere istituito apposito registro dal quale poter desumere oltre l'Ente o Ditta che esegue i lavori, località lavori, durata presunta,data di inizio e data di cessazione,anche i seguenti dati mensili:

813

1°) data di ricevimento dell'elenco

2°) periodo al quale si riferisce l'elenco

a) dal.....
b) al.....

3°) numero degli operai occupati nel mese

4°) numero complessivo delle presenze nel mese

5°) numero complessivo delle settimane per le quali risultano 6 giorni di presenza.

6°) numero complessivo delle presenze nelle settimane con meno di 6 giornate di presenza.

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

7°) ammontare dei salari convenzionali corrispondente alle settimane di cui a cas. 5 ( L.400 x il numero delle settimane di cui a cas. 5)

8°) contributo complessivo:

a) corrispondenti a cas. 7 (50,27 o 30,27% x i salari convenzionali di cui a cas. 7)

b) corrispondenti a cas. 6 (L.36 o L.22 x il numero delle presenze di cui a cas.6)

c) totale (cas. 8a + 8b)

9°) quota di competenza dell'Istituto (coefficiente complessivo di riparto = 10,5)

a) premio di assicurazione:coefficiente 10
b) diritto frazionamento premio:coefficiente 0,3
c) addizionale C.I.:coefficiente 0,1
d) addizionale prevenzione infortuni:coefficiente 0,1
e) totale.

10°) data di segnalazione alla Direzione Generale

11°) data di pagamento.

Per il conteggio degli importi di cui a casella 9a,9b,9c, e 9d, basterà dividere il totale risultante a cas. 8c per 50,27 o 30,27, a seconda che si tratti di lavori eseguiti dall'Organizzazione TODT che dalle Ditte appaltatrici o dai Comandi delle FF.AA.Germaniche collegate all'Organizzazione TODT, e moltiplicare poi i quozienti così ottenuti per i singoli coefficienti proporzionali di riparto, e cioé 10, 0,3, 0,1, 0,1.

812

I dati di cui sopra saranno riportati nel registro non appena le Sedi verranno in possesso dell'elenco mensile da parte della Sede provinciale dell'INPPS, ad eccezione della data di pagamento che sarà indicata quando perverrà la segnalazione dell'effettuato incasso da questa Direzione Generale.Il Registro dovrà essere tenuto costantemente aggiornato; lo stesso consentirà,oltre che ogni possibile riscontro, anche di poter seguire la regolarità dei pagamenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di cui a cas.6) L.30 e L.22 x il numero delle

c) totale (cas. 8a + 8b)

9°) quota di competenza dell'Istituto (coefficiente complessivo di riparto = 10,5)

a) premio di assicurazione:coefficiente 10
b) diritto frazionamento premio:coefficiente 0,3
c) addizionale C.I.:coefficiente 0,1
d) addizionale prevenzione infortuni:coefficiente 0,1
e) totale.

10°) data di segnalazione alla Direzione Generale

11°) data di pagamento.

Per il conteggio degli importi di cui a casella 9a,9b,9c, e 9d, basterà dividere il totale risultante a cas. 8c per 50,27 o 30,27, a seconda che si tratti di lavori eseguiti dall'Organizzazione TODT che dalle Ditte appaltatrici o dai Comandi delle FF.AA.Germaniche collegate all'Organizzazione TODT, e moltiplicare poi i quozienti così ottenuti per i singoli coefficienti proporzionali di riparto, e cioé 10, 0,3, 0,1, 0,1.

812

I dati di cui sopra saranno riportati nel registro non appena le Sedi verranno in possesso dell'elenco mensile da parte della Sede provinciale dell'INFPS, ad eccezione della data di pagamento che sarà indicata quando perverrà la segnalazione dell'effettuato incasso da questa Direzione Generale.Il Registro dovrà essere tenuto costantemente aggiornato; lo stesso consentirà,oltre che ogni possibile riscontro, anche di poter seguire la regolarità dei pagamenti. I contributi sindacali verranno riscossi dall'INFPS.

Analogamente a quanto viene fatto per le comuni posizioni assicurative , dovrà essere compilata la schedina mod.46 D.L. da in-

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

scrivsi nello schedario dei lavori assicurati.

cccccccccc

Una volta istituita la posizione assicurativa con le modalità sopra descritte, questa dovrà restare aperta, sino a che si abbia l'assoluta certezza che nella zona di competenza di ogni singola Sede non saranno più eseguiti lavori per i quali si renda applicabile il Decreto ministeriale in questione.

Nel registro di iscrizione dei datori di lavoro (Mod. 22 D.L.) in corrispondenza del numero assegnato alla posizione assicurativa e nello spazio riservato alla indicazione delle generalità e residenza del datore di lavoro dovrà essere riportata la denominazione che si è data per la posizione assicurativa; e cioè "Organizzazione TODT e FF. AA. Germaniche"; il genere di lavorazione sarà indicato con la generica dizione "Lavori vari" specificando, peraltro, la classificazione 33 in luogo della "voce". Infine nell'apposita colonna 8 sarà riportata la data di istituzione della posizione assicurativa.

cccccccccccc

811

Come si è già accennato il sistema previsto dal Decreto Ministeriale non consente una classificazione dei rischi: il tasso unico fissato per questi lavori deve ritenersi un tasso medio per tutti i possibili rischi e lavori eseguiti dalla Organizzazione TODT dei Comandi delle F. AA. Germaniche, direttamente, oppure per il tramite di ditte appaltatrici. Ne consegue che la ripartizione degli eventuali infortuni a seconda della natura delle lavorazione non ha [illegible] sarà opportuna, però, soprattutto ai fini di una più

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

bie l'assoluta certezza che nelle zone di competenza di ogni singola Sede non saranno più eseguiti lavori per i quali si renda applicabile il Decreto ministeriale in questione.

Nel registro di iscrizione dei datori di lavoro (Mod. 22 D.L.) in corrispondenza del numero assegnato alla posizione assicurativa e nello spazio riservato alla indicazione delle generalità e residenza del datore di lavoro dovrà essere riportata la denominazione che si è detto per la posizione assicurativa; e cioè "Organizzazione TODT o FF. AA. Germaniche"; il genere di lavorazione sarà indicato con la generica dizione "Lavori vari" specificando, peraltro, la classificazione 33 in luogo della "voce". Infine nell'apposita colonna sarà riportata la data di istituzione della posizione assicurativa.

oooooooooooo

811

Come si è già accennato il sistema previsto dal Decreto Ministeriale non consente una classificazione dei rischi: il tasso unico fissato per questi lavori deve ritenersi un tasso medio per tutti i possibili rischi e lavori eseguiti dalla Organizzazione TODT dai Comandi delle F. AA. Germaniche, direttamente, oppure per il tramite di ditte appaltatrici. Ne consegue che la ripartizione degli eventuali infortuni a seconda della natura della lavorazione non ha più importanza. Sarà opportuno, però, soprattutto ai fini di una più esatta individuazione dell'infortunio, che sulla posizione d'infortunio mod. 10 I siano riportati, oltre il numero e l'intestazione della posizione assicurativa, anche tutti gli altri elementi atti ad una sicura determinazione (denominazione dell'Ente o della Ditta, del cantiere località lavori ,ecc.) presso il quale l'infortunio si è verificato.

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

°°°°°°°°°°

Le scritturazioni contabili e statistiche saranno del tutto eguali a quelle inerenti alle comuni posizioni assicurative.

°°°°°°°°°°

Infine per la tenuta dei notiziari infortuni (Mod.11 I.), dovrà procedersi in correlazione alle norme che precedono per la istituzione della posizione assicurativa dovrà, cioé, istituirsi un apposito fascicolo per raccogliere i notiziari infortuni che si verifichino nei lavori o della TODT o delle FF. AA. collegate, o delle imprese appaltatrici della TODT distintamente.

°°°°°°°°°°

Le norme di cui alla presente circolare dovranno applicarsi con decorrenza 1° Novembre 1943, per tutti i lavori, rientranti nel decreto, in atto a tale data e per quelli iniziati od assunti successivamente.

Qualora per tali lavori le Sedi abbiano ricevuto da parte delle Ditte appaltatrici denuncie di esercizio nuove, o denuncie di variazione su posizioni già in vigore, dovranno regolarizzare i rapporti con le Ditte stesse sino a tutto il 31.10.1943, e cioé, per le posizioni che siano accese o per le denuncie di variazione che siano pervenute antecedentemente al 1° Novembre, per le quali sia stato effettuato un qualche versamento a titolo di premio, si dovrà disporre per la regolazione dei premi in base ai salari consumati sino al 31/10. Per le posizioni accese o per le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

oooooooooo

Infine per la tenuta dei notiziari infortuni (Mod.11 I.), dovrà procedersi in correlazione alle norme che precedono per la istituzione della posizione assicurativa: dovrà, cioé, istituirsi un apposito fascicolo per raccogliere i notiziari infortuni che si verifichino nei lavori o della TODT o delle FF. AA. collegate, o delle imprese appaltatrici della TODT distintamente.

oooooooooo

Le norme di cui alla presente circolare dovranno applicarsi con decorrenza 1º Novembre 1943, per tutti i lavori, rientranti nel decreto, in atto a tale data e per quelli iniziati od assunti successivamente.

Qualora per tali lavori le Sedi abbiano ricevuto da parte delle Ditte appaltatrici denuncie di esercizio nuove, o denuncie di variazione su posizioni già in vigore, dovranno regolarizzare i rapporti con le Ditte stesse sino a tutto il 31.10.1943, e cioé, per le posizioni che siano accese o per le denuncie di variazione che siano pervenute antecedentemente al 1º Novembre, per le quali sia stato effettuato un qualche versamento a titolo di premio, si dovrà disporre per la regolazione dei premi in base ai salari consumati sino al 31/10. Per le posizioni accese o per le denuncie di variazione ricevute, invece, dal 1º Novembre in poi, si dovrà procedere alla restituzione dei premi eventualmente incassati in base al presunto mercedi, in quanto le nuove norme, come si é detto, debbono avere integrale applicazione con decorrenza 1º Novembre.

E' ovvio, infine, che per gli infortuni verificatisi da

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tale data non saranno applicabili le istruzioni di cui al punto VII del Bollettino II° in data 12 Ottobre u.s. unicamente per gli infortuni denunciati dalle FF. AA. Germaniche collegate alla TODT.

cccccccccc

Per le cure eventualmente prestate agli infortunati dalla Organizzazione TODT e dai Comandi delle FF. AA. con la propria organizzazione sanitaria, sono in corso delle trattative per regolare i reciproci rapporti, in ordine alle quali si fa riserva di ulteriori comunicazioni non appena le stesse saranno definite.

cccccccccc

Si accusi ricevuta della presente, sottoponendo a questa Direzione Generale eventuali richieste di chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Francesco Cassinelli)

Cassinelli

809

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

# ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEL PERSONALE

LETTERA CIRCOLARE

nº. 2282/C.G. Lecco, 14 novembre 1940

AI DIRETTORI DI SEDI

OGGETTO: Aumento di compensi orari ai medici esterni e ai medici provvisori ad orario parziale.

Tenuto conto dell'attuale costo della vita e per adeguare i compensi dei nostri medici non in organico a quelli adottati da altri enti similari, il Presidente ha disposto che i compensi orari dei medici esterni e dei medici provvisori ad orario parziale debbono essere fissati, a decorrere dal 1º corrente mese, nelle misure appresso indicate:

1º) Medici generici di ambulatorio

L. 15,41 lorde per ogni ora giornaliera di servizio (L. 14 nette);
" 462,45 lorde mensili per ogni ora - mese di servizio (L.420 nette).

2º) Medici specialisti e medici generici incaricati delle valutazioni.

L. 19,81 lorde per ogni ora giornaliera di servizio (L. 18 nette);
" 594,58 lorde mensili per ogni ora - mese di servizio (L. 540 nette).

I compensi che, per situazioni speciali delle Sedi o in consi=

808

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LETTERA CIRCOLARE

n°. 2282/C.G. Lecco, 14 novembre 1940

AI DIRETTORI DI SEDE

OGGETTO: Aumento di compensi orari ai medici esterni e ai medici provvisori ad orario parziale.

Tenuto conto dell'attuale costo della vita e per adeguare i compensi dei nostri medici non in organico a quelli adottati da altri enti similari, il Presidente ha disposto che i compensi orari dei medici esterni e dei medici provvisori ad orario parziale debbono essere fissati, a decorrere dal 1° corrente mese, nelle misure appresso indicate:

1°) Medici generici di ambulatorio

L. 15,41 lorde per ogni ora giornaliera di servizio (L. 14 nette);
" 462,45 lorde mensili per ogni ora - mese di servizio (L.420 nette).

2°) Medici specialisti e medici generici incaricati delle valutazioni.

808

L. 19,81 lorde per ogni ora giornaliera di servizio (L. 18 nette);
" 594,38 lorde mensili per ogni ora - mese di servizio (L. 540 nette).

I compensi che, per situazioni speciali delle Sedi o in considerazione del rispettivo valore professionale, sono stati già assegnati ai sanitari di cui trattasi in misura superiore di quelle sopraindicate dovranno restare invariati, mentre è fatto obbligo alle Sedi di attenersi ai nuovi compensi per tutte le future assunzioni, salvo speciali deroghe che, in casi particolari, potranno essere preventivamente richieste e autorizzate dalla Direzione generale.

IL DIRETTORE GENERALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI
DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE

Lecco, 8 novembre 1943

Pos. n. 105/0.

AL DIRETTORE DELLA SEDE DI

==========

e per conoscenza:
ALL'IspETTORE COMPARTIMENTALE AMMINISTRATIVO

Nel momento in cui si inizia il funzionamento della Delagazione della Direzione Generale, la cui istituzione vi è stata comunicata con la circolare n.17/1943 della Presidenza, rivolgo a Voi ed al personale della Sede il mio fervido saluto ed esprimo il desiderio che tutti - nell'ambito dei propri compiti - esplichino la loro attività con la più esemplare diligenza e con ca comprensione viva del momento che il Paese attraversa, di guisa che l'opera di ognuno sia ispirata ai fini altamente sociali demandati all'Istituto ed alla necessità che datori di lavoro ed infortunati trovino presso i nostri uffici collaborazione ed assistenza cordiale, fattiva e scevra di formalismi burocratici, senza peraltro che nulla sia trascurato per la tutela degli interessi dell'Istituto.

806

Particolare attenzione vorrete rivolgere all'attività relativa all'incasso dei premi adoperandovi affinchè i pagamenti siano effettuati alle date stabilite, senza giungere - possibilmente - a deprecabili procedimenti esecutivi, ma cercando invece di svolgere opera di persuasione; usando, al caso, un atteggiamento di comprensione, nei confronti di quei datori di lavoro che versassero in particolari difficoltà per le attuali contingenze.

Al riguardo desidero essere messo al corrente della situazione di codesta Sede e - fermo che tutte le normali comunicazioni o tutti i prospetti statistici periodici dovranno, finchè perdurano le comunicazioni, essere inviati alla Direzione Generale in Roma - Vi interesso, comunque, a farmi tenere un prospetto coparativo fra il 1942 ed il 1943 dei dati della Sede dal 1.1.7 a tutto il 31 ottobre, servendomi del tracciato qui unito, fornen-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



domi informazioni illustrative ove si fosse verificata una sensibile diminuzione negli incassi. Qualora poi la Società, Imprese, e Ditte importanti avessero manifestato difficoltà o impossibilità di far fronte agli obblighi loro derivanti dal rapporto assicurativo, vorrete farmente particolare menzione.

Con l'occasione preannuncio che questa Delegazione sta provvedendo all'apertura di conti correnti sui quali effettuare le normali rimesse di fondi, e mi riservo di impartire in proposito eventuali istruzioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Fto.(Dr. Francesco Cassinelli)

807

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI

S E D E di .....

DATI DI CONTROLLO FRA I RISULTATI DI GESTIONE DEGLI ANNI 1942,1943 DAL 1/7 AL 31 ott

| | Anni | | Differenze | |
|---|---|---|---|---|
| | 1942 | 1943 | in più | in meno |
| Premi ed accessori incassati al netto delle restituzioni £. | | | | |
| Esercizi di attività a tutto il mese n. | | | | |
| Corrispondenti persone assicurate " | | | | |
| INFORTUNI DENUNCIANTI £ " | | | | |
| gestione ordinaria | | | | |
| dipendenti stato | | | | |
| malattie professionali | | | | |

805

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI

S E D E di .....

TI DI CONTROLLO FRA I RISULTATI DI GESTIONE DEGLI ANNI 1942,1943 DAL 1/7 AL 31 ottobre

| | Anni | | Differenze | |
|---|---|---|---|---|
| | 1942 | 1943 | in più | in meno |
| i ed accessori incas-<br>i al netto delle resti<br>ioni £. | | | | |
| izi di attività a<br>o il mese n. | | | | |
| spondenti persone<br>urate " | | | | |
| TUNI DENUNCIANTI £ " | | | | |
| one ordinaria | | | | |
| denti stato | | | | |
| ttie professionali | | | | |

805

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Delegazione Direzione Generale

Pos. 105/C.

Lecco, 9 novembre 1943

ALLE DIREZIONI DI SEDE
AI COMPARTIMENTI AGRICOLI

e per conoscenza:

AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI AMMINISTRATIVI
AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI LEGALI
AGLI ISPETTORI COMPARTIMENTALI MEDICI

OGGETTO - Anticipazioni in caso di dichiarazione di stato di allarme e di emergenza - Moduli contabili e statistici- Spese generali-

RITENUTA ANTICIPAZIONI IN CASO DI DICHIARAZIONE DI STATO DI ALLARME O DI EMERGENZA

Nel dubbio che alle Sedi dell'Italia Settentrionale e centrale non sia pervenuta la circ. n. 107/1943 (2180 /C.G.) in data 23 ottobre u.s. della Direzione Generale, comunico che il Presidente, nella sua recente visita alla Delegazione, ha confermato che a parziale modifica di quanto stabilito con la circolare n. 105/1943 del 3 settembre u.s. per la restituzione delle mensilità anticipate in caso di dichiarazione di stato di allarme o di emergenza - l'estinzione della somma anticipata mediante trattenute di quote mensili sullo stipendio abbia inizio, anzichè dal 27 gennaio 1944 a partire dalla data successiva che si fa riserva di comunicare.

804

Il Presidente ha disposto, inoltre, che venga pure sospesa la trattenuta, per il titolo di cui sopra, della metà della tredicesima mensilità che si sarebbe dovuta effettuare nel dicembre p.sv.

MODULI CONTABILI E STATISTICI

Il Presidente ha altresì confermato le istruzioni contenute a pag.11 della circ. n. 17/1943 della Presidenza circa l'invio alla Delegazione di tutti i moduli contabili e statistici del Servizio Ragioneria e Statistico-Attuariale, precisando però che tal invio deve avere effetto con decorrenza dal 1° settembre u.s.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



In conseguenza le Sedi tutte invieranno subito a questa Delegazione copia dei moduli già rimessi dalla suddetta data alla Direzione Generale a Roma e, per i moduli che in avvenire saranno trasmessi periodicamente alla Direzione Generale, dovrà inviarsene, senz'altro, copia alla Delegazione, prescindendo cioè dal verificarsi o meno delle condizioni previste dalla su riferita circolare per l'inizio dei rapporti con la Delegazione stessa. Date le difficoltà che si incontrano nelle comunicazioni con Roma e data la probabilità di disguidi o smarrimenti di corrispondenza, si autorizzano le Sedi d'inviare detti moduli senza i documenti giustificativi e le varie pezze d'appoggio che, normalmente, dovrebbero essere allegati di moduli stessi.

All'invio di tali documenti e pezze d'appoggio sarà eventualmente provveduto in seguito.

In conseguenza occorre-per avere il modo di poter effettuare ugualmente i prescritti controlli-che i moduli C.S. 111 bis - prima nota giornaliera di cassa - contengano una completa e dettagliata descrizione delle singole operazioni, indicando in ogni caso gli estremi delle eventuali autorizzazioni ricevute o delle fatture inerenti a forniture, senza mai limitarsi, come in qualche caso si è dovuto sin'ora rilevare, ad una descrizione sommaria delle operazioni stesse;

SPESE GENERALI

Infine il Presidente ha ricordato la necessità di ridurre al minimo le spese generali/

803

Questa necessità - se costituisce già di per sè una norma imprescindibile in tempi normali - si appalesa tanto più necessaria e sentita nell'attuale momento ine cui, per le particolari contingenze, tutti i nostri sforzi devono essere rivolti alla più rigida economia.

Ogni spesa, qualunque essa sia, deve essere quindi contenuta allo stretto indispensabile: per quanto riguarda il personale, qualora si verificasse una qualunque eccedenza, questa dovrà essere eliminata con il licenziamento del personale provvisorio in base ai criteri esposti al riguardo nella detta circolare n. 17/1943.

Il richiamo del Presidente su questo punto deve costituire un monito ed uno sprone per tutti i dipendenti e particolarmente dei dirigenti, i

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



quali, sono certo, si adopereranno per il raggiungimento delle su dette finalità. Gli Ispettori Compartimentali, a cui la presente viene indirizzata per conoscenza, svolgeranno assidua opera di vigilanza sulle Sedi di loro competenza dando i necessari suggerimenti e le necessarie direttive per eliminare gli eventuali inconvenienti che potranno rilevare al riguardo, segnalando senz-andugio i casi in cui, a loro parere, per qualsiasi motivo, sia opportuno un intervento diretto della Direzione Generale.

Accusare ricevuta.

IL DIRETTORE

Fto. (Dr. Francesco Cassinelli)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

*Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro*

**DIREZIONE GENERALE**

ROMA,
VIA IV NOVEMBRE, 144
Telefoni 60-851 - 681-251

30 ottobre 1943

SERVIZIO:

UFFICIO: ASSICURATIVO

N. Centr. Rischi

Risposta alla lettera del 35161

N. =

UFFICIO: =

=

OGGETTO:

Assicurazione
"Gruppo Montecatini".

ALLEGATI:

=

*Indirizzo telegrafico: "I.N.F.A.I.L."*

*Nella risposta accennare il numero della presente e non trattare che un solo oggetto*

S.A. Ettoria, Roma - 4-1943 (25.000)

AI DIRETTORI DI SEDE

La Soc. Montecatini, in riferimento agli accordi a suo tempo intervenuti circa lo svolgimento dei rapporti assicurativi per le varie Unità del Gruppo - accordi dei quali le nostre Sedi sono state informate con le lettere circolari n. 35161 del 10 dicembre 1941 e 26 gennaio 1943 - ha chiesto di riprendere in esame le modalità dei pagamenti dei premi, solo in relazione all'attuale stato di cose.

801

Si è, pertanto, stabilito quanto segue :

1° - Il sistema di pagamento dei premi e di amministrazione delle posizioni assicurative adottato per le Unità del Gruppo Montecatini, rimane fermo. Tuttavia, in relazione alla situazione contingente, la Montecatini potrà provvedere al pagamento dei premi oltre che a mezzo della propria Direzione Generale (Milano, Via Principe Umberto, 18) anche attraverso la Direzione per l'Italia Centrale e Meridionale, (Roma, Via Salandra 13).

In via eccezionale i premi potranno essere corrisposti direttamente dalle singole Unità.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2° - Per il pagamento dei premi verranno seguiti questi criteri :

a) la Direzione Generale della Montecatini provvederà per tutte le Unità fino a che la situazione consentirà di corrispondere con le stesse e con le competenti Sedi del nostro Istituto;

b) - la Direzione di Roma della Montecatini provvederà per le Unità che non siano in grado di corrispondere con la propria Direzione;

c) - le Unità ubicate in territorio per il quale sia preclusa ogni possibilità di comunicazione diretta con la Direzione Generale e con la Direzione di Roma della Montecatini, si regoleranno in modo autonomo.

Eventuali situazioni sospese saranno definite appena possibile.

3° - Il pagamento dei premi dovrà essere effettuato, di regola, alle normali scadenze. Sarà, tuttavia, concesso - nelle attuali contingenze - un periodo di tolleranza di trenta giorni.

Ove non sia possibile addivenire al pagamento dei premi durante il periodo di tolleranza, la Montecatini sottoporrà i singoli casi alla Direzione Generale dell'Istituto (Roma o Lecco), alla quale, come è detto nelle precedenti disposizioni, è riservata ogni decisione per quanto attiene all'applicazione di penalità e in ordine a qualsiasi richiesta o questione che esorbiti dalla ordinaria gestione delle posizioni assicurative.

Anche le Sedi interessate dovranno, peraltro, notiziare la Direzione Generale (Roma o Lecco) dei mancati pagamenti di premio.

Si dia cenno di ricevuta della presente.

p. IL DIRETTORE GENERALE

Bozzi

2345

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DELEGAZIONE DIREZIONE GENERALE

Lecco, 28 ottobre 1943

Pos. n.102-O

Agli ISPETTORI COMPARTIMENTALI
Ai DIRETTORI DI SEDE
Ai DIRETTORI DI COMPARTIMENTO AGRICOLO

A seguito degli avvenimenti verificatisi l'8 settembre u.s. si sono determinati, per quanto riguarda il personale già richiamato alle armi, particolari situazioni che possono dar luogo ad incertezze nella pratica applicazione delle norme a suo tempo impartite sul trattamento economico ad esso spettante.

Va, intanto, precisato che dette norme debbono continuare ad avere piena e completa applicazione nei confronti di coloro i quali, successivamente alla suindicata data, abbiano continuato il servizio militare o siano ritornati alle armi.

Tale trattamento non potrà essere, invece, invocato dal personale che alla già citata data trovavasi alle armi e abbia poi, comunque, cessato dal prestare servizio militare.

I Direttori di Sede devono, pertanto, procedere ad un controllo, ai fini economici, del dipendente personale già alle armi, comunicando alla Direzione Generale in Roma ( e per conoscenza alla Delegazione di Lecco)l'elenco di detto personale, indicandone per ciascuno la situazione.

Si intende che, nel frattempo, dovrà senz'altro essere sospeso il trattamento economico nei confronti di coloro che non si trovino in perfetta regola.

Si accusi ricevuta della presente.

Fto. IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Cassinelli)

2349